ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **64**

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)

(Esercizio 2000)

Trasmessa alla Presidenza il 4 aprile 2002

VOLUME V

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

VOLUME V

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2000:

Gestione per l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera *Pag.* 7

Relazione del Direttore Generale 9, 37, 211, 251, 273 333, 359, 373, 381, 422, 450

Bilancio consuntivo 21, 69, 219, 259, 295, 345, 365, 375, 387

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(I.N.P.S.)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

Gestione per l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto relativo all'esercizio 2000 della Gestione per l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori frontalieri di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, modificata dalla legge 5 giugno 1997, n. 147 analizzata nell'allegata appendice, si compendia in 205.083 milioni di entrate e 23.402 milioni di uscite. Il relativo differenziale pari a 181.681 milioni, viene assegnato al fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione in applicazione dell'art. 8, comma 2 della legge n. 147/1997.

A tale operazione consegue una ordinaria situazione di pareggio di bilancio.

Al fine di consentire una valutazione tendenziale della Gestione, nella tabella che segue si riportano i risultati dei rendiconti relativi agli ultimi sei anni.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

ANNI	ENTRATE	U S C I T E			CONSIST.ZA FONDO DI ACCANTONA-MENTO AL 31.12.
		AL NETTO ASS.FONDO ACC.TO	ASSEGNAZ. AL FONDO ACC.TO	TOTALE	
1995	24.482	9.878	14.604	24.482	106.996
1996	68.743	18.693	50.050	68.743	157.046

ANNI	ENTRATE	U S C I T E			PATRIMONIO FONDO DI RISERVA AL 31.12.
		AL NETTO ASS.FONDO DI RISERVA	ASSEGNAZ. E PRELIEVO FONDO DI RISERVA	TOTALE	
1997	124.738	17.014	107.724	124.738	186.247
1998	90.032	17.020	73.012	90.032	259.259
1999	24.815	25.231	- 416	24.815	258.843
2000	205.083	23.402	181.681	205.083	440.524

Dal 1°/1/1997 le somme già accantonate al preesistente fondo di cui all'art 9, della legge n. 228/1984 sono destinate nella misura del 50% al fondo di riserva di cui all'art.8, lett. a, della legge n. 147/1997 per la copertura di futuri disavanzi di gestione.

Il rimanente 50% è confluito in un fondo di accantonamento (art.8, lett b, legge n. 147/1997) da utilizzare per l'erogazione delle prestazioni.

Ad introduzione dell'esame dei principali aggregati del bilancio 2000, nel seguente quadro vengono esposti i valori riassunti a livello economico dei fenomeni più significativi della Gestione, posti a confronto con i corrispondenti dati emersi a consuntivo 1999 nonché con gli importi stimati del preventivo 2000 originario ed aggiornato.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1999	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1^ nota di variazione *	aggiornato	
		(in milioni di lire)		
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO: Fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione	259.259	258.843	258.843	258.843
ENTRATE				
Contributi trasferiti dall'Ente Assicuratore Svizzero	0	63.230	63.230	183.030
Poste correttive e compensative delle uscite	33	28	32	47
Entrate non classificabili in altre voci	1	1	1	
Redditi e proventi patrimoniali	9.025	10.663	7.179	6.283
Canone d'uso netto degli immobili	1	1	1	1
Variazioni patrimoniali straordinarie	46	115	12	9
Prelievo da riserve tecniche	5	0	0	9
Prelievo dal fondo di accantonamento	15.704	15.704	15.704	15.704
TOTALE DELLE ENTRATE	24.815	89.742	86.159	205.083
USCITE				
Spese per prestazioni istituzionali	13.075	16.600	16.600	14.483
Oneri finanziari	10	4	9	3
Uscite non classificabili in altre voci	0			0
Poste correttive ecompensative delle entrate	20	10	21	17
Trasferimenti passivi	11.855	8.540	8.500	8.443
Spese di amministrazione	148	291	170	182
Oneri tributari	123	189	188	272
Variazioni patrimoniali straordinarie	0	0	0	2
TOTALE DELLE USCITE	25.231	25.634	25.488	23.402
Assegnazione al fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione	0	64.108	60.671	181.681
Prelievo dal fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione	416	0	0	0
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO: Fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione	258.843	322.951	319.514	440.524

* I dati economici di bilancio non hanno subito variazioni rispetto al preventivo originario 2000.
Il Patrimonio all'inizio dell'anno risulta rideterminato in base ai dati di consuntivo 1999.

CONTRIBUTI TRASFERITI DALL'ENTE ASSICURATORE SVIZZERO - Ammontano a 183.030 milioni ed attengono al trasferimento contributivo effettuato da parte dell'Ente Svizzero a titolo di retrocessione finanziaria per garantire il trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri licenziati in Svizzera.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 6.283 milioni, si riferiscono, quasi per intero, agli interessi attivi maturati sulle disponibilità finanziarie della Gestione, utilizzate dall'Ente e remunerate secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

Nel prospetto che segue vengono evidenziate le diverse forme di impiego con i relativi rendimenti.

DESCRIZIONE	IMPIEGHI (capitale medio)	REDDITI	SAGGIO
Disponibilita' utilizzate nei c/c bancari.....	173.951.626.000	4.556.800.000	2,62
Altri impieghi.....	59.919.409.000	1.599.583.000	2,67
Disponibilita' anticipate alle gestioni deficitarie.	2.017.902.000	99.543.000	4,93
Totale.....	235.888.937.000	6.255.926.000	2,65

PRELIEVO DAL FONDO DI ACCANTONAMENTO - Riguarda per intero la quota annua prelevata dal fondo di accantonamento di cui all'art. 8, comma 1, lettera b, della legge n. 147/1997, pari a 15.704 milioni, destinata all'erogazione delle prestazioni istituzionali.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Figurano per complessivi 14.483 milioni a fronte di 13.075 milioni registrati nell'esercizio precedente; si riferiscono all'onere sostenuto dalla Gestione per l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei frontalieri licenziati in Svizzera.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE - Ammontano a 17 milioni e riguardano interamente gli oneri conseguenti la riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri in mobilità di cui all'art. 4, comma 4 della legge n. 147/1997.

TRASFERIMENTI PASSIVI - Sono stati determinati in 8.443 milioni e costituiscono l'onere sostenuto dalla Gestione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 228/1984, per l'accreditamento, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei contributi assicurativi figurativi per la copertura dei periodi di disoccupazione indennizzata.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Quantificate pari a 182 milioni, a fronte di 148 milioni del 1999, rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione complessive dell'Istituto, attribuite alla Gestione in base ai criteri previsti dal vigente <<Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS>>.

Nel seguente prospetto vengono rappresentate, in modo disaggregato, per gli anni 1999 e 2000, le specifiche componenti.

AGGREGATI	1999	2000
	(in milioni di lire)	
SPESE PER IL PERSONALE (dirette e indirette)	**97**	**124**
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI (dirette):	---	---
-Amministrazione Poste e Banche	---	---
-Altri Enti	---	---
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	**6**	**7**
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA, MANUT/NE E ADATTAMENTO STABILI	**12**	**13**
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	---	---
SPESE LEGALI	---	---
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (comprese quote ammortamento)	**31**	**38**
ALTRE SPESE	**7**	**9**
T O T A L E	**153**	**191**
Meno RECUPERI	*4*	*5*
meno RESIDUI INSUSSISTENTI	*1*	*4*
T O T A L E N E T T O	**148**	**182**

ONERI TRIBUTARI - Risultano complessivamente pari a 272 milioni ed attengono quasi per intero (266 milioni) agli oneri relativi ai redditi derivanti dagli investimenti patrimoniali per prestiti e mutui edilizi erogati al personale, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979.

ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA - In considerazione delle maggiori entrate (205.083 milioni) rispetto alle uscite (23.402 milioni), l'esercizio in esame si chiude con un differenziale positivo che determina un'assegnazione di 181.681 milioni nell'apposito fondo di riserva, destinato a garantire la copertura di futuri disavanzi di gestione (art. 8, comma 2, della legge n. 147/1997).

@

@ @

Nel prospetto che segue vengono poste a raffronto le consistenze patrimoniali iniziali e finali dell'esercizio.

	STATO PATRIMONIALE		VARIAZIONI
	al 1°gennaio	al 31 dicembre	
ATTIVITA'		(in milioni di lire)	
Credito in c/c verso l'INPS	212.047	345.787	133.740
Quota di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari	21.785	58.463	36.678
Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici	12	13	1
Residui attivi	219	194	-25
Ratei attivi	63.600	59.560	-4.040
TOTALE DELLE ATTIVITA'	**297.663**	**464.017**	**166.354**
PASSIVITA'			
Residui passivi	589	346	-243
Ratei passivi	6.744	7.374	630
Poste rettificative dell'attivo	77	68	-9
Fondo di accantonamento destinato all'erogazione delle prestazioni (art. 8, lett.b, legge n. 147/1997)	31.410	15.705	-15.705
TOTALE DELLE PASSIVITA'	**38.820**	**23.493**	**-15.327**
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO: Fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione (art. 8, lett.a, legge n. 147/1997)	258.843	440.524	181.681
	297.663	**464.017**	**166.354**

Per quanto attiene le singole voci, assumono particolare significato le poste seguenti:

CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS - Presenta una consistenza di 345.787 milioni, da porre in relazione alle disponibilità finanziarie della Gestione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI Ammonta a 58.463 milioni e rappresenta la quota parte di pertinenza della Gestione degli investimenti patrimoniali unitari effettuati dall'Istituto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI - L'importo di 13 milioni rappresenta la quota parte attribuita alla Gestione del valore degli immobili strumentali evidenziati nel bilancio dell'Istituto ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

RATEI ATTIVI - Pari a 59.560 milioni, si riferiscono a somme dovute dall'Ente assicuratore Svizzero, che troveranno la loro manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo.

RESIDUI PASSIVI - Assommano a 346 milioni e riguardano unicamente i debiti verso i beneficiari di prestazioni.

RATEI PASSIVI - Risultano pari a 7.374 milioni e si riferiscono a prestazioni di pertinenza dell'anno scadenti nell'esercizio successivo.

FONDO DI ACCANTONAMENTO - Trattasi di un fondo di accantonamento destinato alla copertura di future prestazioni; la consistenza a fine anno, di 15.705 milioni, risente del prelievo effettuato nell'esercizio, in applicazione delle norme contenute nell'art. 8, lett. b, della legge n. 147/1997.

PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO - E' costituito interamente dal fondo di riserva di cui all'art.8, lett. a, della suindicata legge n. 147/1997, il cui ammontare a fine 2000 risulta pari a 440.524 milioni.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

RENDICONTO

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENT

DEI LAVORATORI FRONTALIERI

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1° GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	212.046.298.152	345.786.654.912	133.740.356.760
2	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONILAI UNITARI.....	21.785.186.075	58.463.216.317	36.678.030.242
3	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI	12.549.000	13.301.000	752.000
4	RESIDUI ATTIVI - Crediti per prestazioni da recuperare.....	219.093.176	193.422.458	-25.670.718
5	RATEI ATTIVI (All. n. 1)	63.600.000.000	59.560.000.000	-4.040.000.000
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	297.663.126.403	464.016.594.687	166.353.468.284

SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE

ITALIANI IN SVIZZERA

AL 31 DICEMBRE 2000

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1° GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
1	RESIDUI PASSIVI - Debiti verso beneficiari di prestazioni	589.532.591	345.842.609	-243.689.982
2	RATEI PASSIVI (All. n. 2)	6.744.000.000	7.374.000.000	630.000.000
3	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO - fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	76.682.612	67.697.860	-8.984.752
4	FONDO DI ACCANTONAMENTO - accantonamento destinato all'erogazione delle prestazioni (art. 8, lett. b, legge n. 147/1997).....	31.409.267.901	15.704.633.951	-15.704.633.950
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	38.819.483.104	23.492.174.420	-15.327.308.684
5	FONDO DI RISERVA PER LA COPERTURA DI FUTURI DISAVANZI DI GESTIONE (art. 8, lett. a, legge n. 147/1997).....	258.843.643.299	440.524.420.267	181.680.776.968
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	297.663.126.403	464.016.594.687	166.353.468.284

I SINDACI
VALTER BARTOLUCCI - LORENZO DI MAIO
FIORENZO PESIRI - GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO

IL PRESIDENTE

MASSIMO PACI

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO

DEI LAVORATORI FRONTALIERI

ENTRATE E USCITE

	ENTRATE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
1	**CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO**			
	- trasferiti dall'Ente assicuratore Svizzero (All. n. 1)	64.000.000.000	63.600.000.000	187.070.416.970
2	**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE**			
	- recupero di prestazioni	28.000.000	32.000.000	46.870.119
3	**REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**			
	- Interessi attivi diversi	42.995.000	28.000.000	25.777.939
4	**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**			
	- Entrate varie	1.000.000	1.000.000	52.000
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	64.071.995.000	63.661.000.000	187.143.117.028
5	**INTERESSI ATTIVI DI CONTO CORRENTE CON L'INPS**	10.620.000.000	7.151.100.000	6.255.926.000
6	**CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI**	1.000.000	1.000.000	601.000
7	**VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE**	115.000.000	12.000.000	9.474.000
	- Plus valore per immobili alienati	114.000.000	3.000.000	49.000
	- Eccedenza del fondo oscillazione titoli	0	9.000.000	9.425.000
	- Eccedenza del fondo ammortamento immobili	1.000.000	0	0
8	**PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE**			
	- Prelievo dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	0	0	8.984.752
9	**PRELIEVO DAL FONDO DI ACCANTONAMENTO DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI** (art. 8, lett.b. legge n. 147/1997)	15.704.634.000	15.704.634.000	15.704.633.950
10	**ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI**			
	- per contributi (all. n. 1)	63.176.000.000	63.230.000.000	59.560.000.000
11	**STORNO RATEI PASSIVI INIZIALI**			
	- per prestazioni (All. n. 2)	6.351.000.000	6.744.000.000	6.744.000.000
	B - COMPONENTI ECONOMICHE	95.967.634.000	92.842.734.000	88.283.619.702
	TOTALE DELLE ENTRATE (A+B)	160.039.629.000	156.503.734.000	275.426.736.730

SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE

ITALIANI IN SVIZZERA

DELL'ESERCIZIO 2000

	USCITE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (All. n. 2)	16.913.000.000	17.304.000.000	13.852.950.186
2	ONERI FINANZIARI - Interessi passivi diversi.....	4.268.000	9.000.000	3.429.367
3	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Uscite varie.....	500.000	500.000	0
4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE - Oneri per riduzione contributiva, art. 4, L. 147/1997.....	10.000.000	21.000.000	16.815.000
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	16.927.768.000	17.334.500.000	13.873.194.553
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	291.000.000	170.000.000	181.797.000
6	TRASFERIMENTO AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI DEI VALORI DI COPERTURA DEI PERIODI ASSICURATIVI AI SENSI DELL'ART. 7 L.N.228/1984.....	8.540.000.000	8.500.000.000	8.443.000.000
7	ONERI TRIBUTARI.....	189.000.000	188.000.000	272.350.134
8	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Eliminazioni residui attivi per irrecuperabilità o insussistenza crediti per prestazioni da recuperare.....	0	0	1.618.075
9	ATTRIBUZIONE RATEI PASSIVI FINALI - per prestazioni (All. n. 2).....	6.038.000.000	6.040.000.000	7.374.000.000
10	STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI - per contributi (All. n. 1)	63.946.000.000	63.600.000.000	63.600.000.000
	B - COMPONENTI ECONOMICHE	79.004.000.000	78.498.000.000	79.872.765.209
	TOTALE DELLE USCITE (A+B)	95.931.768.000	95.832.500.000	93.745.959.762
11	ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA PER LA COPERTURA DI FUTURI DISAVANZI DI GESTIONE (art. 8, comma 2, legge n. 147/1997).....	64.107.861.000	60.671.234.000	181.680.776.968
	TOTALE A PAREGGIO.....	160.039.629.000	156.503.734.000	275.426.736.730

ALLEGATI

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

ALLEGATO N. 2

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1^ nota di variazione (dato economico) (2)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	IMPEGNATI NEL 2000 (3)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (4)	più: RATEO AL 31.12.2000 (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3-4+5)
Indennità ai lavoratori frontalieri.....	16.600.000.000	16.600.000.000	13.852.950.186	6.744.000.000	7.374.000.000	14.482.950.186
TOTALE	16.600.000.000	16.600.000.000	13.852.950.186	6.744.000.000	7.374.000.000	14.482.950.186

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

TRASFERITI DALL'ENTE ASSICURATORE SVIZZERO

ALLEGATO N. 1

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1^ nota di variazione (dato economico) (2)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	ACCERTATI NEL 2000 (3)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (4)	più: RATEO AL 31.12.2000 (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3-4+ 5)
Contributi a carico dei datori di lavoro	63.230.000.000	63.230.000.000	187.070.416.970	63.600.000.000	59.560.000.000	183.030.416.970
TOTALE	63.230.000.000	63.230.000.000	187.070.416.970	63.600.000.000	59.560.000.000	183.030.416.970

APPENDICE
EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

La Gestione per l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, nell'anno 2000 è stata interessata dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, che ha sostanzialmente modificato la disciplina del trattamento speciale istituito dalla legge 12 giugno 1984, n. 228.

Le principali novità riguardano la durata massima della prestazione - che spetta per 360 giorni ai lavoratori che abbiano svolto un'attività soggetta a contribuzione contro la disoccupazione per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio della disoccupazione - e l'importo del trattamento speciale, che deve essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, in una percentuale variabile tra il 25 e il 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione. L'importo definitivo, che non può superare il 50 per cento della retribuzione, viene fissato non appena risulta pervenuto da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute.

L'art. 4 della legge in esame, prevede anche la possibilità per i lavoratori frontalieri di essere iscritti, a domanda, nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223/1991.

Il successivo art. 9, prevede la possibilità di

corrispondere il trattamento speciale anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata erogata dalla Cassa di compensazione svizzera, in relazione ai periodi di lavoro svolto in territorio elvetico; in tal caso l'importo complessivo erogabile non può superare l'ammontare del trattamento speciale di disoccupazione. L'erogazione della prestazione non è invece cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti maturati in Italia; il lavoratore frontaliero ha comunque facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

Sino all'entrata in vigore della legge n. 147/1997, agli interessati spetta il trattamento speciale determinato ai sensi della legge n. 228/1984.

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con deliberazione n. 352, adottata nella seduta del 27 giugno 2000, ha determinato, ai sensi dell'art. 3 della legge n.147/1997, l'importo provvisorio per l'anno 2000 del trattamento speciale di disoccupazione nella misura del 40 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione.

Per quanto riguarda l'evoluzione normativa non si prevedono, al momento, disposizioni di legge innovative.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2000 della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali si riassume in:

- 105.989 mld. di ENTRATE
- 105.989 mld. di USCITE
- 0 mld. di SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA

Nella tabella che segue si riportano i risultati di esercizio dei rendiconti degli ultimi cinque anni, nonché le relative situazioni patrimoniali.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in miliardi di lire)

ANNI	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12
1996	60.115	65.905	-5.790	-65.884
1997	64.424	66.853	-2.429	-68.313
1998	80.407	80.407	0	-68.313
1999	96.127	96.127	0	0
2000	105.989	105.989	0	0

Per quanto riguarda le innovazioni apportate agli aspetti di carattere generale si segnala che, per una più corretta classificazione del tipo di oneri, sono stati spostati:

1. nella forma di intervento a sostegno della famiglia:
 - gli oneri e i correlati finanziamenti relativi agli interventi a favore degli handicappati di cui alla L.104/1992 e successive modificazioni precedentemente esposti nella forma di intervento del mantenimento del salario;
 - gli oneri e i correlati finanziamenti relativi all'assegno di maternità di cui all'art. 66 della L. 448/1998 e successive modificazioni e all'art. 49, commi 8 e 9, della L. 488/1999 esposti precedentemente nella forma di intervento per oneri diversi.
2. nella forma di intervento per oneri diversi, gli oneri derivanti dalla prosecuzione volontaria per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili ai sensi dell'art.2 del D.I.21 maggio 1998 esposti precedentemente nella forma di intervento per sgravi ed altre agevolazioni.

Inoltre, a seguito della istituzione a partire dal 1.4.2000 del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale della Ferrovie dello Stato spa ai sensi dell'art. 43 della L. 488/1999, che ha previsto il trasferimento delle attività e delle passività del soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, l'Istituto ha recepito nel proprio bilancio anche il credito verso lo Stato per la copertura dei disavanzi di gestione per periodi fino al 31.3.2000 risultanti dal bilancio del soppresso Fondo. Considerato che i rapporti finanziari con lo Stato, come al solito, verranno tenuti per il tramite della GIAS, i residui iniziali della forma di intervento per gli oneri pensionistici sono stati modificati per l'importo di 2.792.746.244.708 pari al credito desunto dal bilancio di chiusura di cui sopra. A fronte di detti crediti è stato assunto per il medesimo importo un debito della GIAS verso il nuovo Fondo speciale, che verrà estinto al momento della riscossione del credito verso lo Stato.

Prima di procedere all'illustrazione delle più significative poste del bilancio, si riporta, nella prima delle tabelle che seguono, in forma aggregata:

- un quadro di sintesi delle entrate e delle uscite del 2000 raffrontate con quelle indicate in sede di previsioni originarie ed aggiornate per il 2000, nonché con quelli riferite al consuntivo 1999;
- la situazione patrimoniale accertata per il 2000.

In detto prospetto, dato il fine che lo stesso persegue, vengono riassunti in un unico importo fenomeni della medesima natura che nel bilancio sono suddivisi in componenti finanziarie ed in componenti economiche.

Nella tabella successiva viene riportata la disaggregazione dei dati economici della gestione per forme di intervento, con l'indicazione della quota di finanziamento necessaria per raggiungere l'integrale copertura degli oneri ai sensi dell'art.37 della legge 88/1989.

		CONSUNTIVO 1999	PREVENTIVO 2000 1a NOTA DI VARIAZIONE	PREVENTIVO 2000 AGGIORNATO	CONSUNTIVO 2000
		(in miliardi di lire)			
1	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-68.313			
	Trasf. dalla gestione CD-CM di parte del disavanzo patrimoniale al 31/12/97	-60.895			
	Altri oneri assistenz.non coperti con trasf. di bilancio	-31.613			
	Deficit patrimoniale all'inizio dell'anno	-160.821			
	meno Ripianamento ex art. 35, c. 1 e 2, L.448/1998	160.821			
	TOTALE	0	0	0	0
2	ENTRATE				
	- Contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori	2.253	2.321	2.271	2.293
	- Quote di partecipazione degli iscritti	32	40	39	17
	- Trasferimenti dal bilancio dello Stato	91.898	97.778	99.924	101.912
	- Trasferimenti da Gestioni fuori bilancio dello Stato	(...)	-	-	(...)
	- Trasferimenti dalle Regioni	486	34	208	209
	- Trasferimenti dai Comuni e dalle Province	62	-	27	23
	- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	250	249	638	344
	- Redditi e proventi patrimoniali	(...)	-	(...)	(...)
	- Poste correttive e compensative di spese correnti	603	386	366	867
	- Entrate non classificabili in altre voci	27	12	8	9
	- Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS	97	85	81	136
	- Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici	3	2	2	3
	- Variazioni patrimoniali straordinarie	89	-	-	48
	- Prelievi da Riserve Tecniche	55	31	42	21
	- Prelievi da Fondi di accantonamento vari	272	86	33	107
	TOTALE	96.127	101.024	103.639	105.989
3	USCITE				
	- Spese per prestazioni istituzionali	61.144	61.140	62.124	62.260
	- Trasferimenti passivi	571	1.059	1.030	612
	- Oneri finanziari	9	12	11	15
	- Poste correttive e compensative di entrate	2.033	1.997	2.358	2.926
	- Uscite non classificabili in altre voci	2	2	1	2
	- Trasferimento ad altre Gestioni dell'INPS	31.358	36.306	37.127	38.379
	- Oneri tributari diversi	10	12	12	12
	- Spese di amministrazione	487	472	520	503
	- Variazioni patrimoniali straordinarie	121		0	67
	- Svalutazioni e Deprezzamenti	121	22	5	175
	- Assegnazione a Fondi di accantonamento	252	-	451	955
	- Assegnazione a Riserve Tecniche	19	2	(...)	83
	TOTALE	96.127	101.024	103.639	105.989
	RISULTATO DI ESERCIZIO				
4	Disavanzo	0	0	0	0
5	DEFICIT PATRIMONIALE ALLA FINE DELL'ANNO	0	0	0	0

(...) dato inferiore a mezzo miliardo

DISAGGREGAZIONE DEL BILANCIO GIAS PER FORME DI INTERVENTO
(dati economici in mld.)

Descrizione degli oneri	Oneri	Entrate					Avanzo o Disavanzo	Trasfer.to Stato a pareggio
		Contrib. Dat. lav.	Reg.Prov. Com. Enti	Altre Entrate	Stato Trasfer.ti specifici	Totale Entrate		
Oneri pensionistici:	**75.842**	**24**	**138**	**656**	**74.052**	**74.870**	**-972**	**972**
- Pens. sociali,assegni soc., assegni vitalizi	4.955			379	4.751	5.130	175	
rate di pensione	*4.783*			*379*				
altre uscite	*172*							
- Maggior.soc.al min. e integr. ai min.ass.ord.inv.	866				866	866	0	
- Quota parte ciascuna mens.erogata	23.025				23.025	23.025	0	
- Quota invalidità ante L.222/1984	6.273				6.273	6.273	0	
- Pensioni CD-CM ante 1989:	9.898			232	5.684	5.916	-3.982	
rate di pensione	*9.704*							
spese d'amministrazione	*155*							
altre uscite	*39*							
- Pensionamenti anticipati:	1.989	24	138	24	2.481	2.667	678	
rate di pensione	*1.691*							
copertura figurativa	*209*							
altre uscite	*89*							
- Pensioni d'annata L.59/1991	3.351				4.063	4.063	712	
- Miglioramenti pensionistici di cui all'art. 11 L. 54/1982 e art.3 L.544/1988	2.033				3.008	3.008	975	
- Pensioni ex combattenti	829				829	829	0	
- Pereq.pens.<1.000.000 e mod redd.int.min	677				1.019	1.019	342	
- Altri oneri pensionistici	70				306	306	236	
- Trasf. copert. invalidi civili	17.271				17.271	17.271	0	
- Trasf. mancate entrate per divieto di cumulo	60				60	60	0	
- Trasf.copert. disav. Fondo cons.zi porti GE e TS disav. F. spedizionieri doganali e disav FF.SS.	4.411				4.411	4.411	0	
disavanzi	*4.290*							
altre uscite	*121*							
- Spese d'amministrazione e altre uscite	134			21	5	26	-108	
a riportare.....	75.842	24	138	656	74.052	74.870	-972	972

segue DISAGGREGAZIONE DEL BILANCIO GIAS PER FORME DI INTERVENTO
(dati economici in mld.)

Descrizione degli oneri	Oneri	Entrate					Avanzo o Disavanzo	Trasfer.to Stato a pareggio
		Contrib. Dat. lav.	Reg.Prov. Com. Enti	Altre Entrate	Stato Trasfer.ti specifici	Totale Entrate		
riporto.....	75.842	24	138	656	74.052	74.870	-972	972
Oneri per il mantenimento del salario:	**6.226**	**2.263**	**231**	**373**	**3.292**	**6.159**	**-67**	**67**
- Trattamenti CIGS:	994	1.441	3	21	594	2.059	1.065	
Cigs e connesso T.F.R.	977	1.441	-	12	589	2.042	1.065	
prestazione	*561*							
copertura figurativa	*338*							
altre uscite	*78*							
trattam. di importo pari alla Cigs	17		3	9	5	17	0	
prestazione	*11*							
copertura figurativa	*1*							
altre uscite	*5*							
- Trattamenti di mobilità	2.424	707	0	148	1.202	2.057	-367	
prestazione	*1.475*							
copertura figurativa	*933*							
altre uscite	*16*							
- Trattamenti DS speciale edili:	390	115		139		254	-136	
prestazione	*201*							
copertura figurativa	*141*							
altre uscite	*48*							
- Altri trattamenti di disoccupazione:	2.233	0	228	54	1.496	1.778	-455	
quota parte DSO e SPEC.	*755*			*22*	*278*	*300*	-455	
L.S.U. L.P.U. e Borse di lavoro	*822*		*213*	*32*	*577*	*822*	0	
A.S.U.	*578*				*578*	*578*	0	
Indennità per piani di inseri.to profess.nale	*78*		*15*		*63*	*78*	0	
a riportare.....	81.883	2.287	369	1.029	77.344	81.029	-1.039	1.039

segue DISAGGREGAZIONE DEL BILANCIO GIAS PER FORME DI INTERVENTO
(dati economici in mld.)

Descrizione degli oneri	Oneri	Entrate					Avanzo o Disavanzo	Trasfer.to Stato a pareggio
		Contrib. Dat. lav.	Reg.Prov. Com. Enti	Altre Entrate	Stato Trasfer.ti specifici	Totale Entrate		
riporto.....	81.883	2.287	369	1.029	77.344	81.029	-1.039	1.039
- Altre indennità	1						-1	
- Spese di amministrazione e altre uscite	184			11		11	-173	
Oneri per trattamenti di famiglia	**4.406**	**0**	**0**	**0**	**4.403**	**4.403**	**-3**	**3**
- Assegni familiari ai CD-CM	80				80	80	0	
prestazione	*21*							
altre uscite	*59*							
- Assegni al nucleo famil.concesso dai Comuni	784				784	784		
- Handicappati	46				46	46		
prestazione	*42*							
altre uscite	*4*							
- Prestaz.a sostegno della maternità e paternità	262				262	262		
altre uscite	*262*							
- Quota parte dell'A.N.F.	3.231				3.231	3.231		
- Spese di amministrazione e altre uscite	3				(....)	0	-3	
Oneri per prestaz.economiche derivanti da riduzione di oneri previdenziali:	**1.222**	**6**	**4**	**4**	**1.208**	**1.222**	**0**	**0**
- Prestazioni economiche per la tubercolosi:	967	6	4	4	953	967		
Indennità giorn. e post sanatoriale e anf:	932							
prestazione	*109*							
assegni al nucleo familiare	*1*							
copertura figurativa	*326*							
spese d'ammi.ne ed altre uscite	*496*							
Assegni natalizi, di cura e di sostentamento	35							
a riportare.....	87.696	2.293	373	1.033	82.955	86.654	-1.042	1.042

segue DISAGGREGAZIONE DEL BILANCIO GIAS PER FORME DI INTERVENTO
(dati economici in mld.)

Descrizione degli oneri	Oneri	Entrate					Avanzo o Disavanzo	Trasfer.to Stato a pareggio
		Contrib. Dat. lav.	Reg.Prov. Com. Enti	Altre Entrate	Stato Trasfer.ti specifici	Totale Entrate		
riporto.....	87.696	2.293	373	1.033	82.955	86.654	-1.042	1.042
- Prestazioni economiche per la maternità e paternità:	255				255	255		
prestazione	*252*				255	255		
spese di amministrazione ed altre uscite	*3*			(...)		(...)		
Oneri per sgravi ed altre agevolazioni:	**16.128**	**0**	**203**	**174**	**8.042**	**8.419**	**-7.709**	**7.709**
- Sgravi contributivi:	2.921		203	154	2.564	2.921		
sgravi contributivi alle aziende	*2.621*							
sgravi contributivi ai lavoratori autonomi	*279*							
altre uscite	*21*							
- Agevolazioni contributive:	12.664			0	5.068	5.068	-7.596	
sottocontribuzioni	*12.194*				*4.701*	*4.701*		
armonizzazione contr. az trasporti pubblici	*470*				*367*	*367*		
- Trasferimenti ai datori di lavoro	479			19	410	429	-50	
- Spese di amministrazione e altre uscite	64			1		1	-63	
Oneri per interventi diversi:	**2.165**	**0**	**0**	**1**	**1.839**	**1.840**	**-325**	**325**
- Prestazioni	(....)			1	(....)	1	1	
- Trasf. copert. disav. Dazieri	240				240	240		
- Trasferimenti passivi	127				127	127		
- Trasferimento altre gestioni per mancati gettiti	1.393				1.393	1.393		
- Altre coperture	405				79	79	-326	
- Spese di amministrazione e altre uscite	(....)						(....)	
TOTALE.....	**105.989**	**2.293**	**576**	**1.208**	**92.836**	**96.913**	**-9.076**	**9.076**

Le variazioni che si riscontrano tra un anno e l'altro nella GIAS non sono riferibili ad andamenti ordinari, come avviene nelle altre gestioni amministrate dall'Istituto, in quanto per la maggior parte dipendono direttamente dai provvedimenti legislativi che pongono nuovi oneri a carico dello Stato. Conseguentemente la chiave di lettura delle variazioni va ritrovata nei collegamenti con le modifiche apportate dai nuovi provvedimenti.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti – Determinati in complessivi 2.293 mld., presentano una variazione rispetto al consuntivo 1999 (2.253 mld.) attribuibile quasi per intero all'aumento dei contributi per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità parzialmente compensata dalla diminuzione dei contributi per il finanziamento delle prestazioni per la tubercolosi affluiti alla gestione dal 1999. Detti ultimi contributi, per il 2000. Sono dovuti esclusivamente dalle imprese che beneficiavano di un'aliquota per il finanziamento degli assegni al nucleo familiare inferiore a quella dovuta per il settore dell'industria.
Per l'analisi per tipologia, si rimanda all'allegato n. 8.

Quote di partecipazione degli iscritti – Pari a 17 mld. (32 mld. nel 1999), attengono al divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, di cui all'art. 20 della legge n. 153/1969.

Trasferimenti dal bilancio dello Stato – Ammontano complessivamente a **101.912** mld. e si riferiscono al finanziamento dei seguenti oneri:

- Per oneri pensionistici	75.024	Mld.
- Per il mantenimento del salario	3.359	Mld.
- Per gli interventi a sostegno della famiglia	4.405	Mld
- Per prestazioni economiche derivanti da riduzioni di oneri previdenziali	1.208	Mld.
- Per sgravi di oneri sociali ed altre agevolazioni	15.751	Mld.
- Per interventi diversi	2.165	Mld.
TOTALE	**101.912**	Mld.

Per le erogazioni pensionistiche I trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura degli oneri pensionistici ammontano a 75.024 mld., di cui nell'allegato 9A viene fornito il dettaglio, contro i 68.834 mld. del 1999. Le principali variazioni dipendono:

- dall'adeguamento annuale del concorso dello Stato agli oneri relativi alla

quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata (+515 mld.) e agli oneri per le pensioni di invalidità ante legge 222/84 (+123 mld.), previsti dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000);

- dal finanziamento dell'aumento di lire 80.000 delle pensioni e degli assegni sociali ai cittadini ultra65enni sprovvisti di reddito a partire dal 1° gennaio 2000 (+ 163 mld.) previsto dall'art.67 della L. 488/1999;
- dalla riduzione del finanziamento degli oneri di cui alla legge n. 54/1982 (- 32 mld.) e di cui all'art. 11, commi 5 e 38, della legge 537/1993 (-5 mld.) in relazione ai risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 34, commi 1, 2, 3 e 4, inerente la razionalizzazione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici con riferimento al pensionato anziché alla singola prestazione, nei limiti della capienza che i predetti finanziamenti presentano per ciascun fondo pensionistico interessato dai risparmi;
- dal maggior finanziamento dello Stato (+25 mld.) per la copertura del maggior onere pensionistico derivante dall'applicazione alle pensioni con anzianità pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro dipendente previste per le pensioni di vecchiaia ai sensi dell'art. 77 della legge 448/1998;
- dal maggior finanziamento (+5 mld.) a copertura degli oneri derivanti dalla riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali ai sensi dell'art.2 della legge n.172/1999;
- dal maggior finanziamento dello Stato (+1.170 mld.) necessario per l'integrale copertura della gestione per l'erogazione delle prestazioni agli invalidi civili di cui all'art.130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- dal maggior finanziamento per i prepensionamenti (+56 mld.), passato da 2.425 mld. del 1999 a 2.481 mld. per il corrente anno (v. prospetto a pagina seguente), dovuto sia all'aumento del pensionamento anticipato dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili nonché alla riduzione di alcuni finanziamenti relativi a provvedimenti di anni precedenti;
- dalle minori somme necessarie per le coperture dei disavanzi, dei dipendenti degli Enti portuali di Genova e Trieste e degli spedizionieri doganali posti a carico dello Stato (-23 mld.);
- dal finanziamento per la copertura del disavanzo del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore della Ferrovie dello Stato s.p.a. (+4.252 mld) di cui all'art. 43 della L. 488/1999;
- infine si segnala l'importo di 972 mld. (991 mld. per il 1999) a titolo di rimborso dello Stato a favore della Gestione per l'integrale copertura degli oneri pensionistici di cui all'art. 37 della L.88/1989 determinato tenendo conto di tutti gli altri apporti della produzione e dello Stato dati in eccedenza per i vari tipi di beneficio.

SOMME DOVUTE DALLO STATO PER I PENSIONAMENTI ANTICIPATI

DESCRIZIONE	IMPORTI (in miliardi)
- D.l. 21.5.1998 art.2 cessazione da L.S.U.	236
- L. 88/1989 art. 37 Tutti settori	1.690
- L. 181/1989 art.2 Siderurgia pubblica	49
- L. 160/1989 e 236/1989 art. 9 Marittimi	9
- L. 451/1994 art., comma 6, Deroga alla decorrenza della pensione d'anzianità	39
- L. 451/1994 art.8 Siderurgia	431
- L. 451/1994 art.9 Trasporto aereo	7
- L. 451/1994 art.10 Industria	1
- L. 640/1996 . 451/1994 art.8 Trasporto aereo	19
T O T A LE	**2.481**

Per il mantenimento del salario - Sono stati previsti in 3.359 mld.(v. per analisi l'allegato 9B), contro i 3.652 mld. del consuntivo dell'anno precedente. Le variazioni sono determinate da componenti positive conseguenti a nuovi apporti dello Stato previsti da varie leggi, nonché dalle diminuzioni conseguenti la riduzione di stanziamenti dello Stato per prestazioni derivanti da leggi che stanno per esaurire i loro effetti. Le principali componenti sono:

- + 207 mld derivanti dalla concessione di trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria ai sensi delle leggi 274/1998 , legge 488/1999 e legge 410/1999;
- + 106 mld derivanti dalla proroga dei trattamenti di mobilità di cui all'art 62 della legge 488/1999;
- + 94 mld. per la copertura degli oneri di indennità di mobilità di cui all'art.78 della legge 388/2000 per i lavoratori delle imprese di commercio, agenzie di viaggio ecc.;
- + 577 mld. per il rimborso dello Stato a copertura degli oneri derivanti dall'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili di cui all'art.4 del D Lgs.81/2000;
- + 10 mld. per i piani di inserimento professionale ai sensi dell'art.81 della legge 448/1998;
- + 15 mld. dagli effetti delle leggi pluriennali recepiti nella legge di bilancio;
- - 224 mld per riduzione dell'apporto dello Stato per il finanziamento della quota pari ad un terzo del trattamento ordinario di disoccupazione a seguito della non indennizzabilità della disoccupazione nel casi di dimissioni volontarie prevista dall'art. 34, della legge 448/1998;
- - 650 mld. per rimborsi a copertura degli oneri connessi alle borse di lavoro ed lavori di pubblica utilità di cui alla legge 196/1997 e per L.S.U. e L.P.U di cui alla legge 608/1996 ed al D.Lgs 468/1997;
- - 134 mld per i contributi dello Stato a copertura della proroga dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità previsti dalla legge 144/1999;
- infine si segnala l'importo di 67 mld. (277 mld. per il 1998) a titolo di rimborso dello Stato a favore della Gestione per l'integrale copertura degli oneri per il mantenimento del salario di cui all'art. 37 della L.88/1989.

Per i trattamenti di famiglia – Per questa forma di intervento l'apporto dello Stato per il 2000 è pari a 4.405 mld. (v. per analisi l'allegato 9C) con un aumento rispetto al consuntivo 1999 di 1.094 mld., conseguente per +783 mld. al rimborso degli oneri derivanti dagli assegni ai nuclei familiari e dagli assegni di maternità concessi dai Comuni ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge 488/1998, per +262 mld. al contributo dello Stato per le prestazioni a sostegno della maternità e paternità previsto dalla legge 53/2000, per 46 mld. per l'assistenza alle persone handicappate di cui alla legge 104/1992 e alla legge 53/2000 ed infine 3 mld per la copertura integrale di forma d'intervento prevista dall'art.37 della legge 88/1989.

Per le prestazioni economiche derivanti da riduzioni di oneri previdenziali - I trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi ammontano a 1.208 mld., di cui 916 mld. sono conseguenti al disposto di cui all'art. 3, comma 14, della L. 448/1998 , 37 mld. si riferiscono all'art.9 della L. 88/1987 e 255 mld. per la copertura delle prestazioni di maternità ai sensi dell'art.49 della legge 488/1999.

Per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni – L'apporto dello Stato è stato accertato in 15.751 mld. (v. per analisi l'allegato 9E),a fronte dei 13.549 mld. del 1999. Le variazioni di maggior rilievo dipendono per:

- + 874 mld. ai sensi dell'art.3 della legge 448/1998 che ha previsto uno sgravio triennale per i nuovi assunti a incremento dei livelli occupazionali nonché la modifica dei contributi capitari di cui all'art. 4, commi 17 e 18, della legge 449/1997;
- + 2 mld. per le agevolazioni contributive per la ricollocazione lavorativa dei dipendenti dei consorzi agrari legge 410/1999;
- + 5 mld. per agevolazioni contributive concessi per i contratti di solidarietà di cui alla legge 608/1996;
- + 197 mld. previsto dall'art. 49 comma della L. 448/1999 a fronte della armonizzazione dei contributi a carico delle aziende e dei lavoratori dei pubblici servizi di trasporto;
- + 237 mld. per sgravi contributivi a favore degli artigiani degli esercenti le attività commerciali di cui all'art. 3 della legge 448/1998;
- - 408 mld dalle minor somme necessarie per la copertura dei vari tipi di sgravio di cui è previsto il rimborso specifico da parte dello Stato
- infine si segnala l'importo di 7.709 mld. (6.539 mld. per il 1999) a titolo di rimborso dello Stato a favore della Gestione per l'integrale copertura degli oneri per sgravi ed agevolazioni contributive di cui all'art. 37 della L.88/1989. La variazione rispetto all'anno precedente dipende principalmente dall'aumento delle sottocontribuzioni.

Per interventi diversi - I trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura degli oneri per interventi diversi ammontano a 2.165 mld., (v. allegato 9F), contro i 1.836 mld. del 1999. Le variazioni dipendono per:

- 20 mld dal contributo dello Stato degli oneri sostenuti dall'INPS per il personale della Ferrovie dello Stato spa trasferito all'INPS ai sensi dell'art.43 della legge 488/1999;
- 11 mld. dall'apporto dello Stato a copertura delle minori entrate derivanti dall'esonero del contributo di solidarietà per somme versate al Fondo Fiorenzo Casella ai sensi dell'art.58 della legge 144/1999;
- 410 mld. all'aumento del contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive sulle erogazioni correlate alla produttività aziendale di cui alle leggi 135/1997 e art.60 della legge 144/1999;
- 7 mld. alle maggior somme necessarie per la copertura del disavanzo del Fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo ai sensi dell'art. 17 del DPR 649/1972;

- 142 mld. all'aumento delle somme necessarie per la copertura degli oneri per la prosecuzione volontaria per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento ai sensi del D.l. 21 maggio 1998 e al contributo aggiuntivo ai lavoratori beneficiari del prepensionamento di cui all'art. 58 della L.144/1999;
- infine si segnala l'importo di 325 mld. (582 mld. per il 1999) a titolo di rimborso dello Stato a favore della Gestione per l'integrale copertura degli oneri per interventi diversi di cui all'art. 37 della L.88/1989. La variazione rispetto all'anno precedente dipende principalmente dall'onere derivante dal riconoscimento, ai fini contributivi ai lavoratori agricoli a tempo determinato, del maggior numero di giornate lavorate nell'anno precedente rispetto a quelle effettivamente lavorate nell'anno a causa di eventi calamitosi di cui all'art. 21, comma 6, della L.223/1991.

Trasferimenti dalle Regioni – Pari a 209 mld. riguardano per 190 mld. le somme trasferite a copertura dei sussidi di disoccupazione per lavori socialmente utili erogati ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 608/1996 per progetti finanziati o coofinanziati dalle regioni, per 15 mld. il rimborso della regione Sicilia delle indennità connesse con i piani di inserimento professionale e per 4 mld. per le prestazioni economiche per la tubercolosi dovute per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani ai sensi dell'art.16 della legge 645/1978.

Trasferimenti dai Comuni e dalle Province – Pari a 23 mld. riguardano le somme trasferite a copertura dei sussidi di disoccupazione per progetti di lavori socialmente utili, di cui all'art. 1, comma 3, della L. 608/1996, finanziati o coofinanziati dai Comuni (22 mld.) e dalle province (1 mld.).

Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico –(All. 11A, 11B e 11C) - Sono stati accertati in 344 mld. (1999: 250 mld.) e riguardano l'accertamento del rimborso da parte del Fondo gestione istituti contrattuali ai lavoratori portuali degli oneri derivanti da pensionamenti anticipati (138 mld.) previsti da varie leggi, dal trattamento di cassa integrazione straordinaria e relativi assegni al nucleo familiare a favore dei lavoratori portuali posti fuori produzione (3 mld.) e dagli oneri derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese armatrici e dai lavoratori (203 mld.) previsti, rispettivamente, dagli artt. 6 e 6bis della L. 30/1998 e dall'art..9 della L. 522/1999.

Poste correttive e compensative di spese correnti - Iscritte per 867 mld. rispetto a 603 mld. del 1999 riguardano i recuperi di prestazioni pensionistiche, di trattamenti di disoccupazione, di cassa integrazione straordinaria, di mobilità, di oneri per gli interventi a sostegno della famiglia e per prestazioni economiche derivanti dalla riduzione di oneri previdenziali (v. all. n. 12A) e recuperi vari (v. all. 12B). La differenza con l'anno precedente è riferibile quasi esclusivamente al recupero delle prestazioni delle pensioni sociali nonché a quelle ai CD-CM con decorrenza ante 1989 e per prestazioni delle indennità di

mobilità , lavori socialmente utili ed infine per le prestazioni economiche per la tubercolosi.

Entrate non classificabili in altre voci - Ammontano a 9 mld. (27 mld. nel 1999) e si riferiscono a interessi per la riscossione dilazionata dei contributi posti a carico delle aziende per i pensionamenti anticipati concessi negli anni decorsi e alle sanzioni civili e amministrative.

Trasferimenti da altre Gestioni dell'I.N.P.S. - Accertati in 136 mld. (97 mld. nel 1999), riguardano il trasferimento dalla Gestione prestazioni temporanee, ai sensi dell'art. 14 della L. 427/1975, delle indennità ordinarie di disoccupazione non erogate ai lavoratori dipendenti in costanza di trattamento speciale per gli edili.

Variazioni patrimoniali straordinarie - Iscritte tra le entrate per 48 mld. (89 mld. nel 1999) riguardano l'eliminazione di residui passivi per rate di pensione e per prestazioni connesse con denunce contributive con saldo passivo (v.all14).

Prelievi dalle riserve tecniche - Trattasi del prelievo, per 21 mld., dai Fondi costituiti con i contributi a carico dei datori di lavoro e dello Stato per la copertura degli oneri dell'anno per i pensionamenti anticipati.

Prelievi da Fondi di accantonamenti vari - Determinati in 107 mld. (272 mld. nel 1999) riguardano per 64 mld. il prelievo a copertura della perdita di crediti contributivi e per prestazioni da recuperare e per 43 mld. quelli per coprire prestazioni diverse di cui nell'allegato 15 viene fornito il dettaglio.

Spese per prestazioni istituzionali – Ammontano a 62.260 mld. (61.144 mld. nel 1998) e attengono, per aggregazione omogenea di prestazioni, a:

- Oneri pensionistici	53.302	mld.
- Oneri per il mantenimento del salario	4.482	mld.
- Oneri per gli interventi a sostegno della famiglia	4.078	mld.
- Oneri per prestazioni economiche derivanti da riduzioni di oneri previdenziali	398	mld.
- Oneri per interventi diversi	(...)	
TOTALE	62.260	mld.

Si fornisce di seguito un breve commento.
Per erogazioni pensionistiche (v. allegato 16A) – Determinato in 53.302 mld., contro i 52.684 mld. dell'anno precedente, risente delle disposizioni normative indicate precedentemente nonché di altre variazioni che di seguito si segnalano

+ 493 mld. per gli aumenti degli assegni e delle pensioni sociali;
+ 515 mld. per la perequazione della quota parte di ciascuna mensilità erogata;
+ 123 mld. per la perequazione della quota delle pensioni di invalidità ante L. 222/1984;
- 417 mld. per la naturale diminuzione delle pensioni dei cd cm ante 1989;
- 22 mld. per i benefici agli ex combattenti;
- 2 mld. per l'onere di cui alla L.59/1991 (pensioni d'annata);
- 19 mld. per l'onere di cui alla L. 537/1993;
- 4 mld. per la convenzione con l'Australia;
+ 15 mld. per l'integrazione al minimo degli assegni di invalidità;
- 64 mld. per oneri pensionistici diversi;
- 78 mld per la diminuzione delle rate di pensionamento anticipato in relazione alla riduzione del ricorso a questo tipo di istituto che continua a permanere senza scadenza solo per i poligrafici e per il riconoscimento dei benefici in caso di esposizione all'amianto.

Nelle tabelle che seguono vengono riportati, in appositi prospetti, i dati concernenti il numero e l'importo delle pensioni liquidate ed esistenti alla fine degli anni 1998 e 1999, nonché l'onere per le rate di pensione e per la relativa copertura assicurativa per i pensionamenti anticipati, con riferimento ai singoli settori di attività economica ed ai vari provvedimenti legislativi.

PENSIONI SOCIALI AI CITTADINI ULTRASESSANTACINQUENNI SPROVVISTI DI REDDITO E ASSEGNI VITALIZI

PENSIONI LIQUIDATE NELL'ANNO			
ANNI	NUMERO	IMPORTO ANNUO (in milioni di lire)	IMPORTO MEDIO (in lire)
Pensioni sociali			
1999	835	4.412	5.283.819
2000	841	4.565	5.427.732
Assegni sociali			
1999	41.726	235.528	5.644.624
2000	47.709	268.303	5.623.733
Assegni vitalizi			
1999	52	261	5.022.254
2000	48	244	5.076.078

NUMERO, IMPORTO ANNUO E MEDIO DELLE PENSIONI IN CORSO DI PAGAMENTO ACCERTATI ALLA FINE DEGLI ANNI 1999 E 2000

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DELL'ANNO			
ANNI	NUMERO	IMPORTO ANNUO (in milioni di lire)	IMPORTO MEDIO (in lire)
Pensioni sociali			
1999	522.277	3.128.381	5.989.888
2000	476.523	3.030.161	6.358.896
Assegni sociali			
1999	166.829	1.008.113	6.042.792
2000	177.939	1.118.217	6.284.272
Assegni vitalizi			
1999	14.816	77.948	5.261.060
2000	14.226	76.037	5.344.908
Pensioni ex Enpao			
1999	5.458	11.107	2.035.057
2000	5.137	10.861	2.114.321
Pensioni CD-CM ante 1/1/1989			
1999	1.280.993	9.975.117	7.787.019
2000	1.215.373	9.584.856	7.886.350

ONERI PER PENSIONAMENTI ANTICIPATI
(in miliardi di lire)

Settori		Oneri per rate di pensione	Copertura maggiore anzianità assicurativa	Complesso oneri
F.P.L.D				
Industria	L. 223/91 ar.27	-	(....)	(....)
"	L. 451/94 art. 10	39	9	48
Siderurgia	L. 181/89 art. 1 bis	1	-	1
"	L. 181/89 art. 2	49	-	49
"	L. 223/91 art. 29	128	-	128
"	L. 451/94 art. 8	348	(....)	348
"	L. 193/84 art. 1	(....)	(....)	(....)
Editoria	L. 416/81	233	200	433
Portuali	L. 58/90 art. 3	13	-	13
"	L. 647/96 art.1, c.1 e 3	107	-	107
"	L. 30/98 art. 8	13	-	13
Marittimi	L. 160/89 e L. 236/93	9	-	9
"	L. 647/96 art. 1,c. 9	5	-	5
Part.politici	L. 236/93 art.9 quater	6	-	6
Amianto	L. 257/92 art.13,c 6,7 e 8	240	-	240
ENI	L. 236/93 art. 9 ter	4	-	4
Trasp. aereo	L. 451/94 art. 9	8	-	8
"	L. 640/96 art. 1	19	(....)	19
EFIM	L. 598/94 art. 4	32	-	32
Cell.carta	L. 337/95 art. 2	1	-	1
L.S.U.	D.I. 21/05/98	224	-	224
Trasporti	L. 662/96 art. 2	8	-	8
Derog.mob.	L. 451/94 e L. 236/93	65	-	65
Derog cigs	L. 451/94	(....)	-	(....)
Contabilità separata ex F. trasporti				
Derog.mob.	L. 451/94 e L. 236/93	1	-	1
Trasporti	L. 11/96 art. 4	110	-	110
"	L. 662/96 art. 2	7	-	7
Contabilità separata ex F. Elettrici				
Amianto	L.257/92 art.13,c 6,7 e 8	(....)		(....)
	TOTALE F.P.L.D.	**1.670**	**209**	**1.879**
	Totale da riportare	1.670	209	1.879

segue ONERI PER PENSIONAMENTI ANTICIPATI
(in miliardi di lire)

Settori		Oneri per rate di pensione	Copertura maggiore anzianità assicurativa	Complesso oneri
	Riporto....	1.670	209	1.879
CD-CM				
Amianto	L. 257/92 art.13,c 6,7 e 8	4	-	4
Derog.mob.	L. 451/94 e L. 236/93	1	-	1
Derog cigs	L. 451/94	(....)	-	(....)
L.S.U.	D.I. 21/05/98	7	-	7
	TOTALE CD-CM	**12**	-	**12**
ARTIGIANI				
Amianto	L. 257/92 art.13,c 6,7 e 8	2	-	2
Derog.mob.	L. 451/94 e L. 236/93	(....)	-	(....)
Derog cigs	L. 451/94	(....)	-	(....)
L.S.U.	D.I. 21/05/98	4	-	4
	TOTALE ARTIGIANI	**6**	-	**6**
COMMERCIANTI				
Amianto	L. 257/92 art.13,c 6,7 e 8	1	-	1
Derog.mob.	L. 451/94 e L. 236/93	(....)	-	(....)
Derog cigs	L. 451/94	(....)	-	(....)
L.S.U.	D.I. 21/05/98	2	-	2
	TOT. COMMERCIANTI	**3**	-	**3**
FONDO GAS				
ENI	L. 236/93 art. 9 ter	(....)	-	(....)
	TOT. F. GAS	**(....)**	-	**(....)**
	TOTALE GENERALE	**1.691**	**209**	**1.900**

(....) dato inferiore al mezzo miliardo

Per il mantenimento del salario. Per dare la visione dell'onere complessivo derivante dalle prestazioni in argomento, vengono riportate le spese unitamente ai connessi oneri per le coperture figurative dei periodi di godimento.
La spesa complessiva per il mantenimento del salario, ammonta a 5.894 mld. (6.451 mld. del 1999) La diminuzione rispetto all'anno precedente deriva prevalentemente:

- per 857 mld. ai minori trattamenti di disoccupazione di cui:
 - 215 mld.per i trattamenti ds speciali edili. Tale riduzione non consegue ad una diminuzione delle prestazioni in parola, ma al fatto che nel 1999 sono state ricalcolate le coperture figurative relative agli anni precedenti, per cui ora l'onere è tornato a regime;
 - 152 mld. per quota ds agricola e non agricola e trattamento speciale di ds agricola che ha risentito delle norme sulla non indennizzabilità della disoccupazione in caso di dimissioni volontarie;
 - 945 mld. per trattamenti ds per L.S.U. e connessi ANF che ha risentito del termine delle prestazioni al 30.04.20000 come previsto dal decreto legge 390/1999;
 - 140 mld. per trattamenti ds per L.P.U. , borse lavoro e connessi ANF conseguente alla scadenza del piano straordinario per i giovani inoccupati del Mezzogiorno;
 - \+ 17 mld. per l'indennità per piani di inserimento professionale posta a carico dell'INPS in sede di collegato alla finanziaria per il 1999.
 - \+ 578 mld. per gli assegni socialmente utili corrisposti ai sensi del D.Lgs. 81/2000.
- per 94 mld. alle maggior uscite per mobilità dovute alle varie proroghe concesse con i diversi provvedimenti legislativi;
- per + 233 mld. per trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF e trattamenti assimilati che nel complesso denotano il minor ricorso a detto istituto, di cui:
 - \+ 203 mld. per trattamenti di cui alla Legge 1115/1968;
 - \+ 38 mld.per quote di indennità di anzianità già a carico del Fondo di rotazione;
 - 8 mld. per trattamenti pari alla cigs.

Nell'allegato 16 B e nell'allegato 21 viene fornita l'analisi dettagliata degli oneri in parola, che nel prospetto che segue sono raggruppati per grandi aggregati.

INTERVENTI RELATIVI AD EROGAZIONI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO E CONNESSI ANF

(in miliardi di lire)

Tipo di trattamento	Onere dell'anno	Copertura assicur.va I.V.S.	TOTALE
TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE			
- Trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori edili	201	141	342
- Trattamento di disoccupazione agricola e non agricola ordinaria e speciale	755	-	755
- Sussidi L.S.U.- L.P.U. e connessi ANF	765	-	765
- Trattamento e connessi ANF in favore dei soggetti impiegati in L.P.U. e in borse di lavoro	57	-	57
- Indennità ai soggetti impiegati in piani di inserimento professionale	78	-	78
- A.S.U. e connessi ANF	578	-	578
- Sussidi e connessi ANF ai soggetti non impiegati in L.S.U.	(...)	(...)	(...)
TOTALE DISOCCUPAZIONE	**2.434**	**141**	**2575**
INDENNITA' DI MOBILITA'	**1.475**	**932**	**2.407**
TRATTAMENTI CIGS			
- Legge 1115/1968	518	338	856
- Rimborso alle aziende delle quote di indennità di anzianità	43	-	43
- Indennità pari alla CIGS e connessi ANF	11	1	12
TOTALE TRATTAMENTI CIGS	**572**	**339**	**911**
TRATTAMENTI DIVERSI	**1**	(...)	**1**
COMPLESSO ONERI	**4.482**	**1.412**	**5.894**

Per i trattamenti di famiglia.- Iscritti per complessivi 4.078 mld. (3.250 mld. nel 1999), nell'allegato 16C ne viene fornita l'analisi. La variazione di 828 mld. rispetto al 1999 si riferisce per:

+ 609 mld. alle prestazioni economiche per gli assegni al nucleo familiare concesse dai Comuni;
+ 175 mld. all'assegno di maternità concesso dai Comuni;
+ 42 mld agli oneri per l'assistenza alle persone handicappate;
+ 2 mld. all'aumento degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

Per prestazioni economiche derivanti da misure di riduzione di oneri previdenziali – Le prestazioni di tubercolosi assunte a carico della gestione a partire dal 1999 ai sensi dell'art. 3, comma 14, della L. 448/1998, ammontano a 398 mld. (184 mld. nel 1999) di cui nell'allegato 16D si fornisce l'analisi per tipologia di prestazione. L'aumento è da ricondurre all'accolo dello Stato dei primi 3.000.000 di lire per l'indennità di maternità alle lavoratrici prevista ai sensi dell'art.49 della legge 488/1999.

Trasferimenti passivi - (All.17) - Impegnati per 612 mld. (571 mld. nel 1999), riguardano, prevalentemente, le somme trasferite a vario titolo ai datori di lavoro per incentivare l'occupazione. L'aumento rispetto all'anno precedente si riferisce per:

- ❖ - 88 mld. al contributo da erogare sotto forma capitaria, alle imprese ai sensi dell'art. 4, commi 17 e 19, della L. 449/1997, che continua a manifestarsi in misura inferiore alle aspettative;
- ❖ + 6 mld. ai contributi ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. 236/1993;
- ❖ - 5 mld al contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 223/1991;
- ❖ - 5 mld. ai contributi ai datori di lavoro che assumono lavoratori per i nuovi insediamenti produttivi ai sensi dell'art.28 della L. 341/1995;
- ❖ + 5 mld. al contributo ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in L.S.U. e ai lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili che intraprendono una attività autonoma;
- ❖ + 127 mld. al contributo di 18.000.000 previsto dall'art.58 della L. 144/1999 in favore dei lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili collocati in pensionamento anticipato da utilizzare in via prioritaria per il finanziamento della quota pari al 50% dell'onere per la prosecuzione volontaria per la copertura del periodo mancante al raggiungimento del requisito contributivo.

Oneri finanziari – Pari a 15 mld. riguardano gli interessi passivi pagati per il ritardo nella liquidazione delle prestazioni a carico della Gestione e quelli sui saldi delle denunce contributive a credito dei datori di lavoro rimborsate in ritardo.

Poste correttive e compensative di entrate correnti - (All. 18) - Iscritte per

2.926 mld. (1999: 2.033 mld.), riguardano, prevalentemente, interventi a sostegno delle imprese. La diminuzione rispetto all'anno precedente si riferisce per:

+ 685 mld. all'aumento degli sgravi alle aziende nel Mezzogiorno, quale somma algebrica di una diminuzione di 424 mld. degli sgravi decennali e di quelli riferiti a periodi pregressi ed un incremento di 1.109 mld. degli sgravi annuali per i nuovi assunti;
− 43 mld. alla riduzione degli sgravi alle aziende agricole del Mezzogiorno a seguito della cessazione del periodo temporale di vigenza degli sgravi stessi;
− 63 mld. a sgravi per calamità naturali riconosciuti nell'anno ai coltivatori diretti e ai coloni e mezzadri, ma relativi a periodi pregressi;
+ 237 mld. per gli sgravi del 50 per cento dei contributi dovuti per i nuovi iscritti con età inferiore ai 32 anni alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 3,comma 9, della L.448/1998;
+ 143 mld. di incremento per gli sgravi alle navi iscritte nei registri internazionali e per quelle esercenti la pesca ai sensi della L.30/1998 e per le navi esercenti il cabotaggio ai sensi dell'art.9 della L. 522/1999.

Trasferimenti ad altre gestioni dell'I.N.P.S. - Ammontano a 38.379 mld.(31.358 mld. nel 1999) e si riferiscono:

- per 12.194 mld. (all. 19) all'onere per la copertura alle gestioni previdenziali del mancato gettito in conseguenza di agevolazioni contributive disposte per legge in favore di determinate categorie di lavoratori e di particolari settori produttivi o alcuni territori che l'art. 37, comma 3, lettera d) della legge 88/1989 pone a carico della Gestione. Nell'anno precedente 11.086 mld., l'aumento si riferisce principalmente
 - all'apprendistato artigiano e alle assunzioni da cassa integrati disoccupati, elementi che denotano un maggior ricorso a questi istituti in linea con la ripresa dell'occupazione,
 - ai lavoratori agricoli dipendenti. Per questa ultima categoria di lavoratori, a seguito della cessazione degli sgravi alle aziende per il mezzogiorno di cui alla L. 64/1986, le zone del mezzogiorno in cui trovavano applicazione precedentemente gli sgravi, sono state incluse con delibera CIPE n. 42 del 25.5.2000 tra quelle svantaggiate, attribuendo quindi alle aziende il medesimo beneficio, in precedenza goduto come sgravio, sotto forma di minor contribuzione dovuta;
- per 209 mld. (all.20) (86 mld. nel 1999) all'onere per la copertura assicurativa per la maggiore anzianità riconosciuta per i pensionamenti anticipati, l'aumento si riferisce quasi per intero al pensionamento anticipato dell'editoria;
- per 1.744 mld. (all. 21) (1.771 mld. nell'anno precedente), all'onere per la copertura assicurativa dei periodi indennizzati di trattamento di integrazione salariale straordinaria, di trattamento di disoccupazione speciale edile e di indennità di mobilità e tubercolosi a carico della Gestione, la

diminuzione della copertura per ds speciale edile comprende solo gli accertamenti dell'anno mentre nel 1999 comprendeva il riaccertamento di anni precedenti, variazione in aumento è da riferire alle coperture dei periodi indennizzati per la cassa integrazione , per la mobilità e per gli handicappati;

- per 4.530 mld. (all. 22) (414 mld. nel 1999), all'onere per la copertura del disavanzo di esercizio del Fondo di previdenza degli addetti alle imposte di consumo, del Fondo di previdenza del personale del Consorzio autonomo del porto di Genova e Trieste e della Gestione speciale per i trattamenti pensionistici del soppresso Fondo previdenziale per gli spedizionieri doganali. L'aumento di 4.116 mld. si riferisce quasi per intero al disavanzo del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici della Ferrovie dello Stato spa che dal 1° aprile 2000 è a carico della gestione;
- per 1.862 mld. (all. 23) (1.153 mld. nel 1999), all'onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali e gestioni conto terzi connesse alla riduzione dei monti retributivi imponibili ai fini contributivi ai sensi di varie leggi. L'aumento consegue al maggior importo di 410 mld. trasferito per la L.135/1997 e per 299 mld. al maggior trasferimento a copertura della riduzione contributiva a favore delle aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto previsto dalla L.448/1999;
- per 569 mld. (all. 24) (nel 1999 747 mld.), la diminuzione è la risultante di componenti positive e negative da porre in relazione principalmente a:
 - - 251 mld. all'onere relativo alla copertura assicurativa del maggior numero di giornate riconosciute agli operai agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche negli anni 1999 e 1995, rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi e ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità, previsto dall'art. 21, comma 6, della L.223/91;
 - + 25 mld. al trasferimento per la coperture delle minori entrate conseguenti alla applicazione alle pensioni con anzianità pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro dipendente previste per le pensioni di vecchiaia;
 - + 15 mld. all'onere del 50% della prosecuzione volontaria per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori già impiegati in LSU di cui al D.I. 21/5/1998;
 - + 11 mld. all'indennità ordinaria di disoccupazione ai sensi dell'art.3 della legge 451/1994;
 - + 20 mld. all'onere per il personale della Ferrovie dello Stato spa trasferito all'INPS;
 - + 11 mld. all'onere per la copertura delle minori entrate del Fondo pensioni lavoratori dipendenti derivante dall'esonero del contributo di salidarietà versate al Fondo di previdenza complementare " Fiorenzo Casella".
- per 17.271 mld (16.100 mld l'anno precedente) all'onere per il trasferimento alla Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni ed

indennità agli invalidi civili, ex art.130 del D.L.vo 31/03/1998, del finanziamento ricevuto dallo Stato a quel titolo.

Spese di amministrazione - Sono state iscritte per 503 mld. (487 mld. nel 1999) il maggior onere si riferisce all'aumento degli adempimenti connessi con le prestazioni per il mantenimento del salario e per la nuova forma di intervento relativa agli oneri derivanti dalle prestazioni temporanee derivanti da misure di riduzione degli oneri previdenziali per. gli oneri connessi agli interventi a sostegno della famiglia. L'onere rappresenta la quota parte delle spese di amministrazione complessive dell'Istituto riferite alla Gestione e ripartite in base ai criteri stabiliti dall'art. 31 del Regolamento di contabilità.
Trattasi, in sostanza, delle spese necessarie per la riscossione dei contributi dei datori di lavoro di pertinenza della Gestione stessa, per l'erogazione delle prestazioni e per la definizione dei rapporti con lo Stato.

Nella tabella che segue se ne fornisce l'analisi per grandi aggregati, nonché il raffronto con i corrispondenti valori dell'anno 1999.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in miliardi di lire)

AGGREGATI	ANNO 1999	ANNO 2000
- **Spese per il personale** (dirette e indirette)	230	234
- **Spese per servizi affidati ad altri Enti** Amm.zione PP.TT. Banche e altri Enti	86	123
- **Spese postali, telegrafiche e telefoniche**	23	15
- **Illuminaz. , forza motrice, riscaldamento pulizia, vigilanza, manutenzione e adattamento stabili strumentali**	30	29
- **Spese per accertamenti sanitari** (dirette)	(...)	(...)
- **Spese legali** (dirette)	7	35
- **Spese per i servizi informatici**	30	11
- **Altre spese**	93	76
TOTALE	**499**	**523**
- meno **Recuperi**	10	17
- meno **Residui insussistenti passivi**	2	3
TOTALE NETTO	**487**	**503**

Variazioni patrimoniali straordinarie - Iscritte per 67 mld. (all.25) riguardano, principalmente, la perdita dell'anno per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare pari a 59 mld..

Svalutazioni e deprezzamenti – Pari a 175 mld. si riferiscono all'assegnazione al fondo svalutazione crediti contributivi per 34 mld. e al fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare per 141 mld. allo scopo di adeguare gli appositi fondi al presumibile grado di irrecuperabilità dei relativi crediti.

Assegnazione a fondi di accantonamento – Risultano per 955 mld.e si riferiscono all'accantonamento dell'eccedenza degli apporti dello Stato previsti da vari provvedimenti di legge da utilizzare negli esercizi futuri per la copertura degli oneri che in prevalenza attengono per:

- 462 mld. alle prestazioni economiche per la tubercolosi, in proposito è da rilevare che ogni anno l'aumento di tale contributo previsto da legge di bilancio è eccessivo rispetto alle prestazioni;
- 121 mld alla copertura degli oneri pensionistici per il personale della Ferrovie dello Stato spa;
- 262 mld. alle prestazioni a sostegno della maternità e paternità;
- 20 mld. ai trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria a favore dei lavoratori delle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria;
- 43 mld. agli oneri derivanti dalla proroga della CIGS e di mobilità ai sensi dell'art.62 della legge 488/1999;

Assegnazione alle riserve tecniche - Pari a 83 mld., riguarda l'accantonamento negli appositi fondi per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati previsti da varie leggi e costituisce la risultante tra le entrate dell'anno (contributo dello Stato) ed i correlati oneri.

Risultato di esercizio - Per effetto di quanto precedentemente esposto la Gestione si presenta in pareggio con le entrate, pari a 105.989 mld., uguali alle uscite.

STATO PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione al 31 dicembre 2000, raffrontate con quelle al 1° gennaio, sono evidenziate, per grandi aggregati in miliardi di lire, nel prospetto che segue:

	Situazione al 1° Gennaio	Situazione al 31 dicembre	Variazioni
ATTIVITÀ			
-Quota di partecipaz. All'acquisiz di immobili adibiti ad uffici	58	57	- 1
- Residui attivi	20.677	23.167	2.490
- Crediti verso altre gestioni INPS	10	10	-
- Ratei attivi	296	304	8
Totale delle attività	**21.041**	**23.538**	**2.497**
PASSIVITÀ			
- Debito per anticipazioni di Tesoreria	14.351	16.105	1.754
- Residui passivi	606	562	- 44
- Debito verso altre gestioni dell'INPS	3.558	3.190	- 368
- Ratei passivi	1.440	1.510	70
- Poste rettificative dell'attivo	366	477	111
- Rimanenze passive finali	720	1.694	974
Totale delle passività	**21.041**	**23.538**	**2.497**
Situazione patrimoniale	**0**	**0**	**0**

L'esame delle singole componenti evidenzia quanto segue:

Residui attivi - Pari a 23.167 mld. che riguardano prevalentemente:

- per 588 mld. i crediti contributivi verso le aziende la cui analisi è riportata nell'allegato n. 1. Presentano, rispetto all'anno precedente (565 mld.), una diminuzione di 23 mld. che è da attribuire, principalmente agli incassi dell'anno dei crediti verso le aziende per i contributi per i pensionamenti anticipati con oneri a loro carico, compensati da un aumento di 59 mld. nei crediti per i contributi per il mantenimento del salario;

- per 20.128 mld. i crediti verso lo Stato. per la cui analisi si rinvia agli allegati n.2. Rispetto al dato del 31.12.1999 pari a 15.122 mld. quello iscritto al 1.1.2000 17.915 mld. risente del credito verso lo Stato per la copertura dei disavanzi del soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato fino al 31.3.2000 di cui si è parlato in premessa. L'aumento di 2.213 mld. rispetto al dato del 1.1.2000, in presenza di un tasso di smaltimento residui normale, è attribuibile principalmente all'accollo del credito di cui sopra e all'accertamento del rimborso dello Stato per l'integrale copertura degli oneri per agevolazioni contributive di cui all'art. 37 della L. 88/1989 ;

- per 141 mld. i crediti verso le Regioni riferiti al finanziamento e al coofinanziamento dei progetti per L.S.U., delle indennità connesse ai piani di inserimento professionale e delle prestazioni economiche per la tubercolosi dovuti per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani;

- per 1.603 mld. il credito verso altri Enti del settore pubblico (1999: 1.472 mld.), è interamente riferito al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati, dai trattamenti di cassa integrazione straordinaria e connessi assegni al nucleo familiare ai lavoratori portuali e dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese armatrici e dai lavoratori.

Ratei attivi - Ammontano a 304 mld. e rappresentano la quota parte di alcune entrate che, di competenza del 2000, troveranno la loro manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo.

Debito per anticipazioni della tesoreria centrale - Pari a 16.105 mld., evidenzia la situazione debitoria della Gestione verso la Tesoreria centrale dello Stato per le anticipazioni ricevute a copertura del fabbisogno della Gestione stessa. Subisce un aumento di 1.754 mld., rispetto alla situazione all'1.1.2000 per effetto del peggioramento della situazione finanziaria della

Gestione dovuto principalmente al finanziamento delle prestazioni agli invalidi civili e di quegli oneri per i quali non esistono specifici apporti dello Stato, pertanto se ne chiede il rimborso ai sensi dell'art. 37 della L. 88/1989 compensati solo parzialmente dagli apporti dello Stato accantonati in attesa di futura utilizzazione.

Residui passivi - Iscritti per 562 mld. (1999: 606 mld.), sono costituiti, principalmente, dai debiti per rate di pensione (168 mld.), da debiti per prestazioni di cassa integrazione straordinaria compresi nelle denunce contributive a credito dei datori di lavoro da rimborsare (297 mld.), da debiti per prestazioni a sostegno della famiglia (10 mld.) e da debiti per rimborsi di contributi allo Stato (77 mld.).

Debiti verso altre gestioni dell'I.N.P.S. - L'importo di 3.190 mld., di cui nell'allegato 6 si fornisce l'analisi, si riferisce a debiti verso le gestioni conto terzi in relazione a somme relative a sgravi contributivi che lo Stato non ha versato alla Gestione entro il 31 dicembre e per le quali sono stati iscritti i relativi crediti (64 mld.), per 332 mld. al debito verso la Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni ed indennità agli invalidi civili ex art.130 del D.L.vo 31/03/1998 n.112 per la quota parte del contributo dello Stato da trasferire a detta Gestione eccedente i fabbisogni finanziari della Gestione medesima e per 2.793 mld. al debito verso il Fondo speciale ex art.43 della legge 488/1999 per la copertura dei disavanzi pregressi di gestione del soppresso Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato spa.

Ratei passivi - Iscritti per 1.510 mld. si riferiscono a domande giacenti al 31 dicembre, principalmente per prestazioni di integrazione salariale straordinaria, di indennità di mobilità, di trattamenti di disoccupazione (1.342 mld.) di competenza dell'anno che verranno conguagliate o liquidate nel 2001.

Poste rettificative dell'attivo - A seguito dell'assegnazione netta dell'anno le poste in parola hanno una consistenza di 477 mld. e riguardano, prevalentemente, il Fondo svalutazione crediti contributivi (131 mld.) e il Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare (336 mld.).

Rimanenze passive finali - Pari a 1.694 mld., rappresentano la consistenza dei Fondi di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati (255 mld.), degli oneri per i contratti di solidarietà di cui all'art. 5 della legge n. 236/1993 (98 mld.), degli oneri per le prestazioni per la tubercolosi (708 mld.), degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità (262 mld.), per gli oneri pensionistici per il personale della Ferrovie dello Stato spa (121 mld.) e di oneri vari (250 mld.) di cui si è detto in sede di

illustrazione delle assegnazioni a fondi di accantonamento.

Situazione patrimoniale - Al 31 dicembre 2000 la Gestione per effetto dell'operazione di ripianamento debitorio pregresso del 1999 e del risultato di esercizio a pareggio presenta una situazione patrimoniale netta pari a zero.

IL DIRETTORE GENERALE
F. TRIZZINO

IL DIRETTORE CENTRALE
FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO
N. SPINA

RENDICONTO

GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2000	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2000	VARIAZIONI
1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....		58.296.227.000	57.327.786.000	-968.441.000
2	RESIDUI ATTIVI:				
	Crediti per contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti (all.1)				
	per oneri pensionistici:		227.204.058.928	190.680.571.253	-36.523.487.675
	- in gest.ne e garanzia presso la S.C.C.I.spa		*1.364.884.000*	*1.364.884.000*	
	- altri crediti		*225.839.174.928*	*189.315.687.253*	
	per oneri per il mantenimento del salario:		337.344.258.546	396.940.406.944	59.596.148.398
	- in gest.ne e garanzia presso la S.C.C.I.spa		*185.621.277.000*	*184.983.354.000*	
	- altri crediti		*151.722.981.546*	*211.957.052.944*	
	per oneri per prestaz.ni economiche derivanti dalla riduzione di oneri previdenziali:		484.540.656	526.998.324	42.457.668
	- in gest.ne e garanzia presso la S.C.C.I.spa		*333.620.000*	*475.431.656*	
	- altri crediti		-	*51.566.668*	
	TOTALE.....		565.032.858.130	588.147.976.521	23.115.118.391
	Crediti verso lo Stato:				
	Trasferimenti dal bilancio (all. 2)				
	- per oneri pensionistici (2 A).....	a)	5.616.037.798.605	6.121.692.429.340	505.654.630.735
	- per oneri per mantenimento salario(2 B).....	b)	2.083.731.149.446	1.954.097.465.877	-129.633.683.569
	- per oneri a sostegno della famigia (2 C).....	b)	26.795.386.199	816.491.957.694	789.696.571.495
	- per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni (2 D).....		9.184.713.652.254	10.552.968.324.281	1.368.254.672.027
	- per interventi diversi (2 E).....		1.003.768.286.841	682.651.607.940	-321.116.678.901
	Trasferimenti da gest.ni fuori bilancio (all.3)				
	- per oneri per mantenimento salario.....		136.447.143	297.402.010	160.954.867
	TOTALE.....		17.915.182.720.488	20.128.199.187.142	2.213.016.466.654
	Crediti verso le Regioni (all. 4).....		122.412.835.971	141.322.249.555	18.909.413.584
	Credito verso altri Enti del Settore Pubblico:				
	- per oneri pensionistici (all.5 A).....		1.206.342.802.306	1.132.260.091.567	-74.082.710.739
	- per il mantenimento del salario (all.5 B).....		198.728.330.497	201.260.163.497	2.531.833.000
	- per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni (all. 5 C).....		66.939.755.000	269.953.462.052	203.013.707.052
	TOTALE.....		1.472.010.887.803	1.603.473.717.116	131.462.829.313
	a riportare.....		20.074.639.302.392	22.461.143.130.334	2.385.535.386.942

I residui al 31/12/1999 sono stati modificati per effetto del:

a) - assunzione al 1.4.2000 del credito v/s il Ministero del Tesoro per la copertura dei disavanzi degli anni precedenti del soppresso Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato s.p.a.

b) - trasferimento del credito verso lo Stato connesso agli oneri per gli handicappati dagli interventi per il mantenimento del salario a quelli a sostegno della famiglia, per una più esatta collocazione degli oneri stessi nelle varie forme di intervento.

E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

AL 31 DICEMBRE 2000

	PASSIVITA'		CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2000	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2000	VARIAZIONI
1	DEBITO PER ANTICIPAZIONI DELLA TESORERIA CENTRALE		14.350.924.611.446	16.105.303.399.318	1.754.378.787.872
2	RESIDUI PASSIVI:				
	Debito per prestazioni istituzionali:				
	Erogazioni pensionistiche:				
	- rate di pensione		56.337.785.275	33.038.935.795	-23.298.849.480
	- rate di pensione CD/CM ante 1989		193.659.008.277	135.377.698.780	-58.281.309.497
	Oneri per il mantenimento del salario	c)	261.923.799.774	297.544.759.720	35.620.959.946
	Oneri per interventi a sostegno della famiglia	c)	8.497.865.311	9.768.104.260	1.270.238.949
	Oneri diversi		12.003.510	-	-12.003.510
	TOTALE		520.430.462.147	475.729.498.555	-44.700.963.592
	Debiti per trasferimenti passivi:				
	- verso IPAS per contribuzioni		4.809.839.000	5.829.920.000	1.020.081.000
	- verso Medicina Sociale per contribuzioni		-	1.166.000	1.166.000
	- verso i lavoratori già impegnati in L.S.U. che intraprendono attività autonoma		28.812.822	28.680.000	-132.822
	TOTALE		4.838.651.822	5.859.766.000	1.021.114.178
	Debiti per oneri finanziari derivanti dalla cessione dei crediti contributivi - art. 13 legge n.448/1998		4.077.920.000	4.077.920.000	-
	Debito verso lo Stato per il rimborso degli sgravi ed altre agevolazioni contributive		76.745.317.367	76.745.317.367	-
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		606.092.351.336	562.412.501.922	-43.679.849.414
3	DEBITI VERSO ALTRE GESTIONI DELL'INPS (all.6)		3.558.291.531.300	3.189.555.355.039	-368.736.176.261
4	RATEI PASSIVI:				
	- per erogazioni pensionistiche		126.940.000.000	115.665.000.000	-11.275.000.000
	- per il mantenimento del salario		1.284.871.694.000	1.341.885.615.000	57.013.921.000
	- per i trattamenti di famiglia		22.400.000.000	21.500.000.000	-900.000.000
	- per oneri per prestazioni economiche derivanti dalla riduz.ne di oneri previd.ziali		5.403.718.000	30.893.159.000	25.489.441.000
	TOTALE		1.439.615.412.000	1.509.943.774.000	70.328.362.000
	a riportare		5.603.999.294.636	5.261.911.630.961	-342.087.663.675

l debito per prestazioni istituzionali al 31/12/1999 è stato variato:

:) per lo spostamento degli oneri per gli handicappati dagli interventi per il mantenimento del salaro a quelli a sostegno della famiglia per una più esatta collocazione degli oneri stessi nelle varie forme di intervento.

GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2000	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2000	VARIAZIONI
	riporto.....	20.074.639.302.392	22.461.143.130.334	2.386.503.827.942
	Crediti per prestazioni da recuperare:			
	- per prestazioni pensionistiche da recuperare.....	536.460.911.000	634.443.145.046	97.982.234.046
	- per prestazioni per il mantenimento del salario da recuperare.....	63.214.937.746	69.353.460.353	6.138.522.607
	- per prestazioni per interventi a sostegno della famiglia da recuperare.....	2.289.845.951	1.789.053.332	-500.792.619
	Crediti diversi:			
	- verso Casse e Fondi-art.3 lett h), legge n.903/1965 per interessi su contributi.....	50.820.206	50.820.206	-
	- per interessi di mora, sanzioni civili.....	-	5.450.893	5.450.893
	TOTALE.....	602.016.514.903	705.641.929.830	103.625.414.927
	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI.....	20.676.655.817.295	23.166.785.060.164	2.490.129.242.869
3	CREDITI VERSO ALTRE GESTIONI DELL'INPS			
	Crediti contributivi verso Fondi di previdenza con situazioni di disavanzo art.3, legge n.903 del 21/7/1965.....	10.127.816.187	10.127.816.187	-
4	RATEI ATTIVI			
	Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti :			
	- per oneri pensionistici.....	1.203.052.000	1.457.450.000	254.398.000
	- per il mantenimento del salario.....	249.833.206.000	266.086.507.000	16.253.301.000
	- per oneri per prestazioni economiche deriderivanti dalla riduz.ne di oneri previd.ziali....	11.446.166.069	392.579.663	-11.053.586.406
	Trasferimenti da parte dello Stato.....	33.595.113.000	36.166.113.000	2.571.000.000
	TOTALE.....	296.077.537.069	304.102.649.663	8.025.112.594
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	21.041.157.397.551	23.538.343.312.014	2.497.185.914.463
5	SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA.....	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO.....	21.041.157.397.551	23.538.343.312.014	2.497.185.914.463

E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

AL 31 DICEMBRE 2000

	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2000	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2000	VARIAZIONI
	riporto.....	5.603.999.294.636	5.261.911.630.961	-342.087.663.675
5	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:			
	- Fondo svalutazione crediti contributivi.....	102.276.600.426	130.703.035.820	28.426.435.394
	- Fondo svalutazione crediti contributivi verso Gestioni dell'INPS con situazione di disavanzo art. 5 della legge n.903/1965.....	10.127.816.187	10.127.816.187	-
	- Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare.....	253.604.866.024	336.367.898.400	82.763.032.376
	TOTALE.....	366.009.282.637	477.198.750.407	111.189.467.770
6	RIMANENZE PASSIVE FINALI:			
	A) Fondi di accant.mento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati:			
	- ai sensi dell'art.9 della legge n.451/1994.....	30.881.481.640	30.394.917.270	-486.564.370
	- ai sensi dell'art.9 quater della legge n.236/1993.....	61.261.695.556	55.350.935.644	-5.910.759.912
	- ai sensi dell'art.8 della legge n.451/1994.....	-	83.222.883.118	83.222.883.118
	- ai sensi dell'art. 3 della legge n.662/1996.....	100.579.670.846	86.139.304.849	-14.440.365.997
	TOTALE A.....	192.722.848.042	255.108.040.881	62.385.192.839
	B) Fondo di accantonamento per la copetura di oneri diversi (all. 7).....	527.501.360.790	1.438.821.490.447	911.320.129.657
	TOTALE DELLE RIMANENZE PASSIVE.....	720.224.208.832	1.693.929.531.328	973.705.322.496
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	21.041.157.397.551	23.538.343.312.014	2.497.185.914.463

I SINDACI
VALTER BARTOLUCCI - LORENZO DI MAIO - FIORENZO PESIRI
GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO

IL PRESIDENTE
MASSIMO PACI

GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI
BILANCIO

	ENTRATE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
		1ª NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O LAVORATORI (All. 8 col. 1)	**2.328.702.000.000**	**2.274.537.166.000**	**2.287.600.465.151**
	- Per oneri pensionistici	10.180.000.000	9.993.000.000	23.952.588.809
	- Per oneri per il mantenimento del salario	2.302.576.000.000	2.252.249.000.000	2.246.864.178.067
	- Per oneri per prestaz.ni economiche derivanti dalla riduzione di oneri previdenziali	15.946.000.000	12.295.166.000	16.783.698.275
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI	**40.000.000.000**	**39.000.000.000**	**16.462.976.889**
	Proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione:			
	- D.P.R n.488/1968 e legge n.153/1969	40.000.000.000	39.000.000.000	16.462.976.889
3	TRASFERIMENTI DALLO STATO (All. 9)	**97.775.785.944.000**	**99.921.282.229.000**	**101.909.671.849.991**
	Trasferimento dal Bilancio:			
	- per oneri pensionistici (all. 9 A)	74.220.309.142.000	73.969.985.128.000	75.023.862.722.382
	- per mantenimento del salario (all.9 B)	2.576.497.397.000	3.368.011.600.000	3.359.028.512.665
	- per trattamenti di famiglia (all. 9 C)	3.944.955.043.000	4.625.803.587.000	4.405.186.324.299
	- per oneri per prestaz.ni economiche derivanti dalla riduzione di oneri previdenziali (all.9 D)	867.504.183.000	1.210.290.810.000	1.208.200.752.253
	- per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni (all. 9 E)	14.126.561.705.000	14.734.249.500.000	15.751.197.381.718
	- per interventi diversi (all. 9 F col. 1)	2.039.958.474.000	2.012.760.604.000	2.161.898.754.664
	Trasferimento da gestioni fuori bilancio:			
	- per mantenimento del salario	-	181.000.000	297.402.010
4	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI (all. 10)	**33.600.000.000**	**207.963.000.000**	**208.896.337.374**
	- per mantenimento del salario (all.10 A)	-	207.963.000.000	204.723.161.514
	- per oneri per prestaz.ni economiche derivanti dalla riduzione di oneri previdenziali (all.10B)	-	-	4.036.158.860
	- per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni (all.10 C)	33.600.000.000	-	137.017.000
5	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	**27.117.000.000**	**22.691.006.254**
	Trasferimento a copertura del sussidio di disoccupazione per lavori socialmente utili di cui all'art.1, comma 3, del D.L. 510/1996 convertito nella legge n.608/1996:			
	- da parte dei Comuni	-	26.650.000.000	22.179.416.254
	- da parte delle Province	-	467.000.000	511.590.000
	a riportare	100.178.087.944.000	102.469.899.395.000	104.445.322.635.659

E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI
ECONOMICO DELL'ANNO 2000

	USCITE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
		1ª NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (All. 16)	**61.105.970.000.000**	**62.072.350.000.000**	**62.189.629.983.702**
	- Per erogazioni pensionistiche (all.16 A col.1).....	53.169.171.000.000	52.872.350.000.000	53.313.492.358.333
	- Per mantenimento del salario (all.16 B col.1).....	3.663.843.000.000	4.437.506.000.000	4.425.554.740.464
	- Per trattamenti di famiglia (all. 16 C col. 1).....	3.890.900.000.000	4.396.710.000.000	4.078.418.762.507
	- Per oneri per prestaz.ni economiche derivanti dalla riduz.ne di oneri previd. (all.16 D col.1)...	382.056.000.000	365.784.000.000	372.045.738.585
	- Per oneri diversi (all. 16 E col. 1).....	-	-	118.383.813
2	TRASFERIMENTI PASSIVI (ALL.17)	**1.058.622.300.000**	**1.030.353.000.000**	**612.006.087.938**
3	ONERI FINANZIARI	**11.909.241.000**	**10.576.000.000**	**15.002.910.102**
	- Interessi passivi sulle prestazioni arretrate.....	2.026.000.000	3.966.000.000	9.184.004.872
	- Interessi passivi sui saldi delle denunce contributive a credito dei datori di lavoro rimborsate in ritardo.....	4.083.000.000	3.594.000.000	2.948.000.000
	- Oneri finanziari derivanti dalla cessione dei crediti.....	5.800.000.000	3.008.000.000	-
	- Interessi passivi diversi.....	241.000	8.000.000	2.870.905.230
4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI (All. 18)	**1.996.572.000.000**	**2.357.707.000.000**	**2.925.847.375.639**
5	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**1.892.300.000**	**914.800.000**	**1.724.568.481**
	Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate:			
	- Per erogazioni pensionistiche	24.000.000	52.000.000	306.230.350
	- Per mantenimento del salario	1.088.000.000	116.000.000	403.379.125
	Uscite diverse.....	780.300.000	746.800.000	1.014.959.006
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	**64.174.965.841.000**	**65.471.900.800.000**	**65.744.210.925.862**
6	TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS	**36.306.157.866.000**	**37.127.435.657.000**	**38.379.326.745.114**
	Oneri relativi ad agevolazioni contributive in favore di categorie e sett. produttivi (all. 19).....	10.798.998.000.000	11.457.281.000.000	12.194.168.700.752
	Onere per la copertura assicurativa per:			
	- maggiore anzianità riconosciuta per i pensionamenti anticipati (all. 20).....	112.000.000.000	209.922.000.000	208.926.733.753
	- periodi di trattamento per il mantenimento del salario e per le prestazioni economiche derivanti dalla riduz.ne di oneri previd.(all. 21)	1.706.486.000.000	1.927.161.000.000	1.743.616.000.000
	Copertura di disavanzi d'esercizio (all. 22).....	4.578.773.504.000	4.554.835.709.000	4.530.323.583.034
	a riportare.....	17.196.257.504.000	18.149.199.709.000	18.677.035.017.539

GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI
BILANCIO

	ENTRATE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
		1ª NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
	riporto.....	100.178.087.944.000	102.469.899.395.000	104.445.322.635.659
6	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (ALL.11)	**248.983.000.000**	**638.279.000.000**	**344.205.083.921**
	- per oneri pensionistici (all.11 A).....	166.173.000.000	136.082.000.000	137.917.289.261
	- per il mantenimento del salario (all.11 B).....	-	1.566.000.000	3.274.087.608
	- per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni (all. 11 C).....	82.810.000.000	500.631.000.000	203.013.707.052
7	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		**11.000.000**	**16.171.000**
	- Interessi di conto corrente postali:			
	- per oneri pensionistici.....	-	-	96.000
	- per il mantenimento del salario.....	-	11.000.000	16.075.000
8	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	**386.433.000.000**	**366.075.000.000**	**867.413.985.807**
	- Recuperi di prestazioni (all.12A).....	386.433.000.000	366.075.000.000	728.822.869.314
	- Recuperi vari (all.12B).....	-	-	138.591.116.493
9	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**11.907.422.000**	**8.361.912.000**	**9.461.670.665**
	- Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende (all. 13).....	5.107.000.000	1.889.000.000	3.347.268.303
	- Interessi per la riscossione dilazionata e differita dei contributi.....	5.155.722.000	4.921.712.000	2.940.955.468
	- Entrate diverse.....	1.644.700.000	1.551.200.000	3.173.446.894
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE....	**100.825.411.366.000**	**103.482.626.307.000**	**105.666.419.547.052**
10	TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS			
	Dalla Gestione prestazioni temporanee delle indennità ordinarie di disoccupazione non erogate in costanza di trattamento speciale edili - art 14 della legge n.427/1976.....	**84.762.000.000**	**80.669.000.000**	**135.526.122.600**
1	CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI	**2.187.000.000**	**2.332.000.000**	**2.591.131.000**
2	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE (all.14).....	-	-	**48.426.877.170**
	a riportare.....	86.949.000.000	83.001.000.000	186.544.130.770

E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI
ECONOMICO DELL'ANNO 2000

	USCITE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
		1ª NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
	riporto.....	17.196.257.504.000	18.149.199.709.000	18.677.035.017.539
	Copertura delle minori entrate connesse alla riduzione dei monti retributivi imponibili (all.23).....	1.837.434.000.000	1.850.981.000.000	1.862.562.000.000
	Altre coperture (all. 24).....	457.788.000.000	441.642.000.000	568.897.872.612
	Copertura delle prestazioni agli invalidi civili.....	16.814.678.362.000	16.685.612.948.000	17.270.831.854.963
7	ONERI TRIBUTARI DIVERSI	**12.425.000.000**	**11.846.000.000**	**12.395.824.000**
8	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	**472.382.209.000**	**520.141.624.000**	**502.942.283.199**
	- per oneri pensionistici.....	146.008.000.000	143.947.000.000	127.840.021.284
	- per oneri pensionistici dei CD/CM ante 1989.....	107.872.000.000	165.683.000.000	154.897.843.200
	- per il mantenimento del salario.....	108.502.572.000	107.037.000.000	125.289.869.916
	- per i trattamenti di famiglia.....	4.922.000.000	6.855.000.000	6.064.455.000
	- per oneri per prestazioni economiche derivanti dalla riduzione di oneri previdenziali.....	37.610.637.000	37.138.624.000	28.372.764.799
	- per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni.....	65.348.000.000	59.354.000.000	60.357.013.000
	- per erogazioni diverse ed altri interventi.....	2.119.000.000	127.000.000	120.316.000
9	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE (all. 25)	-	-	**66.889.859.975**
	Eliminazione di residui attivi per crediti contributivi verso le aziende:			
	- per oneri pensionistici.....	-	-	60.895.050.530
	- per il mantenimento del salario.....	-	-	5.970.922.964
	- per i trattamenti di famiglia.....	-	-	22.861.580
	- per oneri per prestazioni economiche derivanti dalla riduzione di oneri previdenziali.....	-	-	1.024.901
10	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	**22.249.445.000**	**5.257.282.000**	**174.916.165.705**
	- Svalutazione crediti contributivi.....	-	-	33.487.121.394
	- Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare.....	22.249.445.000	5.257.282.000	141.429.044.311
11	ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO (all.26)	-	**450.991.231.000**	955.057.095.731
12	ASSEGNAZIONE ALLE RISERVE TECNICHE	**2.212.000.000**	**289.000.000**	**83.222.883.118**
	Assegnazione ai Fondi di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati:			
	- ai sensi dell'art.9 legge n.451/1994.....	2.212.000.000	289.000.000	-
	- ai sensi dell'art.8 legge n.451/1994.....	-	-	83.222.883.118
	a riportare.....	36.815.426.520.000	38.115.960.794.000	40.174.750.856.842

GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI
BILANCIO

	ENTRATE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
		1ª NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
	riporto.....	86.949.000.000	83.001.000.000	186.544.130.770
13	PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE	**31.291.000.000**	**41.575.000.000**	**20.837.690.279**
	Prelievo dai Fondi di accantonamento per la copertura degli oneri per pensionamenti anticipati:			
	- ai sensi dell'art.9 legge n.451/1994.....	-	-	486.564.370
	- ai sensi dell'art.9quater legge n.236/1993.....	3.469.000.000	4.915.000.000	5.910.759.912
	- ai sensi dell'art.3 legge n.662/1996.....	27.822.000.000	36.660.000.000	14.440.365.997
14	PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI (ALL 15)	**86.213.995.000**	**33.329.299.000**	**107.463.664.009**
15	STORNO DEI RATEI PASSIVI INIZIALI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**1.335.442.000.000**	**1.439.615.412.000**	**1.439.615.412.000**
	- Per oneri pensionistici (all. 16 A col. 2).....	42.119.000.000	126.940.000.000	126.940.000.000
	- Per mantenimento del salario (all.16 B col.2)....	1.272.154.000.000	1.284.871.694.000	1.284.871.694.000
	- Per trattamenti di famiglia (all. 16 C col. 2).....	20.400.000.000	22.400.000.000	22.400.000.000
	- per oneri per prestaz.ni economiche derivanti dalla riduzione di oneri previdenziali	769.000.000	5.403.718.000	5.403.718.000
16	RATEI ATTIVI FINALI	**292.339.113.000**	**294.664.113.000**	**304.102.649.663**
	Per contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti (all. 8 col. 3):			
	- per oneri pensionistici	1.140.000.000	1.210.000.000	1.457.450.000
	- per oneri per il mantenimento del salario	255.593.000.000	257.481.000.000	266.086.507.000
	- per oneri per prestaz.ni economiche derivanti dalla riduzione di oneri previdenziali	-		392.579.663
	Per trasferimento dal Bilancio dello Stato:			
	- per interventi diversi (all. 9 E col. 3).....	35.606.113.000	35.973.113.000	36.166.113.000
	B - TOTALE COMPONENTI ECONOMICHE.....	**1.832.235.108.000**	**1.892.184.824.000**	**2.058.563.546.721**
	TOTALE ENTRATE (A+B).....	**102.657.646.474.000**	**105.374.811.131.000**	**107.724.983.093.773**
7	DISAVANZO ECONOMICO.....	**0**	**0**	**0**
	TOTALE A PAREGGIO.....	**102.657.646.474.000**	**105.374.811.131.000**	**107.724.983.093.773**

E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI
ECONOMICO DELL'ANNO 2000

	USCITE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
		1ª NOTA DI VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
	riporto.....	36.815.426.520.000	38.115.960.794.000	40.174.750.856.842
13	STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI	**298.165.113.000**	**296.077.537.000**	**296.077.537.069**
	Per contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti:			
	- Per oneri pensionistici (all.8 col.2).....	1.120.000.000	1.203.052.000	1.203.052.000
	- Per mantenimento del salario (all.8 col.2).....	248.592.000.000	249.833.206.000	249.833.206.000
	- per oneri per prestazioni economiche derivanti dalla riduzione di oneri previdenziali (all.8 col.2).	15.090.000.000	11.446.166.000	11.446.166.069
	Per trasferimento dal Bilancio dello Stato:			
	- Per altri interventi (all. 9 E col. 2).....	33.363.113.000	33.595.113.000	33.595.113.000
14	RATEI PASSIVI FINALI	**1.369.089.000.000**	**1.490.872.000.000**	**1.509.943.774.000**
	Per prestazioni istituzionali:			
	- Per oneri pensionistici (all.16 A col. 3).....	43.374.000.000	69.398.000.000	115.665.000.000
	- Per il mantenimento salario (all.16 B col.3).....	1.271.020.000.000	1.369.098.000.000	1.341.885.615.000
	- Per i trattamenti di famiglia (all.16 C col. 3).....	20.000.000.000	22.400.000.000	21.500.000.000
	- per oneri per prestaz.ni economiche derivanti dalla riduz.ne di oneri previd. (all.16 D col.3)....	34.695.000.000	29.976.000.000	30.893.159.000
	B - TOTALE COMPONENTI ECONOMICHE....	**38.482.680.633.000**	**39.902.910.331.000**	**41.980.772.167.911**
	TOTALE USCITE (A+B).....	**102.657.646.474.000**	**105.374.811.131.000**	**107.724.983.093.773**

ALLEGATI

ALLEGATO 1

CREDITI PER CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2000	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2000	VARIAZIONI
A) PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PENSIONISTICI:			
- Contributo 0,60% di cui alla legge n.1115/1968 e successive modificazioni ed integrazioni destinato al finanziamento dei pensionamenti anticipati	1.364.884.000	1.675.471.000	310.587.000
- di cui in gest.ne e garanzia presso la S.C.C.I. spa	*1.364.884.000*	*1.364.884.000*	
- Contributi delle aziende a copertura della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato relativamente a rapporti di lavoro cessati dal 1/3/1989 - art.5, comma 5, legge n.169/1991	24.960.040.464	24.660.352.659	-299.687.805
- Contributi delle aziende a copertura della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato:			
- art.27, legge n.223/1991	15.946.003.601	15.599.775.032	-346.228.569
- art.29, legge n.223/1991	61.881.599.686	40.720.909.351	-21.160.690.335
- Contributi delle aziende a copertura della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato - art.1, legge n.406/1992	51.112.796.135	49.378.632.142	-1.734.163.993
- Contributi delle aziende a copertura della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato - art.13, comma 10, legge n.257/1992	1.105.228.029	1.095.302.137	-9.925.892
- Contributi dell'ENI e delle società del gruppo a copertura della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato - art.9 ter, comma 25, legge n.236/1993	6.912.209.974	5.287.292.189	-1.624.917.785
- Contributi delle aziende a copertura della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato - art.10, comma 7, legge n.451/1994	46.344.620.205	37.446.707.835	-8.897.912.370
- Contributi delle aziende del gruppo EFIM a coperura della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato - art.5, comma 5, legge n.598/1994	7.280.496.659	6.765.987.359	-514.509.300
- Contributi delle Gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e carta a copertura della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato - art.2, comma 7, legge.n.337/1995	1.233.901.618	1.080.287.525	-153.614.093
a riportare	218.141.780.371	183.710.717.229	-34.431.063.142

segue ALLEGATO 1

segue CREDITI PER CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2000	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2000	VARIAZIONI
riporto	218.141.780.371	183.710.717.229	-34.431.063.142
- Contributi delle aziende esercenti Pubblici servizi di trasporto a copertura degli oneri derivanti dalle rate di pensionamento anticipato - art.4, commi 4 e 5, legge n.11/1996	9.062.278.557	6.969.854.024	-2.092.424.533
TOTALE A)	227.204.058.928	190.680.571.253	-36.523.487.675
B) PER IL FINANZIAMENTO DEL MANTENIMENTO DEL SALARIO: TRAMITE DENUNCE - RENDICONTO			
- Contributi per i trattamenti speciali di disoccupazione ai dipendenti da aziende industriali - 0,30%, legge n.1115/1998	5.131.954.264	5.089.350.264	-42.604.000
- Contributi per i trattamenti speciali di disoccupazione ai dipendenti edili - 0,80% legge n. 427/1975	11.536.472.079	14.662.369.079	3.125.897.000
- Contributi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale - 0,90% art.9, legge n.407/1990	103.082.906.047	137.757.070.047	34.674.164.000
- Contributi per le indennità di mobilità	65.869.944.610	79.681.507.610	13.811.563.000
TOTALE	185.621.277.000	237.190.297.000	51.569.020.000
- di cui in gest.ne e garanzia presso la S.C.C.I. spa	*185.621.277.000*	*184.983.354.000*	
CON PROCEDURA DIRETTA			
- Contributi addizionali sulle integrazioni salariali straordinarie	34.204.723.724	35.410.657.930	1.205.934.206
- Contributi per il finanziamento delle indennità di mobilità	117.436.359.011	124.047.298.014	6.610.939.003
- Contributi delle aziende a copertura degli oneri per indennità di mobilità - Art. 4, comma 27, del D.L. n.510 del 1996 convertito nella legge n. 608/1996 e successive disposizioni integrative	81.898.811	292.154.000	210.255.189
TOTALE	151.722.981.546	159.750.109.944	8.027.128.398
TOTALE B)	337.344.258.546	396.940.406.944	59.596.148.398
a riportare	564.548.317.474	587.620.978.197	23.072.660.723

segue ALLEGATO 1

segue CREDITI PER CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2000	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2000	VARIAZIONI
riporto.....	564.548.317.474	587.620.978.197	23.072.660.723
C) PER IL FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI ONERI PREVIDENZIALI			
TRAMITE DENUNCE - RENDICONTO	333.620.000	333.620.000	-
CON PROCEDURA DIRETTA:			
- relativa ai contributi per i lavoratori agricoli dipendenti.....	150.920.656	193.378.324	42.457.668
TOTALE C).....	484.540.656	526.998.324	42.457.668
- di cui in gest.ne e garanzia presso la S.C.C.I. spa.....	*333.620.000*	*475.431.656*	
TOTALE ALLEGATO 1.....	564.548.317.474	587.620.978.197	23.072.660.723

ALLEGATO 2A

CREDITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
A) PER LA COPERTURA DI ONERI RELATIVI A EROGAZIONI PENSIONISTICHE				
- Contributo dello Stato a copertura dell'onere per pensioni sociali agli ultrassessantacinquenni sprovvisti di reddito e per altri oneri pensionistici già a carico del soppresso Fondo Sociale - art.1, legge n.153/1969.....	E 2 03 01	40.000.000.000	-	-40.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla conferma di miglioramenti pensionistici - art.11, D.L.n.791/1981 convertito nella legge n.54/1982.....	E 2 03 09	24.312.000.000	71.244.000.000	46.932.000.000
- Rimborso dello Stato di provvidenze ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia - art.23 bis, legge n.485/1972.....	E 2 03 15	10.870.718.822	9.726.551.236	-1.144.167.586
- Rimborso dello Stato per la maggiore anzianità di servizio attribuita al personale dimissionario iscritto al Fondo di previdenza per gli addetti alle abolite imposte di consumo - art.23, D.P.R. n.649/1972.....	E 2 03 16	16.849.225.856	16.813.859.161	-35.366.695
- Rimborso dello Stato delle maggiorazioni del trattamento pensionistico per gli ex combattenti - art. 6, legge n.140/1985 e art. 6, legge n.544 del 1988.....	E 2 03 24	1.673.294.061.814	1.480.983.734.243	-192.310.327.571
- Rimborso dello Stato per gli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai lavoratori del Gruppo Finmare - art. 3, comma 9, della legge n.856/1986.....	E 2 03 26	3.026.722.559	-	-3.026.722.559
a riportare.....		1.768.352.729.051	1.578.768.144.640	-189.584.584.411

segue ALLEGATO 2A

segue CREDITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
riporto.....		1.768.352.729.051	1.578.768.144.640	-189.584.584.411
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri pensionistici di cui all'art.37, comma 3, lett. c), della legge n.88/1989 e all'art.59, comma 34, della legge n.449/1997.....	E 2 03 33	55.000.000.000	-	-55.000.000.000
- Contributo dello Stato per la copertura del disavanzo di gestione del Fondo di previdenza per il personale del Consorzio autonomo del porto dell'Ente autonomo del porto di Trieste - Art.13, comma 2, lett. b), del D.L. n.873/1986 convertito nella legge n. 26/1987.....	E 2 03 35	227.278.813.594	244.930.736.471	17.651.922.877
- Contributo dello Stato per il contributo a copertura dei disavanzi di gestione del soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato.....	E 2 03 37	2.792.746.244.708	2.792.746.244.708	-
- Rimborso dello stato per la copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei dipendenti delle aziende dei bacini minerari - art.13 , comma 2, della legge n.221/1990.....	E 2 03 57	109.787.762	-	-109.787.762
- Contributo dello Stato per la copertura degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'art.5, comma 9, del D.L. n.148/1993 convertito nella legge n.236/1993.....	E 2 03 61/02	1.526.100.550	123.775.650	-1.402.324.900
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili di cui all'art.2, comma 2, del D.l. del 21 maggio 1998.....	E 2 03 61/10	99.000.618.265	335.019.057.313	236.018.439.048
a riportare.....		4.944.014.293.930	4.951.587.958.782	7.573.664.852

segue ALLEGATO 2A

segue CREDITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
riporto.....		4.944.014.293.930	4.951.587.958.782	7.573.664.852
- Rimborso dello Stato a copertura degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'art.2, del D.L. n.120/1989 convertito nella legge n.181/1989.....	E 2 03 71	561.786.236.665	197.693.857.205	-364.092.379.460
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri per prestazioni (pensioni, assegni ed indennita') a favore degli invalidi civili di cui all'art.130 del D.L.vo n.112/1998.....	E 20372	-	869.831.854.963	869.831.854.963
- Contributo dello Stato per la copertura degli oneri per pensionamenti anticipati art.1 bis della legge n.85/1989.....	E 2 03 73	16.764.750	16.764.750	-
- Rimborso dello Stato per gli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore *anzianità* contributiva e delle rate di pensionamento anticipato ai lavoratori del gruppo Finmare ai sensi dell'art.9,comma 8, del D.L.n.77 del 1989 convertito nella legge n.160/1989 e successive proroghe.....	E 2 03 75	50.908.784.447	42.530.949.692	-8.377.834.755
- Rimborso da parte dello Stato del disavanzo di gestione della Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali - art.3, comma 3, della legge n.230/1997.....	E 2 03 80	38.398.296.917	41.129.262.620	2.730.965.703
- Rimborso dello Stato per gli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo Alitalia - art.1, comma 5, del D.L.n.546/1996 convertito nella legge n.640/1996.....	E 2 03 97	20.913.421.896	18.901.781.328	-2.011.640.568
TOTALE ALLEGATO 2A.....		5.616.037.798.605	6.121.692.429.340	505.654.630.735

ALLEGATO 2B

segue CREDITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
B) PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO				
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per gli oneri derivanti dall'estenzione dei trattamenti speciali di disoccupazione edile ai soci di cooperative - art.24, comma 4, della legge n.196/1997.....	E 2 03 20/04	80.000.000.000	80.000.000.000	-
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per gli oneri derivanti dagli interventi per lavori di pubblica utilità e per le borse di lavoro e relativi assegni al nucleo familiare di cui all'art. 26, commi 2 e 3, della legge n.196/1997.....	E 2 03 20/05	249.466.498.201	55.707.231.476	-193.759.266.725
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per la copertura degli oneri derivanti dai trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'art.1, comma 3, lett.a) e b) e comma 3 bis della legge n.52/1998.....	E 2 03 49/01	4.300.000.000	-	-4.300.000.000
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per per la copertura degli oneri derivanti dai sussidi di disoccupazione di cui di cui all'art.1, commi 3, 5, e 8 del D.L. n.510/1996 convertito nella legge n.608/1996.....	E 2 03 60/01	1.470.435.170.152	724.024.016.458	-746.411.153.694
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per oneri derivanri dalla attività di formazione connessa con i progetti di LSU attivati dall'INPS - legge n.608/1996.....	E 2 03 60/08	214.159.491	-	-214.159.491
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per oneri derivanri dalla liquidazione in unica soluzione dell'assegno per lavori socialmente utili - art.8, comma 4, del D.I. del 21/05/1998.....	E 2 03 61/11	1.017.403.405	2.819.935.164	1.802.531.759
a riportare.....		1.805.433.231.249	862.551.183.098	-942.882.048.151

segue ALLEGATO 2B

segue CREDITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
riporto.....		1.805.433.231.249	862.551.183.098	-942.882.048.151
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per l'indennità corrisposta alle lavoratrici madri impegnate in lavori socialmente utili - art.8, comma 15, del D.Lvo n.468/1998.....	E 2 03 61/13	11.101.604.780	10.764.768.082	-336.836.698
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per gli oneri derivanti dalla proroga della cassa integrazione straordinaria di cui all'art.81, comma 3,della legge n.448/1998.....	E 2 03 61/14	13.300.000.000	-	-13.300.000.000
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per gli oneri derivanti dalla proroga dell'indennità di mobilità di cui all'art.81, comma 3, della legge n.448/1998.....	E 2 03 61/15	59.600.000.000	10.000.000.000	-49.600.000.000
- Rimborso dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per oneri derivanti dall'indennità connesse con i piani di inserimento professionale di cui all'art.81, comma 8, della legge n.448/1998.....	E 2 03 61/16	52.662.781.797	115.390.642.310	62.727.860.513
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per gli oneri derivanti dalla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, dei trattamenti speciali di disoccupazione edile e della indennità di mobilità di cui all'art.45, comma 17, della legge n.144/1999.....	E 2 03 61/17	81.000.000.000	1.985.660.147	-79.014.339.853
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per gli oneri derivanti dall'indennità ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto per effetto della crisi causata dalla chiusura del traforo del Monte Bianco di cui all'art. 46 della legge n.144/1999.....	E 2 03 61/18	266.465.326	728.852.999	462.387.673
a riportare.....		2.023.364.083.152	1.001.421.106.636	-1.021.942.976.516

segue ALLEGATO 2B

segue CREDITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
riporto.....		2.023.364.083.152	1.001.421.106.636	-1.021.942.976.516
- Contributo dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per oneri derivanti dalla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 62 della legge n 488/1999.....	E 2 03 61/19	-	175.000.000.000	175.000.000.000
- Contributo dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per oneri derivanti dalla proroga dell'indennità di mobilità di cui all'art. 62, della legge n.488/1999.....	E 2 03 61/20	-	106.100.000.000	106.100.000.000
- Contributo dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per oneri derivanti dall'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e connessi assegni per il nucleo familiare di cui all'art.4, comma 1, del D.L.gs. n.81/2000.....	E 2 03 61/22	-	577.432.050.268	577.432.050.268
- Contributo dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per contributi a copertura degli oneri per indennità di mobilità di cui all'art.78, comma 29, della legge n.388/2000.....	E 2 03 61/23	-	94.000.000.000	94.000.000.000
- Rimborso dello Stato per le retribuzioni ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano - art.1, comma 4, legge n.162/1992.....	E 2 03 62	222.934.662	109.516.722	-113.417.940
- Rimborso dello Stato dell'indennità a favore dei Comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del settembre 1997 - art.7, comma 3, dell'O.M.n 2472 del 6 febbraio 1998.....	E 2 03 63/26	5.100.823.679	1.872.000	-5.098.951.679
a riportare.....		2.028.687.841.493	1.954.064.545.626	-74.623.295.867

segue ALLEGATO 2B

segue CREDITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2000	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2000	VARIAZIONI
riporto.....		2.028.687.841.493	1.954.064.545.626	-74.623.295.867
- Rimborso dello Stato dell'indennità a favore dei lavoratori delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpite dagli eventi franosi del maggio 1998 - art.15, commi 1 e 2, dell'O.M. del maggio 1998 n.2787.....	E 2 03 63/28	23.327.906	2.651.498	-20.676.408
- Rimborso dello Stato di provvidenze (indennità e relativi assegni per il nucleo familiare) ai lavoratori dei territori delle regioni Valle d'Aoata, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto colpiti dagli eventi alluvionali del 13 ottobre 2000- Art.7 dell'O.M.n.3090/2000 e art.1 dell'O.N n.3092 del 2000.....	E 2 03 63/30	-	30.268.753	30.268.753
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione a copertura degli oneri derivanti dall'indennità di integrazione salariale ordinaria e straordinaria - artt.1, comma 1 ter, 1 quinques e 1 octies del D.L. n.78/1998 convertito nella legge n.176/1998.....	E 2 03 64/02	41.181.250.000	-	-41.181.250.000
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione a copertura degli oneri derivanti dall'indennità di mobilità di cui all'art.1 nonies del D.L.n.78/1989 convertito nella legge n.176/1998.....	E 2 03 64/03	8.000.000.000	-	-8.000.000.000
- Rimborso dello Stato della somma "una tantum" di cui all'art.2, commi 10 e 11, del D.L. n.120/1989 convertito nella legge n.181/1989.....	E 2 03 71	278.247.191	-	-278.247.191
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione a copertura degli oneri derivanti dai trattamenti di mobilità - art.1, comma 3, del D.L.n.318/1996 convertito nella legge n.402/1996.....	E 2 03 82/02	5.560.482.856	-	-5.560.482.856
TOTALE ALLEGATO 2B.....		2.083.731.149.446	1.954.097.465.877	-129.633.683.569

ALLEGATO 2C

segue CREDITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
C) PER ONERI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA				
- Rimborso dello Stato degli oneri derivanti dall'assegno ai nuclei familiari concesso dai Comuni ai sensi dell'art.65 della legge n.448/1998 -Art.50 della legge n.144/1999.....	E 2 03 07/01	-	608.912.801.380	608.912.801.380
- Rimborso dello Stato delle prestazioni economiche per oneri derivanti dall'assegno di maternyà di cui all'art.66 della legge n.448/1998 - Art.50 della legge n.144/1999.....	E 2 03 07/02	-	174.632.441.433	174.632.441.433
- Rimborso dello Stato a copertura degli oneri per l'assistenza a portatori di handicap per oneri di cui all'art.33 della legge n.104/1992	E 2 03 34/01	26.795.386.199	32.946.714.881	6.151.328.682
TOTALE ALLEGATO 2C.....		26.795.386.199	816.491.957.694	789.696.571.495

ALLEGATO 2D

segue CREDITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
D) PER SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI ED ALTRE AGEVOLAZIONI				
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla riduzione contributiva a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L.n.451/1998 convertito nella legge n.40/1999 e successive disposizioni	E 2 03 17	170.000.000.000	170.000.000.000	-
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri a favore delle imprese che reimpiegano personale con qualifica dirigenziale - art.20, comma 2, del D.L. n.301/1996	E 2 03 18	348.834.000	927.741.611	578.907.611
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno - art. 19, del D.L. 918/1968 convertito nella legge n. 1089/1968	E 2 03 40	1.096.808.790.876	933.586.899.994	-163.221.890.882
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno - art. 22, comma quinto, lett. b), legge n. 183/1976	E 2 03 41	1.388.012.733.731	1.004.788.833.456	-383.223.900.275
- Rimborso dello Stato degli oneri per riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time ai sensi dell'art.5, comma 4, del D.Lgs. n. 61/2000 - Art.4, comma 1, lett. a), del D.M.12 aprile 2000	E 2 03 42	-	87.640.000	87.640.000
- Rimborso dello Stato per lo sgravio di contributi previdenziali a favore delle imprese delle province di Trieste e Gorizia - art. 4 della legge n.26 del 1987	E 2 03 45	168.670	30.456.240	30.287.570
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari - art.4, comma 2, lett. a) del D.L. n. 317/1987 convertito nella legge n.398/1987	E 2 03 46	30.891.420.600	36.498.182.633	5.606.762.033
a riportare		2.686.061.947.877	2.145.919.753.934	-540.142.193.943

segue ALLEGATO 2D

segue CREDITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
riporto.....		2.686.061.947.877	2.145.919.753.934	-540.142.193.943
- Rimborso dello Stato per contributi agli armatori di navi mercantili nazionali che imbarcano allievi ufficiali di coperta e di macchina con contratto di formazione e lavoro - art.6 della leggen.856/1986.....	E 2 03 48	32.928.729	12.576.729	-20.352.000
- Rimborso dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive alle imprese del settore dell'edilizia e del settore lapideo - art.2, comma 1, della legge n.52/1998.....	E 2 03 49/02	6.639.214.000	42.784.892.638	36.145.678.638
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 del D.M. 5 agosto 1994 - art.19, comma 5, del D.L.n. 299 del 1994 convertito nella legge n. 451/1994 e dell'art.27, comma 3, del D.L. n.669/1996.....	E 2 03 53	181.810.840.858	4.712.476.395	-177.098.364.463
- Rimborso dello Stato degli oneri derivanti dal contributo e dagli sgravi contributivi a favore delle imprese di cui all'art.4, commi 17 e 21, della legge n.448/1998.....	E 2 03 54	1.390.694.072.812	2.147.461.009.037	756.766.936.225
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione a copertura degli sgravi contributivi concessi con i contratti di solidarietà di cui all'art.6, comma 4, del D.L.n.510/1996 convertito nella legge n. 608 del 1996.....	E 20360/05	-	4.701.247.262	4.701.247.262
- Contributo dello Stato a carico del Fondo per l'occupazione a copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive - art.4, comma 25, del D.L.n.510/1996 convertito nella legge n.608/1996 e successive integrazioni.....	E 2 03 60/06	2.000.000.000	-	-2.000.000.000
a riportare.....		4.267.239.004.276	4.345.591.955.995	78.352.951.719

segue ALLEGATO 2D

segue CREDITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
riporto.....		4.267.239.004.276	4.345.591.955.995	78.352.951.719
- Rimborso dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per oneri derivanti dal contributo ai datori di lavoro e agli enti pubblici economici che assumono a tempo indeterminato i lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili - art.4, comma 1, del D.l. del 21 maggio 1998.....	E 2 03 61/12	1.576.680.000	6.427.064.897	4.850.384.897
- Rimborso dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per oneri derivanti dagli incentivi ai datori di lavoro e alle società di fornitura di lavoro temporaneo a sostegno della ricollacazione lavorativa per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'art.7, commi 1, 4 e 12, del D.lgs n.81/2000.....	E 20363/25	-	103.963.000	103.963.000
- Rimborso dello Stato per provvidenze a favore delle popolazioni della Campania, Basilkicata e Puglie colpite dal terremoto del 1980, art.11 del D.L.n.776/1980 convertito nella legge n.874/1980.....	E 20363/04	4.959.382	4.959.382	-
- Rimborso dello Stato per il rimborso degli sgravi di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati ed autonomi) a seguito della siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989, art.8, comma 2, del D.L.n.231/1989 convertito nella legge n.286/1989.....	E 20363/24	4.236.891.208	4.236.891.208	-
- Rimborso dello Stato per il rimborso degli sgravi di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati ed autonomi) a seguito della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, art.11 del D.L.n.367/1990 convertito nella legge n.31/1991.....	E 20363/25	5.756.635.244	5.756.635.244	-
- Rimborso dello Stato per sgravi di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati ed autonomi) di cui all'art.5, della legge n.185/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.....	E 20363/27	75.277.489.135	88.533.684.203	13.256.195.068
a riportare.....		4.354.091.659.245	4.450.655.153.929	96.563.494.684

segue ALLEGATO 2D

segue CREDITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
riporto.....		4.354.091.659.245	4.450.655.153.929	96.563.494.684
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno a favore della armatoria pubblica articolo 5 della legge n. 426/1991.....	E 2 03 66	10.194.237.004	10.272.110.004	77.873.000
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno ad incremento dei livelli occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 71/1993 convertito nella legge n. 151/1993 e successive proroghe e all'art. 2 del D.M. 5 agosto 1994 e successive disposizioni modificative ed integrative.....	E 2 03 67	139.974.643.038	14.814.947.383	-125.159.695.655
- Rimborso dello Stato per sgravi contributivi in agricoltura di cui all'art.14, della legge n.64/1986 e successive modificazioni e integrazioni e art.19, comma 5, D. L.vo n.96/1993.....	E 2 03 81	888.455.752.339	619.709.646.186	-268.746.106.153
- Rimborso dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive ai datori di lavoro agricolo - art.11, comma 27, della legge n. 537/1993.....	E 2 03 83/02	1.028.201.608.120	656.034.327.210	-372.167.280.910
- Rimborso dello Stato a copertura degli oneri derivanti dagli sgravi contributivi a favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all'art.3, comma 9, della legge n.448/1998.....	E 2 03 92	41.901.771.501	288.745.951.555	246.844.180.054
- Contributo dello Stato a favore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per la integrale copertura degli oneri di cui all'art.37, della legge n.88/1989.....	E 2 03 95	2.721.893.981.007	4.512.736.188.014	1.790.842.207.007
TOTALE ALLEGATO 2D.....		9.184.713.652.254	10.552.968.324.281	1.368.254.672.027

ALLEGATO 2E

segue CREDITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
E) PER LA COPERTURA DI INTERVENTI DIVERSI				
- Contributo dello Stato a copertura del disavanzo di gestione del Fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo - art. 17 del D.P.R. n. 649/1972	E 2 03 06	950.161.573.610	471.486.054.269	-478.675.519.341
- Contributo dello Stato a copertura dei contributi figurativi a favore dei perseguitati politici e razziali - art.5 della legge n.96/1955	E 2 03 12	233.697	67.249	-166.448
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'Occupazione per la copertura degli oneri derivanti dalla riduzione della retribuzione imponibile prevista dai contratti di riallineamento - art.23 della legge n.196/1997	E 2 03 20/03	10.000.000.000	10.000.000.000	-
- Contributo dello Stato degli oneri derivanti dalla ricostituzione nell'A.G.O. delle posizioni assicurative trasferite all'INAS Libico - art. 1, comma 3, della legge n.181/1983	E 2 03 22	282.403.456	179.618.801	-102.784.655
- Rimborso dello Stato per l'indennità di cui all'art.37, lettera c), della legge n. 416/1981 - art. 11 della legge n. 1/1985	E 2 03 23	257.043.448	106.687.391	-150.356.057
- Rimborso dello Stato degli oneri derivanti dalla ricostituzione, nell'assicurazione obbligatoria dei periodi di lavoro effettuati in Libia, art.4, comma 4, del D.L. n. 103/1991 convertito nella legge n.166/1991	E 2 03 51	22.264.546.639	17.510.797.919	-4.753.748.720
- Rimborso dello Stato da porre a carico del Fondo per l'Occupazione per oneri derivanti dalla prosecuzione volontaria per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili - art.2, comma 1, del D.I. del 21 maggio 1998	E 2 03 61/09	20.802.485.991	183.368.382.311	162.565.896.320
TOTALE ALLEGATO 2E		1.003.768.286.841	682.651.607.940	-321.116.678.901

ALLEGATO 3

CREDITI PER TRASFERIMENTI DA GESTIONI FUORI BILANCIO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
TRASFERIMENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE PER ONERI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO				
- Rimborso per il trattamento sostitutivo della retribuzione e relativa copertura assicurativa a seguito di provvedimenti contro la diffusione della malattie epizootiche già a carico della Gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali ai sensi dell'art.9, comma 4, della legge n. 218 del 1988.....	E 2 03 94	136.447.143	297.402.010	160.954.867
TOTALE ALLEGATO 3.....		136.447.143	297.402.010	160.954.867

ALLEGATO 4

CREDITI VERSO LE REGIONI

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
- Credito verso la Regione Friuli Venezia Giulia per sgravi contributivi a favore delle aziende colpite dal terremoto del 1976 . Art. 14 della legge n.828/1982.....	E 2 04 04	323.776.045	323.776.045	-
- Credito verso la Regione Sicilia per il contributo a copertura del sussidio di disoccupazione per i lavori socialmente utili ai sensi dell'art.1, comma 20, del D.L.n. 510/1996 convertito nella legge n.608/1996.....	E 2 04 06	113.229.231.926	113.229.231.926	-
- Credito verso le Regioni Umbria e Marche per il rimborso degli sgravi di contributi previdenziali a favore delle aziende operanti nei Comuni colpiti dal sisma del settembre 1997 - Art. 13, comma 6 ter, del D.L. n. 6/1998 convertito nella legge n. 61/1998.....	E 2 04 07	846.076.000	962.422.000	116.346.000
- Credito verso la Regione Sicilia per le indennità connesse con i piani di inserimento professionale ai sensi dell'art.81, comma 8, della legge n.448/1998 e successive proroghe.....	E 2 04 08	8.013.752.000	23.057.035.384	15.043.283.384
- Credito verso le Regioni per i contributi per le prestazioni economiche per la tubercolosi dovuti per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani ai sensi dell'art.16 della legge n.845/1978.....	E 2 04 01	-	3.749.784.200	3.749.784.200
TOTALE ALLEGATO 4.....		122.412.835.971	141.322.249.555	18.909.413.584

ALLEGATO 5A

CREDITI PER TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
A) PER LA COPERTURA DI ONERI RELATIVI A EROGAZIONI PENSIONISTICHE				
- Rimborso del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati a favore dei lavoratori dei porti - art.4,comma 7°, del D.L.n.6/1990 convertito nella legge n.58/1990 e art.1, comma2, sub. a), del D.L.n.287/1995 convertito nella legge n.343 del 1995	E 20607	479.361.396.496	280.038.795.969	-199.322.600.527
- Rimborso del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati e dai trattamenti di cui all'art.24, comma 4, legge n.84/1994 - art.1, commi 10 e 14, del D.L. n.535/1996 convertito nella legge n.647/1996	E 20609	660.111.322.415	771.883.349.520	111.772.027.105
- Rimborso del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati di cui all'art.8 del D.L. n.457/1997 convertito nella legge n.30/1998	E 206013/02	66.870.083.395	80.337.946.078	13.467.862.683
TOTALE ALLEGATO 5A		1.206.342.802.306	1.132.260.091.567	-74.082.710.739

ALLEGATO 5B

segue CREDITI PER TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
B) PER ONERI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO				
- Rimborso dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali degli oneri derivanti dai trattamenti di integrazione salariale a favore dei lavoratori dei porti - art.4, comma 7, della legge n.58/1990.....	E 2 06 07	102.703.638.859	102.703.638.859	-
- Rimborso dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali degli oneri derivanti dai trattamenti di integrazione salariale a favore dei lavoratori dei porti - art.1, commi 10 e 14, del D.L. n. 535/1996 convertito nella legge n. 647/1996	E 2 06 09	76.852.966.860	77.757.584.860	904.618.000
- Rimborso dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art.9, comma 2, del D.L.n.457/1997 convertito nella legge n.30/1998.....	E 2 06 13/03	19.171.724.778	20.798.939.778	1.627.215.000
TOTALE ALLEGATO 5B.....		198.728.330.497	201.260.163.497	2.531.833.000

ALLEGATO 5C

segue CREDITI PER TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1 GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
C) PER SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI ED ALTRE AGEVOLAZIONI				
- Rimborso dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dagli sgravi contributivi di cui all'art.6, comma 1, del D.L. n.457/1997 convertito nella legge n.30/1998.....	E 2 06 13/01	66.939.755.000	159.749.143.052	92.809.388.052
- Rimborso dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali degli oneri per sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali di navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio marittimo ai sensi dell'art.9, comma 1, della legge n.552/1999.....	E 2 06 14	-	110.204.319.000	110.204.319.000
TOTALE ALLEGATO 5C.....		66.939.755.000	269.953.462.052	203.013.707.052

ALLEGATO 6

DEBITO VERSO ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2000	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2000	VARIAZIONI
A) CONNESSO A CREDITI VERSO LO STATO: 1) per sgravi a sostegno di settori produttivi e per minori entrate:			
- Debito verso la Gestione per la riscossione dei contributi ex ENAOLI	361.808.036	152.870.279	-208.937.757
- Debito verso la Gestione per la riscossione dei contributi ex GESCAL	424.577.008	424.577.008	-
- Debito verso la Gestione per la riscossione dei contributi per gli Asili Nido	1.915.821.926	994.578.958	-921.242.968
- Debito verso la Gestione per la riscossione dei contributi del Fondo di rotazione e Progetti Speciali	402.885.446	315.477.473	-87.407.973
- Debito verso la Gestione per la riscossione dei contributi del Servizio Sanitario Nazionale da destinare allo Stato	3.881.975.168	1.863.267.994	-2.018.707.174
- Debito verso la Gestione per la riscossione dei contributi del Servizio Sanitario Nazionale da destinare alle Regioni	125.958.256.795	60.405.494.755	-65.552.762.040
TOTALE 1)	132.945.324.379	64.156.266.467	-68.789.057.912
2) per la copertura dei disavanzi pregressi:			
- Debito verso il Fondo speciale ex art 43 della legge n.488/1999 a copertura dei disavanzi di gestione del soppresso Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato s.p.a.	2.792.746.244.708	2.792.746.244.708	-
B) CONNESSO AL TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO:			
- Debito verso la Gestione ex art.130 del D.L.vo n.112/1998 a copertura degli oneri per prestazioni agli invalidi civili ed ai sordomuti	632.599.962.213	332.652.843.864	-299.947.118.349
TOTALE ALLEGATO 6	3.558.291.531.300	3.189.555.355.039	-368.736.176.261

ALLEGATO 7

FONDI DI ACCANTONAMENTO PER LA COPERTURA DI ONERI DIVERSI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2000	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2000	VARIAZIONI
A) PER ONERI A CARICO DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE			
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri di cui all'art.5, commi 2 e 4, della legge n.236/1993:			
- per il mantenimento del salario	76.469.533.509	67.831.646.509	-8.637.887.000
- per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni	57.960.496.854	29.692.577.518	-28.267.919.336
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art.6 della legge n.451 del 1994	11.382.596.000	7.841.120.000	-3.541.476.000
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art.28 della legge n.341 del 1995	72.893.166.000	70.005.087.000	-2.888.079.000
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art.6 della legge n.608 del 1996	246.514.738	-	-246.514.738
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per integrazioni salariali straordinarie di cui all'art. 9 della legge n.608/1996	17.668.141.300	17.513.051.300	-155.090.000
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per agevolazioni contributive di cui all'art.4, comma 25, della legge n.608/1996 e successive integrazioni	44.941.482.024	44.941.482.024	-
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per integrazioni salariali straordinarie di cui all'art. 1 octies della legge n.176/1998	-	4.800.000.000	4.800.000.000
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per trattamenti di mobilità di cui all'art. 81, comma 7, della legge n.448/1998	-	4.400.000.000	4.400.000.000
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'art.62, comma 1, della legge n.488/1999	-	43.085.760.000	43.085.760.000
TOTALE A	281.561.930.425	290.110.724.351	8.548.793.926
B) PER ONERI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI			
- Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'art.3, comma 14, della legge n.448/1998	245.939.430.365	708.148.436.144	462.209.005.779
a riportare	245.939.430.365	708.148.436.144	462.209.005.779

ALLEGATO 7

FONDI DI ACCANTONAMENTO PER LA COPERTURA DI ONERI DIVERSI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO 2000	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2000	VARIAZIONI
riporto.....	245.939.430.365	708.148.436.144	462.209.005.779
- Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per trattamenti di integrazione salariale straordinaria a favore dei lavoratori delle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria di cui all'art.1, comma 2, lett. u), della legge n.274/1998.....	-	20.000.000.000	20.000.000.000
- Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 5, comma 5, della legge n.410/1999.....	-	12.000.000.000	12.000.000.000
- Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità di cui alla leggen.53/2000.....	-	262.000.000.000	262.000.000.000
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art.10, commi 2 e 3, della legge n.53/2000.....	-	18.682.478.860	18.682.478.860
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneper agevolazioni contributive di ui all'art.5, comma 6, della legge n.410/1999.....	-	2.000.000.000	2.000.000.000
- Fondo di accantonamento a copertura degli oneri derivanti dalla riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative di cui all'art.1, della legge n.172/1999.....	-	5.200.000.000	5.200.000.000
- Fondo di accantonamento a copertura degli oneri pensionistici per il personale della Ferrovie dello Stato s.p.a. di cui all'art.43 della legge n.488/1999.....	-	120.679.851.092	120.679.851.092
TOTALE B.....	245.939.430.365	1.148.710.766.096	902.771.335.731
TOTALE ALLEGATO 7.....	527.501.360.790	1.438.821.490.447	911.320.129.657

ALLEGATO 8

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA ACCERTARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (4)
A) PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PENSIONISTICI						
- Contributo 0,60% - Art. 12, legge n.1115/1968 e successive modificazioni e integrazioni	10.200.000.000	9.999.948.000	12.144.874.016	1.203.052.000	1.457.450.000	12.399.272.016
- Contributi delle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato - art.27 legge n.223/1991	-	-	19.069.893	-	-	19.069.893
- Contributi delle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato - art.1 legge n. 406/1992	-	-	544.359.589	-	-	544.359.589
- Contributi delle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato art.10, comma 7, del D.L.n.299/1994 convertito nella legge n.451/1994	-	-	5.500.463.113	-	-	5.500.463.113
- Contributi delle aziende esercenti Pubblici servizi di trasporto a copertura degli oneri derivanti dalle rate di pensionamento anticipato - art.4, commi 4 e 5 del D.L.n.501/1995 convertito nella legge n.11/1996	-	-	5.743.822.198	-	-	5.743.822.198
TOTALE A)	10.200.000.000	9.999.948.000	23.952.588.809	1.203.052.000	1.457.450.000	24.206.986.809

segue ALLEGATO 8

segue CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA ACCERTARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (4)
B) PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO						
CONTRIBUTI PER I TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE AI DIPENDENTI DA AZIENDE EDILI:						
- Contributo 0,30% - legge n. 1115/1968	-	-	194.736.693	-	-	194.736.693
- Versamenti delle aziende	-	-	498.026.029	-	-	498.026.029
TOTALE	-	-	692.762.722	-	-	692.762.722
CONTRIBUTI PER I TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE AI DIPENDENTI DA AZIENDE EDILI:						
- Contributo 0,80% - legge n. 427/1975	107.968.000.000	114.096.487.000	114.193.260.038	8.183.513.000	8.711.355.000	114.721.102.038
CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE:						
- Contributi addizionali con procedura diretta	1.554.000.000	2.590.000.000	2.382.845.028	-	-	2.382.845.028
- Contributi addizionali con procedura DM	14.826.000.000	12.121.000.000	12.309.949.604	-	-	12.309.949.604
- Contributi 0,90% - art. 9 legge n.407/1990	1.366.326.000.000	1.369.016.925.000	1.414.433.782.181	179.523.075.000	191.137.341.000	1.426.048.048.181
- Contributi 1,30% - art.1, legge n.293/1993	-	40.000.000	66.432.219	-	-	66.432.219
- Contributi addizionali - art.1, legge n.293/1993	-	-	3.758.000			3.758.000
TOTALE	1.382.706.000.000	1.383.767.925.000	1.429.196.767.032	179.523.075.000	191.137.341.000	1.440.811.033.032
CONTRIBUTI PER LE INDENNITA' DI MOBILITA'						
- Contributi 0,30% - art.16 legge n.223/1991	484.380.000.000	477.912.382.000	493.615.782.216	62.126.618.000	66.237.811.000	497.726.975.216
- Contributi di cui all'art.5 legge n.223/1991	166.523.000.000	202.470.000.000	203.351.438.410	-	-	203.351.438.410
TOTALE	650.903.000.000	680.382.382.000	696.967.220.626	62.126.618.000	66.237.811.000	701.078.413.626
a riportare	2.141.577.000.000	2.178.246.794.000	2.241.050.010.418	249.833.206.000	266.086.507.000	2.257.303.311.418

segue ALLEGATO 8

segue CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA ACCERTARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (4)
riporto.....	2.141.577.000.000	2.178.246.794.000	2.241.050.010.418	249.833.206.000	266.086.507.000	2.257.303.311.41E
- Contributi delle aziende a copertura degli oneri per indennità di mobilità relativi a periodi eccedenti la mobilità ordinaria - art.4, comma 27, del D.L. 510/1996 convertito nella legge n.608/1996 e successive disposizioni integrative.....	168.000.000.000	81.650.000.000	5.814.167.649	-	-	5.814.167.64
TOTALE B).....	2.309.577.000.000	2.259.896.794.000	2.246.864.178.067	249.833.206.000	266.086.507.000	2.263.117.479.067
C - PER IL FINANZIAMENTO DI ONERI PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI ONERI PREVIDENZIALI						
- Contributi ordinari da DM.....	-	-	11.973.745.078	11.260.772.000	202.590.000	915.563.07E
- Contributi lavoratori domestici.....	849.000.000	849.000.000	2.605.743.917	-	-	2.605.743.917
- Contributi lavoratori agricoli dipendenti.....	-	-	261.800.478	185.394.069	189.989.663	266.396.072
- Contributi lavoratori CD-CM.....	-	-	10.908.996	-	-	10.908.99E
- Contributi aziende di navigazione.....	-	-	166.402	-	-	166.402
- Contributi pescatori autonomi.....	7.000.000	-	-	-	-	-
- Contributi riscossi con altri sistemi.....	-	-	1.931.333.404	-	-	1.931.333.404
TOTALE C).....	856.000.000	849.000.000	16.783.698.275	11.446.166.069	392.579.663	5.730.111.865
TOTALE ALLEGATO 8.....	2.320.633.000.000	2.270.745.742.000	2.287.600.465.151	262.482.424.069	267.936.536.663	2.293.054.577.745

ALLEGATO 9A

TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
A) PER LA COPERTURA DI ONERI RELATIVI A EROGAZIONI PENSIONISTICHE				
- Contributo dello Stato a copertura dell'onere per pensioni sociali agli ultra 65.enni sprovvisti di reddito e per altri oneri pensionistici già a carico del soppresso Fondo Sociale - art.1 legge 153/1969	E 20301	5.583.000.000.000	5.583.000.000.000	5.617.000.000.000
- Contributo dello Stato per la copertura di oneri pensionistici del Fondo di previdenza del Clero secolare e dei ministri di culto non cattolici - art.21, comma 2, legge n.903/1973	E 20305	11.431.000.000	12.327.000.000	11.536.574.350
- Contributo dello Stato a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla conferma di miglioramenti pensionistici - art.11 D.L. n.791/1981 convertito nella legge n.54/1982	E 20309	2.343.981.000.000	2.357.810.000.000	2.357.810.000.000
- Rimborso dello Stato di provvidenze ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia - art. 23 bis, legge n.485/1972	E 20315	6.156.000.000	5.240.000.000	5.243.208.895
- Rimborso dello Stato per la maggiore anzianita' di servizio attribuita al personale dimissionario iscritto al Fondo di previdenza agli addetti alle abolite imposte di consumo - art.23, del D.P.R. n.649/1972	E 20316	8.036.000.000	8.064.000.000	8.511.674.662
- Rimborso dello Stato delle maggiorazioni del trattamento pensionistico per gli ex combattenti - art. 6, legge n.140/1985 e art. 6, legge n.544/1988	E 20324	805.225.000.000	839.318.000.000	828.838.038.613
a riportare		8.757.829.000.000	8.805.759.000.000	8.828.939.496.520

segue ALLEGATO 9A

TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....		8.757.829.000.000	8.805.759.000.000	8.828.939.496.520
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia - Art. 77 della legge n. 448/1998.....	E 20325	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri pensionistici di cui all'art.37, comma 3, lett.c), della legge n.88/1989 e all'art. 59, comma 34, della legge n.449/1997.....	E 20333	31.572.000.000.000	31.572.000.000.000	31.572.000.000.000
- Contributo dello Stato per la copertura del disavanzo di gestione del Fondo di previdenza per il personale del Consorzio autonomo del porto di Genova dell' Ente autonomo del porto di Trieste - Art.13, comma 2, lett. b), del D.L.n.873/1986 convertito nella legge n. 26/1987.....	E 20335	141.698.000.000	134.777.173.000	117.651.922.877
- Contributo dello Stato per la copertura del disavanzo del Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore delle Ferrovie dello Stato Spa ai sensi dell'art.43, comma 3, della legge n.488/1999.....	E 20337	4.147.855.000.000	4.180.000.000.000	4.252.588.657.510
- Contributo dello Stato per la copertura degli oneri per prestazioni pensio_ nistiche erogate in regime di convenzione con il Venezuela.....	E 20338/01	63.500.000.000	63.500.000.000	63.500.000.000
- Contributo dello Stato per la copertura degli oneri per prestazioni pensionistiche erogate in regime di convenzione con la Repubblica di S.Marino.....	E 20338/02	450.000.000	450.000.000	450.000.000
- Contributo dello Stato per la copertura degli oneri per prestazioni pensionistiche erogate in regime di convenzione con l'Australia.....	E 20338/03	4.440.000.000	4.440.000.000	4.440.000.000
a riportare.....		44.747.772.000.000	44.820.926.173.000	44.899.570.076.907

TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

segue ALLEGATO 9A

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....		44.747.772.000.000	44.820.926.173.000	44.899.570.076.907
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri di cui all'art. 2, comma 5, del D.L.n.198/1993 convertito nella legge n.292/1993.....	E 20355	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000
- Contributo dello Stato degli oneri derivanti dai trattamenti pensionistici a favore delle ostetriche - art.5, comma 1, della legge n.249/1990.....	E 20358	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
- Contributo dello Stato per la copertura dei miglioramenti pensionistici di cui agli artt.1, 2 e 2 bis del D.L.n. 409/1990 convertito nella legge n.59 del 1991.....	E 20359	4.063.000.000.000	4.063.000.000.000	4.063.000.000.000
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili di cui all'art.2, comma 2, del D.I. del 21 maggio 1998.....	E 20361/10	90.800.000.000	102.531.000.000	236.356.288.608
- Contributo dello Stato per la copertura progressiva degli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati ai sensi dell'art.37, comma 5, della legge n.88/1989.....	E 20365	1.690.000.000.000	1.690.000.000.000	1.690.000.000.000
- Contributo dello Stato per la copertura dei miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo di cui all'art.3, comma 1, della legge n.544 del 1988.....	E 20370	650.000.000.000	650.000.000.000	650.000.000.000
- Rimborso dello Stato degli oneri per pensionamenti anticipati di cui allo art.2, comma 18, del D.L.n.120/1989 convertito nella legge n.181/1989.....	E 20371	109.988.000.000	113.932.000.000	49.184.059.905
a riportare.....		51.563.560.000.000	51.652.389.173.000	51.800.110.425.420

TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

segue ALLEGATO 9A

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....		51.563.560.000.000	51.652.389.173.000	51.800.110.425.420
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri per prestazioni (pensioni, assegni ed indennita') a favore degli invalidi civili di cui all'art.130 del D.L.vo n.112/1998.....	E 20372	16.814.678.362.000	16.685.612.948.000	17.270.831.854.963
- Rimborso dello Stato per gli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e delle rate di pensionamento anticipato ai lavoratori del gruppo Finmare - art.9, comma 8, del D.L.n.77/1989 convertito nella legge n.160/1989 e successive proroghe.....	E 20375	11.355.000.000	9.825.000.000	8.739.958.155
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri per pensioni erogate dalla Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni della relative spese d'amministrazione di cui all'art. 37, comma 6, della legge n.88/1989.....	E 20376	3.410.000.000.000	3.410.000.000.000	3.410.000.000.000
- Rimborso da parte dello Stato del disavanzo di gestione della gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali - art.3, comma 3, della legge n.230/1997.....	E 20380	41.232.004.000	42.040.168.000	41.129.262.620
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni e dalle modifiche dei requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo di cui all'art.11, comma 5 e 38 della legge n.537/1993.....	E 20383/01	1.030.000.000.000	1.019.417.000.000	1.019.417.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali - art.2 della legge n.172/1999.....	E 20386	-	- -	5.200.000.000
a riportare.....		72.870.825.366.000	72.819.284.289.000	73.555.428.501.158

TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

segue ALLEGATO 9A

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....		72.870.825.366.000	72.819.284.289.000	73.555.428.501.158
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti inapplicabilità dei termini per la concessione della pensione di anzianità ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'art.13 del D.L.n.299/1994 convertito nella legge n.451/1994.....	E 20390/05	39.000.000.000	39.000.000.000	39.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri dervanti dai pensionamenti anticipati nel settore siderurgico di cui all'art.8 del D.L.n.299/1994 conver_ tito nella legge n.451/1994.....	E 20390/06	431.000.000.000	431.000.000.000	431.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati nel settore del trasporto aereo di cui all'art.n.9 del D.L.n. 299 del 1994 convertito nella legge n.451/1994.....	E 20390/07	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri dervanti dai pensionamenti anticipati per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di cui all'art.10 del D.L.n.299/1994 convertito nella legge n.451/1994.....	E 20390/08	500.000.000	500.000.000	500.000.000
- Contributo dello Stato a favore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per la integrale copertura degli oneri di cui all'art.37 della legge n. 88/1989.....	E 20395	857.180.776.000	655.422.839.000	972.032.439.896
- Rimborso dello Stato a copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Alitalia - art.1, comma 5, del D.L.n.546/1996 convertito nella legge n. 640/1996.....	E 20397	14.803.000.000	17.778.000.000	18.901.781.328
TOTALE ALLEGATO 9A.....		74.220.309.142.000	73.969.985.128.000	75.023.862.722.382

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

ALLEGATO 9B

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
B) PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO				
- Contributo dello Stato a copertura dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria - legge n.1115/1968, legge n.464/1972, legge n.164/1975.....	E 2 03 11	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per gli oneri derivanti dall'estensione della mobilità e dei trattamenti speciali di disoccupazione edile ai soci di cooperative. - Art. 24, comma 4, della legge 196/1997.....	2 03 20/04	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per gli oneri derivanti per lavori di pubblica utilità e borse di lavoro di cui all'art. n. 26, commi 2 e 3, della legge n.196/1997.....	2 03 20/05	-	33.301.000.000	55.707.231.476
- Contributo dello Stato per la copertura degli oneri connessi ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsto per gli anni 1986 e successivi dall'art.19, legge 41/1986 e dall'art.8, legge 910/1986.....	E 2 03 32	78.000.000.000	78.000.000.000	78.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri per trattamenti di integrazione sallariale straordinaria a favore dei lavoratori delle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria - art.5, comma 1, della legge n.274/1998.....	E 2 03 56	-	-	20.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dai sussidi di disoccupazione a carico del Fondo per l'occupazione - art. 1, commi 3, 5 e 8, D.L. n. 510/1996 convertito nella legge n. 608/1996.....	E 2 03 60/01	347.336.383.000	418.380.000.000	514.117.925.739
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla proroga dei trattamenti di disoccupazione ordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale per l'edilizia di cui all'art. 4, del D.L. n. 510/1996 convertito nella legge n. 608/96.....	E 2 03 60/03	198.000.000.000	198.000.000.000	198.000.000.000
a riportare.....		723.336.383.000	827.681.000.000	965.825.157.215

segue ALLEGATO 9B

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....		723.336.383.000	827.681.000.000	965.825.157.215
- Rimborso dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per oneri derivanti dalla liquidazione in un unica soluzione dell'assegno per lavori socialmente utili di cui all'art.3, comma 4, del D.l. del 21 maggio 1998.....	E 2 03 61/11	33.000.000.000	1.200.000.000	1.802.531.759
- Rimborso dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per oneri derivanti dalle indennità alle lavoratrici madri impiegate in lavori socialmente utili di cui all'art.8, comma 15, del D.L.vo n.468/1997.....	E 2 03 61/13	1.600.000.000	4.000.000.000	5.571.444.317
- Rimborso dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per gli oneri derivanti dalla proroga dell'indennità di mobilità di cui all'art.81, comma 3, della legge n.448/1998 e all'art.45, lett. c) della legge n.144 del 1999.....	E 2 03 61/15	-	-	4.400.000.000
- Rimborso dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per oneri derivanti dall'indennità connessa con i piani di inserimento professionale di cui all'art.81, comma 8, della legge n.448/1998 e successive proroghe.....	E 2 03 61/16	200.000.000.000	54.000.000.000	62.727.860.513
- Contributo dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per oneri derivanti dalla proroga di trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, dei trattamenti speciali di disoccupazione edile e delle indennità di mobilità - art.45,comma 17,lett.e), f) e g), della legge n.144/1998.....	E 2 03 61/17	-	90.000.000.000	1.985.660.147
- Contributo dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per oneri derivanti dalla proroga dell'indennità ai lavoratori sospesi o lavoranti a orario ridotto per effetto della crisi causata dalla chiusura del Traforo del Monte Bianco - art.46, della legge n.144/1998.....	E 2 03 61/18	4.000.000.000	486.000.000	462.387.673
a riportare.....		961.936.383.000	977.367.000.000	1.042.775.041.624

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

segue ALLEGATO 9B

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....		961.936.383.000	977.367.000.000	1.042.775.041.624
- Contributo dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per oneri derivanti dalla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 62 della legge n 488/1999.....	E 2 03 61/19	175.000.000.000	175.000.000.000	175.000.000.000
- Contributo dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per oneri derivanti dalla proroga dell'indennità di mobilità di cui all'art. 62, della legge n.488/1999.....	E 2 03 61/20	106.100.000.000	106.100.000.000	106.100.000.000
- Contributo dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per oneri derivanti dall'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e connessi assegni per il nucleo familiare di cui all'art.4, comma 1, del D.L.gs. n.81/2000.....	E 2 03 61/22	-	551.910.000.000	577.432.050.268
- Contributo dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per contributi a copertura degli oneri per indennità di mobilità di cui all'art.78. comma 29, della legge n.388/2000.....	E 2 03 61/23	-	-	94.000.000.000
- Rimborso dello Stato per le retribuzioni ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del C.A.I. - art. 1, comma 4, legge n. 162/1992.....	E 2 03 62	100.000.000	70.000.000	109.516.722
- Rimborso dello Stato per provvidenze a favore delle popolazioni della Campania, Basilicata e Puglia colpiti dal terremoto del novembre 1980 - art. 11 D.L.n.776/1980 convertito nella legge n.874/1980.....	E 2 03 63/04	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
- Rimborso dello Stato dell' indennità a favore dei comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del settembre 1997, - 7, comma 3, dell'O.M. n.2742 del 6 febbraio 1996.....	E 2 03 63/26	-	2.000.000	1.872.000
a riportare.....		1.343.136.383.000	1.910.449.000.000	2.095.418.480.614

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

segue ALLEGATO 9B

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....		1.343.136.383.000	1.910.449.000.000	2.095.418.480.614
- Rimborso dello Stato dell' indennità corrisposte ai lavoratori delle province di Salerno, Avellino, e Caserta colpite dagli eventi franosi del maggio 1998 - Art.15, commi 1 e 2, dell'O.M. del maggio 1998 n.2787.....	E 2 03 63/28	-	-	2.651.498
- Rimborso dello Stato di provvidenze (indennità e relativi assegni per il nucleo familiare) ai lavoratori dei territori delle regioni Valle d'Aoata, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto colpiti dagli eventi alluvionali del 13 ottobre 2000- Art.7 dell'O.M.n.3090/2000 e art.1 dell'O.N n.3092 del 2000.....	E 2 03 63/30	-	-	30.268.753
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalle integrazioni salariali straordinarie e dai trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione di cui all'art.1, comma1, lett. a) e all'art.1 quater del D.L.n.78/1998 convertito nella legge n.176/1998.....	E 2 03 64/01	3.000.000.000	3.000:000.000	3.000.000.000
- Contributo dello Stato, da porre a carico del Fondo per l'Occupazione, per oneri derivanti dalle indennità di integrazione salariale ordinaria e straordinaria di cui agli artt.1, comma 1ter, 1quinquies e 1octies del D.L.n.78/1998 convertito nella legge n.176/1998.....	E 2 03 64/02	-	4.800.000.000	4.800.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri per integrazione salariale straordinaria ed indennità di mobilità di cui all'art.2 della legge n.109/1996	E 2 03 68	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dai trattamenti di integrazione salariale straordinaria in relazione al nuovo ordinamento dei consorzi agrari - art.5, comma 5, della legge n.410/1999.....	E 2 03 89/01	-	-	12.000.000.000
a riportare.....		1.356.136.383.000	1.928.249.000.000	2.125.251.400.865

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

segue ALLEGATO 9B

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....		1.356.136.383.000	1.928.249.000.000	2.125.251.400.865
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri di integrazione salariale straordinaria di cui agli artt.1, commi 4 e 7, e 4, comma 1, del D.L. n.299/1994 convertito nella legge n.451/1994.....	E 2 03 90/01	121.800.000.000	121.800.000.000	121.800.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri dell'indennità di mobilità di cui agli artt. 2, comma 6; 3, comma 4, e 5, comma 4, del D.L.n.299/199 convertito nella legge n.451/1994.....	E 2 03 90/03	135.000.000.000	135.000.000.000	135.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dall'elevazione del massimale relativo all'integrazione salariale straordinaria e al trattamento di mobilità di cui all'art. 1 , comma 5, del D.L.n. 299/1994 convertito nella legge n.451/1994.....	E 2 03 90/04	229.000.000.000	229.000.000.000	229.000.000.000
- Contributo dello Stato a favore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali per la integrale copertura degli oneri di cui all'art.37 della legge n.88/1989.....	E 2 03 95	53.871.014.000	273.272.600.000	67.287.111.800
- Contributo dello Stato già a copertura degli oneri per trattamenti di famiglia riassegnati alla copertura degli oneri derivanti dall'indennità di mobilità.....	E 2 03 99/01	680.690.000.000	680.690.000.000	680.690.000.000
TOTALE ALLEGATO 9B.....		2.576.497.397.000	3.368.011.600.000	3.359.028.512.665

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

ALLEGATO 9C

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
C) PER ONERI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA				
- Contributo dello Stato a copertura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Art.2, legge n.509/1971 - art.14 bis, legge n.114/1974.....	E 2 03 04	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000
- Rimborso dello Stato degli oneri derivanti dall'assegno ai nuclei familiari concesso dai Comuni ai sensi dell'art.65 della legge n.448/1998 -Art.50 della legge n.144/1999.....	E 2 03 07/01	395.000.000.000	753.000.000.000	608.912.801.380
- Rimborso dello Stato delle prestazioni economiche per oneri derivanti dall'assegno di maternìyà di cui all'art.66 della legge n.448/1998 - Art.50 della legge n.144/1999.....	E 2 03 07/02	138.000.000.000	173.000.000.000	174.632.441.433
- Rimborso dello Stato dell'assegno di maternità di cui all' art. 49, commi 8 e 9, della legge n.488/1999.....	E 2 03 30	79.000.000.000	79.000.000.000	-
- Rimborso dello Stato a copertura degli oneri per l'assistenza a portatori di handicap per oneri di cui all'art.33 della legge n.104/1992	E 2 03 34/01	20.180.000.000	31.090.000.000	32.939.046.838
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri per l'assistenza a portatori di handicap per oneri di cui agli artt.19 e 20 della legge n.53/2000	E 2 03 34/02	-	13.000.000.000	13.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni per il sostegno della maternità e paternità ai sensi dell'art. 21 della legge n.53/2000.....	E 2 03 47/01	-	262.000.000.000	262.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura dei maggiori oneri dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 550/1995 e successive disposizioni.....	E 2 03 79	3.231.000.000.000	3.231.000.000.000	3.231.000.000.000
a riportare.....		3.943.180.000.000	4.622.090.000.000	4.402.484.289.651

segue ALLEGATO 9C

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....		3.943.180.000.000	4.622.090.000.000	4.402.484.289.651
- Contributo dello Stato a favore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali per la integrale copertura degli oneri di cui all'art. 37 della legge n.88/1989.....	E 2 03 95	1.775.043.000	3.713.587.000	2.702.034.648
TOTALE ALLEGATO 9C.....		3.944.955.043.000	4.625.803.587.000	4.405.186.324.299

ALLEGATO 9D

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
D) PER ONERI PER PRESTAZIONI ECONOMICHE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI ONERI PREVIDENZIALI				
- Contributo dello Stato a copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi - art. 3, comma 14, della legge n.448/1998	E 2 03 19	567.420.183.000	916.000.000.000	916.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri per prestazioni di maternità di cui all'art. 49, commi 1 e 2, della legge n.488/1999	E 2 03 29	248.000.000.000	248.000.000.000	255.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri relativi a prestazioni economiche a favore dei tubercolotici - art.9, legge n.88/1987	E 2 03 36	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000
- Contributo dello Stato a favore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali per la integrale copertura degli oneri di cui all'art. 37 della legge n.88/1989	E 2 03 95	15.084.000.000	9.290.810.000	200.752.253
TOTALE ALLEGATO 9D		867.504.183.000	1.210.290.810.000	1.208.200.752.253

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

ALLEGATO 9E

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
E) PER SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI ED ALTRE AGEVOLAZIONI				
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla riduzione contributiva a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto - art.1, comma 2, del D.L. n.451/1998 convertito nella legge n.40/1999 e successive disposizioni.....	E 2 03 17	340.000.000.000	340.000.000.000	367.000.000.000
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri sociali a favore delle imprese che reimpiegano personale con qualifica dirigenziale, art.10, comma 2, del D.L.n.511/1996 e art.20 della legge n.266/1997.....	E 2 03 18	300.000.000	1.000.000.000	927.741.611
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro di cui all'art.15 della legge della legge n. 196/1997.....	E 2 03 20/01	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive per contratti di apprendistato di cui all'art.16, della legge n.196 del 1997.....	E 2 03 20/02	550.000.000.000	550.000.000.000	550.000.000.000
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive, per riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e per lavoro a tempo parziale di cui all'art. 13 della legge n.196/1997 a carico del Fondo per l'occupazione.....	E 2 03 20/06	200.000.000.000	-	-
- Rimborso dello Stato (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili) degli oneri per sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili - art. 13, comma 4, della legge n. 68/1999.....	E 2 03 21	10.400.000.000	5.200.000.000	-
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno - art.19 del D.L. n. 918/1988 convertito nella legge n. 1089/1968.....	E 2 03 40	450.000.000.000	554.000.000.000	462.309.275.354
a riportare.....		1.670.700.000.000	1.570.200.000.000	1.500.237.016.965

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

segue ALLEGATO 9E

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....		1.670.700.000.000	1.570.200.000.000	1.500.237.016.965
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno - art.22, comma 5, lett. b), della legge n. 183/1976.....	E 2 03 41	499.000.000.000	420.000.000.000	395.362.068.369
- Rimborso dello Stato degli oneri per riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time ai sensi dell'art.5, comma 4, del D.Lgs. n. 61/2000 - Art.4, comma 1, lett. a), del D.M.12 aprile 2000.....	E 2 03 42	-	1.275.000.000	87.640.000
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri contributivi previdenziali a favore delle imprese delle Province di Trieste e Gorizia - art.4 della legge n.26/1987.....	E 2 03 45	-	-	30.456.240
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari - art.4, comma 2, lett. a) del D.L. n. 317/1987 convertito nella legge n.398/1987.....	E 2 03 46	34.000.000.000	36.000.000.000	36.498.182.633
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti da sgravi contributivi alle aziende che assumono lavoratori a tempo determinato ai sensi dell' art. 10 della legge n.53/2000.....	E 2 03 47/02	-	23.000.000.000	23.000.000.000
- Contributo dello Stato a carico del Fondo per l'occupazione a copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive alle imprese di cui all'art. 1, comma 1, della legge n.52/1998 e art.81, comma 2, della legge n.448 del 1998.....	E 2 03 49/02	9.000.000.000	11.360.786.000	45.145.678.638
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno di cui all'art. 1 del D.M. 5 agosto 1994, art. 19, comma 5, del D.L.n. 299/1994 convertito nella legge n. 451/1994 e dell'art. 27, comma 3, del D.L.n. 669 del 1996 convertito nella legge n.30/1997.....	E 2 03 53	-		4.712.476.395
a riportare.....		2.212.700.000.000	2.061.835.786.000	2.005.073.519.240

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO segue ALLEGATO 9E

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....		2.212.700.000.000	2.061.835.786.000	2.005.073.519.240
- Rimborso dello Stato degli oneri derivanti dal contributo e dagli sgravi contributivi a favore delle imprese di cui all'art.4, commi 17 e 21, della legge n.449/1997 e all'art.3, comma 5, della legge n.448/1998.....	E 2 03 54	1.429.000.000.000	1.394.000.000.000	1.664.971.281.675
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione a copertura degli sgravi contributivi concessi con i contratti di solidarietà di cui all'art.6, comma 4, del D.L.n.510/1996 convertito nella legge n. 608 del 1996.....	E 20360/05	1.500.000.000	5.453.485.000	4.701.247.262
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive di cui all'art. 4, comma 25, del D.L.n. 510/1996 convertito nella legge n. 608 e successive integrazioni.....	E 2 03 60/06	-	2.000.000.000	-
- Rimborso dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per oneri derivanti dal contributo di cui all'art.4, comma 1, del D.l. del 21 maggio 1998 ai datori di lavoro e agli enti pubblici economici che assumono a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e ai lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili che intraprendono un'attività autonoma.....	E 20361/12	39.000.000.000	4.500.000.000	6.427.064.897
- Rimborso dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per oneri derivanti da riduzioni contributive in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori co contratto a tempo indeterminato part-time ai sensi dell'art.5, comma 4, del D.Lgs. n.61/2000 - Art.4, comma 1, lett.b), del D.M.12 aprile 2000.....	E 2 03 61/21	-	83.725.000.000	-
a riportare.....		3.682.200.000.000	3.551.514.271.000	3.681.173.113.074

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

segue ALLEGATO 9E

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....		3.682.200.000.000	3.551.514.271.000	3.681.173.113.074
- Rimborso dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per oneri derivanti dagli incentivi ai datori di lavoro e alle società di fornitura di lavoro temporaneo a sostegno della ricollacazione lavorativa dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'art.7, commi 1, 4 e 12, del D.lgs n.81/2000.....	E 20363/25	-	-	103.963.000
- Rimborso dello Stato per sgravi di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati ed autonomi) di cui all'art.5, della legge n.185/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.....	E 20363/27	-	7.000.000.000	13.256.195.068
- Contributo dello Stato per la copertura progressiva degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive ai sensi dell'art.37,comma 5, della legge n.88 del1989.....	E 2 03 65	3.305.000.000.000	3.305.000.000.000	3.305.000.000.000
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno a favore dell' armatoria pubblica - art. 5 della legge n.426/1991.....	E 2 03 66	-	-	77.873.000
- Rimborso dello Stato per sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno ad incremento dei livelli occupazionali di cui all' art. 1, comma 2, del D.L. n. 71/1993 convertito nella legge n. 151/1993 e successive proroghe e e all'art. 2 del D.M. 5 agosto 1994.....	E 2 03 67	-	700.000.000	1.009.040.787
- Rimborso da parte dello Stato degli sgravi contributivi in agricoltura di cui all'art.14 della legge n.64/1986 e successive modificazioni e integrazioni e art.19, comma 5, del D.L.vo n.96/1993.....	E 2 03 81	100.000.000.000	69.632.000.000	79.652.793.571
a riportare.....		7.087.200.000.000	6.933.846.271.000	7.080.272.978.500

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

segue ALLEGATO 9E

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....		7.087.200.000.000	6.933.846.271.000	7.080.272.978.500
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive di cui all'art.8, commi 2 e 4, e all'art.25, comma 9, della legge n.223/1991 a sostegno della ricollocazione lavorativa dei lavoratori dipendenti dei consorzi agrari - Art.10 della legge n.410/1999.....	E 2 03 89/02	-	-	2.000.000.000
- Rimborso da parte dello Stato degli oneri derivanti dagli sgravi contributivi a favore degli artigiani e degli esercenti attività commmerciali di cui all'art. 3, comma 9, della legge n.448/1998.....	E 2 03 92	228.177.000.000	122.200.000.000	278.844.180.054
- Contributo dello Stato a favore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per la integrale copertura degli oneri di cui all'art.37, della legge n.88/1989.....	E 2 03 95	6.130.494.705.000	6.997.513.229.000	7.709.390.223.164
- Contributo dello Stato già a copertura degli oneri per trattamenti di famiglia riassegnati per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive.....	E 20399/02	680.690.000.000	680.690.000.000	680.690.000.000
TOTALE ALLEGATO 9E.....		14.126.561.705.000	14.734.249.500.000	15.751.197.381.718

ALLEGATO 9I

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA ACCERTARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3=4)
E) PER INTERVENTI DIVERSI							
- Contributo dello Stato per il riconoscimento dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile di cui all'art.22, comma 2, della legge n. 658/1967	E 2 03 02	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	-	-	2.050.000.00(
- Contributo dello Stato per la copertura del disavanzo di gestione del Fondo di previdenza degli addetti delle abolite imposte di consumo - art.17, D.P.R. n. 649/1972	E 2 03 06	247.988.500.000	238.124.368.000	239.633.591.119	-	-	239.633.591.11
Contributo dello Stato per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani occupati nei territori delle Regioni a statuto speciale - art.22, lett.a), della legge n. 845/1978	E 2 03 08	2.243.000.000	2.378.000.000	-	33.595.113.000	36.166.113.000	2.571.000.00(
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dai compensi ai componenti del Comitato amministratore della gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - Art.58, comma 6, della legge n.144/1999	E 2 03 10	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	50.000.00(
- Contributo a carico del Fondo per l'occupazione a copertura degli oneri derivanti dalla riduzione della retribuzione imponibile prevista dai contratti di rialleamento - art.23 della della legge n. 196/1997	E 2 03 20/03	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	10.000.000.00(
a riportare		262.331.500.000	252.602.368.000	251.733.591.119	33.595.113.000	36.166.113.000	254.304.591.11

ALLEGATO 9I

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA ACCERTARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3=4)
E) PER INTERVENTI DIVERSI							
- Contributo dello Stato per il riconoscimento dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile di cui all'art.22, comma 2, della legge n. 658/1967	E 2 03 02	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	-	-	2.050.000.00
- Contributo dello Stato per la copertura del disavanzo di gestione del Fondo di previdenza degli addetti delle abolite imposte di consumo - art.17, D.P.R. n. 649/1972	E 2 03 06	247.988.500.000	238.124.368.000	239.633.591.119	-	-	239.633.591.11
Contributo dello Stato per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani occupati nei territori delle Regioni a statuto speciale - art.22, lett.a), della legge n. 845/1978	E 2 03 08	2.243.000.000	2.378.000.000	-	33.595.113.000	36.166.113.000	2.571.000.00
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dai compensi ai componenti del Comitato amministratore della gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - Art.58, comma 6, della legge n.144/1999	E 2 03 10	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	50.000.00
- Contributo a carico del Fondo per l'occupazione a copertura degli oneri derivanti dalla riduzione della retribuzione imponibile prevista dai contratti di rialleamento - art.23 della della legge n. 196/1997	E 2 03 20/03	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	10.000.000.00
a riportare		262.331.500.000	252.602.368.000	251.733.591.119	33.595.113.000	36.166.113.000	254.304.591.11

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

segue ALLEGATO 9F

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA ACCERTARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3=4)
riporto.....		262.331.500.000	252.602.368.000	251.733.591.119	33.595.113.000	36.166.113.000	254.304.591.11
- Rimborso dello Stato degli oneri conseguenti alla ricostituzione nell'A.G.O delle posizioni assicurative trasferite all'INAS Libico - art.1, comma 3 della legge n.181/1983.....	E 2 03 22	-	-	472.257	-	-	472.25
- Contributo dello Stato per la copertura degli oneri derivanti dall'esenzione dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi degli emolumenti per carichi di famiglia - art.3 della legge n. 876/1986.....	E 2 03 27	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	20.000.000.00
- Contributo dello Stato a copertura delle minori entrate derivanti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti per cessazione dell'obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria da parte di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto - art. 4, legge n. 270/1988.....	E 2 03 39	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	-	-	8.000.000.00
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.trasferito all'INPS - art. 43, comma 5, della legge n.488/1999.....	E 2 03 43	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000			20.000.000.00
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalle minori entrate contributive di cui all'art. 27, comma 2, del D.L.n. 669/1996 - Art. 27, comma 4, del D.L. n.669/1996.....	E 2 03 44	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	-	-	45.000.000.00
a riportare.....		355.331.500.000	345.602.368.000	344.734.063.376	33.595.113.000	36.166.113.000	347.305.063.37

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

segue ALLEGATO 9F

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA ACCERTARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3=4)
riporto.....		355.331.500.000	345.602.368.000	344.734.063.376	33.595.113.000	36.166.113.000	347.305.063.37
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive alle imprese del settore dell'edilizia e del settore lapideo di cui all'art.2 del D.L. n.4/1998 convertito nella legge n.52/1998.....	E 2 03 49/03	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	-	-	90.000.000.00
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive sulle erogazioni correlate alla produttività aziendale di cui all'art.5 del D.L.n.499/1996 e art.1, legge n.608/1996 e art.2 D.L.n.67/1997 convertito nella legge n.135/1997 e art.60 della della legge n.144/1999.....	E 2 03 50	774.000.000.000	774.000.000.000	774.000.000.000	-	-	774.000.000.00
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla ricostituzione nell'A.G.O. dei periodi di lavoro effettuati in Libia - art. 4, del D.L.n.108/1991 convertito nella legge n. 166 del 1991.....	E 2 03 51	4.000.000.000	6.000.000.000	8.244.605.658	-	-	8.244.605.65
- Contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per oneri derivanti dalla prosecuzione volontaria per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili di cui all'art.2, comma 1, del D.l. del 21 maggio 1998.....	E 2 03 61/09	136.900.000.000	120.700.000.000	162.565.896.320	-	-	162.565.896.32
a riportare.....		1.360.231.500.000	1.336.302.368.000	1.379.544.565.354	33.595.113.000	36.166.113.000	1.382.115.565.35

segue TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLO STATO

segue ALLEGATO 9F

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA ACCERTARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3=4)
riporto.....		1.360.231.500.000	1.336.302.368.000	1.379.544.565.354	33.595.113.000	36.166.113.000	1.382.115.565.35
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla riduzione del minimale contributivo - art.1, comma 2 e 9, del D.L.n. 338 del 1989 convertito in legge n.389/1989.....	E 2 03 77	360.000.000.000	360.000.000.000	360.000.000.000	-	-	360.000.000.00
- Contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dalla riduzione di entrate contributive - art.3, commi 1 e 2, del D.L. n. 318/1996 convertito nella legge n. 402/1996.....	E 2 03 82/03	86.000.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000	-	-	86.000.000.00
- Contributo dello Stato a copertura delle minori entrate derivanti dall'esonero del contributo di solidarietà di cui all'art.9bis, comma 2, della legge n.166/1991 sulle somme versate al Fondo di previdenza complementare " Fiorenzo Casella " - Art.58, comma 11, della legge n.144/1999.....	E 2 03 88	-	-	11.000.000.000	-	-	11.000.000.00
- Contributo dello Stato a favore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per la integrale copertura degli oneri di cui all'art.37 della legge n.88/1989.....	E 2 03 95	235.969.974.000	232.836.236.000	325.354.189.310	-	-	325.354.189.31
TOTALE ALLEGATO 9F.....		2.042.201.474.000	2.015.138.604.000	2.161.898.754.664	33.595.113.000	36.166.113.000	2.164.469.754.66

ALLEGATO 9 G

TRASFERIMENTI DA GESTIONI FUORI BILANCIO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
TRASFERIMENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE PER ONERI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO				
-Rimborso per il trattamento sostitutivo della retribuzione e relativa copertura assicurativa a seguito di provvedimenti contro la diffusione delle malattie epizootiche già a carico della Gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 218 del 1988.....	E 2 03 94	-	181.000.000	297.402.010
TOTALE ALLEGATO 9G.....		-	181.000.000	297.402.010

ALLEGATO 10A - 10P - 10C

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
A) PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO				
- Trasferimento da parte delle Regioni a copertura del sussidio di disoccupazione per lavori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.n.510 del 1996 convertito nella legge n. 608/1996:	E 2 04 06	-	191.863.000.000	189.679.878.130
- Rimborso da parte della regione Sicilia delle indennità connesse con i piani di inserimento professionale ai sensi dell'art.19 della legge regionale n.30 del 1997 e dell'art.81, comma 8, della legge n. 448/1998 e successive proroghe	E 2 04 08	-	8.100.000.000	15.043.283.384
- Credito verso la Regione Umbria per il rimborso degli oneri per la copertura figurativa dei periodi di godimento dell'indennità a favore dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del settembre 1997 - Art.3, coma 3 quater, del D.L.n.132/1999 convertito nella legge n.226/1999	E 2 04 09/01	-	7.420.000.000	-
- Credito verso la Regione Marche per il rimborso degli oneri per la copertura figurativa dei periodi di godimento dell'indennità a favore dei lavoratori dei Comuni colpiti dal sisma del settembre 1997 - Art.3, coma 3 quater, del D.L.n.132/1999 convertito nella legge n.226/1999	E 2 04 09/02	-	580.000.000	-
TOTALE 10 A		-	207.963.000.000	204.723.161.514
B) PER I TRATTAMENTI ECONOMICI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI ONERI PREVIDENZIALI				
- Rimborso di contributi per le prestazioni economiche per la tubercolosi dovuti dalle Regioni per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani - Art.16 della legge n.845/1978	E 2 04 01	-	-	4.036.158.860
TOTALE 10 B		-	-	4.036.158.860

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

segue ALLEGATO 10A - 10B - 10C

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
C) PER SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI ED ALTRE AGEVOLAZIONI				
- Trasferimento da parte delle Regioni, Umbria e Marche a copertura degli oneri per sgravi di contributi previdenziali a favore delle aziende operanti nei Comuni colpiti dal sisma del settembre 1997 - Art. 13, comma 6 ter, del D.L.n. 6/1998 convertito nella legge n. 61/1998	E 2 04 07	33.600.000.000	-	137.017.000
TOTALE 10 C		33.600.000.000	-	137.017.000
TOTALE ALLEGATO 10A - 10B - 10C		33.600.000.000	207.963.000.000	208.896.337.374

ALLEGATO 11A

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
A) PER LA COPERTURA DI ONERI RELATIVI A EROGAZIONI PENSIONISTICHE				
- Rimborso del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati a favore dei lavoratori dei porti - art. 4, comma 7, del D.L.n. 6/1990 convertito nella legge n. 58/1990 e art. 1, comma 2, sub. a), del D.L.n.287/1995 convertito nella legge n.343 del 1995	E 2 06 07	32.653.000.000	12.625.000.000	12.677.399.473
- Rimborso del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati e dai trattamenti di cui all'art.24, comma 4, legge n.84/1994 - art.1, commi 10 e 14, del D.L.n.535/1996 convertito nella legge n.647/1996	E 2 06 09	127.338.000.000	109.998.000.000	111.772.027.105
- Rimborso del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati di cui all'art.8, del D.L.n.457 del 1997 convertito nella legge n.30/1998	E 2 06 13/02	6.182.000.000	13.459.000.000	13.467.862.683
TOTALE ALLEGATO 11A		166.173.000.000	136.082.000.000	137.917.289.261

ALLEGATO 11B

segue: TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
B) PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO				
- Rimborso dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dai trattamenti straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori dei porti - art.1, commi 14 e 19 del D.L.n.535/1995 convertito nella legge n.647/1996.....	E 2 06 09	-	-	904.618.000
- Trasferimenti da parte di altri Enti pubblici a copertura del sussidio di disoccupazione per lavori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.n. 510/1996 convertito nella legge n. 608/1996.....	E 2 06 12	-	645.000.000	742.254.608
- Rimborso dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art. 9, comma 2, del D.L.n.457/1997 convertito nella legge n.30/1998.....	E 2 06 13/03	-	921.000.000	1.627.215.000
TOTALE ALLEGATO 11B.....		-	1.566.000.000	3.274.087.608

ALLEGATO 11C

segue: TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

DESCRIZIONE	NUMERO CAPITOLO ENTRATA BILANCIO FINANZIARIO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
C) PER SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI ED ALTRE AGEVOLAZIONI				
- Rimborso dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per gli oneri derivanti dagli sgravi contributivi di cui all'art.6, comma 1, e art.6 bis del D.L.n.457/1997 convertito nella legge n.30/1998.....	E 2 06 13/01	82.810.000.000	82.810.000.000	92.809.388.052
- Rimborso dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali degli oneri per sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali di navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio marittimo ai sensi dell'art.9, comma 1, della legge *n.552/1999*.....	E 2 06 14	-	417.821.000.000	110.204.319.000
TOTALE ALLEGATO 11C.....		82.810.000.000	500.631.000.000	203.013.707.052

ALLEGATO 12 A

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE

Recuperi di prestazioni

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
Recuperi di :			
- Prestazioni pensionistiche	195.024.000.000	163.128.000.000	305.143.815.882
- Prestazioni pensionistiche ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia	15.000.000	81.000.000	18.271.640
- Prestazioni pensionistiche ai CD/CM con decorrenza ante 1989	100.000.000.000	82.000.000.000	200.436.427.799
- Trattamenti speciali di disoccupazione ai lavoratori dipendenti da aziende edili	4.781.000.000	5.800.000.000	3.503.513.550
- Trattamenti speciali di disoccupazione ai lavoratori dipendenti da aziende industriali	-	-	588.276.632
- Trattamenti speciali di disoccupazione ordinaria quota parte ex art.6, comma 17ter, legge n.236/1993 e successive disposizioni	13.781.000.000	20.000.000.000	20.022.260.241
- Sussidi di disoccupazione per lavori socialmente utili di cui all'art.1, commi 3,5, e 8 del D.L.n.510/1996 convertito nella legge n.608/1996 e connessi ANF	-	15.740.000.000	30.957.038.619
- Sussidi di disoccupazione per lavori socialmente utili di cui all'art.1, comma 6, del D.L.n.510/1996 convertito nella legge n.608/1996 e connessi ANF	-		455.832.314
- Trattamenti di integrazione salariale straordinaria	11.280.000.000	7.800.000.000	11.634.171.478
- Prestazioni di indennità di mobilità	56.431.000.000	66.000.000.000	148.485.365.344
- Recupero oneri per l'assistenza a persone handicappate - art.33, legge n.104/1992 e art.2, comma 3ter, legge n.423/1993	20.000.000	20.000.000	5.703.977
- Prestazione per assegni familiari ai CD/CM	101.000.000	77.000.000	89.942.022
- Sussidi di disoccupazione e connessi assegni al nucleo familiare per borse di lavoro e per lavori di pubblica uilità di cui all'art. 26 della legge n. 196/1997	-	339.000.000	1.295.309.877
a riportare	381.433.000.000	360.985.000.000	722.635.929.375

segue ALLEGATO 12 A

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE

Recuperi di prestazioni

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....	381.433.000.000	360.985.000.000	722.635.929.375
- Indennità corrisposta ai lavoratori delle imprese di spedizione internazionale ai sensi degli artt. 1 e 2, del D.L.n.199/1993 convertito nella legge n.293/1993....	-	-	8.845.495
- Indennità di maternità di cui all'art.8, comma15, del D.L.vo n.468/1997 a favore delle lavoratrici madri impegnate in lavori socialmente utili.....	-	-	26.825.856
- Prestazioni economiche per la tubercolosi.....	5.000.000.000	5.000.000.000	4.965.817.572
- Recupero assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili di cui all'art.4, comma 1, del D.Lgs. n.81/2000.....	-	90.000.000	648.093.074
- Recupero assegni di maternità concessi dai Comuni di cui all'art.66 della legge n.448/1998.....	-	-	119.388.000
- Recupero assegni al nucleo familiare concessi dai Comuni ai sensi dell'art.65 della legge n.448/1998.....	-	-	417.969.942
TOTALE ALLEGATO 12 A.....	386.433.000.000	366.075.000.000	728.822.869.314

ALLEGATO 12 B

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE

Recuperi vari

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
Recuperi di :			
- Sgravi contributivi provvisoriamente concessi alle aziende in base alla legge n.1089/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.....	-	-	93.704.138.708
- Contributi ai datori di lavoro che assumono personale in attuazione del piano straordinario di occupazione giovanile di cui all'art. 1, commi 6 e 7, della legge n. 113/1986.....	-	-	49.096.155
- Sgravi contributivi di cui all'art.1 del D.M. 5 agosto 1994 a carico delle aziende delle Regioni Abruzzo e Molise - art.1, comma 2ter, della legge n.176/1998.....	-	-	11.497.996.376
- Sgravi contributivi per i nuovi assunti ad incremento dei livelli occupazionali di cui all'art. 4, comma 21, della legge n.449/1997.....	-	-	32.740.830.556
- Indennità di fine rapporto ai lavoratori già dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria di cui all'art.5 del D.L. n. 103/1991 convertito nella legge n.166/1991.....	-	-	599.054.698
TOTALE ALLEGATO 12 B.....	-	-	138.591.116.493

ALLEGATO 13

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

SANZIONI CIVILI, AMMINISTRATIVE, MULTE E AMMENDE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
Connesse a:			
- trattamenti per oneri pensionistici e per il mantenimento del salario	4.783.000.000	1.836.000.000	3.339.475.889
- trattamenti del soppresso Fondo sociale	210.000.000	53.000.000	7.792.414
- sanzioni pecuniarie del soppresso Fondo sociale, art. 1 e 2, legge n. 140/1985 e legge n. 544/1988	114.000.000	-	-
TOTALE ALLEGATO 13	5.107.000.000	1.889.000.000	3.347.268.303

ALLEGATO 14

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
Eliminazioni di residui passivi:			
- Assegni temporanei ai cittadini rimpatriati dalla Libia.....	-	-	80.205.700
- Assegno Sociale.....	-	-	1.722.051.095
- Rate di pensioni agli ultra sessantacinquenni.....	-	-	14.410.572.200
- Rate di pensione ai CD-CM ante 1989.....	-	-	31.955.750.872
- Rate di pensione alle ostetriche.....	-	-	37.919.450
- Verso le aziende per prestazioni contenute in denunce contributive con saldo passivo.....	-	-	270.377.853
TOTALE ALLEGATO 14	-	-	48.426.877.170

ALLEGATO 15

PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi per la copertura dell'eliminazione dell'anno:			
- per oneri pensionistici	18.000.000	18.227.000	-
- per oneri per il mantenimento del salario	2.420.000.000	2.419.217.000	5.060.686.000
- per prestazioni economiche per la tubercolosi	31.000.000	31.156.000	-
- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi per l'adeguamento del fondo relativo alla svalutazione dei crediti contributivi per il finanziamento degli oneri pensionistici	-		-
- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare:			
- per la copertura dell'eliminazione dell'anno	-	-	58.513.596.098
- per l'adeg.to del fondo (trattamenti di famiglia)	1.378.000	54.184.000	152.415.837
- Prelievo dal Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art. 6 del D.L.n.299/1994 convertito nella legge n.451/1994	700.000.000	3.000.000.000	3.541.476.000
- Prelievo dal Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri di cui all'art.5, commi 2 e 4, del D.L. n.148/1993 convertito nella legge n.236/1993:			
- per il mantenimento del salario	-	6.300.000.000	8.637.887.000
- per sgravi di oneri sociali	4.000.000.000	5.500.000.000	28.267.919.336
- Prelievo dal Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri di cui all'art. 28 del D.L.n.244/1995 convertito nella legge n.341/1995	23.180.000.000	15.180.000.000	2.888.079.000
- Prelievo dal Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri di sgravi contributivi di cui all'art.6, comma 4, del D.L.n.510/1996 convertito nella legge n.608 del 1996	-	246.515.000	246.514.738
- Prelievo dal Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri derivanti dalla salvaguardia dei livelli occupazionali di cui all'art.4, comma 25, del D.L.n. 510 del 1996 convertito nella legge n.608/1996 e all'art.2, comma 29, della legge n.662/1996	1.200.000.000	500.000.000	-
a riportare	31.550.378.000	33.249.299.000	107.308.574.009

segue ALLEGATO 15

segue PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	
riporto.....	31.550.378.000	33.249.299.000	107.308.574.009
- Prelievo dal Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri derivanti da sussidi di disoccupazione di cui all'art.1, comma 3,5 e 8, del D.L. n.510/1996 convertito nella legge n.608/1996.....	51.063.617.000	-	-
- Prelievo dal Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri derivanti da integrazioni salariali straordinarie di cui all'art.9, comma 25, lett.b), del D.L. n.510/1996 convertito nella legge n. 608/1996.....	3.600.000.000	80.000.000	155.090.000
TOTALE ALLEGATO 15.....	86.213.995.000	33.329.299.000	107.463.664.009

ALLEGATO 16A

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
PER EROGAZIONI PENSIONISTICHE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMIC (1-2+3) (4)
1 PRESTAZIONI ASSISTENZ.LI AI CITTADINI ULTRA-SESSANTACINQUENNI SPROVVISTI DI REDDITO:						
- Assegno sociale	1.066.540.000.000	1.133.662.000.000	1.442.888.845.138	48.920.000.000	39.039.000.000	1.433.007.845.13
- Pensione sociale	3.158.774.000.000	2.994.330.000.000	3.269.335.459.041	57.066.000.000	57.579.000.000	3.269.848.459.04
- Rimborso spese farmaceutiche ai titolari di pensione sociale	3.007.000.000	3.058.000.000	2.751.145.000	55.000.000		2.696.145.00
TOTALE	4.228.321.000.000	4.131.050.000.000	4.714.975.449.179	106.041.000.000	96.618.000.000	4.705.552.449.17
2 QUOTA PARTE DI CIASCUNA MENSILITA' DI PENSIONE EROGATA						
- dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti	20.231.000.000.000	19.999.000.000.000	19.999.000.000.000	-	-	19.999.000.000.00
- dalla Gestione CDCM post 1988	1.458.000.000.000	1.690.000.000.000	1.690.000.000.000	-	-	1.690.000.000.00
- dalla Gestione Artigiani	677.000.000.000	677.000.000.000	677.000.000.000	-	-	677.000.000.00
- dalla Gestione Commercianti	655.000.000.000	655.000.000.000	655.000.000.000	-	-	655.000.000.00
- dalla Gestione Minatori	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-	4.000.000.00
TOTALE (1)	23.025.000.000.000	23.025.000.000.000	23.025.000.000.000	-	-	23.025.000.000.00
QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE DERIVANTE DALLE PENSIONI DI INVALIDITA' LIQUIDATE ANTE LEGGE N.222/1984						
- dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti	4.998.000.000.000	4.998.000.000.000	4.998.000.000.000	-	-	4.998.000.000.00
- dalla Gestione Artigiani	690.000.000.000	690.000.000.000	690.000.000.000	-	-	690.000.000.00
- dalla Gestione Commercianti	585.000.000.000	585.000.000.000	585.000.000.000	-	-	585.000.000.00
TOTALE	6.273.000.000.000	6.273.000.000.000	6.273.000.000.000	-	-	6.273.000.000.0
TOTALE COMPLESSIVO	29.298.000.000.000	29.298.000.000.000	29.298.000.000.000	-	-	29.298.000.000.00
3 ONERE DELLE PENSIONI LIQUIDATE NELLA GESTIONE CD-CM CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'1/1/1989	10.263.047.000.000	9.978.726.000.000	9.705.858.643.858	20.147.000.000	18.564.000.000	9.704.275.643.8
a riportare	43.789.368.000.000	43.407.776.000.000	43.718.834.093.037	126.188.000.000	115.182.000.000	43.707.828.093.0

(1) Importo al netto di 2.274.000.000 compresi nelle pensioni dei CD-Cm ante 1989 assuti a totale carico della gestione.

segue ALLEGATO 1€

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
PER EROGAZIONI PENSIONISTICHE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMI (1-2+3) (4)
riporto.....	43.789.368.000.000	43.407.776.000.000	43.718.834.093.037	126.188.000.000	115.182.000.000	43.707.828.093.0
4 QUOTA PARTE DELLE PRESTAZ.NI PENSIONISTICHE - ART.11, LEGGE N.54/1982 (ALL.14 A1)						
- del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.....	1.017.755.000.000	1.031.515.000.000	1.031.515.000.000	-	-	1.031.515.000.0(
- del Fondo di previdenza del clero.....	1.931.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	2.000.000.0(
- della Gestione CDCM post 1988.....	261.450.000.000	349.220.000.000	349.220.000.000	-	-	349.220.000.0(
TOTALE	1.281.136.000.000	1.382.735.000.000	1.382.735.000.000	-	-	1.382.735.000.0(
5 QUOTA PARTE DELLE PRESTAZ.NI PENSIONISTICHE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO - ART. 21, LEGGE N. 903/1973.....	11.431.000.000	12.327.000.000	11.536.574.350	-	-	11.536.574.35
6 QUOTE DI PENSIONI AFFERENTI ALLA MAGGIORE ANZIANITA'DI SERVIZIO ATTRIBUITA AL PERSONALE DIMISSIONARIO ISCRITTO AL FONDO DI PREVIDENZA DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO - ART.23, D.P.R. N.649/1972.....	8.036.000.000	8.064.000.000	8.511.674.662	-	-	8.511.674.66
7 INTEGRAZ.NI AL TRATTAMENTO MINIMO DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' ART.1, LEGGE N.222/1984 - QUOTE DI INTEGRAZIONE A FAVORE DEI PENSIONATI						
- del F.P.L.D.....	325.000.000.000	320.000.000.000	329.800.267.487	-	-	329.800.267.48
- della Gestione CDCM post 1988.....	112.000.000.000	87.000.000.000	85.057.804.408	-	-	85.057.804.40
- della Gestione Artigiani.....	88.500.000.000	75.000.000.000	74.169.035.348	-	-	74.169.035.34
- della Gestione Commercianti.....	70.000.000.000	57.000.000.000	57.108.985.652	-	-	57.108.985.65
TOTALE	595.500.000.000	539.000.000.000	546.136.092.895	-	-	546.136.092.89
a riportare.....	45.685.471.000.000	45.349.902.000.000	45.667.753.434.944	126.188.000.000	115.182.000.000	45.656.747.434.94

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
PER EROGAZIONI PENSIONISTICHE

segue ALLEGATO 16

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMI (1-2+3) (4)
riporto.....	45.685.471.000.000	45.349.902.000.000	45.667.753.434.944	126.188.000.000	115.182.000.000	45.656.747.434.9
8 MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI DI PENSIONE - ART.1, LEGGE N.140/1985 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI A FAVORE DEI PENSIONATI						
- del F.P.L.D.....	245.000.000.000	240.000.000.000	237.092.581.861	-	-	237.092.581.8
- della Gestione CDCM post 1988.....	2.200.000.000	2.300.000.000	3.047.566.410	-	-	3.047.566.4
- della Gestione Artigiani.....	51.645.000.000	53.000.000.000	54.809.030.095	-	-	54.809.030.0
- della Gestione Commercianti.....	22.084.000.000	24.000.000.000	24.713.117.750	-	-	24.713.117.7
- della Gestione Minatori.....	13.000.000	12.000.000	12.117.450	-	-	12.117.4
TOTALE	320.942.000.000	319.312.000.000	319.674.413.566	-	-	319.674.413.5
9 MIGLIORAMENTI DELLE PENSIONI SUPERIORI AL TRATTAMENTO MINIMO - ART.3, LEGGE N. 544 DEL 1988:						
- del F.P.L.D.....	649.750.000.000	649.750.000.000	649.750.000.000	-	-	649.750.000.0
- della Gestione Minatori.....	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-	-	250.000.0
TOTALE	650.000.000.000	650.000.000.000	650.000.000.000	-	-	650.000.000.0
10 ASSERGNI VITALIZI A EX DIPENDENTI DELLO STATO E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AUTONOME - ART.11, LEGGE n.75/1980.....	73.009.000.000	76.658.000.000	77.893.215.390	752.000.000	483.000.000	77.624.215.3
11 QUOTE DI PENSIONI ALLE DIPENDENTI DEL SOPPRESSO ENPAO - LEGGE N.249/1990.....	10.452.000.000	10.930.000.000	11.341.590.040	-	-	11.341.590.0
12 INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI A CARICO DEL F.P.L.D. EX INAS LIBICO - ART. 15 D.L. N. 622/1970.....	350.000.000	300.000.000	291.955.121	-	-	291.955.1
a riportare.....	46.740.224.000.000	46.407.102.000.000	46.726.954.609.061	126.940.000.000	115.665.000.000	46.715.679.609.0

segue ALLEGATO 16A

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
PER EROGAZIONI PENSIONISTICHE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMIC (1-2+3) (4)
riporto.....	46.740.224.000.000	46.407.102.000.000	46.726.954.609.061	126.940.000.000	115.665.000.000	46.715.679.609.0
13 ASSEGNI TEMPORANEI AI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA ART 18 D.L.N.622/1970						
- del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.....	4.400.000.000	3.700.000.000	3.700.583.950	-	-	3.700.583.9
- della Gestione Artigiani.....	1.083.000.000	1.085.000.000	1.088.910.455	-	-	1.088.910.4
- della Gestione Commercianti.....	628.000.000	521.000.000	487.608.972	-	-	487.608.9
- del soppresso Fondo Sociale.....	60.000.000	15.000.000	14.582.858	-	-	14.582.8
TOTALE	6.171.000.000	5.321.000.000	5.291.686.235	-	-	5.291.686.2
14 MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE AGLI EX COMBATTENTI - ART. 6, LEGGE N.140/1985 E ART. 6 LEGGE N.544/1988						
- del F.P.L.D.....	716.296.000.000	731.342.000.000	719.813.153.443	-	-	719.813.153.4
- del F.P.L.D Cont.Sep. ex F. Trasporti	3.100.000.000	3.092.000.000	3.121.316.200	-	-	3.121.316.2
- del F.P.L.D Cont.Sep. ex F. Telefonici.....	2.469.000.000	2.460.000.000	2.468.294.945	-	-	2.468.294.9
- del F.P.L.D Cont.Sep. ex F. Elettrici.....	600.000.000	590.000.000	578.759.860	-	-	578.759.8
- della Gestione CDCM post 1988.....	3.250.000.000	4.435.000.000	4.758.025.869	-	-	4.758.025.8
- della Gestione Artigiani.....	39.373.000.000	52.000.000.000	52.324.691.186	-	-	52.324.691.1
- della Gestione Commercianti.....	38.750.000.000	44.000.000.000	44.316.392.794	-	-	44.316.392.7
- della Gestione Minatori.....	821.000.000	838.000.000	871.983.041	-	-	871.983.0
- del Fondo Dazieri.....	491.000.000	481.000.000	493.684.460	-	-	493.684.4
- del Fondo Volo.....	75.000.000	80.000.000	91.268.815	-	-	91.268.8
- dei Fondi Vari (INCIS).....	-	-	468.000	-	-	468.0
TOTALE	805.225.000.000	839.318.000.000	828.838.038.613	-	-	828.838.038.6
a riportare.....	47.551.620.000.000	47.251.741.000.000	47.561.084.333.909	126.940.000.000	115.665.000.000	47.549.809.333.9

segue ALLEGATO 16

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
PER EROGAZIONI PENSIONISTICHE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMI (1-2+3) (4)
riporto.....	47.551.620.000.000	47.251.741.000.000	47.561.084.333.909	126.940.000.000	115.665.000.000	47.549.809.333.9
15 QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE LEGGE N.59/1991						
- del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.....	3.295.817.000.000	3.227.051.000.000	3.280.613.938.000	-	-	3.280.613.938.0
- del F.P.L.D Cont.Sep. ex F. Trasporti	33.000.000.000	33.000.000.000	33.000.000.000	-	-	33.000.000.0
- del F.P.L.D Cont.Sep. ex F. Elettrici.....	22.000.000.000	22.300.000.000	22.300.000.000	-	-	22.300.000.0
- della Gestione Minatori.....	4.729.000.000	4.802.000.000	4.717.928.000	-	-	4.717.928.0
- del Fondo di previdenza per il personale già dipendente delle Esattorie delle Imposte Dirette.....	4.368.000.000	4.631.000.000	4.622.000.000	-	-	4.622.000.0
- del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende del Gas	1.750.000.000	1.890.000.000	1.890.000.000	-	-	1.890.000.0
- del Fondo Dazieri.....	3.375.000.000	3.460.000.000	3.453.319.000	-	-	3.453.319.0
TOTALE	3.365.039.000.000	3.297.134.000.000	3.350.597.185.000	-	-	3.350.597.185.00
16 QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL VENEZUELA						
- del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.....	22.000.000.000	22.000.000.000	26.900.000.000	-	-	26.900.000.00
- della Gestione CDCM post 1988.....	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-	300.000.00
- della Gestione Artigiani.....	462.000.000	467.000.000	467.000.000	-	-	467.000.00
- della Gestione Commercianti.....	186.000.000	187.000.000	187.000.000	-	-	187.000.00
TOTALE	22.948.000.000	22.954.000.000	27.854.000.000	-	-	27.854.000.00
17 QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE IN REGIME DI CONVENZIONE CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO						
- del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.....	450.000.000	450.000.000	450.000.000	-	-	450.000.00
a riportare.....	50.940.057.000.000	50.572.279.000.000	50.939.985.518.909	126.940.000.000	115.665.000.000	50.928.710.518.90

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
PER EROGAZIONI PENSIONISTICHE

segue ALLEGATO 16/

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMI((1-2+3) (4)
riporto.....	50.940.057.000.000	50.572.279.000.000	50.939.985.518.909	126.940.000.000	115.665.000.000	50.928.710.518.9(
18 QUOTA PARTE DELLA INTEGRAZ.NE AL MINIMO DELLE PENSIONI CONSEGUENTE ALLA MODIFICA DEI LIMITI DI REDDITO DI CUI ALL'ART.11, COMMA 38, LEGGE N 537/1993						
- del F.P.L.D.....	160.000.000.000	150.000.000.000	156.494.000.000	-	-	156.494.000.0(
- della Gestione CDCM post 1988.....	19.000.000.000	18.900.000.000	18.912.000.000	-	-	18.912.000.0(
- della Gestione Artigiani.....	18.731.000.000	18.220.000.000	18.223.000.000	-	-	18.223.000.0(
- della Gestione Commercianti.....	21.580.000.000	21.290.000.000	21.294.000.000	-	-	21.294.000.0(
TOTALE	219.311.000.000	208.410.000.000	214.923.000.000	-	-	214.923.000.0(
19 ONERE PER MAGGIORE PEREQUAZ.NE DELLE RATE DI PENS.NE FINO A 1 MILIONE (ALL.14 A1)						
- del F.P.L.D.....	350.060.000.000	350.061.000.000	329.109.100.000	-	-	329.109.100.00
- del F.P.L.D Cont.Sep. ex F. Trasporti	530.000.000	-	-	-	-	-
- del F.P.L.D Cont.Sep. ex F. Elettrici	70.000.000	9.000.000	9.000.000	-	-	9.000.00
- della Gestione CDCM post 1988.....	38.794.000.000	32.300.000.000	38.320.000.000	-	-	38.320.000.00
- della Gestione Artigiani.....	40.797.000.000	38.950.000.000	38.955.000.000	-	-	38.955.000.00
- della Gestione Commercianti.....	38.327.000.000	36.410.000.000	36.414.000.000	-	-	36.414.000.00
- della Gestione Minatori.....	145.000.000	125.000.000	122.900.000	-	-	122.900.00
- del Fondo di previdenza per il personale già dipendente delle Esattorie delle Imposte Dirette.....	58.000.000	53.000.000	53.000.000	-	-	53.000.00
- del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende del Gas	24.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	30.000.00
- del Fondo Dazieri.....	108.000.000	5.000.000	5.342.000	-	-	5.342.00
- del Fondo previdenza del Clero.....	843.000.000	758.000.000	744.000.000	-	-	744.000.00
- del soppresso Fondo Sociale.....	20.313.000.000	18.588.000.000	18.832.000.000	-	-	18.832.000.00
TOTALE	490.069.000.000	477.289.000.000	462.594.342.000	-	-	462.594.342.00
a riportare.....	51.649.437.000.000	51.257.978.000.000	51.617.502.860.909	126.940.000.000	115.665.000.000	51.606.227.860.90

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
PER EROGAZIONI PENSIONISTICHE

segue ALLEGATO 16

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMI (1-2+3) (4)
riporto	51.649.437.000.000	51.257.978.000.000	51.617.502.860.909	126.940.000.000	115.665.000.000	51.606.227.860.9
20 RATE DI PENSIONE CONNESSE A PENSIONAMENTI ANTICIPATI (ALL.14A 2)						
- del Fondo pensioni lavoratori dipendenti	1.455.074.000.000	1.487.257.000.000	1.551.393.464.997	-	-	1.551.393.464.9
- del F.P.L.D Cont.Sep. ex F. Trasporti	51.730.000.000	51.730.000.000	118.249.452.067	-	-	118.249.452.0
- del F.P.L.D Cont.Sep. ex F. Elettrici	50.000.000	100.000.000	175.003.700	-	-	175.003.7
- della Gestione CDCM post 1988	5.300.000.000	7.200.000.000	11.947.970.882	-	-	11.947.970.8
- della Gestione Artigiani	2.309.000.000	3.490.000.000	6.025.956.380	-	-	6.025.956.3
- della Gestione Commercianti	1.130.000.000	1.690.000.000	2.877.800.739	-	-	2.877.800.7
- del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende del Gas	-	-	7.848.659	-	-	7.848.6
TOTALE	1.515.593.000.000	1.551.467.000.000	1.690.677.497.424	-	-	1.690.677.497.4
21 QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE IN REGIME DI CONVENZIONE CON L' AUSTRALIA						
- del Fondo pensioni lavoratori dipendenti	3.784.000.000	3.800.000.000	3.750.000.000	-	-	3.750.000.00
- della Gestione CDCM post 1988	299.000.000	299.000.000	299.000.000	-	-	299.000.00
- della Gestione Artigiani	236.000.000	236.000.000	236.000.000	-	-	236.000.00
- della Gestione Commercianti	121.000.000	121.000.000	121.000.000	-	-	121.000.00
TOTALE	4.440.000.000	4.456.000.000	4.406.000.000	-	-	4.406.000.00
22 QUOTE DI PENSIONE AFFERENTI AI PERIODI LAVORATIVI PRESTATI PRESSO LE FORZE ARMATE ALLEATE E UNRRA - D.L.N.505/1944						
- del Fondo pensioni lavoratori dipendenti	950.000.000	900.000.000	900.000.000	-	-	900.000.00
- della Gestione Artigiani	5.000.000	6.000.000	5.000.000	-	-	5.000.00
- della Gestione Commercianti	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.00
TOTALE	956.000.000	907.000.000	906.000.000	-	-	906.000.00
TOTALE ALLEGATO 16A	53.170.426.000.000	52.814.808.000.000	53.313.492.358.333	126.940.000.000	115.665.000.000	53.302.217.358.33

ALLEGATO 16A1

ANALISI DELLE MODIFICHE DEGLI ONERI PENSIONISTICI PER PEREQUAZIONE
AI SENSI DELL'ART.34, COMMA 1, DELLA LEGGE N.448/1998

DESCRIZIONE	Oneri Pensionistici (1)	Risparmi recuperabili dagli oneri della colonna precedente (2)	CONSUNTIVO 2000 (3 = 1 - 2)
A) AI SENSI DELLA LEGGE N.54/1982:			
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	1.101.000.000.000	69.485.000.000	1.031.515.000.000
TOTALE A	1.101.000.000.000	69.485.000.000	1.031.515.000.000
B) AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 5, DELLA LEGGE N.537/1993:			
- del F.P.L.D Cont.Sep. ex F. Trasporti	530.000.000	530.000.000	-
- del F.P.L.D Cont.Sep. ex F. Elettrici	79.000.000	70.000.000	9.000.000
- dalla Gestione CDCM post 1988	22.787.000.000	3.875.000.000	18.912.000.000
- dalla Gestione Artigiani	21.466.000.000	3.243.000.000	18.223.000.000
- dalla Gestione Commercianti	23.952.000.000	2.658.000.000	21.294.000.000
- della Gestione Minatori	145.900.000	23.000.000	122.900.000
- del Fondo di previdenza per il personale già dipendenti delle Esattorie delle Imposte Dirette	63.000.000	10.000.000	53.000.000
- del Fondo Dazieri	110.342.000	105.000.000	5.342.000
- del Fondo previdenza del Clero	813.000.000	69.000.000	744.000.000
TOTALE B	69.946.242.000	10.583.000.000	59.363.242.000
C) RISPARMI PER LA QUOTA NON DETRAIBILE DAI PRECEDENTI ONERI DELLE GESTIONI ALLE QUALI LO STATO NON CONTRIBUISCE PER PEREQUAZIONI:			
- del F.P.L.D Cont.Sep.ex F.Trasporti (quota residua)	-	1.082.000.000	-
- del F.P.L.D Cont.Sep.ex F.Elettrici (quota residua)	-	1.231.000.000	-
- del F.P.L.D Cont.Sep.ex F.Telefonici	-	821.000.000	-
- del Fondo Volo	-	112.000.000	-
TOTALE C	-	3.246.000.000	-
TOTALE EFFETTI SULLE GESTIONI INPS DELL'ART.4, COMMA 1, DELLA LEGGE N.448/1999	-	83.314.000.000	-

ALLEGATO 16A2

RATE DI PENSIONE CONNESSE AI PENSIONAMENTI ANTICIPATI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
A) DEL FONDO FENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI			
1) per i lavoratori dell'industria - art.10 legge n.451/1994	52.845.000.000	40.125.000.000	38.574.685.881
2) per i lavoratori dell'amianto - art.13, commi 6, 7 e 8 legge n.257/1992	210.782.000.000	177.021.000.000	240.341.201.439
3) per i lavoratori delle imprese siderurgiche per rapporti di lavoro cessati entro il 31/12/1988 - art.1, legge n.193/1984	-	-	33.328.385
4) per i lavoratori delle imprese dei tubi senza saldature ai sensi dell'art.1 bis D.L. n.120/1989 convertito nella legge n.181/1989	1.503.000.000	1.634.000.000	1.058.320.003
5) per i lavoratori della siderurgia pubblica ai sensi - art.2 D.L.n.120/1989 convertito nella legge n.181/1989	109.988.000.000	113.932.000.000	49.184.059.905
6) per i lavoratori della siderurgia pubblica ai sensi dell'art. n.29 della legge n.223/1991	128.969.000.000	135.775.000.000	127.774.584.126
7) per i lavoratori del settore siderurgico - art.8 legge n.451/1994	380.634.000.000	382.658.000.000	347.721.963.856
8) per i lavoratori dell'editoria - art.37, legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni	201.202.000.000	271.820.000.000	233.362.928.575
9) per i lavoratori portuali - art.3 legge n.58/1990	32.653.000.000	12.625.000.000	12.677.399.473
10) per i lavoratori portuali - art.1, comma 1,3, legge n.647 del 1996	86.017.000.000	105.016.000.000	106.762.602.412
11) per i lavoratori portuali - art.8 L.n.30/1998	6.182.000.000	13.459.000.000	13.467.862.683
12) per i lavoratori portuali inabili - art.24 L.n.84/1994	36.203.000.000	-	-
13) per i lavoratori della FINMARE - art.9, comma 8, legge n.160/1989 e legge n.236/1993	11.355.000.000	9.825.000.000	8.739.958.155
14) per i lavoratori della FINMARE - art.1, comma 9, legge n.647/1996	5.118.000.000	4.982.000.000	5.009.424.693
15) per il personale dipendente dall'ENI - art.9 ter, legge n. 236/1993	-	-	4.176.624.772
16) per i dipendenti dei partiti politici - art.9 quater, legge n.236/1993	3.469.000.000	4.915.000.000	5.910.759.912
17) per i lavoratori del trasporto aereo:			
- art.9, legge n.451/1994	4.788.000.000	6.711.000.000	7.486.564.370
- art.1, legge n.640/1996	14.803.000.000	17.778.000.000	18.834.377.582
18) per i lavoratori del gruppo EFIM - art.4 legge n.598/94	23.443.000.000	30.666.000.000	32.330.363.185
19) per i lavoratori della Cellulosa e Carta - art.2 legge n.337/1995	566.000.000	848.000.000	1.090.506.294
20) per i lavoratori impiegati in L.S.U da almeno un anno - art.2 D.l. 21/05/1998	90.800.000.000	97.611.000.000	223.864.756.390
21) per i lavoratori già iscrtti al Fondo Trasporti - art.2, legge n. 662/1996	3.092.000.000	11.930.000.000	7.526.531.893
a riportare	1.404.412.000.000	1.439.331.000.000	1.485.928.803.984

segue ALLEGATO 16A2

segue RATE DI PENSIONE CONNESSE AI PENSIONAMENTI ANTICIPATI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
riporto	1.404.412.000.000	1.439.331.000.000	1.485.928.803.984
22) deroga alla decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia per i lavoratori in mobilità lunga - leggi n.236/1993 e n.451/1994	50.142.000.000	47.472.000.000	65.149.867.534
23) deroga alla decorrenza della pensione di anzianità per i lavoratori in CIGS - legge n.451/1994	520.000.000	454.000.000	314.793.479
24) per i lavoratori già iscritti al Fondo Trasporti:			
- art.4 legge n.11/1996	27.000.000.000	27.000.000.000	110.442.149.413
- art.2 legge n.662/1996	24.730.000.000	24.730.000.000	6.913.834.104
- deroga della pensione di anzianità e di vecchiaia per i lavoratori in mobilità lunga - leggi n. 236/1993 e n. 451/1994	-	-	893.468.550
25) per i lavoratori già iscritti al Fondo Elettrici:			
- art.13, commi 6, 7 e 8, legge n.257/1992	50.000.000	100.000.000	175.003.700
TOTALE	1.506.854.000.000	1.539.087.000.000	1.669.817.920.764
B) DEL FONDO INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA' LA VECCHIAIA E SUPERSTITI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS			
1) per il personale dipendente dall'ENI - art.9ter, legge n.236/1993	-	-	7.848.659
TOTALE	-	-	7.848.659
C) GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI MEZZADRI E COLONI			
1) per i lavoratori dell'amianto - art.13, commi 6,7,8, legge n. 257/1992	2.800.000.000	3.549.000.000	3.986.639.926
2) deroga alla decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia per i lavoratori in mobilità lunga - leggi n.236/1993 e n.451/1994	2.400.000.000	574.000.000	589.802.728
3) deroga alla decorrenza della pensione di anzianità per i lavoratori in CIGS - legge n.451/1994	100.000.000	51.000.000	49.608.929
4) per i lavoratori impiegati in L.S.U da almeno un anno - art.2 D.l. 21/05/1998	-	3.026.000.000	7.321.919.299
TOTALE	5.300.000.000	7.200.000.000	11.947.970.882
a riportare	1.512.154.000.000	1.546.287.000.000	1.681.773.740.305

segue ALLEGATO 16A2

segue RATE DI PENSIONE CONNESSE AI PENSIONAMENTI ANTICIPATI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
riporto.....	1.512.154.000.000	1.546.287.000.000	1.681.773.740.305
D) GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ARTIGIANI			
1) per i lavoratori dell'amianto - art.13, commi 6,7,8, legge n. 257/1992.....	1.066.000.000	2.030.000.000	2.342.978.351
2) deroga alla decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia per i lavoratori in mobilità lunga - leggi n.236/1993 e n.451/1994.....	1.243.000.000	198.000.000	186.917.628
3) deroga alla decorrenza della pensione di anzianità per i lavoratori in CIGS - legge n.451/1994.....	-	33.000.000	37.192.562
4) per i lavoratori impiegati in L.S.U da almeno un anno - art.2 D.I. 21/05/1998.....	-	1.229.000.000	3.458.867.839
TOTALE.....	2.309.000.000	3.490.000.000	6.025.956.380
E) GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI			
1) per i lavoratori dell'amianto - art.13, commi 6,7,8, legge n. 257/1992.....	700.000.000	930.000.000	1.090.677.208
2) deroga alla decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia per i lavoratori in mobilità lunga - leggi n.236/1993 e n.451/1994.....	430.000.000	94.000.000	75.894.471
3) deroga alla decorrenza della pensione di anzianità per i lavoratori in CIGS - legge n.451/1994.....	-	1.000.000	483.980
4) per i lavoratori impiegati in L.S.U da almeno un anno - art.2 D.I. 21/05/1998.....	-	665.000.000	1.710.745.080
TOTALE.....	1.130.000.000	1.690.000.000	2.877.800.739
TOTALE ALLEGATO 16A2.....	1.515.593.000.000	1.551.467.000.000	1.690.677.497.424

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI segue ALLEGATO 16B

ONERI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3) (4)
PER TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA						
- Integrazioni salariali straordinarie:						
liquidate con procedura DM	261.467.000.000	239.576.306.000	261.933.574.344	14.440.694.000	17.331.615.000	264.824.495.344
liquidate direttamente	253.756.000.000	294.517.000.000	235.745.444.749	70.300.000.000	87.700.000.000	253.145.444.749
TOTALE	515.223.000.000	534.093.306.000	497.679.019.093	84.740.694.000	105.031.615.000	517.969.940.093
- Rimborso alle aziende delle quote di trattamento di fine rapporto - art.2, legge n.464/1972:						
liquidate con procedura DM	11.000.000.000	7.000.000.000	9.116.629.187	-	-	9.116.629.187
liquidate direttamente	24.520.000.000	22.400.000.000	29.442.050.612	-	-	29.442.050.612
TOTALE	35.520.000.000	29.400.000.000	38.558.679.799	-	-	38.558.679.799
- Rimborso alle aziende delle quote di trattamento di fine rapporto già a carico del Fondo per la mobilità della manodopera:						
liquidate con procedura DM	5.900.000.000	3.000.000.000	4.850.831.817	-	-	4.850.831.817
liquidate direttamente	1.800.000.000	530.000.000	946.781	-	-	946.781
TOTALE	7.700.000.000	3.530.000.000	4.851.778.598	-	-	4.851.778.598
- Maggiorazione dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta per i contratti di solidarietà - art.9, comma 25, lett. d) legge n.608/1996	3.600.000.000	80.000.000	155.090.000	-	-	155.090.000
a riportare	562.043.000.000	567.103.306.000	541.244.567.490	84.740.694.000	105.031.615.000	561.535.488.490

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI segue ALLEGATO 16B

ONERI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3) (4)
riporto.....	562.043.000.000	567.103.306.000	541.244.567.490	84.740.694.000	105.031.615.000	561.535.488.490
- Maggiorazione dell'integrazione salariale straordinaria corrisposta per i contratti di solidarietà - art 5, comma 4, legge n.236/1993 e successive proroghe						
liquidate con procedura DM.....	-	6.300.000.000	8.637.887.000	-	-	8.637.887.000
TOTALE.....	-	6.300.000.000	8.637.887.000	-	-	8.637.887.000
- ANF connessi alle proroghe GIGS - art.62 della legge n.488/1999:						
liquidate con procedura DM.....	1.450.000.000	1.450.000.000	-	-	-	-
liquidate direttamente.....	2.450.000.000	2.450.000.000	-	-	-	-
TOTALE.....	3.900.000.000	3.900.000.000	-	-	-	-
- Rimborso alle aziende delle quote di trattamento di fine rapporto connessi alle proroghe GIGS di cui all'art.62 della legge n.488/1999:						
liquidate con procedura DM.....	930.000.000	930.000.000	-	-	-	-
liquidate direttamente.....	4.480.000.000	4.480.000.000	-	-	-	-
TOTALE.....	5.410.000.000	5.410.000.000	-	-	-	-
a riportare.....	571.353.000.000	582.713.306.000	549.882.454.490	84.740.694.000	105.031.615.000	570.173.375.490

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI segue ALLEGATO 16B

ONERI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3) (4)
riporto.....	571.353.000.000	582.713.306.000	549.882.454.490	84.740.694.000	105.031.615.000	570.173.375.490
PER TRATTAMENTI DI IMPORTO PARI A QUELLO DI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA E CONNESSI ANF A FAVORE DEI LAVORATORI:						
- delle imprese di spedizione - artt.1 e 2, legge n.293/1993 e art.6, comma 15, legge n.236/1993 e successive proroghe:						
liquidate con procedura DM.....	-	56.000.000	50.772.774	-	-	50.772.774
liquidate direttamente.....	-	-	37.937.835	-	-	37.937.835
TOTALE.....	-	56.000.000	88.710.609	-	-	88.710.609
- dei porti - art.1 legge 647/1996:						
CIGS con procedura DM.....	-	-	519.056.000			519.056.000
ANF con procedura DM.....	-	-	562.000			562.000
TOTALE.....	-	-	519.618.000			519.618.000
- dei porti - art.9, comma 2, legge 30/1998:						
CIGS con procedura DM.....	-	438.000.000	932.695.000	-	-	932.695.000
ANF con procedura DM.....	-	1.000.000	11.520.000	-	-	11.520.000
CIGS liquidate direttamente.....	-	92.000.000	-	-	-	-
ANF liquidate direttamente.....	-	2.000.000	-	-	-	-
TOTALE.....	-	533.000.000	944.215.000	-	-	944.215.000
- dei Comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del settembre 1997,art.10, commi 1 1bis e 1ter, dell'O.M. n.2694 del 13/10/1997:						
ANF.....	-	2.000.000	1.872.000	-	-	1.872.000
a riportare.....	571.353.000.000	583.304.306.000	551.436.870.099	84.740.694.000	105.031.615.000	571.727.791.099

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI segue ALLEGATO 16B

ONERI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3) (4)
riporto	571.353.000.000	583.304.306.000	551.436.870.099	84.740.694.000	105.031.615.000	571.727.791.099
- delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpite dagli eventi franosi del maggio 1998 - art.1, commi 1 e 2, dell'O.M.n.2787/1998	-	-	2.651.498	-	-	2.651.498
- delle regioni Val d'Aosta, Piemonte, Liguria Lombardia, Emilia Romagna e Veneto colpiti dall'ullovione del 13 ottobre 2000 - art.4, O.M. n.3090/2000 e art.1 dell'O.M.n.3092/2000	-	-	30.268.753	-	-	30.268.753
- della Valle D'aosta, sospesi o lavoranti ad orario ridotto a seguito della chiusura del traforo del monte Bianco - art.46 della legge n.144/1999:						
CIGS	4.000.000.000	480.000.000	456.637.442	-	-	456.637.442
ANF	-	6.000.000	5.750.231	-	-	5.750.231
TOTALE	4.000.000.000	486.000.000	462.387.673	-	-	462.387.673
TOTALE 1)	575.353.000.000	583.790.306.000	551.932.178.023	84.740.694.000	105.031.615.000	572.223.099.023
PER TRATTAMENTI DI INDENNITA' DI MOBILITA'						
- Indennità di mobilità - legge n. 223/1991	1.381.204.000.000	1.408.713.000.000	1.368.016.769.843	638.100.000.000	703.800.000.000	1.433.716.769.843
- Indennità di mobilità anticipata - art. 7, comma 5, legge n. 223/1991	47.000.000.000	47.000.000.000	40.095.596.193	-	-	40.095.596.193
- Indennità di mobilità e connessi assegni al nucleo familiare corrisposte ai lavoratori impegnati in L.S.U.ai sensi dell'art.45, comma 10, della della legge n.144/1999:						
- indennità di mobilità	-	46.000.000.000	1.073.135.329	-	-	1.073.135.329
- ANF	-	2.700.000.000	158.975.883	-	-	158.975.883
TOTALE	-	48.700.000.000	1.232.111.212	-	-	1.232.111.212
a riportare	1.428.204.000.000	1.504.413.000.000	1.409.344.477.248	638.100.000.000	703.800.000.000	1.475.044.477.248

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI segue ALLEGATO 16B

ONERI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3) (4)
riporto	1.428.204.000.000	1.504.413.000.000	1.409.344.477.248	638.100.000.000	703.800.000.000	1.475.044.477.248
- ANF connessi a proroghe dell'indennità di mobilità di cui all'art.62 della legge n.488/1999	3.150.000.000	3.150.000.000	-	-	-	-
TOTALE 2)	1.431.354.000.000	1.507.563.000.000	1.409.344.477.248	638.100.000.000	703.800.000.000	1.475.044.477.248
PER TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE						
- Trattamento speciale ai lavoratori dipendenti da aziende edili	186.670.000.000	212.275.000.000	207.311.817.986	40.740.000.000	34.690.000.000	201.261.817.986
- Quota parte del trattamento di disoccupazione ordinaria - art.3, comma 1, legge n.451/1994 e art.4, comma 16, della legge n.608/1996:						
- non agricoli	296.825.000.000	320.359.000.000	258.738.620.272	41.578.000.000	50.833.000.000	267.993.620.272
- non agricoli con requisiti ridotti	348.517.000.000	373.300.000.000	309.016.489.530	344.244.000.000	301.880.000.000	266.652.489.530
- agricoli	105.840.000.000	126.420.000.000	127.427.988.321	129.169.000.000	139.251.000.000	137.509.988.321
- agricoli con requisiti ridotti	8.315.000.000	6.739.000.000	6.651.549.588	6.300.000.000	6.400.000.000	6.751.549.588
TOTALE	759.497.000.000	826.818.000.000	701.834.647.711	521.291.000.000	498.364.000.000	678.907.647.711
- Quota parte del trattamento di disoccupazione ordinaria ai soci delle cooperative di lavoro - art 24, della legge n.196/1997 e art.1 quater della legge n.176/1996:						
- agricoli	70.480.000.000	70.480.000.000	70.480.000.000	-	-	70.480.000.000
- non agricoli	5.655.000.000	5.655.000.000	5.655.000.000	-	-	5.655.000.000
TOTALE	76.135.000.000	76.135.000.000	76.135.000.000	-	-	76.135.000.000
a riportare	1.022.302.000.000	1.115.228.000.000	985.281.465.697	562.031.000.000	533.054.000.000	956.304.465.697

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI — segue ALLEGATO 16B

ONERI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3) (4)
riporto.....	1.022.302.000.000	1.115.228.000.000	985.281.465.697	562.031.000.000	533.054.000.000	956.304.465.697
- Sussidi di disoccupazione e connesso assegno al nucleo familiare ai lavoratori impegnati in progetti:						
- LSU:						
- ai sensi art.1, commi 3,5 e 8 legge n.608/1996:						
sussidio.....	-	30.000.000	131.765.921	-	-	131.765.921
ANF.....	-	110.000.000	231.197.999	-	-	231.197.999
- ai sensi art.8, commi 3, D.L.vo n.468/1997:						
sussidio per progetti regionali.....	147.000.000.000	290.000.000.000	307.301.968.493	-	-	307.301.968.493
ANF per progetti regionali.....	26.200.000.000	65.400.000.000	71.873.970.032	-	-	71.873.970.032
sussidio per progetti interregionali.....	76.000.000.000	35.000.000.000	37.060.686.887	-	-	37.060.686.887
ANF per progetti interregionali.....	16.400.000.000	4.300.000.000	5.128.401.806	-	-	5.128.401.806
sussidio per progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente da Enti promotori.....	79.600.000.000	142.888.000.000	205.290.656.170	-	-	205.290.656.170
ANF per progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente da Enti promotori.....	9.500.000.000	21.112.000.000	28.650.083.753	-	-	28.650.083.753
- LPU:						
- ai sensi art.8, commi 3, D.L.vo n.468/1997:						
sussidio per progetti regionali.....	33.700.000.000	73.000.000.000	77.433.845.878	-	-	77.433.845.878
ANF per progetti regionali.....	6.100.000.000	13.400.000.000	15.380.354.129	-	-	15.380.354.129
sussidio per progetti interregionali.....	2.600.000.000	5.000.000.000	5.049.091.282	-	-	5.049.091.282
ANF per progetti interregionali.....	400.000.000	710.000.000	725.082.426	-	-	725.082.426
sussidio per progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente da Enti promotori.....	800.000.000	2.300.000.000	3.164.807.799	-	-	3.164.807.799
ANF per progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente da Enti promotori.....	100.000.000	340.000.000	373.320.371	-	-	373.320.371
TOTALE.....	398.400.000.000	653.590.000.000	757.795.232.946	-	-	757.795.232.946
a riportare.....	1.420.702.000.000	1.768.818.000.000	1.743.076.698.643	562.031.000.000	533.054.000.000	1.714.099.698.643

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI segue ALLEGATO 16B

ONERI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3) (4)
riporto.....	1.420.702.000.000	1.768.818.000.000	1.743.076.698.643	562.031.000.000	533.054.000.000	1.714.099.698.643
- Sussidio di disoccupazione e connessi assegni al nucleo familiare a favore di soggetti non impiegati in progetti di LSU di cui all'art.1, comma 6, della legge n.608/1996:						
- sussidio.....	-	140.000.000	188.815.256	-	-	188.815.256
- ANF.....	-	1.000.000	11.970.943	-	-	11.970.943
TOTALE.....	-	141.000.000	200.786.199	-	-	200.786.199
- Sussidio di disoccupazione e connesso assegno al nucleo familiare per i soggetti impiegati in progetti di L.P.U. - art.26, comma 2, della legge n.196/1997:						
sussidio per progetti regionali.....	-	30.000.000.000	50.877.042.476	-	-	50.877.042.476
ANF per progetti regionali.....	-	1.540.000.000	2.653.554.728	-	-	2.653.554.728
sussidio per progetti interregionali.....	-	1.400.000.000	2.485.103.166	-	-	2.485.103.166
ANF per progetti interregionali.....	-	330.000.000	575.182.627	-	-	575.182.627
TOTALE.....	-	33.270.000.000	56.590.882.997	-	-	56.590.882.997
- Sussidio di disoccupazione e connesso assegno al nucleo familiare per i soggetti impiegati presso ditte con Borse di Lavoro - art. 26, comma 2, della legge n.196/1997:						
- sussidio.....	-	300.000.000	289.066.766	-	-	289.066.766
- ANF.....	-	70.000.000	122.591.590	-	-	122.591.590
TOTALE.....	-	370.000.000	411.658.356	-	-	411.658.356
- Indennità di maternità a favore delle lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili -art. 8 del D.L.vo n.468/1997.....	1.600.000.000	4.000.000.000	5.598.270.173	-	-	5.598.270.173
a riportare.....	1.422.302.000.000	1.806.599.000.000	1.805.878.296.368	562.031.000.000	533.054.000.000	1.776.901.296.368

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

ONERI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO

segue ALLEGATO 16B

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3) (4)
riporto.....	1.422.302.000.000	1.806.599.000.000	1.805.878.296.368	562.031.000.000	533.054.000.000	1.776.901.296.368
- Sussidi di disoccupazione a favore dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili per rinuncia anticipata - art.3 del D.l. del 21 maggio 1998.....	33.000.000.000	1.200.000.000	1.802.531.759	-	-	1.802.531.759
- Indennità connesse con i piani di inserimento professionale - art 81, comma 8, della legge n. 448/1998:						
Regione Sicilia.....	-	8.100.000.000	15.043.283.384	-	-	15.043.283.384
Altre Regioni.....	-	54.000.000.000	62.727.860.513	-	-	62.727.860.513
TOTALE.....	200.000.000.000	62.100.000.000	77.771.143.897	-	-	77.771.143.897
- Trattamento speciale di disoccupazione edile e connessi assegni al nucleo familiare impegnati in lavori socialmente utili di cui all'art.10 della legge n.144/1999:						
- sussidio.....	-	7.300.000.000	40.160.605	-	-	40.160.605
- ANF.....	-	400.000.000	16.388.330	-	-	16.388.330
TOTALE.....	-	7.700.000.000	56.548.935	-	-	56.548.935
- Assegni di utilizzo in attività socialmente utili e connessi assegni al nucleo familiare ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.Lgs.n.81/2000:						
assegni.....	-	460.000.000.000	476.242.773.595	-	-	476.242.773.595
ANF.....	-	92.000.000.000	101.837.369.747	-	-	101.837.369.747
TOTALE.....	-	552.000.000.000	578.080.143.342	-	-	578.080.143.342
TOTALE 3).....	1.655.302.000.000	2.429.599.000.000	2.463.588.664.301	562.031.000.000	533.054.000.000	2.434.611.664.301

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI segue ALLEGATO 16B

ONERI PER IL MANTENIMENTO DEL SALARIO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3) (4)
PER ALTRE INDENNITA'						
- Retribuzioni ai volontari del C.A.I. rimborsate direttamente ai datori di lavoro - art.1, comma 2, legge n.162/1992	100.000.000	70.000.000	109.516.722	-	-	109.516.722
- Assegno integrativo a seguito di accettazione di lavoro con livello retributivo inferiore- Art. 9, comma 5, legge 223/1991	600.000.000	600.000.000	400.502.160	-	-	400.502.160
- Trattamenti sostitutivi della retribuzione a seguito di provvedimenti contro la diffusione delle malattie epizootiche - art.9, comma 1, della legge n. 218/1998	-	110.000.000	179.402.010	-	-	179.402.010
TOTALE 4)	700.000.000	780.000.000	689.420.892	-	-	689.420.892
TOTALE ALLEGATO 16B	3.662.709.000.000	4.521.732.306.000	4.425.554.740.464	1.284.871.694.000	1.341.885.615.000	4.482.568.661.464

ALLEGATO 16C

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
ONERI PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3) (4)
ASSEGNI FAMILIARI AI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI:						
- legge n.509/1971	27.300.000.000	19.600.000.000	21.861.410.937	22.400.000.000	21.500.000.000	20.961.410.937
Quota parte dell'assegno per il nucleo familiare re di cui all'art.3, comma 3, della legge 550/1995 e successive disposizioni						
- ai lavoratori dipendenti tramite D.M.	1.904.900.000.000	1.957.700.000.000	1.911.957.755.522	-	-	1.911.957.755.522
- ai lav. dipendenti non agricoli - pag. diretto	13.100.000.000	13.000.000.000	11.273.899.245	-	-	11.273.899.245
- ai lavoratori dipendenti agricoli	339.600.000.000	319.500.000.000	420.769.106.107	-	-	420.769.106.107
- ai lavoratori domestici	6.900.000.000	7.900.000.000	15.133.829.472	-	-	15.133.829.472
- ai lavoratori disoccupati agricoli	68.900.000.000	72.500.000.000	49.825.115.346	-	-	49.825.115.346
- ai lavoratori disoccupati non agricoli e mobilità	100.500.000.000	107.800.000.000	100.522.103.306	-	-	100.522.103.306
- ai pensionati	791.200.000.000	747.600.000.000	717.546.590.628	-	-	717.546.590.628
- ai pensionati ENPALS	3.200.000.000	2.500.000.000	2.149.591.264	-	-	2.149.591.264
- agli impiegati e quadri agricoli	2.700.000.000	2.500.000.000	1.822.009.110	-	-	1.822.009.110
TOTALE	3.231.000.000.000	3.231.000.000.000	3.231.000.000.000	-	-	3.231.000.000.000
Prestazioni economiche (assegno ai nuclei familiari) concesse dai Comuni ai sensi dell'art.n.65 della legge n.448/1998 - Art.50, legge n.144/1999	395.000.000.000	753.000.000.000	609.330.771.322	-	-	609.330.771.322
Assegno per maternità concesso dai Comuni di cui all'art. 66 della legge n. 448/1998 - Art. 50 della legge n.144/1999	138.000.000.000	173.000.000.000	174.751.829.433	-	-	174.751.829.433
a riportare	3.791.300.000.000	4.176.600.000.000	4.036.944.011.692	22.400.000.000	21.500.000.000	4.036.044.011.692

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI segue ALLEGATO 16C
ONERI PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3) (4)
riporto	3.791.300.000.000	4.176.600.000.000	4.036.944.011.692	22.400.000.000	21.500.000.000	4.036.044.011.692
Assegno per maternità ai sensi dell'art. 49, comma 8, della legge n. 488/1999	79.000.000.000	79.000.000.000	-	-	-	-
Oneri per l'assistenza alle persone handicappate di cui all'art.33 della legge n.104/1992 - Art.20 della legge n. 53/2000:						
liquidate con procedura DM	20.000.000.000	34.000.000.000	41.323.890.550	-	-	41.323.890.550
liquidate direttamente	200.000.000	110.000.000	150.860.265	-	-	150.860.265
TOTALE	20.200.000.000	34.110.000.000	41.474.750.815	-	-	41.474.750.815
Prestazioni a sostegno della maternità e paternità di cui alla legge n.53/2000:						
liquidate con procedura DM	-	71.260.000.000	-	-	-	-
liquidate direttamente	-	5.740.000.000	-	-	-	-
liquidate ai lavoratori autonomi	-	30.000.000.000	-	-	-	-
TOTALE	-	107.000.000.000	-	-	-	-
TOTALE ALLEGATO 16C	3 890 500 000 000	4.396.710.000.000	4.078.418.762.507	22.400.000.000	21.500.000.000	4.077.518.762.507

segue

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
PER PRESTAZIONI ECONOMICHE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DI ONERI PREVIDENZIALI

ALLEGATO 16D

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3) (4)
PRESTAZIONI PER LA TUBERCOLOSI						
- Indennità giornaliera:						
liquidate con procedura D.M.	9.135.000.000	9.496.481.000	33.630.123.817	5.396.519.000	2.385.530.000	30.619.134.817
liquidate direttamente	20.150.000.000	16.546.000.000	15.905.066.639	-		15.905.066.639
TOTALE	29.285.000.000	26.042.481.000	49.535.190.456	5.396.519.000	2.385.530.000	46.524.201.456
- Indennità post sanatoriale	83.138.000.000	65.824.000.000	62.962.045.041	-	-	62.962.045.041
- Assegni straordinari natalizi	13.700.000.000	9.000.000.000	8.327.064.398	-	-	8.327.064.398
- Assegni di cura o di sostentamento	36.283.000.000	36.006.000.000	26.560.452.462	-	-	26.560.452.462
- Assegni al nucleo familiare:						
liquidate con procedura D.M.	180.000.000	186.801.000	118.309.594	7.199.000	7.629.000	118.739.594
liquidate direttamente	990.000.000	797.000.000	542.676.634	-	-	542.676.634
TOTALE	1.170.000.000	983.801.000	660.986.228	7.199.000	7.629.000	661.416.228
TOTALE 1)	163.576.000.000	137.856.282.000	148.045.738.585	5.403.718.000	2.393.159.000	145.035.179.585
PRESTAZIONI PER LA MATERNITA'						
Quota parte dell'indennità di maternità di cui all'art. 49, comma 1, della legge n.488/1999:						
liquidate ai lav. dipendenti con procedura D.M.	219.500.000.000	219.500.000.000	201.599.000.000	-	17.600.000.000	219.199.000.000
liquidate ai lav. dipendenti direttamente	23.000.000.000	23.000.000.000	12.100.000.000	-	10.900.000.000	23.000.000.000
liquidate ai lav. dipendenti dall' IPSEMA	500.000.000	500.000.000	801.000.000	-		801.000.000
TOTALE	243.000.000.000	243.000.000.000	214.500.000.000	-	28.500.000.000	243.000.000.000
liquidate direttamente ai commercianti	4.207.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	-	-	4.200.000.000
liquidate direttamente agli artigiani	3.993.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	-	-	4 100.000.000
liquidate direttamente ai CD-CM	1.206.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000
TOTALE	9.406.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	-	-	9.500.000.000
TOTALE 2)	252.406.000.000	252.500.000.000	224.000.000.000	-	28.500.000.000	252.500.000.000
TOTALE ALLEGATO 16D	415 982 000 000	390 356 282.000	372.045.738.585	5.403.718.000	30.893.159.000	397.535.179.585

segue SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
PER ONERI DIVERSI

ALLEGATO 16E

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	SOMME DA IMPEGNARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.1999 (2)	più: RATEO AL 31.12.2000 (3)	DATO ECONOMICO (1-2+3) (4)
- Oneri derivanti dal trattamento di fine rapporto ai dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria - art. 5 del D.L.n.103/1991 convertito nella legge n. 166/1991	-	-	118.383.813	-	-	118.383.813
TOTALE ALLEGATO 16E	-	-	118.383.813	-	-	118.383.813

ALLEGATO 17

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
- Contributo ai datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art.8, comma 4, della legge n. 223/1991	25.000.000.000	30.000.000.000	50.189.867.536
- Contributo ai datori di lavoro che stipulano contratti di soladirietà ai sensi dell'art.5, comma 4, del D.L. n.148 del 1993 convertito nella legge n.236/1993	3.000.000.000	5.000.000.000	15.770.180.711
- Contributo ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione di cui all'art.28 del D.L. n. 244/1995 convertito nella legge n.341/1995	23.180.000.000	15.180.000.000	2.888.079.000
- Contributo ai datori di lavoro per la salvaguardia dei livelli occupazionali ai sensi dell'art. 4, comma 25, del D.L . n.510/1996 convertito nella legge n.608/1996 e dell'art. 2, comma 29, della legge n.662/1996	400.000.000	-	
- Contributo alle imprese ai sensi dell'art.4, commi 17 e 19, della legge n.449/1997 e successive integrazioni e modificazioni	884.000.000.000	884.000.000.000	403.488.622.792
- Contributo di cui all'art.4, comma 1, del D.l. del 21 maggio 1998 ai datori di lavoro e agli enti pubblici economici che asssumono a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e ai lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili che intraprendono un'attività autonoma	39.000.000.000	4.500.000.000	6.427.064.897
- Contributo di cui all'art.4, comma 1, del D.l. del 21 maggio 1998 ai lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili collocati in pensionamento anticipato ex art.2, comma 1, del decreto medesimo - Art.58, comma 17, lett.a), della legge n.144/1999	79.100.000.000	86.400.000.000	126.859.517.003
- Contributo ai datori di lavoro che assumono personale ad incremento dei livelli occupazionali ai sensi dell'art.2, commi 1 e 2, del D.L.n.726/1984 convertito nella legge n. 863/1984	-	290.000.000	239.918.999
- Contributo ai datori di lavoro e alla società di fornitura di lavoro temporaneo a sostegno della ricollocazione lavorativa dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'art.7, commi 1,4 e 12 del D.Lgs.n.81/200	-	-	103.963.000
- Contributo ai datori di lavoro che mantengono in servizio personale assunto in attuazione del piano straordinaro di occupazione giovanile art.1, commi 6 e 7, della legge n.113/1986	-	-	167.087.000
- Contribuzione a favore degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale	4.908.000.000	4.949.000.000	5.829.920.000
- Contribuzione a favore dell'Istituto Italiano di Medicina sociale	34.300.000	34.000.000	41.867.000
TOTALE ALLEGATO 17	1.058.622.300.000	1.030.353.000.000	612.006.087.938

ALLEGATO 18

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
A) SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO			
- Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno ai sensi dell'art. 1 del D.M. 5 agosto 1994	-	-	16.210.472.771
- Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno - art. 18 della legge n. 1089/1968	-	104.000.000.000	117.994.228.199
- Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno - art. 14 della legge n. 183/1976	499.000.000.000	420.000.000.000	395.362.068.369
- Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno - art. 5 della legge n. 426/1991	-	-	77.873.000
- Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno - art. 2 D.M. 5 agosto 1994	-	700.000.000	1.009.040.787
- Sgravi di oneri contributivi nel Mezzogiorno - art. 1 comma 3 della legge n. 151/1993	450.000.000.000	450.000.000.000	438.019.185.863
- Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese ad incremento dei livelli occupazionali di cui all'art.4, comma 21 della legge n.449/1997	38.000.000.000	110.000.000.000	141.442.557.335
- Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro e degli Enti pubblici economici ad incremento dei livelli occupazionali di cui all'art.3, comma 5, della legge n. 448 del 1998	507.000.000.000	400.000.000.000	1.152.780.932.104
TOTALE A	1.494.000.000.000	1.484.700.000.000	2.262.896.358.428
B) ALTRE AGEVOLAZIONI			
- Sgravi di oneri sociali a favore delle imprese che reimpiegano personale con qualifica dirigenziale - art. 20, comma 2, della legge n.266/1997	300.000.000	1.000.000.000	927.741.611
- Sgravi di contributi previdenziali a favore delle imprese che assumono lavoratori ad incremento dei livelli occupazionali ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.299/1994 conververtito nella legge n. 451/1994	700.000.000	3.000.000.000	3.541.476.000
- Sgravi di contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. n.148/1993 convertito nella legge n.236/1993	1.000.000.000	500.000.000	12.497.738.625
- Sgravi di contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà di cui all'art.6, comma 4, della legge n. 608/1996	1.500.000.000	5.700.000.000	4.947.762.000
- Sgravi di contributi previdenziali a favore delle imprese delle province di Trieste e Gorizia ai sensi dell'art. 4 della legge n.26/1987	-	-	30.456.240
a riportare	3.500.000.000	10.200.000.000	21.945.174.476

segue ALLEGATO 18

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
riporto.....	3.500.000.000	10.200.000.000	21.945.174.476
- Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i lavoratori italiani operanti all'estero nei paesi extra comunitari ai sensi dell' art. 4, comma 2, lett. a) del D.L.n. 317/1987 convertito nella legge n. 398/1987.....	34.000.000.000	36.000.000.000	36.498.182.633
- Sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro del settore agricolo operanti nel Mezzogiorno, art. 14, comma 1, della legge n.64/1986 e successive modificazioni e integrazioni e art.19, comma 5, del D.L.vo n. 96/1993.....	100.000.000.000	69.632.000.000	79.652.793.571
- Sgravi di contributi per i lavoratori agricoli (subordinati ed autonomi) a seguito di eventi calamitosi - art.5 della legge n.185/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.....	-	7.000.000.000	13.256.195.068
- Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese armatrici per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale di cui all'art.6, comma 1 del D.L. n.457/1987 convertito nella legge n.30/1998.....	76.210.000.000	76.210.000.000	89.729.679.951
- Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese armatoriali ai sensi dell'art.6 bis della legge n.30/1998 esercenti la:			
- pesca mediterranea.....	2.310.000.000	2.310.000.000	1.562.097.101
- pesca oltre gli stretti.....	4.290.000.000	4.290.000.000	1.517.611.000
- Sgravi di oneri contributivi a favore delle aziende operanti nei comuni dell'Umbria e Marche colpiti dal sisma del settembre 1997 - Art.13, comma 6ter, del D.L.n.6/1998 convertito nella legge n.61/1998.....	33.600.000.000	-	137.017.000
- Sgravi di oneri contributivi a favore degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all'art.3, comma 9, della legge n.448/1998.....	228.177.000.000	122.200.000.000	278.844.180.054
- Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili ai sensi dell'art.13, commi 1, lett.a) e b) e 2, della legge n.68/1999.....	10.400.000.000	5.200.000.000	-
- Sgravi di oneri contributivi a favore delle aziende con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori a tempo determinato ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3 della legge n.53/2000.....	-	23.000.000.000	4.317.521.140
a riportare.....	492.487.000.000	356.042.000.000	527.460.451.994

segue ALLEGATO 18

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
riporto.....	492.487.000.000	356.042.000.000	527.460.451.994
- Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time ai sensi dell'art.5, comma 4, del D.Lgs n.61/2000.....	-	85.000.000.000	87.640.000
- Sgravi di oneri contributivi a favore delle imprese armatoriali di navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio marittimo ai sensi dell'art.9, comma 1, della legge n.522 del 1999.....	-	417.821.000.000	110.204.319.000
TOTALE B.....	492.487.000.000	858.863.000.000	637.752.410.994
C) RIMBORSO DI CONTRIBUTI			
- per erogazioni pensionistiche.....	914.000.000	1.500.000.000	2.664.008.059
- per il mantenimento del salario:			
- ai datori di lavoro.....	9.171.000.000	12.489.000.000	14.669.787.105
- agli Enti per il finanziamento degli L.S.U.....	-	155.000.000	392.870.404
- per i trattamenti economici derivanti dalla riduzione di oneri previdenziali.....	-	-	7.471.940.649
TOTALE C.....	10.085.000.000	14.144.000.000	25.198.606.217
TOTALE ALLEGATO 18.....	1.996.572.000.000	2.357.707.000.000	2.925.847.375.639

ALLEGATO 19

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.
Oneri relativi ad agevolazioni contributive in favore di categorie e settori produttivi

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
Onere per la copertura del mancato gettito contributivo delle gestioni amministrate dall 'INPS a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote contributive relativi a:			
- Contratti di solidarietà	98.000.000	-	162.030.462
- Contratti di formazione e lavoro	2.177.517.000.000	2.120.400.000.000	1.707.911.729.929
- Contratti DI formazione e lavoro profughi italiani	394.000.000	431.000.000	404.945.059
- Contratti di formazione e lavoro trasformati a tempo inderminato	89.357.000.000	19.257.000.000	16.567.230.060
- Apprendisti dipendenti da aziende artigiane	1.199.854.000.000	1.251.935.000.000	1.253.721.204.988
- Apprendisti dipendenti da aziende non artigiane	1.370.082.000.000	1.567.429.000.000	1.781.171.944.727
- Contratti a tempo indeterminato derivanti da apprend	417.540.000.000	422.935.000.000	522.991.410.801
- Lavoratori in mobilità assunti a tempo inderminato	711.120.000.000	745.881.000.000	779.925.411.513
- Lavoratori iscritti alle liste di mobilità ex art.1, legge n.52/1998 e succesive modificazioni assunti a tempo indeterminato	-	13.000.000.000	45.145.678.638
- Benefici di cui all'art.4, c.25, legge n.608/1996 e art.2, c.29, legge n. 662/1996	800.000.000	500.000.000	
- Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari	315.329.000.000	294.120.000.000	347.067.613.718
- Lavoratori dipendenti agricoli	1.402.446.000.000	1.588.061.000.000	2.043.604.952.541
- Lavoratori dipendenti non agricoli	1.362.843.000.000	1.414.486.000.000	1.460.618.845.021
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri	154.716.000.000	188.415.000.000	180.436.708.971
- Artigiani	-	35.553.000.000	35.830.000.000
- Commercianti	-	23.902.000.000	23.945.000.000
- Lavoratori cassaintegrati disoccupati assunti a tempo inderminato	1.335.485.000.000	1.697.251.000.000	1.908.801.400.700
- Lavoratori con contratto di reinserimento	373.000.000	441.000.000	631.022.329
- Lavoratori ex cassaintegrati	7.529.000.000	6.731.000.000	10.361.810.753
- Persone svantaggiate art. 4, legge n. 381/1991	53.515.000.000	66.553.000.000	74.869.760.542
- Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale art. 13 L. 196/1997	200.000.000.000	-	-
TOTALE	10.798.998.000.000	11.457.281.000.000	12.194.168.700.752
Gestioni destinatarie:			
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti	7.229.752.000.000	7.605.075.000.000	8.106.943.081.197
- Fondo pens.lavor.dipend.contabilità separata:			
- ex F.Trasporti	2.446.000.000	2.110.000.000	1.653.779.577
- ex F.Telefonici	-	10.141.000.000	5.123.452.298
- ex F.Elettrici	-	2.267.000.000	2.531.716.086
- Gestione trattamenti temporanei	3.410.886.000.000	3.588.944.000.000	3.837.489.395.696
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri	154.716.000.000	188.415.000.000	180.436.708.971
- Gestione Artigiani	-	35.553.000.000	35.830.000.000
- Gestione Commercianti	-	23.902.000.000	23.945.000.000
- Fondo volo	1.097.000.000	768.000.000	147.398.371
- Fondo gas	85.000.000	104.000.000	68.168.556
- Fondo esattoriali	16.000.000	2.000.000	-
TOTALE ALLEGATO 19	10.798.998.000.000	11.457.281.000.000	12.194.168.700.752

ALLEGATO 20

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Oneri per la copertura assicurativa della maggiore anzianità riconosciuta per pensionamenti anticipati

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
- Al Fondo pensioni lavoratori dipendenti:			
c) per i lavoratori dell'editoria - art.37, L.n.416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.....	112.000.000.000	209.922.000.000	199.888.289.253
d) per i lavoratori della siderurgia - art.8, legge n.451 del 1994.....	-	-	55.153.026
f) per i lavoratori del trasporto aereo - art.1, legge n.640/1996.....	-	-	67.403.746
g) per i lavoratori della siderurgia - art.1, legge n. 193 del 1984.....	-	-	46.393.442
h) per i lavoratori dell'industria - art.27, legge n. 223 del 1991.....	-	-	27.442.831
l) per i lavoratori dell'industria - art.10, legge n. 451 del 1994.....	-	-	8.842.051.455
TOTALE ALLEGATO 20.....	112.000.000.000	209.922.000.000	208.926.733.753

ALLEGATO 21

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS

Oneri per la copertura assicurativa nel F.P.L.D. dei periodi di trattamenti per il mantenimento del salario e per le prestazioni economiche derivanti dalla riduzione di oneri previdenziali

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
1) AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI:			
Onere per la copertura figurativa di periodi di trattamento speciale di disoccupazione indennizzati a lavoratori dipendenti da aziende edili - art.16, legge 427/1975	82.683.000.000	112.032.000.000	140.690.000.000
Onere per la copertura figurativa di periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria indennizzati - art.3, - art.3, della legge n.164/1975	314.215.000.000	318.374.000.000	338.043.000.000
Onere per la copertura figurativa del trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'art.9, comma 1, della legge n.218/1988	-	71.000.000	118.000.000
Onere per la copertura figurativa di periodi di godimento dell'indennità di cui agli artt.1 e 2 della legge n.293/1993 e all'art.6, comma 15, del D.L.n.148/1993 convertito nella legge n.236/1993	-	42.000.000	68.000.000
Onere per la copertura figurativa dei periodi di godimento del trattamento di mobilità - art.7, comma 9, della legge n.223/1991	891.526.000.000	907.985.000.000	932.000.000.000
Onere per la copertura figurativa di periodi di godimento del sussidio di disoccupazione di cui all'art.1, comma 6, del D.L.n. 510/1996 convertito nella legge n. 608/1996	-	73.000.000	105.000.000
Onere per la copertura figurativa di periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria indennizzati ai lavoratori portuali - art.9, comma 2, del D.L.n. 457/1997 convertito nella legge n.30/1998	-	388.000.000	683.000.000
Onere per la copertura figurativa di periodi di godimento dell'assegno integrativo di cui all'art.9, comma 5, della legge n.233/1991	-	-	130.000.000
a riportare	1.288.424.000.000	1.338.965.000.000	1.411.837.000.000

segue ALLEGATO 21

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS

Oneri per la copertura assicurativa nel F.P.L.D. dei periodi di trattamenti per il mantenimento del salario e per le prestazioni economiche derivanti dalla riduzione di oneri previdenziali

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
riporto	1.288.424.000.000	1.338.965.000.000	1.411.837.000.000
Onere per la copertura figurativa di periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria indennizzati ai lavoratori dei porti - art.1 della legge n.647/1996	-	-	385.000.000
Onere per la copertura figurativa dei trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale edile ai sensi dell'art.45, comma 10, della legge n. 144/1999	-	33.600.000.000	697.000.000
Onere per la copertura figurativa dei trattamenti corrisposti per l'assistenza alle persone handicappate - art.33 della legge n.104/1992 e all'art.19 della legge n.53/2000	-	10.000.000.000	4.470.000.000
Onere per la copertura figurativa delle prestazioni a sostegno della famiglia ai sensi degli artt.3 e 11 della legge n.53/2000	-	138.000.000.000	-
Onere per la copertura figurativa dei periodi indennizzati ai lavoratori dell'Umbria e delle Marche, con contratto pari alla Cassa integrazione salariale straordinaria - art.3, comma 3 quater, del D.L. n.132/1999 convertito nella legge n.226/1999 da porre a carico della:			
- Regione Umbria	-	7.420.000.000	-
- Regione Marche	-	580.000.000	-
Onere per la copertura figurativa di periodi di godimento della indennità giornaliera o post sanatoriale	418.062.000.000	381.596.000.000	326.227.000.000
TOTALE	1.706.486.000.000	1.910.161.000.000	1.743.616.000.000
2 - TRASFERIMENTO AD ALTRE GESTIONI			
Onere per la copertura figurativa delle prestazioni a sostegno della famiglia ai sensi degli artt.3 e 11 della legge n.53/200 da trasferire alle Gestioni:			
- dei Coltivatori diretti	-	3.500.000.000	-
- degli Artigiani	-	5.700.000.000	-
- dei Commmercianti	-	7.800.000.000	-
TOTALE	-	17.000.000.000	-
TOTALE ALLEGATO 21	1.706.486.000.000	1.927.161.000.000	1.743.616.000.000

ALLEGATO 22

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Oneri per la copertura di disavanzi d'esercizio

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
Trasferimento al Fondo di previdenza degli addetti alle imposte di consumo a copertura del disavanzo di gestione - art. 17 del D.P.R. n.649/1972	247.988.500.000	238.124.368.000	239.633.591.119
Trasferimento al Fondo di previdenza del personale del Consorsio autonomo del porto di Genova e di Trieste a copertura del disavanzo di gestione - Art.13, comma 2, lett.b), del D.L.n.873/1986 convertito nella legge n. 26 del 1987	141.698.000.000	134.777.173.000	117.651.922.877
Trasferimento alla Gestione speciale per i trattamenti pensionistici, già erogati dal soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali a copertura del disavanzo gestione - Art.3, comma 3, della legge n. 230/1997	41.232.004.000	42.040.168.000	41.129.262.620
Trasferimento al Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle Ferrovie dello Stato s.p.a. ai sensi dell'art.43, comma 3, della legge n.488/1999	4.147.855.000.000	4.139.894.000.000	4.131.908.806.418
TOTALE ALLEGATO 22	4.578.773.504.000	4.554.835.709.000	4.530.323.583.034

ALLEGATO 23

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Onere per la copertura delle minori entrate connesse alla riduzione dei monti retributivi imponibili e ad altre agevolazioni

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
Onere per la copertura del minor gettito contributivo derivante alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti per la cessazione dell'obbligo del contributo per le integrazioni salariali ordinarie delle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto - Art. 4 della legge n.270/1988	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
Onere per la copertura assicurativa conseguente alla esclusione dall'imponibile contributivo degli emolumenti per carichi di famiglia - Art. 3, legge n. 876/1986	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione della retribuzione imponibile ai fini contributivi - Art. 1, comma 2, del D.L. n.338/1989, convertito nella legge n. 389/1989	360.000.000.000	360.000.000.000	360.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla agevolazione contributiva correlata alla produttività - art.2 del D.L. 67/1997 convertito nella legge n.135/1997	774.000.000.000	774.000.000.000	774.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione di entrate contributive di cui all'art.3, commi 1 e 2, del D.L.n.318/1996 convertito nella legge n. 402/1996	86.000.000.000	86.000.000.000	86.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione di entrate contributive di cui all'art.27, comma 4, del D.L.n.669/1996 convertito nella legge n.30/1997	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla riduzione della retribuzione imponinibile prevista dai contratti di riallineamento - art.23 della legge n.196/1997	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivante dalla agevolazione contributiva alle imprese del settore dell'edilizia e del settore lapideo - Art.2, della legge n.52/1998	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000
a riportare	1.393.000.000.000	1.393.000.000.000	1.393.000.000.000

segue ALLEGATO 23

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.

Onere per la copertura delle minori entrate connesse alla riduzione dei monti retributivi imponibili e ad altre agevolazioni

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
riporto.....	1.393.000.000.000	1.393.000.000.000	1.393.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate delle gestioni previdenziali derivanti dalla riduzione contributiva a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto - art.1, comma 2, del D.L n. 451/1998 convertito nella legge n.40/1999.....	444.434.000.000	457.981.000.000	469.562.000.000
TOTALE ALLEGATO 23.....	1.837.434.000.000	1.850.981.000.000	1.862.562.000.000

ALLEGATO 24

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.
Oneri per altre coperture

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
Onere per la copertura nel F.P.L..D.delle posizioni assicurative dell'INAS LIBICO - art.1 della legge n.181/1983.....	-	-	472.257
Onere per il trasferimento alla Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'eccedenza annua del contributo dello Stato a copertura degli assegni familiari ai CD CM - art.28, comma 2, legge n. 88/1989.....	49.531.000.000	57.269.000.000	55.745.661.085
Onere per la copertura dell'anzianità assicurativa riconosciuta nel F.P.L.D.dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile - art. 22, legge n. 658/1967.....	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000
Onere per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani nelle regioni a statuto speciale - art. 22, legge n.845 del 1978.....	2.243.000.000	2.378.000.000	2.571.000.000
Onere per la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro prestati in Libia ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 103/1991 convertito nella legge n. 166/1991.....	4.000.000.000	6.000.000.000	8.244.605.658
Rimborso alla Gestione prestazione temporanee ai lavoratori dipendenti dell'indennità ordinaria di disoccupazione - quota parte ai sensi dell'art.3, comma 1, D.L.n.299/1994 convertito nella legge 451/1994.....	28.254.000.000	26.890.000.000	47.820.000.446
Onere derivante dalla prosecuzione volontaria per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili - art.2, comma 1, del D.L. del 21 maggio 1998.....	57.800.000.000	34.300.000.000	35.706.379.317
Onere per la copertura assicurativa delle giornate attribuite ai lavoratori agricoli a tempo determinato ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991.....	233.860.000.000	232.705.000.000	325.709.753.849
Oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia - art.77 della legge n. 448/1998.....	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
Onere per la copertura dei compensi ai componenti del Comitato amministratore della gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995 - Art. 58, comma 6, della legge n. 144/1999.....	50.000.000	50.000.000	50.000.000
a riportare.....	437.788.000.000	421.642.000.000	537.897.872.612

segue ALLEGATO 24

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'I.N.P.S.
Oneri per altre coperture

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
riporto.....	437.788.000.000	421.642.000.000	537.897.872.612
Onere per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. trasferito all'INPS - Art.43, comma 5, della legge n.488 del 1999.....	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Onere per la copertura delle minori entrate del Fondo pensioni lavoratori dipendenti derivante dall'esonero del contributo di solidarietà di cui all'art.9bis, comma 2, della legge n.166/1991 versate al Fondo di previdenza complementare " Fiorenzo Casella " - Art. 58, comma 11, della legge n.144/1999.....	-	-	11.000.000.000
TOTALE ALLEGATO 24.....	457.788.000.000	441.642.000.000	568.897.872.612

ALLEGATO

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000				
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	TRATTAMENTI PENSIONISTICI	MANTENIMENTO DEL SALARIO	TRATTAMENTI DI FAMIGLIA	PRESTAZ.NI DERIV. DA RIDUZ DI ONERI PREV.LI	TOTALE
Eliminazione dei residui attivi per accertata irrecuperabilità:							
- Verso aziende per il contributo a copertura degli oneri per pensionamenti anticipati:							
- art.1 della legge n.406/1992	-	-	282.922.789				282.922.7(
- art.10 della legge n.451/1994	-	-	2.921.967.124				2.921.967.1(
- art.4 della legge n.11/1996	-	-	15.987.004				15.987.0(
- Verso aziende per i contributi a copertura delle prestazioni riscossi tramite:							
- la procedura di riscossione tramite D.M	-	-		5.060.686.000			5.060.686.0(
- la procedura di riscossione diretta del contributo dovuto per il finanzimento dell'indennità di mobilità - art 5, comma 4, della legge n.223/1991	-	-		85.425.390			85.425.3(
- la procedura di riscossione diretta del contributo addizionale per l'integraz.ne salariale straordinaria	-	-		8.250.669			8.250.6(
- la procedura di riscossione diretta del contributo per i lavoratori agricoli dipendenti	-	-				1.024.901	1.024.90
- Per prestazioni da recuperare	-	-	57.674.173.613	816.560.905	22.861.580		58.513.596.09
TOTALE ALLEGATO 25	-	-	60.895.050.530	5.970.922.964	22.861.580	1.024.901	66.889.859.97

ALLEGATO 26

ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
Assegnazione al Fondo di accantonamento delle somme da utilizzare negli esercizi successivi per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'art.3, comma 14, della legge n.448/1998	-	406.085.231.000	462.209.005.779
Assegnazione al Fondo di accantonamento delle somme da utilizzare negli esercizi successivi per la copertura degli oneri per integrazioni salariali di cui agli artt.1 ter, 1 quinques e 1 octies della legge n.176/1998	-	4.800.000.000	4.800.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utillizzare nell'esercizio successivo a copertura degli oneri pensionionistici per il personale delle Ferrovie dello Stato spa di cui all'art. 43 della legge n. 488 del 1999	-	40.106.000.000	120.679.851.092
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per sgravi contributivi di cui all'art.10, commi 2 e 3 della legge n.53/2000	-	-	18.682.478.860
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per agevolazioni contributive di cui all'art.5, comma 6, della legge n.410/1999	-	-	2.000.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per trattamenti di integrazione salariale straordinaria a favore dei lavoratori delle imprese assogettate ad amministrazione straordinaria di cui all'art.1, comma, lett.u), della legge n.274/1998	-	-	20.000.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'art.5, comma 5, della legge n.410 del 1999	-	-	12.000.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri di cui all'art. 81, comma 7, della legge n.448/1998	-	-	4.400.000.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge n.53/2000	-	-	262.000.000.000
	-	450.991.231.000	906.771.335.731

segue ALLEGATO 26

segue ASSEGNAZIONE A FONDI DI ACCANTONAMENTO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
	1ª NOTA VARIAZ.	AGGIORNATO	2000
riporto.....	-	450.991.231.000	906.771.335.731
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato (Fondo per l'Occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dalla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'art.62, comma 1, della legge n.488/1999.....	-	-	43.085.760.000
Assegnazione al Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dalla riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative di cui all'art. 1 della legge n.172/1999.....	-	-	5.200.000.000
TOTALE ALLEGATO 26.....	-	450.991.231.000	955.057.095.731

APPENDICE
EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Di seguito si segnalano le norme di più recente emanazione che hanno interessato, nel corso del 2000, la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, unitamente alla normativa preesistente.

Legge del 30 luglio 1998, n. 274 (disposizioni in materia di attività produttive)

Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza, la presente legge all'art. 1, comma 2, lett. u), ha previsto l'utilizzo della cassa integrazione salariale straordinaria al fine di salvaguardare i lavoratori dipendenti dalle suddette aziende nel limite di spesa, previsto dall'art. 5, di 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Legge 23 dicembre 1998, n.448 (collegato alla legge finanziaria 1999)

L'art. 3, comma 1, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, per la generalità dei datori di lavoro i contributi dovuti per il finanziamento dei trattamenti economici per la tubercolosi , ed ha differito al 1° gennaio 2000 la soppressione del predetto contributo nei confronti di quei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee (art, 24 della legge n. 9/3/1989, n. 88), risultavano inferiori rispetto a quelle del settore industria. Pertanto, a decorrere dal 1/1/2000, il suddetto contributo è soppresso per la totalità dei datori di lavoro.
Il comma 14, in relazione alla suddetta abolizione, ha stabilito che tali prestazioni siano poste a totale carico dello Stato. (all. 9D).

L'art. 65, comma 1, stabilisce che dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti dai cittadini italiani residenti, con tre o più figli, di età inferiore a 18 anni che hanno un indicatore della situazione economica (I.S.E.) pari o inferiore a 36 milioni con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno per un importo massimo di 200.000 lire per tredici mensilità dai Comuni di residenza. Per i nuclei familiari con diversa composizione l'indicatore della situazione economica è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dalla tabella 2 del D.L.vo n.109/1998.
Tale assegno, come stabilisce l'art.50 della legge 144/1999 che modifica il sopra citato articolo, viene posto in pagamento dall'INPS, ferma restando la liquidazione a carico dei Comuni di residenza (all. 9C).

L' art. 66, comma 1 e 2, ha concesso alle madri cittadine italiane residenti, per i figli nati dopo il 1° luglio 1999 che non beneficiano del trattamento previdenziale d'indennità di maternità, un assegno pari a 200.000 lire mensili dai Comuni di residenza per un periodo massimo di cinque mesi (dal 1° luglio 2000 lire 300.000 mensili). L'assegno spetta solo nel caso che l'interessata faccia parte di un nucleo familiare che risulti in possesso di risorse economiche che, calcolate con i criteri di cui al Decreto Legislativo 109/1998, siano pari o inferiori a 50 milioni annui per nuclei familiari con tre componenti. Analogamente a quanto previsto per gli assegni di cui all'art. 65, per i nuclei con diversa composizione il requisito reddituale viene riparametrato sulla base della scala di

equivalenza prevista dalla tabella 2 del citato D.L.vo.
Anche questo assegno, come stabilisce l'art.50 della legge 144/1999 che modifica il sopra citato articolo, viene posto in pagamento dall'INPS ferma restando la liquidazione a carico dei Comuni di residenza (all. 9C).

L'art. 81, comma 1, ha stabilito che le disposizioni (mobilità lunga di anzianità) contenute nell'art.1 septies della legge 176/1998, trovano applicazione per ulteriori 2.000 unità. Il termine di scadenza per i relativi licenziamenti è stato spostato dal 31.12.1999 al 31.12.2002 (all. 8).

Legge 12 marzo 1999, n.68

L'art.13 prevede la concessione ai datori di lavoro privati, sulla base di programmi presentati e nei limiti delle disponibilità fissate dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili:

- della fiscalizzazione dai contributi previdenziali nella misura del 100 % per un periodo di otto anni per ogni lavoratore disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % o minorazioni ascritte dalla categoria prima alla categoria terza per le pensioni di guerra (D.P.R. 23.12.78, n.915);
- della fiscalizzazione dai contributi previdenziali nella misura del 50% per la durata massima di cinque anni per ogni lavoratore disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79% o minorazione ascritta alla categoria quarta di cui della precitata tabella (ALL 9E)

Legge 17 maggio 1999, n.144. (Delega al Governo alla riforma degli incentivi all'occupazione)

Norme in materia di lavori socialmente utili:
L'articolo 45,

- al comma 2, ha stabilito criteri e direttive alla delega, concessa al Governo, per apportare modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili di cui al D.Lgs n.468/97;
- al comma 6, ha esteso ai soggetti impiegati in progetti di lavori socialmente utili - che, nel periodo compreso tra l'1.1.1998 e il 31.12.1999, hanno maturato 12 mesi in tale tipo di attività - l'applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.12, comma 5, del Decreto Legislativo n.468/1997 e dal Decreto interministeriale 21.5.1998 per favorire lo svuotamento del bacino dei LSU, disposizioni che erano prima applicabili soltanto per i soggetti che avevano conseguito 12 mesi di impegno nei progetti entro il 31.12.1997 o che avevano raggiunto i 12 mesi nel corso del 1998 con il completamento dei progetti in cui erano già effettivamente impegnati alla data del 31.12.1997 (all.8A);
- al comma 10, ha consesso la proroga dei trattamenti previdenziali per i lavoratori, già assegnati ai progetti di lavori socialmente utili, in qualità di percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale, di indennità di mobilità o di trattamento speciale di disoccupazione edile (all. 9B).

L'articolo 58, comma 17, ha modificato le disposizioni che regolano le norme di carattere transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 468/1997 prevedendo:

- la proroga della disciplina transitoria anche per i soggetti che siano stati impegnati per 12 mesi in progetti di lavori socialmente utili nell'arco temporale 1.1.1998 – 31.12.1999 ;
- la corresponsione del contributo aggiuntivo, di cui all'art. 12, comma 5, lett. c) anche ai lavoratori ai quali manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità, finalizzato in via prioritaria al pagamento del 50% della prosecuzione volontaria. Nel caso che il contributo, pari a 18 milioni, sia superiore al 50% della prosecuzione volontaria , all'interessato, dovrà essere corrisposta la differenza in un'unica soluzione, all'atto della liquidazione della pensione.

L'art. 60, comma 1, prevede l'elevazione dal 2 al 3 della percentuale di retribuzione non imponibile ai fini contributivi di cui alla legge n. 135/1997 per i contratti di secondo livello. L'articolo 49, comma 3, della legge finanziaria 2000, ha previsto la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 degli oneri derivanti dall'applicazione della suddetta norma. (all.9F).

DPR 31 Agosto 1999 (regolamento attuativo delle norme contenute nella legge n. 40/1998 per la disciplina dell'immigrazione dello straniero in ordine alla concessione dell'assegno sociale)

L'articolo 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, prevede che gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, siano equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale, incluse, tra le altre, quelle previste in favore dei sordomuti, ciechi civili ed invalidi civili.
Per l'attuazione del predetto disposto normativo, si è reso necessario attendere l'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 40 e all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999, è stato emanato il Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Il citato Regolamento ha indicato, agli articoli 9/17 i criteri per l'acquisizione del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno da parte delle categorie interessate ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 40/1998.
Per quanto riguarda le prestazioni assistenziali, il provvedimento in oggetto ha effetti in ordine alla concessione dell'assegno sociale. Tale prestazione, finora riconoscibile solo ai cittadini italiani e a quelli comunitari a determinate condizioni, può ora essere riconosciuta anche in favore dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. In sede di valutazione dei requisiti ai fini del diritto occorrerà verificare la sussistenza di tutte le altre condizioni - di età, di reddito e di residenza nel

territorio nazionale - stabilite dalle attuali disposizioni per l'accesso a tale prestazione da parte della generalità dei soggetti. L'assegno sociale in favore degli stranieri potrà avere decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, e comunque da data non anteriore al 27 marzo 1998, data di entrata in vigore della legge 40/1998.
La legge n. 40/98 stabilisce inoltre, all'articolo 1, comma 2, che le norme in essa contenute si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea quando si tratti di norme più favorevoli. Conseguentemente da data successiva al 27.3.1998, la prestazione dell'assegno sociale, potrà essere riconosciuta ai cittadini della U.E. residenti in Italia, indipendentemente dall'aver rivestito precedentemente la qualifica di lavoratore in Italia, come era previsto dalla preesistente normativa.
L'assegno sociale essendo una prestazioni a carattere non contributivo non è esportabile in ambito europeo (Reg. C.E.E. n. 1223/98- allegato II bis del Reg.1408/71).

Legge del 29 ottobre 1999, n. 410 (nuovo ordinamento dei consorzi agrari)

L'art. 5, comma 5, prevede che, nel caso in cui le operazioni connesse all procedura di concordato di cui all'art. 214 del regio decreto 16 marzo 16942, n. 267, o alle cessioni di azienda o di un ramo dell'azienda in favore di altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o regione confinante , comportino effetti sui livelli occupazionali, il consorzio interessato può richiedere , per la durata di un biennio , l'intervento di cassa integrazione salariale straordinaria per riorganizzazione aziendale, per la durata di un biennio, ai sensi dell'art. 1, della legge n. 223/991 (all. 9B).
L'art. 5, comma 6, per facilitare la ricollocazione lavorativa dei lavoratori dipendenti dai consorzi agrari alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, concede alle imprese private che assumono lavoratori, già dipendenti dai consorzi agrari alla data dell'1. 1.1997 i benefici previsti dall'art. 8, commi 2 e 4 e dall'art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991(all.9F).

Il Decreto legge 2 novembre 1999, n. 390 (disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

L'ar. 1, comma 2, ha concesso alle commissioni regionali per l'impiego la possibilità di concedere ulteriori proroghe, non oltre il 30 aprile 2000, dei progetti socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31.12.1999, destinati eclusivamente ai soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti socialmente utili di almeno 12 mesi entro il 31.12.98 o che possono maturare detta permanenza tra il 1° gennaio 1998 e il 31.12.1999, come previsto dell'art. 45, comma 6 della iegge 144/1999. Tale decreto è stato abrogato dall'art. 62, comma 6, della legge 488/1999 che ne ha fatti salvi gli effetti prodotti durante la vigenza.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000)

L'art. 27, comma 14, della legge finanziaria suddetta stabilisce che : "lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, connesso alle regioni

Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nei dodici mesi successivi alla data di autorizzazione della della Commissione Europea, avvenuta con provvedimento n, SG(99)D/69511 del 10 agosto 1999. Pertanto, il termine di scadenza per l'applicazione dello sgravio triennale di cui trattasi (già fissato al 31/12/1999), è stato prorogato, al 10 agosto 2000,

L'art. 35 prevede che il trasferimento dello Stato all'INPS, dovuto ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/89, comma 3, lettera c), come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995, a seguito dell'adeguamento in base all'indice ISTAT maggiorato di un punto percentuale, per l'anno 2000, è incrementato di 618 miliardi di lire (all.9A).

Detto importo, è attribuito:
a) per 495 mld, alla rivalutazione della quota di ciascuna mensilità erogata del Fondo pensione lavoratori dipendenti, delle gestione dei lavoratori autonomi e della gestione speciale minatori. Di conseguenza l'apporto complessivo dello Stato, a detto titolo, per il 2000 risulta pari a lire 25.299 mld ;
b) per 123 mld. alla rivalutazione del concorso dello Stato all'onere dai trattamenti pensionistici di invalidità liquidati ante legge n. 222/1984, come previsto dall'art. 59, comma 34, della legge n. 449/1997. Pertanto, per l'anno 2000, l'apporto complessivo dello Stato al titolo in questione è di 6.273 mld.

Il medesimo articolo 35, al comma 2, - sopprimendo il riferimento agli esercizi 1998 e 1999 di cui all'art. 59, comma 34, della legge n. 449/1997, come modificata dall'art. 34, comma 9, della legge n. 448/1998, - rende definitiva l'esclusione dalla procedura di riparto del contributo di cui alla precedente lettera a) tra le gestioni interessate dell'importo pari al 50% delle somme assegnate alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel 1997.

La Conferenza dei Servizi che si è tenuta in data 22.9.2000 ha provveduto a ripartire tra le gestioni INPS interessate il trasferimento statale previsto per l'anno 2000, in 25.299 mld , che al netto delle somme di 2.274 mld, riferibili ai trattamenti pensionistici dei CD-CM liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, di 4 mld. destinate alle gestione speciale minatori, nonché del 50% delle somme attribuite alla gestione degli esercenti attività commerciali (677 mld) e alla gestione artigiani (655), - è stato definito in 21.689 mld..

Detto importo, seguendo i criteri previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995 (rapporto tra lavoratori iscritte e pensionati inferiore alla media, risultanze gestionali negative, rapporto tra contribuzioni e prestazioni con applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media) è stato attribuito al FPLD per 19.999 mld e alla gestione dei CD-CM per 1.690 mld.

Il concorso dello Stato all'onere derivante dalle pensioni di invalidità ante legge n. 222/84, di cui alla precedente lettera b) è stato ripartito; con la conferenza del 21 gennaio 2000, tra le gestioni interessate in proporzione agli importi assegnati per il 1999, e precisamente: al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per 4.998 mld, alla Gestione artigiani per 690 mld. e alla Gestione esercenti attività commerciali per 585

mld., per un totale complessivo di 6.273 mld..

L'art. 38, ai commi 5 e 6, riconosce, a decorrere dal 1.1.2000, il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del T.U . delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, alle imprese che operano in tali territori e che impiegano lavoratori anche non residenti. La disposizione si applica anche ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni versate già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

Il legislatore con tale norma è intervenuto per ridimensionare gli effetti di una recente sentenza della Corte di Cassazione n.753 del 29 ottobre 1999, con la quale era stato stabilito che gli sgravi contributivi percepiti dalle imprese sugli oneri sociali dei propri dipendenti, dovevano riguardare solo i lavoratori residenti nelle regioni svantaggiate del Mezzogiorno, mentre gli stessi non spettavano per i lavoratori non residenti.

L'art. 41 dispone, a decorrere dall'1.1.2000, la soppressione dei Fondi speciali di previdenza per i dipendenti dell' Ente nazionale per l'energia elettrica e da aziende addette ai pubblici servizi di telefonia e l'istituzione, dalla stessa data, di una evidenza contabile separata del FPLD per l'iscrizione del personale in precedenza iscritto al Fondo, mentre il personale assunto successivamente al 31.12.1999 ,con la qualifica di operaio, impiegato e quadro, dovrà essere iscritto al FPLD.

L'art.. 43, ha disposto la soppressione, al 31 marzo 2000, del Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418 e la costituzione presso l'Istituto, a decorrere dal 1 aprile 2000, di un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente tutto il personale dipendente dalla Ferrovie Stato Spa, nonché il personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato che transitato, a seguito della mobilità "pubblica" ad altre amministrazioni, ha optato per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo.
Per lo svolgimento dei compiti del Fondo speciale è previsto il trasferimento all'INPS, nell'arco di un biennio, del personale impiegato in tali attività nel numero massimo di 250 unità, con oneri a carico dello Stato per 20 mld annui (all. 9F)

Gli eventuali squilibri della gestione del Fondo speciale costituito presso l'INPS, restano a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, primo periodo, del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1973, n. 1092 (all.9A).

L'art. 49, comma 1, in attuazione del punto 3.38 del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione prevede una riduzione, a decorrere dal 1.7.2000, del carico contributivo per il finanziamento delle prestazioni per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, a seguito dello spostamento sulla fiscalità generale di un ammontare pari a lire 3.000.000 del complessivo beneficio in godimento, se questo risulta pari o superiore a tale ammontare, ovvero pari al medesimo complessivo beneficio se d'importo inferiore. Ciò comporta per i datori di lavoro del settore privato una riduzione di 0,2 punti percentuali dell'aliquota corrisposta per la tutela della maternità.
Per i lavoratori iscritti alla assicurazione generale obbligatoria IVS, per le gestioni dei CD-CM, artigiani ed esercenti attività commerciali il procedimento di rideterminazione

del contributo annuo di cui all'art. 6 della L.546/1987 (nel 1998 pari a lire 18.000 per i CD-CM e a lire 18.936 per gli artigiani e i commercianti) ha preliminarmente considerato il conseguimento di una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate, derivandone una ridefinizione del suddetto contributo nell'importo di 14.500 lire annue (all.9D)

L'art.. 49, comma 4, diminuisce le aliquote contributive, dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori dei pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, rispetto a quelle fissate con decreto legislativo n. 414/1996 (armonizzazione delle aliquote contributive per AGO e per prestazioni temporanee), per gli anni 2000 e 2001, mentre per i periodi successivi, subordina le riduzioni all'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Viene previsto, nel contempo, un apporto dello Stato a fronte dell'onere conseguente alla diminuzione contributiva apportata senza variazione delle correlate prestazioni (all 9E)

Art. 49 comma 12- Le disposizioni contenute nel presente comma ampliano la sfera di tutela della maternità estendendo, dal 1° luglio 2000, le disposizioni previste, dall'art. 66 della legge n. 448/1998 come modificato dall'art. 50, comma 2 della legge n. 144/1999, per le donne italiane prive di tutela obbligatoria della maternità, alle cittadine comunitarie o in possesso di carta di soggiorno. Inoltre amplia gli eventi previsti, per la concessione dei benefici in parola, inserendo tra essi, oltre la nascita di un figlio, anche l'adozione e l'affidamento preadottivo. Si ricorda che il suddetto assegno spetta a condizione che il nucleo di appartenenza delle madri sia in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al D.Lvo n. 109 /98. L'assegno in parola, concesso dai Comuni, sarà corrisposto dall'INPS, a seguito di domanda da parte dell'interessato da presentarsi, perentoriamente, entro sei mesi dalla data di nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare. Con uno o più decreti del Ministro della Solidarietà sociale, di concerto con quelli del Lavoro e del Tesoro sono emanate le relative norme di attuazione (all.9C).

L'art. 52 incrementa gli importi delle pensioni sociali, di cui all'art. 26 della legge n. 153/1969, nonché gli assegni sociali, di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 335/95, dal 1° gennaio 2000 di lire 18.000 mensili . Dispone, inoltre, che l'aumento di 18.000 lire mensili, sia corrisposto anche ai titolari di trattamenti di invalidità civile, trasferiti all'INPS al compimento del 65° anno di età, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1970 e dell'art. 19 della legge n. 118/1971, per intero se sprovvisti di altri redditi , mentre in misura tale da raggiungere l'importo della pensione o dell'assegno sociale se hanno altri redditi (all.8A).

L'art. 62, comma 1, proroga , non oltre la data del 31.12.2000, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, i seguenti trattamenti di cassa integrazione di mobilità (all.8B):

a) CIGS, ai sensi dell'art. 1 quinquies della legge 176/1998, ai dipendenti da aziende di installazione di reti telefoniche;

b) CIGS e mobilità ai sensi dell'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo, della legge n. 608/96,ai dipendenti da imprese che operano in aree da reindustrializzare;

c) CIGS, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 223/199, ai dipendenti da aziende in fallimento o concordato preventivo per i lavoratori (dipendenti Soc. Belelli), con scadenza entro il 7.1.2000;
d) CIGS, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della legge n. 448/99, ai dipendenti da azienda in amministrazione straordinaria (cartiera di Arbatax);
e) CIGS ai sensi dell'art. 81, comma 6 della legge n. 448/1998, ai dipendenti da imprese interessate da contratti d'area di cui all art, 2, comma 203, lett. f), della legge n. 662/1996 (dipendenti gruppo ENI);
f) CIGS, ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18.1.94 (G.U. n. 14 del 18.1.95) e 26 gennaio 1996 (G.U. n. 63 del 15.3.1996), per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale, ai lavoratori occupati in unità produttive interessate dai contratti d'area, dipendenti da imprese con più di 1500 addetti;
g) CIGS e mobilità, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della legge n. 448/98, ai dipendenti da imprese commerciali con più di 50 dipendenti, di viaggio e turismo, di vigilanza e da aziende equiparate disponendo altresì ;
h) mobilità, ai sensi dell'art. n. 45, comma 17, lett. f), della legge n. 144/1999 , per i lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici e subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis ;
i) mobilità, ai sensi dell'art. 45, comma 17, lett. c) primo e secondo periodo, della legge n. 144/1999, per i dipendenti licenziati da aziende interessate da contratti d'area, e da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma (dipendenti Valbasento e Interklim);

L'art. 62, comma 2, lett. b, stabilisce che l'importo delle proroghe dell'indennità di mobilità, da riconoscere in attuazione del comma 1, lett. b), h) e i), è ridotta del 10%.

L'art. 62, comma 3, ha concesso ai lavoratori, che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito NATO, e, che siano stati licenziati in conseguenze di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli Organismi stessi, l'ammissione al trattamento di mobilità , di cui alla legge n. 223/1991, nel limite massimo di 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000-2001-2002 (all.9B).

L'art. 62, comma 4, ha modificato il primo periodo dell'art. 45, comma 17, lett. g), della legge n. 144/1999 , aumentando di 10 miliardi (da 25 mld a 35 mld) lo stanziamento previsto per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mobilità, per l'anno 1998, ai lavoratori dipendenti da aziende del settore commercio con più di 50 unità , dalle agenzie di viaggio e turismo, dalle imprese di vigilanza e da aziende equiparate (all. 9B).

L'art. 62, comma 5, modifica l'art.1, comma 1,della Legge 52/1998, estendendo all'anno 2000 la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità, ai fini dell'assunzione agevolata(contribuzione pari a quella degli apprendisti), dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti (non soggette alle disposizioni sulla mobilità) (all. 9E)

L'art. 62, comma 6, dispone l'abrogazione, a far tempo dall'1.1.2000 del D.L. 390/1999, che disponeva tra l'altro la possibilità per le C.R.I. di prorogare al 30.04.2000 i progetti

LSU in scadenza al 31.12.1999, riguardanti gli LSU transitoristi. La stessa norma conferma peraltro la validità e la salvezza degli atti, dei provvedimenti e degli effetti conseguenti alle disposizioni contenute nel decreto abrogato.
Di conseguenza i progetti LSU già prorogati al 30.4.2000 durante il periodo di vigenza del decreto 390/1999 potranno essere regolarmente svolti (all.9B).

L'art. 63, comma 1, stabilisce che, in attesa della riforma delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'art. 45, comma 1 lett. d) della legge n. 144/1999, i piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 1-octies della legge n. 608/96, possono prevedere lo svolgimento dell'attività in un periodo non superiore a sei mesi, nel rispetto sia del limite di 960 ore complessive annuali, di cui all'art. 15, comma 4 della legge n. 451/1994, che del limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale (all.9B).

Legge 28 dicembre 1999, n.522 "Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale"

L'art.9, comma 1, della legge n. 522 del 28.12.1999 ha esteso al settore mercantile del cabotaggio marittimo, con decorrenza 1° gennaio 1999, lo sgravio contributivo di cui all'art.6, comma 1, della legge 27.2.1998, n.30, con le modalità previste dalla norma stessa, nel limite massimo dell'80 per cento delle contribuzioni dovute, per il triennio 1999-2001.
Le imprese interessate dal beneficio in parola sono quelle che armano navi battenti bandiera italiana adibite al cabotaggio marittimo nazionale per almeno il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, cioè ai servizi di trasporto passeggeri, merci, misto di passeggeri e merci, ovvero di crociera, tra porti nazionali. Lo sgravio viene applicato, per le navi nei cui confronti ricorrano dette condizioni di impiego, per l'intero anno contributivo. Gli oneri contributivi interessati dallo sgravio in discorso sono esclusivamente quelli relativi al personale facente parte dell'equipaggio avente i requisiti di cui all'art.119 C.N., cioè in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell'U.E.
Per quanto attiene l'operatività dello sgravio in parola, si fa presente che la Commissione europea, con nota n.SG/99D/6875 del 18.3.1998, ha ritenuto il predetto regime di aiuto "compatibile con il trattato CE".
Rientrano nello sgravio le navi battenti bandiera italiana, iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori" o nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", gestite da armatori privati o pubblici, adibite per almeno il 50 per cento nell'anno al cabotaggio marittimo nazionale. Per quanto attiene l'armatoria pubblica, beneficiano dello sgravio le navi operanti nel settore del cabotaggio gestite dalle società di preminente interesse nazionale ADRIATICA e TIRRENIA, dalle società di navigazione regionali CAREMAR, TOREMAR, SIREMAR e SAREMAR , nonché dalle FERROVIE DELLO STATO S.p.a., per quanto attiene gli equipaggi delle navi traghetto per la Sicilia e la Sardegna gestite dalla società stessa.
L'art.9, comma 2, della legge n.522/1999 disciplina inoltre due ipotesi di decadenza dallo sgravio contributivo in esame: 1) il mancato rispetto da parte delle imprese armatoriali dei contratti di lavoro del personale di bordo, componente l'equipaggio della nave italiana, accertato dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 2) la violazione da parte dell'azienda delle vigenti disposizioni in materia di

sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.

D.l. 17 agosto 2000 - Proroga per l'anno 2000 della riduzione contributiva nell'edilizia.

L'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (collegato ordinamentale alla manovra finanziaria per il 1999), ha previsto la possibilità di prorogare per il triennio 1999-2001 la speciale riduzione contributiva introdotta per il settore edile dalla legge n. 341/1945, subordinando però l'operatività di detta proroga all'emanazione, per ciascun anno, di un apposito decreto ministeriale. Il Decreto Interministeriale (Lavoro – Tesoro) 17 agosto 2000, pubblicato sulla G.U. n. 208 del 6 settembre 2000, emanato ai sensi della citata legge 144, ha prorogato dall'1.1 al 31.12.2000 la riduzione in argomento - che consiste in una riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro del settore edile, sulle quote diverse da quelle per il FPLD, introdotta dall'articolo 29, comma 2, della legge n. 341/1995, scaduta il 31.12.1999. Tale decreto interministeriale ha confermato per l'anno 2000 l'entità della riduzione contributiva nella misura di 11,50 punti percentuali.

D.M. 9 FEBBRAIO 2000 "Prepensionamento lavoratori dell'editoria"

Il D.M. in oggetto ha previsto la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dall'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per i lavoratori poligrafici dipendenti dall'E.P.E., Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per un massimo di 1700 dipendenti prepensionabili nel periodo 1° giugno 1999 – 31 maggio 2000. Le conseguenti cessazioni dal rapporto di lavoro sono intervenute al 31 marzo , 31 aprile e 31 maggio 2000 rispettivamente per 997, 515 e 129 unità, per un totale di 1641.

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e D.l. 12 aprile 2000 (accordo sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES ed agevolazioni contributi concesse per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale)

Il D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, pubblicato nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2000, in attuazione della direttiva dell'UE 97/81/CE del 15 dicembre 1997, detta nuove disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale abrogando alcune delle norme che precedentemente regolavano la materia.
Il provvedimento, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 febbraio 1999, n. 25, recepisce le due linee guida della direttiva UE 97/81/CE:

- il principio di non discriminazione. Al lavoratore part time sono riconosciuti gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile. E' sancito il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria, la durata del periodo di prova, le ferie, la maternità, la malattia, la formazione professionale;

– il principio della volontarietà del lavoratore interessato. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, e viceversa, non costituisce giusta causa per il licenziamento

Il provvedimento definisce part time, il contratto individuale che fissa un orario di lavoro ridotto rispetto a quello indicato all'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, (normale orario di lavoro settimanale fissato in 40 ore settimanali) ovvero quello del contratto collettivo nazionale.

Il contratto part time può essere di tipo:

- orizzontale (riduzione giornaliera dell'orario) in cui l'attività viene prestata in tutte le giornate lavorative con orario giornaliero ridotto.
- verticale in cui l'attività a tempo pieno viene prestata limitatamente a periodi determinati (settimana, mese o anno).

I CCNL possono prevedere combinazioni tra le due tipologie contrattuali.

Il provvedimento riprende la norma sugli incentivi al part time contenute nell'art. 7, c. 1, lett. a), del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (riduzione dell'aliquota Ivs), rimandandone la determinazione ad un apposito decreto interministeriale che è stato, emanato il 12 aprile 2000. pubblicato sulla G.U. del 3 giugno 2000 ed è entrato in vigore lo stesso giorno.

I benefici contributivi, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici, riguardano, nella prima fase, solo le nuove assunzioni, a tempo indeterminato e parziale, in soprannumero alla forza media dei 12 mesi precedenti, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 30 giugno 2000.

Successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, il beneficio sarà riconosciuto subordinatamente all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

Il decreto Interministeriale prevede, la riduzione, per la durata di un triennio, dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro(privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici), dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con soggetti privi di occupazione, ad incremento degli organici esistenti, calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei contratti medesimi., nella seguente misura:

- 7 punti percentuali, per contratti part- time con un orario di lavoro settimanale pari o superiore a 20 ore e non superiore a 24 ore;
- 10 punti percentuali, per contratti part- time con un orario di lavoro settimanale superiore a 24 ore e non superiore a 28 ore; la misura della riduzione di cui alla lettera
- 13 punti percentuali, per contratti part- time con un orario di lavoro settimanale superiore a 28 ore e non superiore a 32

Per l'individuazione delle predette fasce di orario settimanale si fa riferimento alla media delle prestazioni su base annua. Il beneficio previsto è riconosciuto anche per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il decreto prevede, inoltre, particolari modalità da rispettare per l'accesso ai benefici

Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81(integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge n. 144/1999)

Il decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega, conferita con l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è finalizzato essenzialmente a realizzare lo svuotamento progressivo del bacinò dei lavoratori socialmente utili e a questo fine ha apportato rilevanti integrazioni e modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. n. 468/1997.
Tutto ciò premesso con il decreto legislativo di cui all'oggetto viene stabilito che:

- dal 1° maggio 2000 in poi, gli Enti utilizzatori che hanno in corso attività progettuali a carico del Fondo per l'Occupazione (e cioè dello Stato) potranno ancora impegnare nelle attività socialmente utili ,disciplinate dal decreto in oggetto, soltanto quei lavoratori cosiddetti "transitoristi", quelli cioè che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in progetti LSU/LPU nel periodo compreso tra il 1.1.1998 e il 31.12.1999, a condizione che non abbiano maturato alla data del 31.12.1999 i requisiti previsti per ottenere il pensionamento anticipato LSU, non siano destinatari di mobilità lunga o di trattamento speciale edile lungo, non abbiano conseguito la ricollocazione lavorativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 468/1997 e del decreto interministeriale 21.5.1998, ovvero non siano stati dichiarati decaduti dal trattamento previdenziale eventualmente in godimento e cancellati dalle liste di mobilità per aver rifiutato l'avviamento ad attività LSU;
- i suddetti lavoratori, per poter continuare a svolgere la propria prestazione in attività socialmente utili, devono produrre all'Ente utilizzatore una dichiarazione, con la quale attestare i progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui hanno complessivamente maturato, nel biennio 1998-1999, i 12 mesi di impegno richiesti.
- la prestazione di attività socialmente utile non configura un rapporto di lavoro subordinato, conferma il limite di impegno n 20 ore settimanali, per un massimo di otto ore giornaliere , per il quale viene corrisposto un assegno mensile di 850.000 rivalutate annualmente dal 1° gennaio 1999 nella misura dell'80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo (assegno che dal 1° gennaio 2000 è di lire 860.710);
- la durata della prestazione in attività socialmente utile viene determina nel periodo massimo di sei mesi rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi (cioè fino massimo al 30 aprile 2001), in tal caso l'onere per la corresponsione dell'assegno sarà per il 50% a carico del F.O. e per il restante 50% a carico dell'Ente utilizzatore (gli assegni per il nucleo familiare , qualora spettanti saranno corrisposti dall'INPS e saranno per entrambi i semestri a carico del F.O.)
- ai fini della prosecuzione delle attività, gli organi competenti degli Enti utilizzatori, preso atto delle predette dichiarazioni, deliberino – tra l'altro – in ordine all'elenco nominativo dei soggetti da utilizzare, alla durata delle attività e alle modalità di svolgimento. Le delibere dovranno essere rese esecutive entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e inviate anche alle Sedi INPS territorialmente competenti.
- l'Istituto, nei limiti delle disponibilità del F.O. a fronte della attività svolte a partire dal mese di maggio, potrà corrispondere agli interessati il 100% dell'assegno spettante (ora denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente

- utili) quando i relativi Enti utilizzatori avranno fatto pervenire detta delibera. In attesa dell'invio della delibera stessa, nei confronti dei lavoratori che avranno presentato ai rispettivi Enti utilizzatori la dichiarazione di cui sopra e i cui nominativi saranno stati comunicati dagli Enti stessi alle Sedi INPS potrà essere corrisposto soltanto il 50% dell'assegno.
- al fine di creare occupazione stabile nel tempo, concede ai datori di lavoro che assumono lavoratori che hanno maturato, nel biennio 1998-1999, i dodici mesi di impegno in progetti di LSU-LPU i seguenti incentivi:
 - un contributo pari a 18 milioni per ciascun soggetto assunto a tempo pieno ed indeterminato ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi. Detto contributo in caso di assunzione a tempo parziale ed indeterminato, inferiore a 30 ore settimanali è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore;
 - l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/91 (contribuzione, per la parte a carico del datore di lavoro, pari a quella dovuta per gli apprendisti) nel caso di assunzione a tempo determinato e, nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di 18 milioni. Le suddette disposizioni si applicano anche in caso di contratti di fornitura di lavoro temporaneo con la particolarità che, per i rapporti di lavoro trasformati da tempo determinato in tempo indeterminato, il contributo di 18 milioni spetta alla ditta utilizzatrice, ed alla ditta fornitrice di lavoro è riconosciuto un incentivo di 3 milioni;
 - I benefici di cui sopra sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi per nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria e sono posti a carico del Fondo per l'Occupazione ;
- la riapertura dei termini di presentazione della domanda di pensionamento anticipato, già fissati al 31.12.1999, per coloro che, pur essendo in possesso alla data del 31.12.1999 dei prescritti requisiti minimi di contribuzione e di età non hanno presentato la domanda stessa entro tale data. Il nuovo termine per la presentazione della domanda, fermo restando che tutti i requisiti previsti per l'ammissione al pensionamento in parola devono essere stati maturati entro la data del 31.12.1999, é stato fissato al 21 giugno 2000. Secondo quanto stabilito dal decreto n. 81/2000, con effetto dal 1° maggio 2000, i lavoratori di cui trattasi non hanno più titolo alla corresponsione dell'assegno previsto per l'impegno in attività socialmente utili. Ciò anche nel caso in cui non abbiano presentato la domanda di pensionamento o non la presentino entro il 21 giugno;
- nei casi in cui il trattamento pensionistico anticipato, calcolato sulla base della contribuzione versata all'atto della relativa domanda, risulti di importo inferiore all'assegno per attività socialmente utili, che agli interessati venga comunque garantito un importo pensionistico pari a quello dell'assegno spettante alla data della domanda stessa. Tale integrazione é posta a carico del Fondo per l'occupazione.

Legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità).

La legge in oggetto al fine conciliare i tempi di cura familiare, di lavoro, di formazione e di relazione ha adottato delle strategie di intervento che innovano profondamente rispetto al passato. Per prima cosa ha definito un nuovo concetto di congedi parentali nel quale viene dato nuovo rilievo alla figura paterna .

L'articolo 3, introduce alcune modifiche alla legge.1204 del 1971, nella parte relativa ai congedi dei genitori per "l'astensione facoltativa", precisamente:

- al comma 1, stabilisce che il diritto all'astensione facoltativa ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto, e che la medesima tutela viene estesa anche alle lavoratrici autonome, dal 1°gennaio 2000, per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino;
- al comma 2, che sostituisce l'art. 7 della legge n.1024/1971, viene sancito il diritto di ciascun genitore ad assentarsi dal lavoro nei primi otto anni di vita (perc, 6 anni) del bambino per un periodo complessivo di 10 mesi. Nel rispetto di detto limite, il diritto ad assentarsi compete :
 - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di assenza obbligatorio, per un ulteriore periodo ,di nel limite massimo, di 6 mesi (continuativo o frazionato
 - al padre lavoratore, per un periodo massimo di 6 mesi , elevabile a 7 qualora effettui almeno 3 mesi di astensione dal lavoro. In questo caso il periodo complessivo è di 11 mesi;
 - a un solo genitore, per l'intero periodo di 10 mesi.

 Sempre lo stesso comma, disciplina poi il diritto dei genitori di astenersi dal lavoro, purché non contemporaneamente, durante le malattie del bambino di età inferiore ad otto anni (il limite precedente era di tre anni) certificate da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. Tutti i periodi di assenza per astensione facoltativa e per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizi.
 Il diritto di assentarsi dal lavoro ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche nel caso in cui l'altro genitore non ne ha diritto.

Le disposizioni sui congedi dei genitori spettano anche in caso di adozione e affido. Il diritto deve essere esercitato entro tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, se questi ha un'età tra 6 e 12 anni.

- Il comma 3, integra la disciplina dei permessi giornalieri, durante il primo anno di vita del bambino, prevista dall'art.10 della legge n. 1204, estentendo a tali periodi di riposo, le disposizioni in materia di contribuzione figurativa nonché di riscatto ovvero di contribuzione volontaria, per le lavoratrici che si trovino in astensione facoltativa oltre il terzo anno di vita del bambino e raddoppia dei periodi di riposo in caso di parto plurimo, prevedendo che le ore aggiuntive possano essere fruite anche dal padre.
- Il comma 4, sostituisce il comma 2, lett. b) dell'articolo 15 della legge 1204, che regola il trattamento economico delle varie forme di astensione dal lavoro e conferma il diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 % della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria, mentre per l'astensione facoltativa prevede importi differenziati e precisamente:
 - un'indennità pari al 30% della retribuzione nei primi tre anni di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, integralmente

coperto da contribuzione figurativa;

- in tutti gli altri casi, fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino ove il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'AGO, spetta un'indennità pari al 30 % della retribuzione, mentre nessuna indennità è corrisposta ove il predetto reddito superi tale limite. É comunque prevista in tali casi la copertura previdenziale, con contribuzione figurativa rapportata ad un valore retributivo convenzionale, fatta salva la possibilità di versamenti integrativi da parte dell'interessato;
- Per i periodi di assenza connessi alla malattia del bambino di età non superiore a tre anni, è dovuta la sola contribuzione figurativa piena; per la fascia di età compresa tra i tre e gli otto anni, la contribuzione figurativa è invece rapportata ad un valore retributivo convenzionale, fatta salva la possibilità di versamenti integrativi da parte dell'interessato.

- il comma 5, estende tutte le disposizioni che figurano al medesimo articolo ai genitori adottivi o affidatari, consentendo altresì che il diritto all'astensione facoltativa o per malattia del bambino, possa essere esercitato nei tre anni successivi all'ingresso del minore nel nucleo familiare, nel caso in cui all'atto dell'adozione o dell'affidamento questi abbia un'età compresa tra i sei e i dodici anni. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di lavoratori a domicilio ed addetti ai servizi domestici e familiari.

L'articolo 10 disciplina l'assunzione a tempo determinato di lavoratori in sostituzione di quelli in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità e paternità, consentendo l'anticipo della sostituzione stessa di un mese rispetto al periodo di inizio del congedo ed attribuendo, alle aziende con meno di 20 dipendenti, uno sgravio contributivo nella misura del 50% fino al compimento di un anno di età del bambino , ovvero per un anno dall'accoglienza in famiglia del minore adottato o in affida mento. Le stesse agevolazioni sono previste per le imprese che effettuano assunzioni in coincidenza con la maternità delle lavoratrici autonome della cui collaborazione si avvalgano.

L'articolo 11, integrando l'articolo 4 della legge 1204, stabilisce, in caso di parto prematuro, che i giorni non goduti di astensione obbligatoria vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto;

L'articolo 12 prevede la possibilità di una diversa modulazione temporale del predetto periodo di astensione obbligatoria, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione non pregiudica la condizione di salute della gestante o del nascituro.

L'articolo 13, che integra la legge n. 903 del 1977, riconosce il diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in caso di morte, grave infermità della madre o di abbandono da parte di quest'ultima, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre. A quest'ultimo si applicano le disposizioni in materia di computo dell'anzianità di servizio per il periodo di astensione obbligatoria ed il relativo trattamento economico. É altresì riconosciuto al padre il diritto di fruire dei periodi di riposo giornalieri ,di cui all'articolo 10 della legge 1204, nel caso in cui i figli siano affidati esclusivamente a lui ovvero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga e nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

L'articolo 19, modifica l'articolo 33, della legge n. 104 del 1992, disponendo la copertura figurativa dei giorni di permesso – tre al mese – spettanti nel caso di

assistenza di bambini ovvero di parenti ed affini affetti da handicap grave; prevedendo che la facoltà di scelta della sede di lavoro ed il divieto di trasferimento senza consenso dell'interessato venga riconosciuto anche a chi assiste un parente portatore di handicap non convivente, ed infine attribuendo alla persona maggiorenne portatrice di handicap la possibilità di usufruire alternativamente dei congedi previsti ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 33.

L'articolo 20 sancisce che tutte le agevolazioni previste dal citato articolo 33 si applichino anche se l'altro genitore non ne ha diritto, nonché ai genitori e ai familiari lavoratori che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente od affine affetto da handicap, anche se non convivente.

O.M. n. 3090 del 18.10.2000,e O.M. n. 3095 del 23.11.2000(interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000).

A seguito degli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000 sino al mese di novembe, hanno colpito i territori della Regione autonoma della Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, ed Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Puglia, la provincia autonoma di Trento, l' O.M. n. 3090/2000, come modificata dall'O.M. 9095/2000, ha previsto in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privato e ai soci di cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, non rientranti nel campo d'applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a seguito delle calamità oggetto della presente ordinanza, la corresponsione per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, di un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, ovvero proporzionata a detta riduzione, nonché, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. L'indennità, di cui trattasi, spetta anche a coloro che siano stati costretti a sospendere l'attività lavorativa per gravi danni all'abitazione, per assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di trasporto. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, conseguenti agli eventi calamitosi, sono sospesi sino al 31.12.2000, ed ai lavoratori spetta il trattamento pari alla CIGS e connesso ANF.
I periodi di percezione dei trattamenti di CIGS di cui trattasi non si computano al fine della durata massima stabilita dalle norme vigenti.
I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31.12.2000.

Decreto legge n. 346/2000 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)

L'articolo 1(*ammortizzatori sociali)*:

- *al comma 1*, ha previsto l'elevazione dal 30% al 40% della misura di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, con decorrenza dal 1° dicembre 2000, per adeguarla agli standards europei, ed il prolungamento a nove mesi del periodo di fruizione per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni;

- *al comma 15,* per assicurare la corresponsione dell'indennità di mobilità, già concessa dall'art. 81, comma 3 della legge n. 488/98 e dall'art. 62, comma 1 lett. g) della legge 488/99, ai lavoratori dipendenti del settore commercio, delle agenzie di viaggio e dalle imprese di vigilanza , ha integrato lo stanziamento per gli anni 1999/2000 di lire 94 mld.

L'articolo 2- *Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.*

Affronta, in prospettiva di un'effettiva risoluzione, la complessa problematica dei lavori socialmente utili, avvalendosi anche del ruolo partecipativo delle Regioni attraverso la previsione di convenzioni da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le singole regioni interessate.

In particolare è stata disposta:

- la riapertura fino al 30.04.2001 del termine, già scaduto, per la presentazione, da parte dei lavoratori socialmente utili "transitoristi", delle domande di prepensionamento di vecchiaia e di anzianità. I requisiti richiesti per avere titolo al prepensionamento devono essere posseduti al 31.12.1999 *(comma 1)*;
- la corresponsione dell'incentivo, previsto dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000, per l'anno 2001, anche alle Regioni, agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria che, qualora sussistano vuoti di organico, assumono soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sentenza della Corte Costituzionale n.6 del 18-21 gennaio 1999 sulla indennità di mobilità in caso di mancata attivazione della relativa procedura

A seguito della sentenza n. 6 del 18-21 gennaio 1999 della Corte Costituzionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che i lavoratori, pur in assenza delle prescritte procedure di mobilità, non attivate a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro, iscritti su richiesta nelle relative liste possono ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità, qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti conseguenti alla totale cessazione dell'attività aziendale.

Tale criterio deve essere applicato a tutte le domande presentate nel 2000 e, su istanza degli interessati, anche a quelle presentate in precedenza e definite in maniera difforme.

Decisione della Commissione Europea del 10 gennaio 2000

In data 10 gennaio 2000 la Commissione europea, a seguito della procedura d'infrazione aperta nel 1997, ha notificato allo Stato italiano una decisione (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23.6.2000) che sancisce l'incompatibilità con il mercato comune di gran parte degli sgravi contributivi di cui agli artt. I e 2 del D.M. 5 agosto 1994, concessi nel periodo 1/1/95 – 30/11/97 alle imprese (circa 1.500) situate nei territori di Venezia, Chioggia e isole della laguna ai sensi della legge 31 maggio 1995, n.206 (art.5 bis).

La decisione impone, altresì, allo Stato italiano l'obbligo di ripetere le somme presso i beneficiari.

In particolare, la Commissione europea ha stabilito che gli aiuti finalizzati al mantenimento dell'occupazione (sgravio unico ex art.1 D.M. 5 agosto 1994) contrastano con l'art.87 del Trattato, mentre lo sgravio incentivante ex art.2 del D.M. citato è compatibile solo limitatamente ai territori di Chioggia e ad alcune aree del comune di Venezia (Pellestrina - San Pietro in Volta, zona portuale, Murano, Burano e isole del comune di Venezia, ecc.).

Sentenza Corte Costituzionale n. 184 del 9 maggio–9 giugno 2000 in materia di rivalutazione dell'indennità di mobilità

L'Istituto ha disposto che gli importi dell'indennità di mobilità non possono nell'arco temporale di fruizione della stessa variare, in capo allo stesso disoccupato, in quanto il meccanismo di adeguamento stabilito dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (che prevede che l'indennità di mobilità venga adeguata annualmente in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza), non è più operante a seguito dell'intervenuta abolizione dell'indennità di contingenza.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 184 del 9 maggio–9 giugno 2000 ha dichiarato non fondata la questione di incostituzionalità delle norme di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 223/1991, all'articolo 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, del D.L. 16 maggio 1994 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451 e all'articolo 54, comma 12, della legge 27 dicembre, n. 449 nella parte in cui esse stabiliscono che l'incremento annuale, fissato secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 1995, si applichi soltanto al trattamento di integrazione salariale straordinaria, e non anche all'indennità di mobilità.
Di conseguenza è da considerarsi confermato il fatto che l'incremento annuale secondo gli indici ISTAT può essere applicato soltanto all'integrazione salariale straordinaria, ed è confermata altresì la validità del criterio adottato dall'Istituto. Pertanto, tale rivalutazione potrà essere applicata all'indennità di mobilità soltanto a seguito di specifica disposizione di legge.

Delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000. Riclassificazione zone svantaggiate.

Con delibera n. 42 del 25 maggio 2000, il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), nel determinare per l'anno 2000 la misura delle agevolazioni contributive previste per il settore agricolo dall'articolo 11, comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha provveduto ad una riclassificazione dei territori montani e delle zone agricole svantaggiate.
Il provvedimento attua le disposizioni contenute all'articolo 2, c. 2 del Decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, come modificato dall'art. 27, c. 19, della legge. n. 488/1999 il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro agricolo di cui agli articoli 11 e 27 della legge n. 537/1993 (zone montane di cui all'art.9 del D.P.R. 29.09.1973, n. 601 e zone svantaggiate di cui all'art.15 della L.27.12.1977, n. 384) debba essere ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate.

La delibera del CIPE, stabilendo per tutto il territorio nazionale i parametri per la delimitazione delle aree svantaggiate, determina anche i relativi livelli contributivi.
In applicazione della delibera in oggetto, le riduzioni contributive previste dall'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, risultano, anche per l'anno 2000, così determinate

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati
- la riduzione contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall'art. 11, c. 27 della legge 537/1993;

b) nelle restanti zone agricole svantaggiate
- la riduzione contributiva compete nella misura del 40 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall'art. 11, c. 27 della legge 537/1993.

Al riguardo, si fa presente che la delibera CIPE ha totalmente incluso tra le aree svantaggiate i comuni rientranti nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993 cioè le zone definite Mezzogiorno (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) per le quali sono cessate al 31/12/1999 le riduzioni contributive di cui all'art. 14, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64 come modificate, da ultimo, dall'art.1, comma 50 della legge 28 marzo 1997, n. 81.
Restano invece ancora esclusi, per l'anno 2000, i comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, ai quali i benefici saranno estesi dal 2001.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Anche per il 2000 la Gestione sotto l'aspetto del gettito contributivo sarà interessata anche dalla prevedibile lievitazione dei monti retributivi imponibili e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

In particolare l'art. 1 della legge 389/1989 stabilisce " che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferire all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti , contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo ".

La statuizione sopra richiamata, peraltro, non ha abrogato la disciplina vigente in materia di minimali di retribuzione giornaliera e, pertanto, a partire dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1999, in attuazione dell'art.1 della legge 537/1981, aumenteranno i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I minimali predetti a loro volta, dovranno essere adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente al 1 gennaio 1999 (art.7, comma 1, secondo periodo, della legge 638/1983, modificato dalla legge 389/1989).
Con la stessa decorrenza subiranno variazioni le retribuzioni convenzionali.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI, ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI ART.130 DEL D.L.vo 31/3/1998, N.112

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha disposto a decorrere dal 3 settembre 1998, il trasferimento ad un apposito fondo di gestione presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di che trattasi provvede lo Stato, con appositi apporti che vengono fatti transitare nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di bilancio della Gestione per l'erogazione delle pensioni ed indennità agli invalidi civili si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i corrispondenti dati previsti in sede di aggiornamento del preventivo 2000.

(in miliardi di lire)

ENTRATE:	CONSUNTIVO 1999	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		ORIGINARIO	AGGIORNATO	
- Poste correttive e compensative di spese correnti	82	26	120	389
- Entrate non classificabili in altre voci	-	-	1	(...)
- Trasferimento da Gias	16.101	16.815	16.685	17.271
- Prelievo da Fondi di accantonamento vari	51	-	231	231
- Variazioni patrimoniali straordinarie	-	-	-	78
TOTALE	16.234	16.841	17.037	17.969
USCITE:				
- Spese per prestazioni istituzionali	15.863	16.534	16.680	17.490
- Oneri finanziari	112	107	114	156
- Uscite non classificabili in altre voci	6	6	7	8
- Spese di amministrazione	227	194	224	281
- Oneri tributari	3	(...)	3	4
- Variazioni patrimoniali straordinarie	-	-	-	3
- Assegnazione al Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	23	-	9	27
TOTALE	16.234	16.841	17.037	17.969

CONTO ECONOMICO

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE CORRENTI - Determinate in 389 mld, riguardano recuperi e reintroiti di prestazioni indebite erogate:

- agli invalidi civili (382 mld);
- ai ciechi civili (6 mld);
- ai sordomuti (1 mld).

TRASFERIMENTO DA GIAS – Si riferisce per 17.271 mld, al trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali del contributo dello Stato necessario alla integrale copertura degli oneri relativi all'erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto.

PRELIEVO DA FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI - Iscritti per 231 mld, rappresentano il prelievo integrale dal Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato trasferiti dalla Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alla Gestione Previdenziale nell'anno 1998 a scomputo degli oneri dell'anno.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Iscritte complessivamente in 17.490 mld (15.863 mld nel 1999) si riferiscono all'erogazione delle prestazioni:

- spettanti agli invalidi civili (15.747 mld);
- spettanti ai ciechi (1.490 mld);
- spettanti ai sordomuti (253 mld).

La variazione rispetto al 1999 di 1.627 mld, deriva dalla accelerazione dell'erogazione delle prestazioni con parziale riassorbimento delle giacenze di arretrato esistenti presso le Prefetture.

Nella tabella che segue sono indicati i trattamenti in essere al 31/12/2000, risultanti da una rilevazione condotta sull'archivio delle pensioni all'atto del rinnovo degli ordinativi di pagamento:

(in lire)

CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO	IMPORTO ANNUO MEDIO
INVALIDI CIVILI	1.269.342	11.431.354.874.230	8.818.163
CIECHI CIVILI	113.307	1.270.728.546.360	11.214.917
SORDOMUTI	40.829	236.819.287.190	5.800.272

ONERI FINANZIARI - Ammontano a 156 mld (112 mld nel 1999), e rappresentano gli interessi passivi su prestazioni arretrate:

- spettanti agli invalidi civili (150 mld);
- spettanti ai ciechi civili (5 mld);
- spettanti ai sordomuti (1 mld).

Il maggiore importo è dovuto alle stesse motivazioni descritte al precedente punto.

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Ammontano a 8 mld, e rappresentano gli importi corrisposti per rivalutazione monetaria su prestazioni arretrate erogate:

- agli invalidi civili (8 mld);
- ai ciechi civili ((...) mld);
- ai sordomuti ((...) mld).

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Sono state determinate in 281 mld (227 mld nel 1999), e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto di pertinenza della Gestione per lo svolgimento dei relativi compiti in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità". In apposita tabella si riporta la composizione per grandi aggregati delle spese di cui trattasi. La variazione rispetto al 1999 è da attribuire per la quasi totalità all'aumento delle spese legali sostenute dall'Istituto per la Gestione in esame.

ASSEGNAZIONE AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE - Iscritti per 27 mld, rappresentano la quota di assegnazione dell'anno connessa all'incremento dei crediti per prestazioni da recuperare .

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(In miliardi di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000
Spese per il personale	53	86
Spese per servizi affidati ad altri enti:		
- Amministrazione Postale e Banche	70	62
- Altri Enti		
Spese postali, telegrafiche e telefoniche	9	12
Illuminaz., forza motrice, riscaldamento, pulizia, vigilanza, manut. e adattamento stabili strumentali	11	15
Spese legali	83	128
Spese per servizi informatici e amm.to apparecchiature informatiche	1	2
Altre spese	4	3
TOTALE	231	307
meno Recuperi	1	24
meno Residui insuss. Passivi	3	2
TOTALE	227	281

STATO PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione esistenti al 1° gennaio e al 31 dicembre, sono evidenziate, per grandi aggregati, nel prospetto che segue:

(in miliardi di lire)

	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
ATTIVITA'			
- Credito verso Gias	632	333	- 300
- Credito per prestazioni da recuperare	57	124	68
TOTALE	689	457	- 232
PASSIVITA'			
- Residui passivi	435	407	- 28
- Rimanenze passive finali	231	-	- 231
- Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	23	50	27
TOTALE	689	457	- 232

Con riferimento alle voci più significative dello Stato patrimoniale si osserva quanto segue.

CREDITO VERSO LA GESTIONE PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI – Ammonta a 333 mld, e riguarda la quota parte del contributo dello Stato da trasferire alla presente Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni ed indennità agli invalidi civili di cui al citato art. 130 del Decreto L.vo 31/3/1998 n. 112.

CREDITO PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE - Ammonta a 124 mld, e rappresenta le somme rimaste da recuperare a seguito dell'indebita percezione delle prestazioni.

RESIDUI PASSIVI - Ammontano a 407 mld, e rappresentano il debito per rate di pensione, assegni ed indennità verso:

- gli invalidi civili (356 mld);
- i ciechi civili (41 mld);
- i sordomuti (10 mld).

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE - Ammonta a 50 mld, rappresenta la presunta inesigibilità dei relativi crediti della Gestione.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA
CONTABILITA' E BILANCIO

RENDICONTO

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI
ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1°.1.2000	AL 31.12.2000	
1	CREDITO VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI PER IL TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO A COPERTURA DEGLI ONERI	**632.599.962.213**	**332.652.843.864**	**-299.947.118.349**
2	CREDITO PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE	**56.812.521.193**	**124.381.392.855**	**67.568.871.662**
	- Invalidi civili	53.525.475.165	117.036.278.519	63.510.803.354
	- Ciechi civili	2.467.246.797	5.741.281.276	3.274.034.479
	- Sordomuti	819.799.231	1.603.833.060	784.033.829
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	**689.412.483.406**	**457.034.236.719**	**-232.378.246.687**

ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI
31 MARZO 1998,N. 112
AL 31 DICEMBRE 2000

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1°.1.2000	AL 31.12.2000	
1	RESIDUI PASSIVI:			
	Debito per prestazioni istituzionali.	**435.371.019.045**	**407.281.679.577**	**-28.089.339.468**
	- verso gli invalidi civili.....	383.222.534.561	355.895.473.653	-27.327.060.908
	- verso i ciechi civili.....	43.639.878.733	41.611.687.173	-2.028.191.560
	- verso i sordomuti.....	8.508.605.751	9.774.518.751	1.265.913.000
2	RIMANENZE PASSIVE FINALI:			
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato trasferiti dalla Gestione degli Interventi Assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali.....	**231.316.455.884**	-	**-231.316.455.884**
3	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE.....	**22.725.008.477**	**49.752.557.142**	**27.027.548.665**
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	**689.412.483.406**	**457.034.236.719**	**-232.378.246.687**

I SINDACI
VALTER BARTOLUCCI - LORENZO DI MAIO
FIORENZO PESIRI - GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO

IL PRESIDENTE
MASSIMO PACI

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI
ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO
CONTO ECONOMICO

	ENTRATE	PREVENTIVO ORIGINARIO 2000	PREVENTIVO AGGIORNATO 2000	CONSUNTIVO 2000
1	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI:	**26.160.000.000**	**119.827.000.000**	**388.442.678.041**
	Recuperi di prestazioni:			
	- Invalidi civili	24.000.000.000	113.992.000.000	381.914.239.191
	- Ciechi civili	1.920.000.000	4.622.000.000	5.259.150.980
	- Sordomuti	240.000.000	1.213.000.000	1.269.287.870
2	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTREVOCI:			
	- Entrate varie	-	**658.800.000**	**356.000.000**
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	**26.160.000.000**	**120.485.800.000**	**388.798.678.041**
3	TRASFERIMENTO DA GIAS:			
	- Trasferimento del contributo dello Stato per il finanziamento delle prestazioni agli invalidi civili, sordomuti civili e ciechi civili	**16.814.678.362.000**	**16.685.612.948.000**	**17.270.831.854.963**
4	PRELIEVO DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI:			
	- Prelievo da Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato Trasferiti dalla Gestione degli Interventi e di sostegno alla Gestione Previdenziale dei contributi allo Stato	-	**231.316.456.000**	**231.316.455.884**
5	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
	Insussistenza passiva			
	- eliminazione residui passivi per prestazioni da recuperare	-	-	**78.377.026.630**
	- agli gli invalidi civili	-	-	72.022.452.265
	- ai ciechi civili	-	-	6.103.100.835
	- ai sordomuti	-	-	251.473.530
	B - COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE	**16.814.678.362.000**	**16.916.929.404.000**	**17.580.525.337.477**
	TOTALE (A+B)	**16.840.838.362.000**	**17.037.415.204.000**	**17.969.324.015.518**

· ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI
31 MARZO 1998,N. 112
DELL'ANNO 2000

	USCITE	PREVENTIVO ORIGINARIO 2000	PREVENTIVO AGGIORNATO 2000	CONSUNTIVO 2000
1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	**16.534.274.000.000**	**16.680.000.000.000**	**17.489.784.718.583**
	- Rate di Pensione Assegni e Indennità a favore di:			
	- Invalidi civili	14.724.679.000.000	14.866.000.000.000	15.746.463.199.635
	- Ciechi civili	1.559.645.000.000	1.555.000.000.000	1.490.218.470.098
	- Sordomuti	249.950.000.000	259.000.000.000	253.103.048.850
2	ONERI FINANZIARI	**106.892.105.000**	**114.000.000.000**	**156.571.501.007**
	- Interessi passivi su prestazioni arretrate:			
	- Invalidi civili	103.231.257.000	109.000.000.000	150.336.451.516
	- Ciechi civili	3.405.818.000	3.500.000.000	5.156.109.376
	- Sordomuti	255.030.000	1.500.000.000	1.078.940.115
3	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**5.161.257.000**	**7.507.200.000**	**8.536.027.602**
	- Rivalutazione monetaria dii prestazioni arretrate:	5.161.257.000	7.190.000.000	8.536.027.602
	- Invalidi civili	4.927.870.000	6.881.000.000	8.180.096.262
	- Ciechi civili	132.087.000	302.000.000	339.314.064
	- Sordomuti	101.300.000	7.000.000	16.617.276
	- Uscite varie	-	317.200.000	-
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	**16.646.327.362.000**	**16.801.507.200.000**	**17.654.892.247.192**
4	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	**194.262.000.000**	**223.971.000.000**	**280.612.165.983**
5	ONERI TRIBUTARI	**249.000.000**	**2.847.000.000**	**4.254.916.000**
6	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE: Insussistenze attive - eliminazione residui attivi per prestazioni da recuperare	-	-	**2.537.137.678**
7	ASSEGNAZIONE AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER PRESTAZIONI DA RECUPERARE	-	**9.090.004.000**	**27.027.548.665**
	B - COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE	**194.511.000.000**	**235.908.004.000**	**314.431.768.326**
	TOTALE (A+B)	**16.840.838.362.000**	**17.037.415.204.000**	**17.969.324.015.518**

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Dispone all'articolo 130 il trasferimento ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili.

A norma del comma 1 dell'articolo 130 il trasferimento di funzioni opera a decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi dal 3° settembre 1998.

E' inoltre previsto che, fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 n.537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal 3 settembre 1998, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse e all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al 3 settembre 1998.

L'articolo 130 stabilisce che avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Il pagamento degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili viene effettuato con le procedure in atto per la generalità delle pensioni, ha periodicità mensile ed è unificato per i titolari di altre prestazioni erogate dell'INPS.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

(Misure di Finanza Pubblica per la Stabilizzazione e lo Sviluppo).

La Gestione è stata interessata dall'art. 67, comma 3, della legge n. 448/98, che ha inoltre disposto un incremento delle pensioni sociali ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni, titolari dei relativi trattamenti pensionistici, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Decreto del Ministero dell'Interno 1° Marzo 2000

Il presente bilancio recepisce gli effetti connessi al provvedimento del Ministero dell'Interno con il quale si è provveduto alla determinazione per l'anno 2000, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.
Nelle tabelle che seguono è riportata :

- La sintesi della normativa inerente le provvidenze economiche;
- I codici di fascia che identificano le prestazioni erogate nella pensione;
- L'evoluzione storica degli importi mensili di ciascuna prestazione ed i relativi requisiti reddituali necessari ai fini del diritto alla prestazione stessa.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 26 maggio 2000

Con il suddetto decreto sono state individuate le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del "capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 130, comma 2, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili .

Nel medesimo decreto all'art. 2 è stabilito che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2001 le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

- resta attribuita all'apposito fondo istituito presso l'INPS la funzione di erogazione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili già trasferiti in attuazione dell'art. 130, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998.

Al fine di assicurare le funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo, all'art. 7 del citato decreto è inoltre previsto che il Ministero dell'Interno, su richiesta delle Regioni, presti attività di supporto e consulenza anche con la partecipazione delle Prefetture già competenti alla trattazione della materia e affida i contenuti e la durata di tale attività di collaborazione ad appositi accordi da definirsi in sede di Conferenza Stato - Regioni.
Pertanto, in data 6 dicembre 2000, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito sia l'accordo quadro tra Ministero dell'Interno e Regioni sia l'accordo tra Regioni e INPS.
L'accordo quadro Ministero dell'Interno - Regioni, nel confermare espressamente l'impegno dell'Amministrazione a prestare attività di supporto per lo svolgimento dei

compiti conferiti e attività di consulenza diretta ad assicurare la continuità e funzionalità del servizio, prevede la stipula di ulteriori accordi tra Prefetture e Regioni per meglio regolamentare la graduale operatività delle funzioni trasferite garantendo alle Regioni medesime i necessari apporti operativi e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001.
In attuazione di quanto previsto dal predetto accordo quadro, con deliberazione C.A. n. 542 in data 19 dicembre 2000, è stato stabilito che l'attività di collaborazione in corso con le Prefetture prosegua fino al 30 giugno 2001.

La legge 23 dicembre 2000 n.388 (finanziaria 2001)

L'art.80, comma 8, della suddetta legge riserva alle Regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall'INPS in seguito alla stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto.
In caso di Regioni o Comuni che abbiano manifestato la volontà di affidare l'esercizio della potestà concessiva all'INPS, ove quest'ultimo ne ravvisi l'opportunità e le condizioni di fattibilità, potrà stipulare apposita Convenzione nella quale è descritto l'iter procedurale che dovrà seguire la pratica ed il compenso che dovrà essere corrisposto all'INPS per le attività aggiuntive svolte al di fuori delle funzioni di erogazione già attribuite dal legislatore.
Per il compenso è stato preso a riferimento il costo di una pensione sociale calcolato con i criteri del sistema di contabilità industriale.

SINTESI DELLA NORMATIVA INERENTE LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Requisiti generali: CITTADINANZA ITALIANA
RESIDENZA NEL TERRITORIO NAZIONALE

1. Invalidi civili

ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

Normativa:
Art. 13 L. 118/71
Art. 14 septies L. 29/12/80 N. 33
Art. 9 D. leg.vo 509/88
Art. 8 D. leg.vo 509/88
Art. 3 L. 29/12/90 n. 407
Art, 12 L. 30/12/71 n. 412

Requisiti:
- riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 74% (dal 12 marzo 1992). In precedenza la percentuale era del 67%;
- possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge;
- incollocamento al lavoro per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità. L'incollocamento sussiste solo quando lo stato di disoccupazione si accompagna all'iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento degli invalidi civili. La mancata iscrizione si traduce in un difetto del requisito;
- incompatibilità dal 1° gennaio 1982 con la titolarità di pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1° gennaio 1991 l'incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. Al compimento del 65° anno di età l'assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell'INPS

INDENNITA' MENSILE DI FREQUENZA

Normativa:
Legge 11/10/90 n. 289
Legge 30/12/91 n. 412

Requisiti:
- Spetta agli invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni sanitarie "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età" nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,1000,2000 hertz.
- E' requisito fondamentale il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione e frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
- Spetta inoltre ai frequentanti scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionali finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
- L'assegno è erogato alle medesime condizioni reddituali dell'assegno mensile ed è concesso per i soli periodi di effettiva frequenza del centro e della scuola.

PENSIONE DI INABILITA'

Normativa:
Art. 12 L. 118/71
Art. 14 septies L. 29/12/80 n. 33
Art. 8 D. Leg.vo 509/88
Art. 3 L. 29/12/90 n. 407
Art. 13 L. 30/12/1991 n. 412

Requisiti:
- spetta agli invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100 per cento;
- età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- non possiedano redditi propri superiori ai limiti previsti per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12).

La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare, si trasforma in assegno sociale a carico dell'INPS.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

Normativa:
Legge 11/2/80 n. 18
Legge 26/7/84 n. 392
Legge 21/11/88 n. 508
Legge 11/10/90 n. 289
Legge 31/12/91 n. 429

Requisiti:
- Spetta agli invalidi civili totali (100 %) riconosciuti altresì non deambulanti senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa;
- L'indennità non è collegata a limiti di reddito e di età, è concessa al solo titolo della minorazione;
- Non spetta ai ricoverati in Istituti a titolo gratuito;
- Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro e di servizio. Rimane salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.
- La legge 429/91 consente altresì, dal 1° marzo 1991, alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile di cumulare le due indennità.

2. Sordomuti

PENSIONE

Normativa:
Legge 26/5/70 n. 381 art. 1
Legge 29/2/80 n. 33 – art. 14 septies
D. l.vo 23/11/88 n. 509 – art 8
Legge 29/12/90 n. 407 art 12
Legge 30/12/91 n. 412 art. 12
D.M.le Sanità 5/2/92 pubbl. G.U. 26/2/92 S. ord. N. 43

Requisiti:
- Spetta ai sordomuti di età compresa tra i 18 e i 65 anni con reddito individuale inferiore ai limiti previsti per legge.
- La legge 407/90 aveva previsto l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 41/91, art. 12.
- La pensione, al compimento del 65° anno di età del titolare si trasforma in assegno sociale a carico dell'INPS.
- Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

INDENNITA' DI COMUNICAZIONE

Normativa:
Legge 21/11/88 n. 508 art. 4
Decr. Min. Sanità 5/2/92

Requisiti:
- Spetta al solo titolo della minorazione ai sordomuti senza limiti di età e di reddito.

Con il decreto ministeriale del 92 è stata fissata la misura dell'ipoacusia ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, qualora si tratti di minoredi anni 12; pari o superiore a 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del 12° anno.
I beneficiari dell'indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età.

3. Ciechi civili

PENSIONE AI CIECHI ASSOLUTI

Normativa
Legge 27/5/70 n. 382
Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies
Legge 29/12/90 n. 407 art. 3
Legge 30/12/91 n. 412 art. 12
Legge 21/11/88 n. 508 art. 5

Requisiti:
- Spetta ai ciechi assoluti a decorrere dal 18° anno di età.
- Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 65° anno di età.
- Con la legge 29/2/80 n. 33 la pensione era stata estesa anche ai minori di anni 18. Con la legge21/11/88 n. 508 detta prestazione è stata sostituita dall'indennità di accompagnamento.
- La prestazione è concessa allorquando il reddito individuale annuo non raggiunge limiti previsti per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91, art. 12.

PENSIONE AI CIECHI CIVILI PARZIALI

Normativa:
Legge 27/5/70 n. 382
Legge 29/2/80 n. 33 art. 14 septies
Legge 21/11/88 n. 508 art. 5
Legge 29/12/90 n. 407 art. 3
Legge 30/12/91 n. 412 art. 12

Requisiti:
- Spetta ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al minore che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di servizio e di lavoro) Detta incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91 art. 12.

ASSEGNO MENSILE A VITA "DECIMISTI
Normativa:
Legge 27/5/70 n. 382 art. 6

Requisiti:
- L'assegno è stato abrogato.
- Spetta ad esaurimento ai ciechi aventi residuo visivo superiore ad 1/20 e non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, senza limiti di età e che abbiano un reddito personale annuo inferiore a limiti stabiliti per legge.

Anche per questa prestazione è stata rimossa dalla legge 412/91 l'incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità.

INDENNITA' SPECIALE PERE CIECHI PARZIALI VENTESIMISTI

Normativa:
Legge 21/11/88 n. 508
Legge 11/10/90 n. 289

Requisiti:
- Spetta ai ciechi parziali ventesimisti al solo titolo della minorazione, non collegata a limiti di reddito e ad età.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

Normativa:
Legge 28/3/68 n. 406
Legge 27/5/70 n. 382
Legge 22/12/79 n. 682
Legge 4/5/83 n. 165
Legge 21/11/88 n. 508
Legge 11/10/90 n. 289
Legge 31/12/91 n. 429

Requisiti:
- Spetta ai ciechi assoluti, al solo titolo della minorazione non collegata quindi a requisiti di reddito e di età.
- E' compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio e di lavoro.
- Rimane salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
- La legge n. 682/79 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l'indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il processo di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1.3 91.
- La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti dall'articolo 1 della legge 10/10/89 n. 342, mediante l'applicazione dell'indice della dinamica salariale sugli importi percepiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
- La legge n. 429/91 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1° marzo 1991.

CODICI DI FASCIA CHE IDENTIFICANO LE PRESTAZIONI EROGATE NELLA PENSIONE

CATEGORIA 1 - CIECHI CIVILI

CODICE FASCIA	DESCRIZIONE
05	**ciechi assoluti** pluriminorati minori anni 18, con sola indennità maggiorata del 45% (legge 11/10/1990 n. 289) - fascia estinta
06	**ciechi assoluti**, ricoverati, con sola pensione
07	**ciechi assoluti**, non ricoverati, con sola pensione
08	**ciechi parziali**, ricoverati e non, con sola pensione
09	**ciechi parziali**, ricoverati e non, con sola indennità speciale
10	**ciechi assoluti**, non ricoverati, con pensione ed indennità
11	**ciechi assoluti**, ricoverati, con pensione ed indennità
12	**ciechi parziali**, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13	**ciechi parziali**, ricoverati, con pensione ed indennità speciale
14	**ciechi parziali**, con solo assegno a vita
15	**ciechi assoluti**, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento
16	**ciechi parziali**, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale
17	**ciechi parziali**, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 12 - 13
18	**ciechi assoluti**, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento
19	**ciechi assoluti**, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 10 - 11 - 15

CATEGORIA 2 - SORDOMUTI

CODICE FASCIA	DESCRIZIONE
20	**Sordomuti**, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21	**Sordomuti**, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
22	**Sordomuti**, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione
23	**Sordomuti**, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
24	**Sordomuti**, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 20 - 21 - 22 - 25
25	**Sordomuti**, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
26	**Sordomuti**, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione

CATEGORIA 3 - INVALIDI CIVILI

CODICE FASCIA	DESCRIZIONE
30	**invalidi totali**, non ricoverati, con sola pensione
31	**invalidi totali**, ricoverati, con sola pensione
32	**invalidi totali**, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
33	**invalidi totali**, non ricoverati gratuitamente, con pensione e con indennità di accompagnamento
34	**invalidi parziali**, non ricoverati, con solo assegno
35	**invalidi parziali**, ricoverati, con solo assegno
36	**invalidi parziali**, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
37	**invalidi parziali**, minori, con solo assegno - fascia estinta
38	**invalidi totali**, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte della Prefettura nella fascia 33 - 41
39	**invalidi totali**, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
40	**invalidi parziali**, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
41	**invalidi totali**, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento
42	**Invalidi totali**, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento
43	**invalidi totali**, ricoverati, con sola pensione
44	**invalidi totali**, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento
45	**invalidi parziali**, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte C. n. 346/89)
47	**invalidi parziali**, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (Legge 11/10/1990 n. 289)
48	**invalidi parziali**, privi di perequazione automatica sin tanto che il limite di reddito personale non risulterà pari o inferiore a quello stabilito per legge (Legge 30/12/1991 n. 412)

EVOLUZIONE STORICA DEGLI IMPORTI MENSILI DI CIASCUNA PRESTAZIONE E RELATIVI REQUISITI REDDITUALI NECESSARI AI FINI DEL DIRITTOALLA PRESTAZIONE STESSA

BENEFICIARI:

- **Mutilati ed invalidi civili totali (L. 6/8/66 n. 625)**
- **Ciechi civili assoluti ricoverati**
- **Ciechi civili assoluti minori di anni 18 (*)**
- **Ciechi civili parziali "ventesimisti"**
- **Sordomuti**

PENSIONE			
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.07.80	5.200.000		100.000
01.01.81	6.089.200		117.100
01.07.81	6.089.200		126.935
01.09.81	6.089.200		131.885
01.01.82	7.246.150		139.350
01.05.82	7.246.150		145.065
01.09.82	7.246.150		152.175
01.01.83	8.412.780		161.785
01.04.83	8.412.780		168.095
01.07.83	8.412.780		174.985
01.10.83	8.412.780		180.060
01.01.84	9.742.000		187.345
01.05.84	9.742.000	191.280	194.235
01.08.84	9.742.000	194.915	198.095
01.11.84	9.742.000	198.035	200.065
01.02.85	10.930.525	204.065	204.465
01.05.85	10.930.525	207.740	210.085
01.08.85	10.930.525	211.065	214.600
01.11.85	10.930.525	214.020	216.745
01.01.86	11.914.270	216.745	216.745
01.02.86	11.914.270	216.745	216.745
01.05.86	11.914.270	222.380	221.730
01.11.86	11.914.270	228.160	228.160
01.01.87	12.736.355	228.160	228.160
01.05.87	12.736.355	232.950	234.090
01.11.87	12.736.355	236.675	240.175
01.01.88	13.449.590	240.175	240.175
01.05.88	13.449.590	246.420	246.420
01.11.88	13.449.590	250.855	252.825
01.01.89	14.148.970	252.825	252.825
01.05.89	14.148.970	258.385	262.430
01.11.89	14.148.970	262.775	270.830
01.01.90	15.067.240	270.830	270.830
01.05.90	15.067.240	277.600	280.850
01.11.90	15.067.240	282.875	290.400
01.01.91	16.106.880	290.400	290.400
01.05.91	16.106.880	297.950	302.885
01.11.91	16.106.880	304.800	313.485
01.01.92	17.374.490	313.485	313.485
01.05.92	17.374.490	321.640	321.640

PENSIONE			
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.01.93	18.446.495	321.640	321.640
01.06.93	18.446.495	327.430	327.430
01.12.93	18.446.495	332.995	332.995
01.01.94	19.136.395	335.325	335.325
01.11.94	19.136.395	347.060	348.795
01.01.95	20.026.235	348.795	348.795
01.01.96	21.103.645	366.930	367.630
01.01.97	22.310.775	381.600	381.965
01.01.98	22.846.235	388.460	388.460
01.01.99	23.211.775	395.060	395.060
01.01.00	23.582.165	401.780	401.780
01.01.01	24.078.410	411.420	411.420

(*) L'art. 5, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha previsto l'erogazione, a favore dei ciechi civili assoluti minori di anni 18, della indennità di accompagnamento in sostituzione della pensione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.

- Ciechi civili assoluti non ricoverati

PENSIONE			
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.07.80	5.200.000		116.355
01.01.81	6.089.200		126.625
01.07.81	6.089.200		137.260
01.09.81	6.089.200		142.615
01.01.82	7.246.150		150.685
01.05.82	7.246.150		156.865
01.09.82	7.246.150		164.550
01.01.83	8.412.780		174.945
01.04.83	8.412.780		181.770
01.07.83	8.412.780		189.225
01.10.83	8.412.780		194.715
01.01.84	9.742.000		202.585
01.05.84	9.742.000	206.840	210.035
01.08.84	9.742.000	210.770	214.210
01.11.84	9.742.000	214.140	216.340
01.02.85	10.930.525	220.665	221.100
01.05.85	10.930.525	224.635	227.955
01.08.85	10.930.525	228.230	232.060
01.11.85	10.930.525	231.425	234.380
01.01.86	11.914.270	234.380	234.380
01.02.86	11.914.270	234.380	234.380
01.05.86	11.914.270	240.475	239.770
01.11.86	11.914.270	246.725	246.725
01.01.87	12.736.355	246.725	246.725
01.05.87	12.736.355	251.900	253.140
01.11.87	12.736.355	255.935	259.720
01.01.88	13.449.590	259.720	259.720
01.05.88	13.449.590	266.470	266.470
01.11.88	13.449.590	271.265	273.400
01.01.89	14.148.970	273.400	273.400
01.05.89	14.148.970	279.415	283.790
01.11.89	14.148.970	284.165	292.870
01.01.90	15.067.240	292.870	292.870
01.05.90	15.067.240	300.190	303.705
01.11.90	15.067.240	305.895	314.030
01.01.91	16.106.880	314.030	314.030
01.05.91	16.106.880	322.195	327.535
01.11.91	16.106.880	329.605	339.000
01.01.92	17.374.490	339.000	339.000
01.05.92	17.374.490	347.815	347.815
01.01.93	18.446.495	347.815	347.815
01.06.93	18.446.495	354.075	354.075
01.12.93	18.446.495	360.095	360.095
01.01.94	19.136.395	362.615	362.615
01.11.94	19.136.395	375.305	377.180
01.01.95	20.026.235	377.180	377.180
01.01.96	21.103.645	396.795	397.550
01.01.97	22.310.775	412.655	413.055
01.01.98	22.846.235	420.080	420.080
01.01.99	23.211.775	427.220	427.220
01.01.00	23.583.165	434.080	434.080
01.01.01	24.078.410	444.910	444.910

- Mutilati ed invalidi civili parziali

ASSEGNO DI ASSISTENZA			
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.07.80	2.500.000		100.000
01.01.81	2.927.500		117.100
01.07.81	2.927.500		126.935
01.09.81	2.927.500		131.885
01.01.82	2.927.500		139.350
01.05.82	2.927.500		145.065
01.09.82	2.927.500		152.175
01.01.83	2.927.500		161.785
01.04.83	2.927.500		168.095
01.07.83	2.927.500		174.985
01.10.83	2.927.500		180.060
01.01.84	2.927.500		187.345
01.05.84	2.927.500	191.280	194.235
01.08.84	2.927.500	194.915	198.095
01.11.84	2.927.500	198.035	200.065
01.02.85	2.927.500	204.065	204.465
01.05.85	2.927.500	207.740	210.085
01.08.85	2.927.500	211.065	214.600
01.11.85	2.927.500	214.020	216.745
01.01.86	2.927.500	216.745	216.745
01.02.86	2.927.500	216.745	216.745
01.05.86	3.190.975	222.380	221.730
01.11.86	3.190.975	228.160	228.160
01.01.87	3.411.150	228.160	228.160
01.05.87	3.411.150	232.950	234.090
01.11.87	3.411.150	236.675	240.175
01.01.88	3.602.175	240.175	240.175
01.05.88	3.602.175	246.420	246.420
01.11.88(*)	3.602.175	250.855 *	252.825 *
01.01.89	3.789.490	252.825	252.825
01.05.89	3.789.490	258.385	262.430
01.11.89	3.789.490	262.775	270.830
01.01.90	4.035.430	270.830	270.830
01.05.90	4.035.430	277.600	280.850
01.11.90	4.035.430	282.875	290.400
01.01.91	4.313.875	290.400	290.400
01.05.91	4.313.875	297.950	302.885
01.11.91	4.313.875	304.800	313.485
01.01.92(1)	4.246.200	313.485	313.485
01.05.92	4.246.200	321.640	321.640
01.01.93	4.338.600	321.640	321.640
01.06.93	4.338.600	327.430	327.430
01.12.93	4.338.600	332.995	332.995
01.01.94	4.498.250	335.325	335.325
01.11.94	4.498.250	347.060	348.795
01.11.95	4.641.000	348.795	348.795
01.01.96	4.891.900	366.930	367.630
01.01.97	5.083.000	381.600	381.965
01.01.98	5.169.450	388.460	388.460
01.01.99	6.557.200	395.060	395.060
01.01.00	6.894.550	401.780	401.780
01.01.01	7.067.450	411.420	411.420

(*) Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 21 novembre 1988 n. 508 i mutilati ed invalidi civili parziali (di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118), nei cui confronti non sia accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore all'80%, continuano a percepire l'assegno mensile

nella misura erogata alla data di entrata in vigore della legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie nè ad ulteriori aumenti.

(1) Con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'Interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'INPS. Per i titolari delle prestazioni di cui sopra, già in godimento al 1° gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti sopra stabiliti, non opera, finchè permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni (art. 12, commi 3 e 4, L. 30 dicembre 1991, n. 412).

- Mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 non deambulanti

ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO (*)			
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.07.80	2.500.000		100.000
01.01.81	2.927.500		117.100
01.07.81	2.927.500		126.935
01.09.81	2.927.500		131.885
01.01.82	3.483.725		139.350
01.05.82	3.483.725		145.065
01.09.82	3.483.725		152.175
01.01.83	4.044.605		161.785
01.04.83	4.044.605		168.095
01.07.83	4.044.605		174.985
01.10.83	4.044.605		180.060
01.01.84	4.683.635		187.345
01.05.84	4.683.635	191.280	194.235
01.08.84	4.683.635	194.915	198.095
01.01.84	4.683.635	198.035	200.065
01.02.85	5.255.060	204.065	204.465
01.05.85	5.255.060	207.740	210.085
01.08.85	5.255.060	211.065	214.600
01.01.85	5.255.060	214.020	216.745
01.01.86	5.728.975	216.745	216.745
01.02.86	5.728.975	216.745	216.745
01.05.86	5.728.975	222.380	221.730
01.01.86	5.728.975	228.160	228.160
01.01.87	6.123.250	228.160	228.160
01.05.87	6.123.250	232.950	234.090
01.01.87	6.123.250	236.675	240.175
01.01.88	6.466.150	240.175	240.175
01.05.88	6.466.150	246.420	246.420
01.01.88	6.466.150	250.855	252.825
01.01.89	6.802.390	252.825	252.825
01.05.89	6.802.390	258.385	262.430
01.01.89	6.802.390	262.775	270.830
01.01.90	7.243.865	270.830	270.830
01.05.90	7.243.865	277.600	280.850
01.01.90	7.243.865	282.875	290.400
01.01.91	7.743.690	290.400	290.400
01.05.91	7.743.690	297.950	302.885
01.01.91	7.743.690	304.800	313.485
01.01.92	8.353.120	313.485	313.485
01.05.92	8.353.120	321.640	321.640
01.01.93	8.868.505	321.640	321.640
01.06.93	8.868.505	327.430	327.430
01.12.93	8.868.505	332.995	332.995
01.01.94	9.200.185	335.325	335.325
01.01.94	9.200.185	347.060	348.795
01.01.95	9.627.995	348.795	348.795
01.01.96	10.145.980	366.930	367.630
01.01.97	10.726.330	381.600	381.905
01.01.98	10.983.760	388.460	388.460
01.01.99	11.159.500	395.060	395.060
01.01.00	11.338.050	401.780	401.780
01.01.01	11.576.150	411.420	411.420

(*) L'art. 6, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha abrogato l'art. 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, riguardante l'assegno di accompagnamento a favore dei mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 non deambulanti. Sono state fatte salve, tuttavia, le domande presentate entro la data di entrata in vigore della legge stessa (art. 6 comma 2).

- Mutilati ed invalidi civili totali bisognosi di assistenza continua

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO		
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
01.07.80	erogata indipendentemente dalle	120.000
01.01.81	condizioni economiche, ma solamente	180.000
01.01.82	a titolo della minorazione	232.000
01.01.83(a)		408.700
01.01.84		442.200
01.02.85		465.650
01.01.86		485.750
01.01.87(b)		499.150
01.01.88(c)		539.000
01.01.89		568.200
01.01.90(d)		607.505
01.01.91		636.250
01.01.92		673.130
01.01.93		710.980
01.01.94		724.910
01.01.95		741.315
01.01.96		752.370
01.01.97		767.780
01.01.98		783.190
01.01.99		795.970
01.01.00		808.130
01.01.01		817.330

(a) equiparazione, ai sensi della legge 26 luglio 1984 n. 392, alla indennità di accompagnamento corrisposta ai grandi invalidi di guerra di cui alla tabella E, lettera A-bis, n. 1 allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e perequazione annuale della stessa ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.

(b) A norma dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 l'indennità di accompagnamento non viene più perequata secondo le norme previste per gli invalidi di guerra, ma viene perequata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la normativa previgente.

(c) L'art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha disposto che l'indennità di accompagnamento, a decorrere dagli anni successivi al 1988, venga annualmente rivalutata prendendo a riferimento l'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, dai grandi invalidi di guerra (di cui alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge 6 ottobre 1986 n. 656) ed ai sensi dell'art. 3 della legge 656/86.
(d) importo comprensivo dell'aumento di lire 15.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.

- Ciechi civili assoluti
- Ciechi civili assoluti minori di anni 18 (*)
- Ciechi civili assoluti minori pluriminorati ()**

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	art. 5 L. 289/90 (**)
01.07.80	erogata indipendentemente	180.000	
01.01.81	dalle condizioni economi-	232.000	
01.01.82(a)	che, ma solamente a tito-	371.850	
01.01.83	lo della minorazione	408.700	
01.01.84		442.200	
01.02.85		465.650	
01.01.86		485.750	
01.01.87(b)		499.150	
01.01.88(c)		588.000	
01.12.88(*)		588.000 (*)	852.600
01.01.89		621.450	901.100
01.01.90(d)		679.335	985.035
01.01.91		712.280	1.032.805
01.03.91(e)		791.475	1.032.805
01.01.92		857.480	(f)
01.01.93		930.880	
01.01.94		960.200	
01.01.95		995.825	
01.01.96		1.020.720	
01.01.97		1.056.750	
01.01.98		1.093.100	
01.01.99		1.124.690	
01.01.00		1.155.620	
01.01.01		1.179.660	

(*) già titolari della pensione di cui al 3ø comma dell'art. 14 septies della legge n. 33/1980 ed in sostituzione della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 508/88, dall'1.12.88.

(**) importi maggiorati del 45% ai sensi dell'art. 5 L. 289/90.

(a) equiparazione, ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 165, alla indennità di accompagnamento corrisposta ai grandi invalidi di guerra di cui alla tabella E, lettera A-bis, n. 1 allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e perequazione annuale della stessa ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.

(b) A norma dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 l'indennità di accompagnamento non viene più perequata secondo le norme previste per gli invalidi di guerra, ma viene perequata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la normativa previgente.

(c) L'art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha disposto che l'indennità di accompagnamento, a decorrere dagli anni successivi al 1988, venga annualmente rivalutata prendendo a riferimento l'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, dai ciechi di guerra (di cui alla tabella E, lettera A n. 1, allegata alla legge 6 ottobre 1986 n. 656) ed ai sensi dell'art. 3 della legge 656/86.
(d) importo comprensivo dell'aumento di lire 30.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.

(e) Ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991 n. 429, a decorrere dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28

marzo 1968 n. 406 viene stabilita in misura uguale alla indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'art. 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986,

n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni. Con la stessa decorrenza si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.

(f) Ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 429 le persone affette da più minorazioni hanno diritto a percepire una indennità cumulabile pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

- Ciechi civili parziali ventesimisti

SPECIALE INDENNITA'		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
01.01.88	erogata indipendentemente dalle	50.000
01.01.89	condizioni economiche, ma solamente	53.300
01.01.90 (a)	a titolo della minorazione	71.050
01.01.91		74.300
01.01.92		78.470
01.01.93		82.750
01.01.94		84.325
01.01.95		86.180
01.01.96		87.430
01.01.97		89.195
01.01.98		90.915
01.01.99		92.360
01.01.00		93.740
01.01.01		94.780

(a) importo comprensivo dell'aumento di lire 15.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.

- Ciechi civili parziali decimisti

ASSEGNO A VITA			
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.07.80	2.500.000		79.840
01.01.81	2.927.500		86.890
01.07.81	2.927.500		94.190
01.09.81	2.927.500		97.865
01.01.82	3.483.725		103.400
01.05.82	3.483.725		107.640
01.09.82	3.483.725		112.915
01.01.83	4.044.605		120.045
01.04.83	4.044.605		124.725
01.07.83	4.044.605		129.840
01.10.83	4.044.605		133.605
01.01.84	4.683.635		139.010
01.05.84	4.683.635	141.930	144.125
01.08.84	4.683.635	144.625	146.990
01.01.84	4.683.635	146.940	148.450
01.02.85	5.255.060	151.420	151.715
01.05.85	5.255.060	154.145	156.420
01.08.85	5.255.060	156.610	159.235
01.01.85	5.255.060	158.805	160.825
01.01.86	5.728.975	160.825	160.825
01.02.86	5.728.975	160.825	160.825
01.05.86	5.728.975	165.005	164.525
01.01.86	5.728.975	169.295	169.295
01.01.87	6.123.250	169.295	169.295
01.05.87	6.123.250	172.850	173.695
01.01.87	6.123.250	175.615	178.210
01.01.88	6.466.150	178.210	178.210
01.05.88	6.466.150	182.840	182.845
01.01.88	6.466.150	186.130	187.600
01.01.89	6.802.390	187.600	187.600
01.05.89	6.802.390	191.725	194.730
01.01.89	6.802.390	194.985	200.960
01.01.90	7.243.865	200.960	200.960
01.05.90	7.243.865	205.985	208.395
01.01.90	7.243.865	209.900	215.480
01.01.91	7.743.690	215.480	215.480
01.05.91	7.743.690	221.080	224.745
01.01.91	7.743.690	226.165	232.610
01.01.92	8.353.120	232.610	232.610
01.05.92	8.353.120	238.660	238.660
01.01.93	8.868.505	238.660	238.660
01.06.93	8.868.505	242.955	242.955
01.12.93	8.868.505	247.085	247.085
01.01.94	9.200.185	248.815	248.815
01.01.94	9.200.185	257.525	258.810
01.01.95	9.627.995	258.810	258.810
01.01.96	10.145.980	272.270	272.785
01.01.97	10.726.330	283.150	283.420
01.01.98	10.983.760	288.240	288.240
01.01.99	11.159.500	293.430	293.430
01.01.00	11.338.050	298.120	298.120
01.01.01	11.576.150	305.270	305.270

- Sordomuti

INDENNITA' DI COMUNICAZIONE		
decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile
01.01.88	erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	200.000
01.01.89		213.000
01.01.90 (a)		239.200
01 01.91		252.200
01.01.92		268.880
01.01.93		286.000
01.01.94		292.300
01.01.95		299.720
01.01.96		304.720
01.01.97		311.780
01.01.98		318.660
01.01.99		324.440
01.01.00		329.940
01.01.01		334.100

(a) importo comprensivo dell'aumento di lire 15.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.

- Mutilati ed invalidi civili minori di anni 18
- Minori ipoacusici

INDENNITA' DI FREQUENZA			
Decorrenza	limite di reddito annuo personale	importo mensile	
		previsionale	definitivo
01.09.90	4.035.430	277.600	280.850
01.11.90	4.035.430	282.875	290.400
01.01.91	4.035.430	290.400	290.400
01.05.91	4.035.430	297.950	302.885
01.01.91	4.035.430	304.800	313.485
01.01.92	4.246.200	313.485	313.485
01.05.92	4.246.200	321.640	321.640
01.01.93	4.338.600	321.640	321.640
01.06.93	4.338.600	327.430	327.430
01.12.93	4.338.600	332.995	332.995
01.01.94	4.498.250	335.325	335.325
01.01.94	4.498.250	347.060	348.795
01.01.95	4.641.000	348.795	348.795
01.01.96	4.891.900	366.930	367.630
01.01.97	5.083.000	381.600	381.965
01.01.98	5.169.450	388.460	388.460
01.01.99	6.557.200	395.060	395.060
01.01.00	6.894.550	401.380	401.780
01.01.01	7.067.450	411.420	411.420

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Decreto legislativo 15/12/1997, ha istituito e disciplinato l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con la contestuale abolizione dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale tra i quali anche lo 0,20% di cui all'art. 2 della legge n. 1443/61 per l'assistenza malattia ai pensionati e l'1,66% per prestazioni sanitarie di cui all'art. 27 della legge n. 88/1989.

Pertanto, l'Istituto, a far data dall'entrata in vigore del Decreto legislativo di che trattasi (1°) gennaio 1998), si è astenuto dal riscuotere detti contributi, fatto salvo quanto previsto all'art. 37 del predetto Decreto che al comma 1, disciplinava gli adempimenti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare per i quali la cessazione ha operato, nei casi limite, a partire dal primo ottobre 1998.

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di bilancio della gestione per la riscossione dei contributi del servizio Sanitario Nazionale, si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i corrispondenti dati ipotizzati per il 2000 - previsioni originarie e aggiornate - nonchè con quelli riferiti al consuntivo 1999 che si riferivano a periodi di contribuzione ancora vigente per parte dell'anno.

(in milioni di lire)

ENTRATE	CONSUNTIVO 1999	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		ORIGINARIO	AGGIORNATO	
- Contributi a carico deidatori di lavoro e/o degli icritti	104.627	12.785	41.677	72.711
- Quote di partecipazione degli iscritti	1.711	56	331	447
- Trasferimenti da parte delle Regioni	60	-	-	86
- Trasferimenti da parte di altri Enti	567	-	-	450
- Redditi e proventi patrimoniali	5	-	-	(...)
- Entrate non classificabili in altre voci	51.988	11.016	7.897	9.052
- Prelievi da Fondi e accantonamenti vari	54.010	6.993	46.015	19.346
TOTALE	212.968	30.850	95.920	102.092
USCITE				
- Trasferimenti passivi	128.242	20.824	84.920	39.036
- Oneri finanziari	10.014	5.924	7.386	-
- Poste correttive e compensative delle entrate	12.658	1.500	1.010	25.260
- Uscite non classificabili in altre voci	16	6	4	42
- Spese di amministrazione	2.495	2.518	2.500	472
- Oneri tributari	320	78	100	9
-Trasferimenti ad altre gestioni	2	-	-	(...)
- Variazioni patrimoniali straordinarie	52.324	-	-	19.308
- Svalutazioni e deprezzamenti	6.897	-	-	17.965
TOTALE	212.968	30.850	95.920	102.092

CONTO ECONOMICO

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI - Sono stati accertati in 72.711 mln. e si riferiscono in massima parte ai contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Il gettito contributivo dell'anno 2000 è stato pari a 447 mln. e si riferisce ai contributi dei prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria relativi a periodi precedenti il 1° gennaio 1998.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Nel complesso sono risultate pari a 9.052 milioni e si riferiscono prevalentemente alle somme aggiuntive (sanzioni civili, amministrative, multe ed ammende) dovute per il ritardato o omesso versamento parziale o totale dei contributi, agli interessi di dilazione e di differimento rispetto ai termini di pagamento dei contributi medesimi e ad entrate varie.

PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI - Previsti in 19.346 mln risultano composti da:

- 19.308 mln per effetto dell'eliminazione dei residui attivi per irrecuperabilità di crediti contributivi;
- 38 mln che si riferiscono all'adeguamento del Fondo svalutazione crediti contributivi per l'eccedenza di questo rispetto ai crediti al 31 dicembre 2000 derivanti da alcune procedure di accertamento dei contributi.

TRASFERIMENTI PASSIVI - Iscritti in 39.036 mln rappresentano il differenziale netto tra le entrate e le uscite dell'anno da trasferire allo Stato per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE - Sono risultate pari a 25.260 mln ed attengono interamente ai rimborsi di contributi indebiti.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Sono state iscritte per 472 mln e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto attribuite alla Gestione, ai sensi dell'art.31 del Regolamento di contabilità. In apposita tabella si riporta la composizione per grandi aggregati delle spese di cui trattasi.

ONERI TRIBUTARI - Pari a 9 mln conseguono all'introduzione dell'IRAP a decorrere dal 1° gennaio 1998, disposta dall'art. 10 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle retribuzioni dei dipendenti dell'Istituto, nonché all'assoggettamento a ritenute erariali degli interessi sui c/c postali.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE – Pari a 19.308 mln si riferiscono a eliminazione di residui attivi per irrecuperabilità di crediti contributivi e crediti per sanzioni.

SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI - Riguardano l'assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi della presunta irrecuperabilità dei crediti stessi per 17.965 mln, conseguente all'applicazione delle diverse percentuali di svalutazione dei crediti derivanti da alcune procedure di accertamento dei contributi.

L'operazione, peraltro, nulla modifica nei rapporti finanziari intrattenuti con lo Stato, in quanto questi, come noto, si basano sulle somme realmente riscosse.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in milioni di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000
SPESE PER IL PERSONALE	1.721	189
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI :		
- Amministrazione Postale e Banche	(...)	(...)
- Altri Enti	(...)	(...)
SPESE POSTALI , TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	267	20
ILLUMINAZ. FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA, MANUT. E ADATTAMENTO STABILI STRUM.	519	37
SPESE LEGALI	342	293
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI E AMM.TO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	50	1
ALTRE SPESE	34	28
TOTALE	2.933	568
meno RECUPERI	392	91
meno RESIDUI INSUSS. PASSIVI	46	5
TOTALE NETTO	2.495	472

(...) Dato inferiore al milione

STATO PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione esistenti al 1° gennaio e al 31 dicembre, sono riepilog nel prospetto che segue:

(in milioni di lire)

	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
ATTIVITA'			
- Credito in conto corrente con l'INPS	302.299	125.250	- 177.048
- Residui attivi:	463.642	462.903	- 740
crediti in gestione garanzia presso la S.C.C.I. Spa		*456.716*	
altri crediti non ceduti		*6.187*	
- Crediti verso la Gestione degli interventi asistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	3.882	1.863	- 2.019
TOTALE	769.823	590.016	- 179.807
PASSIVITA'			
- Residui passivi	518.830	340.410	- 178.420
- Debiti bancari e finanziari	76	70	- 6
- Poste rettificatie dell'attivo	250.917	249.536	- 1.381
TOTALE	769.823	590.016	- 179.807

Con riferimento alle voci più significative dello stato patrimoniale si osserva quanto segue.

CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS - Ammonta a 125.250 mln e rappresenta le disponibilità della Gestione depositate nel conto corrente intrattenuto con l'INPS derivante, principalmente, dalle disponibilità necessarie a far fronte al debito per rimborso di contributi iscritto nella Gestione e dalle somme riscosse e non versate entro l'anno.

RESIDUI ATTIVI - Pari a 462.903 mln sono costituiti:

- da 457.761 mln per crediti contributivi verso le aziende di cui 456.716 mln in gestione e garanzia presso la SCCI Spa e 1. 045 mln relativi ai crediti non ceduti;
- da 5.142 mln per crediti per sanzioni civili e amministrative.

Si fornisce nel prospetto che segue l'analisi per procedura di riscossione.

CREDITI AL 31/12/2000
(in milioni di lire)

DESCRIZIONE	CREDITI IN GESTIONE E GARANZIA PRESSO LA SCCI SPA	CREDITI NON CEDUTI	TOTALE CREDITI
CREDITI CONTRIBUTIVI			
Derivanti da denunce – rendiconto DM 10/M	443.674	-	443.674
Per i lavoratori domestici	-	254	254
Per i lavoratori agricoli dipendenti	13.042	765	13.807
Verso Enti previdenziali	-	26	26
TOTALE CREDITI CONTRIBUTIVI	**456.716**	**1.045**	**457.761**
CREDITI PER SANZIONI			
Derivanti da dennce - rendiconto DM 10/M	-	3.457	3.457
Per i lavoratori domestici	-	24	24
Per i lavoratori agricoli dipendenti	-	1.571	1.571
TOTALE CREDITI PER SANZIONI	**-**	**5.142**	**5.142**
TOTALE GENERALE DEI CREDITI	**456.716**	**6.187**	**462.903**

CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI - Ammontano a 1.863 mln e riguardano i crediti per sgravi di contributi di pertinenza del S.S.N., per i quali la Gestione degli interventi assistenziali rileva il credito verso lo Stato e, contestualmente, il debito verso la presente Gestione.

RESIDUI PASSIVI - Ammontano a 340.410 mln sono costituiti da:

- 330.180 mln relativi al debito verso il Servizio Sanitario Nazionale di cui:
 215.229 mln si riferiscono ai contributi accertati e non riscossi al netto del Fondo svalutazione crediti;
 114.951 mln si riferiscono ai contributi riscossi e non versati dei quali ultimi 74.536 mln si riferiscono alla attribuzione alla Gestione del ricavo dell'operazione di cartolarizzazione 1999 attribuito provvisoriamente in proporzione ai crediti ceduti da ciascuna gestione per i quali sarà possibile provvedere alla loro esatta imputazione soltanto quando perverranno i dati relativi della effettiva riscossione;

- 10.014 mln relativi al debito per oneri finanziari per la cessione dei crediti di cui all'art.13, comma 6, della Legge 23/12/1998 n.448;

- 216 mln relativi al debito per contributi da rimborsare.

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO - Pari a 249.537 mln si riferiscono esclusivamente al Fondo svalutazione crediti contributivi, istituito per tenere conto della inesigibilità dei crediti contributivi dovuti alla Gestione.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE CENTRALE
DI RAGIONERIA E FINANZA

RENDICONTO

GESTIONE PER LE PRESTAZIONI
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'I.N.P.S.	**302.298.800.400**	**125.250.378.835**	**- 177.048.421.565**
2	RESIDUI ATTIVI:	**463.642.633.752**	**462.902.525.574**	**- 740.108.178**
	- Crediti contributivi (all.1):	460.271.289.020	457.760.797.550	- 2.510.491.470
	- Crediti in gestione garanzia presso la S.C.C.I. Spa		*456.715.754.489*	
	- Altri crediti		*1.045.043.061*	
	- Crediti per sanzioni civili ed amministrative	3.371.344.732	5.141.728.024	1.770.383.292
	- Crediti in gestione garanzia presso la S.C.C.I. Spa		-	
	- Altri crediti		*5.141.728.024*	
3	CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI:	**3.881.975.168**	**1.863.267.994**	**- 2.018.707.174**
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	**769.823.409.320**	**590.016.172.403**	**- 179.807.236.917**

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AL 31 DICEMBRE 2000

	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI:	**518.830.374.481**	**340.409.603.569**	**- 178.420.770.912**
	- Debito verso il Servizio Sanitario Nazionale.....	508.607.318.562	330.180.080.634	- 178.427.237.928
	- Debito per contributi da rimborsare.....	209.260.919	215.727.935	6.467.016
	- Debito per oneri finanziari.....	10.013.795.000	10.013.795.000	-
2	DEBITI BANCARI E FINANZIARI.....	**75.696.800**	**69.774.791**	**- 5.922.009**
3	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:			
	Fondo svalutazione crediti contributivi.....	**250.917.338.039**	**249.536.794.043**	**- 1.380.543.996**
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	**769.823.409.320**	**590.016.172.403**	**- 179.807.236.917**

I SINDACI
VALTER BARTOLUCCI - LORENZO DI MAIO
FIORENZO PESIRI - GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO

IL PRESIDENTE
MASSIMO PACI

GESTIONE PER LE PRESTAZIONI
CONTO ECONOMICO

	ENTRATE	PREVENTIVO 2000 ORIGINARIO	PREVENTIVO 2000 AGGIORNATO	CONSUNTIVO 2000
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI (all. n. 2)	**12.784.719.000**	**41.676.846.000**	**72.711.032.767**
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI	**56.335.000**	**330.865.000**	**447.272.639**
	- Contributi dei prosecutori volontari delle Assicurazioni sociali obbligatorie	56.335.000	330.865.000	447.272.639
3	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	**86.296.499**
4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	-	-	**450.004.013**
5	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:			
	- Interessi di conto corrente postale	-	-	**176.000**
6	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI :	**11.016.538.000**	**7.897.331.000**	**9.051.620.981**
	- Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi	47.538.000	133.831.000	618.993.295
	- Sanzioni civili, amministrative, multe ed ammende	10.956.000.000	7.755.000.000	8.414.503.686
	- Entrate diverse	13.000.000	8.500.000	18.124.000
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	**23.857.592.000**	**49.905.042.000**	**82.746.402.899**
7	PRELIEVO DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI:			
	- Prelievo dal Fondo Svalutazione crediti contributivi	**6.992.703.000**	**46.015.260.000**	**19.345.569.474**
	B - COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE	**6.992.703.000**	**46.015.260.000**	**19.345.569.474**
	TOTALE (A+B)	**30.850.295.000**	**95.920.302.000**	**102.091.972.373**

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DELL'ANNO 2000

	USCITE	PREVENTIVO 2000 ORIGINARIO	PREVENTIVO 2000 AGGIORNATO	CONSUNTIVO 2000
1	TRASFERIMENTI PASSIVI	**26.747.995.000**	**84.920.202.000**	**39.036.212.753**
2	ONERI FINANZIARI			
	- Oneri finanziari derivanti da cessione di crediti	**5.924.000.000**	**7.386.000.000**	-
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE:	**1.500.000.000**	**1.010.000.000**	**25.259.825.503**
	- Rimborsi di contributi	1.500.000.000	1.010.000.000	25.259.825.503
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**6.300.000**	**4.100.000**	**41.624.940**
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	**28.254.295.000**	**93.320.302.000**	**64.337.663.196**
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	**2.518.000.000**	**2.500.000.000**	**472.052.767**
6	ONERI TRIBUTARI	**78.000.000**	**100.000.000**	**9.445.000**
7	TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI	-	-	**205.731**
8	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	-	-	**19.307.580.201**
	- Insussistenza residui attivi per contributi	-	-	19.304.446.448
	- Insussistenza residui attivi per sanzioni	-	-	3.133.753
9	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
	- Svalutazione crediti contributivi	-	-	**17.965.025.478**
	B - COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE	**2.596.000.000**	**2.600.000.000**	**37.754.309.177**
	TOTALE (A+B)	**30.850.295.000**	**95.920.302.000**	**102.091.972.373**

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

CREDITI CONTRIBUTIVI

DESCRIZIONE	IMPORTI
- Derivanti da denunce-rendiconto	443.673.428.000
- Crediti in gestione garanzia presso la S.C.C.I. Spa	*443.673.428.000*
- Altri crediti	-
- Per i lavoratori domestici	254.450.000
- Crediti in gestione garanzia presso la S.C.C.I. Spa	-
- Altri crediti	*254.450.000*
- Per gli operai agricoli dipendenti	13.807.282.539
- Crediti in gestione garanzia presso la S.C.C.I. Spa	*13.042.326.489*
- Altri crediti	*764.956.050*
- Verso Enti previdenziali	25.637.011
- Crediti in gestione garanzia presso la S.C.C.I. Spa	-
- Altri crediti	*25.637.011*
TOTALE CREDITI	457.760.797.550

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI

allegato n. 2

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
A-LAVORATORI DIPENDENTI			
1- ACCERTATI CON IL SISTEMA DEL DM/10M:	**12.646.719.000**	**41.584.846.000**	**71.801.456.620**
- contributo 0,20% F.P.L.D.	1.492.390.000	1.430.873.000	5.460.212.785
- contributi 1,66% T.B.R.	11.154.329.000	40.153.973.000	61.578.524.082
- recup. di ctr. malattia per periodi fino al 30/11/92	-	-	4.762.719.753
2- ACCERTATI PER I LAV.RI AGR.LI DIPEND.:	-	-	**39.100.381**
- contributo 0,20% F.P.L.D.	-	-	39.100.381
3- ACCERTATI PER I LAVORATORI DOMESTICI:	**138.000.000**	**92.000.000**	-
- contributi 1,66% T.B.R.	138.000.000	92.000.000	-
4- ACCERTATI PER MARIT. SU NAVI MIN. E GAL.:	-	-	**60.136**
- Contributo 0,20% F.P.L.D.	-	-	60.136
5- ACCERTATI PER MARIT. SU NAVI NAZ E STRAN:	-	-	**56.465**
- contributo 0,20% F.P.L.D.	-	-	6.070
- contributi 1,66% T.B.R.	-	-	50.395
6- ACCERTATI CON ALTRI SISTEMI:	-	-	**870.359.165**
- contributo 0,20% F.P.L.D.	-	-	870.359.165
- contributo 1,66% T.B.R.	-	-	-
COMPLESSO CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI:	**12.784.719.000**	**41.676.846.000**	**72.711.032.767**
- contributo 0,20% F.P.L.D.	1.492.390.000	1.430.873.000	6.369.738.537
- contributi 1,66% T.B.R.	11.292.329.000	40.245.973.000	61.578.574.477
- recup. di ctr. malattia per periodi fino al 30/11/92	-	-	4.762.719.753

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997

Il Decreto ha, tra l'altro, istituito e disciplinato l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con la contestuale abolizione di contributi per il Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Pertanto, l'Istituto, a far data dall'entrata in vigore del Decreto legislativo di che trattasi, potrà riscuotere direttamente esclusivamente i contributi relativi ai periodi pregressi (anni 1997 e precedenti) nonchè una parte di quelli relativi al 1998 in relazione a quanto previsto dall'art. 37 che al comma 1, disciplina gli adempimenti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, stabilendo al comma 2, che l'applicazione dell'IRAP e la soppressione dei contributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

La Gestione è stata interessata dall'articolo 13 che ha dettato le linee guida del processo di monetizzazione dei crediti contributivi Inps attraverso le cessione per la loro riscossione tramite dei concessionari, secondo le modalità di cui al comma 6 dello stesso articolo.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIAL

SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PER CONTO TERZI EX ENAOLI, EX GESCAL, ASILI NIDO, FONDI DI ROTAZIONE, FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La Gestione per la riscossione dei contributi per conto terzi è composta di cinque bilanci Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste iscritte, si riporta nelle tabelle che seguono, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno 2000, nonché quelle previste, previsioni originarie e aggiornate, ed accertate per il 1999.

Al riguardo si precisa che, limitatamente ai contributi ex Enaoli, Gescal ed Asili nido, i dati non sono raffrontabili con quelli dell'esercizio precedente per effetto della cessazione dei relativi contributi, come riportato nell'appendice legislativa e normativa e, pertanto, sono difficilmente commentabili.

Per queste gestioni vengono proposte, inoltre, tabelle riassuntive relative alle spese di amministrazione e allo stato patrimoniale.

GESTIONE EX ENAOLI

(in milioni di lire)

	CONSUNTIVO 1999	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
ENTRATE				
- Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	27.829	8.173	4.083	19.447
- Redditi e proventi patrimoniali	13	-	-	1
- Entrate non classificabili in altre voci	5.566	978	1.080	1.322
- Trasferimenti dalla Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	681	-	-	-
- Prelievo da accantonamenti da fondi vari	5.222	944	4.321	2.034
TOTALE	**39.311**	**10.095**	**9.484**	**22.804**
USCITE				
- Trasferimenti passivi	29.569	9.220	8.659	18.508
- Poste correttive e compensative delle entrate	2.601	8	7	393
- Oneri finanziari	966	697	713	-
- Uscite non classificabili in altre voci	2	1	(...)	17
- Spese di amministrazione	354	164	90	222
- Oneri tributari	31	5	15	3
- Variazioni patrimoniali straordinarie	5.233	-	-	1.962
- Svalutazioni e deprezzamenti	555	-	-	1.699
TOTALE	**39.311**	**10.095**	**9.484**	**22.804**

SPESE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE EX ENAOLI

(in milioni di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000
SPESE PER IL PERSONALE	260	133
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:		
- Banche		
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	25	14
ILLUMIN.FORZA MOTRICE,RISCALDAMENTO,PULIZIA,VIGILANZA,MANUT.E ADATTAMENTO STABILI STRUM.	48	26
SPESE LEGALI	19	18
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (comprese quote ammo.to)	14	23
ALTRE SPESE	23	17
TOTALE	**389**	**231**
meno **RECUPERI**	31	8
meno **RESIDUI INSUSS. PASSIVI**	4	1
TOTALE NETTO	**354**	**222**

STATO PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione ex Enaoli al 1°gennaio e al 31 dicembre 2000 sono evidenziate, per grandi aggregati, nel prospetto che segue e di seguito si fornisce una breve analisi delle singole componenti.

(in milioni di lire)

	STATO PATRIMONIALE		Variazioni
	1° gennaio	31 dicembre	
ATTIVITA'			
- Credito in conto corrente	8.511	27.112	18.601
- Residui attivi	45.629	45.105	-524
- Credito verso la Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	362	153	-209
Totale delle attività	**54.502**	**72.370**	**17.868**
PASSIVITA'			
- Residui passivi	30.652	48.855	**18.203**
- Poste rettificative dell'attivo	23.850	23.515	**-335**
Totale delle passività	**54.502**	**72.370**	**17.868**

GESTIONE EX GESCAL

(in milioni di lire)

	CONSUNTIVO 1999	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
ENTRATE				
- Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	169.270	-	-	6.187
- Redditi e proventi patrimoniali	(...)	-	-	-
- Trasferimenti dala Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	-			
- Entrate non classificabili in altre voci	41.795	6.060	5.565	6.586
- Prelievo da accantonamenti e fondi vari	53.012	5.617	39.372	19.140
TOTALE	**264.077**	**11.677**	**44.937**	**31.913**
USCITE				
- Trasferimenti passivi	194.082	5.592	37.993	905
- Poste correttive e compensative delle entrate	1.332	-	-	1.253
- Oneri finanziari	8.554	5.460	6.310	-
- Uscite non classificabili in altre voci	11	5	-	41
- Spese di amministrazione	2.765	600	600	72
- Oneri tributari	280	20	34	20
- Variazioni patrimoniali straordinarie	49.948	-	-	19.161
- Svalutazioni e deprezzamenti	7.105	-	-	10.461
TOTALE	**264.077**	**11.677**	**44.937**	**31.913**

SPESE DI AMMINISTRAZIONE EX GESCAL

(in milioni di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000
SPESE PER IL PERSONALE	533	99
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:		
- Banche	(...)	-
- Altri Enti	1.464	-
SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	294	3
ILLIMINAZ.FORZA MOTRICE,RISCALDAMENTO,PULIZIA,VIGILANZA,MANUT. E ADATTAMENTO STABILI STRUM.	570	5
SPESE LEGALI	183	24
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI (comprese quote amm.to)	50	3
ALTRE SPESE	65	21
TOTALE	**3.159**	**155**
meno **RECUPERI**	344	78
meno **RESIDUI INSUSS. PASSIVI**	50	5
TOTALE	**2.765**	**72**

STATO PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione ex Gescal al 1°gennaio e al 31 dicembre 2000 sono evidenziate, per grandi aggregati, nel prospetto che segue e di seguito si fornisce una breve analisi delle singole componenti.

(in milioni di lire)

	STATO PATRIMONIALE		Variazioni
	1° gennaio	31 dicembre	
ATTIVITA'			
- Credito in conto corrente	104.286	78.731	-25.555
- Residui attivi	398.095	383.817	-14.278
- Credito verso la Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	424	425	1
Totale delle attività	**502.805**	**462.973**	**-39.832**
PASSIVITA'			
- Residui passivi	285.788	254.634	-31.154
- Poste rettificative dell'attivo	217.017	203.339	-8.677
Totale delle passività	**502.805**	**462.973**	**-39.832**

GESTIONE ASILI NIDO

(in milioni di lire)

	CONSUNTIVO 1999	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
ENTRATE				
- Contributi a carico dei datori di lavoro	97.285	10.446	11.730	8.967
- Redditi e proventi patrimoniali	4	-	-	-
- Quote di partecipazione degli iscritti	1.161	-	-	290
- Valori trasferiti da altri enti	196	-	-	144
- Trasferimento da parte delle Regioni	30	-	-	35
- Trasferimenti dalla Gestione per gli interventi . assistenz. e di sostegno alle gestioni previdenzi	466	-	-	-
- Entrate non classificabili in altre voci	5.572	1.092	854	1.034
- Prelievo da accantonamenti e fondi vari	5.285	1.237	1.265	1.814
TOTALE	**109.999**	**12.775**	**13.849**	**12.284**
USCITE				
- Trasferimenti passivi	102.244	11.889	12.734	8.581
- Poste correttive e compensative delle entrate	71	1	1	54
- Oneri finanziari	1.298	744	957	-
- Uscite non classificabili in altre voci	2	1	-	11
- Spese di amministrazione	580	135	135	120
- Oneri tributari	41	5	22	5
- Variazioni patrimoniali straordinarie	4.850	-	-	1.815
- Svalutazioni e deprezzamenti	913	-	-	1.698
TOTALE	**109.999**	**12.775**	**13.849**	**12.284**

SPESE DI AMMINISTRAZIONE EX ASILI NIDO

(in milioni di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000
SPESE PER IL PERSONALE	477	90
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:		
- Banche	(...)	-
SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	32	4
ILLUMINAZ.FORZA MOTRICE,RISCALDAMENTO,PULIZIA,VIGILANZA,MAN. E ADATTAMENTO STABILI STRUM.	62	9
SPESE LEGALI	23	21
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI (comprese quote amm.to)	23	1
ALTRE SPESE	10	6
TOTALE	**627**	**131**
meno RECUPERI	41	10
meno RESIDUI INSUSS. PASSIVI	6	1
TOTALE	**580**	**120**

STATO PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione degli Asili Nido al 1° gennaio e al 31 dicembre 2000 sono evidenziate, per grandi aggregati, nel prospetto che segue e di seguito si fornisce una breve analisi delle singole componenti.

(in milioni di lire)

	STATO PATRIMONIALE		Variazioni
	1° gennaio	31 dicembre	
ATTIVITA'			
- Credito in conto corrente	111.846	20.419	-91.427
- Residui attivi	60.648	60.639	-9
- Credito verso la Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	1.916	995	-921
Totale delle attività	**174.410**	**82.053**	**-92.357**
PASSIVITA'			
- Residui passivi	142.180	49.939	-92.241
- Poste rettificative dell'attivo	32.230	32.114	-116
Totale delle passività	**174.410**	**82.053**	**-92.357**

CONTRIBUTI PER IL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E PER IL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 25 DELLA LEGGE 845/1978

(in milioni di lire)

	CONSUNTIVO 1999	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
ENTRATE				
- Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	940.636	956.970	971.833	1.037.198
- Redditi e proventi patrimoniali	9	-	6	9
- Trasferimenti dalla Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	8.670	14.654	14.645	14.579
- Entrate non classificabili in altre voci	14.803	1.433	1.780	2.737
- Prelievo da accantonamenti e fondi vari	14.912	2.518	2.517	5.829
TOTALE	**979.030**	**975.575**	**990.781**	**1.060.352**
USCITE				
- Trasferimenti passivi	941.601	967.265	982.203	1.026.957
- Oneri finanziari	3.724	2.448	2.747	-
- Uscite non classificabili in altre voci	12	9	9	11
- Spese di amministrazione	5.287	5.625	5.625	5.848
- Oneri tributari	151	228	197	174
- Variazioni patrimoniali straordinarie	14.913	-	-	5.830
- Svalutazioni e deprezzamenti	13.342	-	-	21.532
TOTALE	**979.030**	**975.575**	**990.781**	**1.060.352**

In relazione alle principali voci della Gestione relativa ai Fondi di rotazione riportate nel prospetto della pagina precedente, si segnala quanto segue.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO - Iscritti per 1.037.198 milioni (allegato n. 4), presentano un incremento di 96.562 milioni rispetto al dato del 1999, pari al 10% circa, dovuto, principalmente, a riaccertamenti di contributi in conto anni precedenti, nonché all'aumento delle retribuzioni imponibili.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Iscritti per 2.737 milioni, riguardano le sanzioni civili e amministrative, nonché gli interessi per il versamento dilazionato dei contributi e le entrate varie accertate nell'anno.

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI - Pari a 14.579 milioni, si fornisce l'analisi delle partite nell'allegato n. 4 bis con i riferimenti legislativi in base ai quali sono state disposte le riduzioni dei contributi a fronte delle quali vengono iscritti i trasferimenti in parola.

PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI E FONDI - Accertati in 5.829 milioni, riguardano il prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi per la copertura dell'importo dei crediti per contributi eliminati nell'anno.

TRASFERIMENTI PASSIVI - Ammontano a 1.026.957 milioni, si riferiscono a quanto dovuto per il finanziamento dei Fondi di rotazione. L'importo scaturisce dalla differenza tra le entrate e le uscite dell'anno.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Quantificate in 5.848 milioni, rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione complessive dell'Istituto attribuite alla Gestione in base ai criteri previsti dall'art. 31 del Regolamento di contabilità.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Ammontano a 5.830 milioni e riguardano l'accertata irrecuperabilità dei crediti per contributi e sanzioni.

SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI - Pari a 21.532 milioni, riguardano l'assegnazione al fondo svalutazione crediti contributivi.

L'assegnazione in parola, che tiene conto del prelievo di 5.829 milioni utilizzato a copertura dell'eliminazione di residui effettuata nell'anno, si è resa necessaria per adeguare la consistenza del fondo alla percentuale di svalutazione dei crediti, pari al 54,6%.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in milioni di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000
SPESE PER IL PERSONALE	3.791	4.646
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:		
- Banche	6	3
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	206	135
ILLUMIN.FORZA MOTRICE,RISCALDAMENTO,PULIZIA,VIGILANZA,MANUT.E ADATTAMENTO STABILI STRUM.	363	254
SPESE LEGALI	68	103
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI (comprese quote amm.to)	337	319
ALTRE SPESE	685	585
TOTALE	**5.456**	**6.045**
meno **RECUPERI**	146	147
meno **RESIDUI INSUSS. PASSIVI**	23	50
TOTALE NETTO	**5.287**	**5.848**

STATO PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione all'1° gennaio e al 31 dicembre 2000 sono evidenziate, per grandi aggregati, nel prospetto che segue e di seguito si fornisce una breve analisi delle singole componenti.

(in milioni di lire)

	STATO PATRIMONIALE		Variazioni
	1° gennaio	31 dicembre	
ATTIVITA'			
- Credito in conto corrente	38.103	103.433	65.330
- Residui attivi	171.221	199.979	28.758
- Credito verso la Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	403	315	-88
Totale delle attività	**209.727**	**303.727**	**94.000**
PASSIVITA'			
- Residui passivi	116.322	194.620	78.298
- Poste rettificative dell'attivo	93.405	109.107	15.702
Totale delle passività	**209.727**	**303.727**	**94.000**

CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS - Ammonta a 103.433 milioni e rappresenta la disponibilità finanziaria della Gestione depositata nel c/c intrattenuto con l'Inps..

RESIDUI ATTIVI - Ammontano a 199.979 milioni e risultano così costituiti:

- per 171.100 milioni, dai crediti in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.a. che rappresentano i crediti ceduti compresi quelli per i quali l'Istituto cura la riscossione per conto della società veicolo, al netto di quanto ricavato (31.445 milioni) dalla cessione ed attribuito alla gestione in misura proporzionale all'ammontare dei crediti ceduti.

- per 28.729 milioni da crediti diversi, rappresentati da crediti per contributi e sanzioni non ceduti.

CREDITO VERSO LA GESTIONE PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI - Ammonta a 315 milioni, attiene al credito per sgravi di contributi della Gestione riconosciuti alle aziende a vario titolo.

RESIDUI PASSIVI - Pari a 194.620 milioni, riguardano il debito per contributi accertati e non riscossi, e riscossi e non versati a fine esercizio verso i Fondi di rotazione di riferimento.

GESTIONE FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE

(in milioni di lire)

	CONSUNTIVO 1999	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
ENTRATE				
- Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	63.901	37.153	35.642	79.492
- Quote di partecipazione degli iscritti		645	780	-
- Entrate non classificabili in altre voci	1	-	-	10
TOTALE	**63.902**	**37.798**	**36.422**	**79.502**
USCITE				
- Trasferimenti passivi	63.808	37.758	36.308	79.254
- Oneri finanziari	17	-	12	-
- Uscite non classificabili in altre voci	(...)	-	-	(...)
- Spese di amministrazione	75	39	99	245
- Oneri tributari	2	1	3	3
-Variazioni patrimoniali straordinarie	-	-	-	-
TOTALE	**63.902**	**37.798**	**36.422**	**79.502**

In relazione alle principali voci della Gestione del Fondo per la formazione professionale e del Fondo Nazionale per le politiche migratorie riportate nel prospetto della pagina precedente, si segnala quanto segue.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO - Iscritti per 79.492 milioni (allegato 5 bis), attengono per 68.131 milioni ai contributi di cui all'art. 5 della legge 196/1997 e per 11.361 milioni ai contributi di cui all'art. 13, comma 2, della legge 943/1986 e art. 25 della legge 286/1998. L'aumento di 15.591 milioni, rispetto all'anno 1999 è da riferire ai contributi di cui all'art. 5 della legge 196/1997, in quanto per quelli di cui alla legge 943/1986, con il 31 dicembre 1999, è terminato l'obbligo del versamento da parte dei datori di lavoro.

TRASFERIMENTI PASSIVI - Pari a 79.254 milioni, derivano dalla differenza tra le entrate e le spese dell'anno e si riferiscono alle somme da trasferire alo Stato per il finanziamento del Fondo per la formazione professionale e del Fondo nazionale per le politiche migratorie.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Ammontano a 245 milioni e rappresentano la quota parte dei costi amministrativi che sono stati sostenuti dall'Istituto per lo svolgimento dei compiti propri della Gestione.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in milioni di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000
SPESE PER IL PERSONALE	43	63
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:		
- Banche	(...)	(...)
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	3	3
ILLUMIN.FORZA MOTRICE,RISCALDAMENTO,PULIZIA,VIGILANZA,MANUT.E ADATTAMENTO STABILI STRUM.	6	7
SPESE LEGALI	(...)	-
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI (comprese quote amm.to)	24	22
ALTRE SPESE	1	155
TOTALE	**77**	**250**
meno **RECUPERI**	2	3
meno **RESIDUI INSUSS. PASSIVI**	(...)	2
TOTALE NETTO	**75**	**245**

STATO PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione al 1° gennaio e al 31 dicembre 2000 sono evidenziate, per grandi aggregati, nel prospetto che segue e di seguito si fornisce una breve analisi delle singole componenti.

(in milioni di lire

	STATO PATRIMONIALE		Variazioni
	1° gennaio	31 dicembre	
ATTIVITA'			
- Credito in conto corrente	63.309	108.072	44.763
- Residui attivi	791	52	-739
Totale delle attività	**64.100**	**108.124**	**44.024**
PASSIVITA'			
- Residui passivi	64.100	108.124	44.024
Totale delle passività	**64.100**	**108.124**	**44.024**

CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS - Ammonta a 108.072 milioni e rappresenta la disponibilità finanziaria della Gestione a fine anno 2000.

RESIDUI ATTIVI - Ammontano a 52 milioni e risultano costituiti per 32 milioni dai crediti in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.a. e per 20 milioni da altri crediti non ceduti.

RESIDUI PASSIVI - Ammontano a 108.124 milioni, riguardano il debito verso il Fondo per la formazione professionale e verso il Fondo nazionale per le politiche migratorie per le somme accertate e non riscosse e riscosse e non versate al 31 dicembre 2000.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

RENDICONTI

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE.....	**8.510.690.209**	**27.111.729.191**	**18.601.038.982**
2	RESIDUI ATTIVI:	**45.629.361.661**	**45.105.272.648**	**-524.089.013**
	- Crediti in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.a (all. n. 1)...	44.357.890.837	43.258.920.256	-1.098.970.581
	- Altri crediti:			
	- Crediti contributivi (all. n. 1).....	87.468.641	449.800.233	362.331.592
	- Crediti per sanzioni civili ed amministrative.....	1.184.002.183	1.396.552.159	212.549.976
3	CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI	**361.808.036**	**152.870.279**	**-208.937.757**
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	**54.501.859.906**	**72.369.872.118**	**17.868.012.212**

DEI CONTRIBUTI PER CONTO DELL'EX ENAOLI
AL 31 DICEMBRE 2000

	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI:	**30.652.103.906**	**48.854.791.990**	**18.202.688.084**
	- Debito verso lo Stato	29.637.084.397	47.836.351.467	18.199.267.070
	- Debiti per contributi da rimborsare	49.500.827	52.921.841	3.421.014
	- Debito per oneri derivanti dalla cessione dei crediti contributivi	965.518.682	965.518.682	965.518.682
2	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:			
	- Fondo svalutazione crediti contributivi	**23.849.756.000**	**23.515.080.128**	**-334.675.872**
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	**54.501.859.906**	**72.369.872.118**	**17.868.012.212**

I SINDACI

VALTER BARTOLUCCI - LORENZO DI MAIO
FIORENZO PESIRI - GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO

IL PRESIDENTE

MASSIMO PACI

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
ENTRATE E USCITE

	ENTRATE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI (all. 1 bis).....	**8.173.000.000**	**4.083.000.000**	**19.446.681.219**
2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:			
	- Interessi sulla disponibilità di c/c postale.....	-	-	**747.000**
3	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	**977.787.000**	**1.080.113.000**	**1.322.559.355**
	- Sanzioni civili e amministrative.....	956.500.000	1.064.000.000	1.245.391.355
	- Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi	17.187.000	15.513.000	74.630.000
	- Entrate diverse.....	4.100.000	600.000	2.538.000
	A-COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	**9.150.787.000**	**5.163.113.000**	**20.769.987.574**
4	PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI E FONDI VARI:			
	- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi a copertura perdita dell'anno e per adeguamento fondo	**943.857.000**	**4.320.859.000**	**2.034.035.421**
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	**943.857.000**	**4.320.859.000**	**2.034.035.421**
	TOTALE A + B.....	**10.094.644.000**	**9.483.972.000**	**22.804.022.995**

DEI CONTRIBUTI PER CONTO DELL'EX ENAOLI
DELL'ANNO 2000

	U S C I T E	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	TRASFERIMENTI PASSIVI:			
	- Allo Stato	**9.219.506.000**	**8.659.180.000**	**18.508.206.452**
2	ONERI FINANZIARI:			
	- Onere derivante dalla cessione di redditi contributivi di cui all'art.13 della legge 448/1998 ed all'art.1 D.L. 308/1	**697.000.000**	**712.492.000**	-
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI:			
	- Rimborso di contributi	**7.638.000**	**7.000.000**	**392.814.959**
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:			
	- Uscite varie	**1.500.000**	**300.000**	**16.962.139**
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE...	**9.925.644.000**	**9.378.972.000**	**18.917.983.550**
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	**164.000.000**	**90.000.000**	**222.190.000**
6	ONERI TRIBUTARI	**5.000.000**	**15.000.000**	**2.515.000**
7	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
	- Assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi	-	-	**1.699.359.549**
8	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	-	-	**1.961.974.896**
	- Insussistenza di residui per contributi	-	-	1.943.258.902
	- Insussistenza di residui per sanzioni civili e amministrative	-	-	18.715.994
	B - COMPONENTI ECONOMICHE	**169.000.000**	**105.000.000**	**3.886.039.445**
	TOTALE A + B	**10.094.644.000**	**9.483.972.000**	**22.804.022.995**

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	CREDITO IN C/C CON L'INPS.....	**104.286.061.564**	**78.730.635.757**	**-25.555.425.807**
2	RESIDUI ATTIVI:	**398.094.523.983**	**383.816.984.759**	**-14.277.539.224**
	- Crediti in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.a. (all. n.2)	392.939.064.000	378.206.658.360	-14.732.405.640
	- Altri crediti:			
	- Crediti contributivi (all. n. 2).....	4.530.129.797	3.365.794.890	-1.164.334.907
	- Crediti per sanzioni civili ed amministrative.....	625.330.186	2.244.531.509	1.619.201.323
3	CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI	**424.577.008**	**424.577.008**	**-**
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	**502.805.162.555**	**462.972.197.524**	**-39.832.965.031**

PER CONTO DELL'EX GESCAL
AL 31 DICEMBRE 2000

	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI:	**285.787.716.555**	**254.633.638.003**	**-31.154.078.552**
	- Debito verso lo Stato	277.233.499.555	246.079.421.003	-31.154.078.552
	- Debito per oneri derivanti dalla cessione dei crediti contributivi.....	8.554.217.000	8.554.217.000	-
2	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:			
	- Fondo svalutazione crediti contributivi.....	**217.017.446.000**	**208.338.559.521**	**-8.678.886.479**
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	**502.805.162.555**	**462.972.197.524**	**-39.832.965.031**

I SINDACI

VALTER BARTOLUCCI - LORENZO DI MAIO
FIORENZO PESIRI - GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO

IL PRESIDENTE

MASSIMO PACI

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
ENTRATE E USCITE

	E N T R A T E	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI (all. 2 bis).....	-	-	**6.187.194.137**
2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:			
	- Interessi sulla disponibilità di c/c postale.....	-	-	-
3	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	**6.060.000.000**	**5.564.839.000**	**6.586.237.576**
	- Sanzioni civili e amministrative.....	6.060.000.000	5.413.000.000	5.837.630.576
	- Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi	-	151.839.000	728.784.000
	- Entrate diverse.....	-	-	19.823.000
	A-COMPONENTI FINANZIARIE PARTE CORRENTE.....	**6.060.000.000**	**5.564.839.000**	**12.773.431.713**
5	PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI E FONDI VARI:			
	- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi.....	5.617.000.000	39.371.729.000	19.139.534.719
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	**5.617.000.000**	**39.371.729.000**	**19.139.534.719**
	TOTALE A + B.....	**11.677.000.000**	**44.936.568.000**	**31.912.966.432**

DEI CONTRIBUTI PER CONTO DELL'EX GESCAL
DELL'ANNO 2000

	U S C I T E	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	TRASFERIMENTI PASSIVI:			
	- Allo Stato	**5.591.500.000**	**37.992.568.000**	**905.378.012**
2	ONERI FINANZIARI:			
	- Onere derivante dalla cessione di rediti contributivi di cui all'art.13 della legge 448/1998 ed all'art. 1 D.L. 308/1999	5.460.000.000	**6.310.000.000**	-
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI:			
	- Rimborso di contributi	-	-	1.253.189.093
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:			
	- Uscite varie	5.500.000	-	41.257.304
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	**11.057.000.000**	**44.302.568.000**	**2.199.824.409**
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	**600.000.000**	**600.000.000**	**71.689.000**
6	ONERI TRIBUTARI	**20.000.000**	**34.000.000**	**19.864.000**
7	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
	- Assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi	-	-	**10.460.648.240**
8	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	-	-	**19.160.940.783**
	- Insussistenza di residui per contributi	-	-	19.139.534.719
	- Insussistenza di residui per sanzioni civili e amministrative	-	-	21.406.064
	B - COMPONENTI ECONOMICHE	**620.000.000**	**634.000.000**	**29.713.142.023**
	TOTALE A + B	**11.677.000.000**	**44.936.568.000**	**31.912.966.432**

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	CREDITO IN C/C CON L'INPS.....	**111.845.545.562**	**20.419.299.085**	**-91.426.246.477**
2	RESIDUI ATTIVI:	**60.648.148.286**	**60.639.439.796**	**-8.708.490**
	- Crediti in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.a. (all. 3)	59.629.881.754	58.693.295.754	-936.586.000
	- Altri crediti:			
	- Crediti contributivi (all. n.3).....	3.126.032	727.967.846	724.841.814
	- Crediti per sanzioni civili ed amministrative.....	1.015.140.500	1.218.176.196	203.035.696
3	CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI	**1.915.821.926**	**994.578.958**	**-921.242.968**
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	**174.409.515.774**	**82.053.317.839**	**-92.356.197.935**

DEI CONTRIBUTI DEGLI ASILI NIDO
AL 31 DICEMBRE 2000

	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI:	**142.179.545.774**	**49.939.360.127**	**-92.240.185.647**
	- Debito verso lo Stato	140.818.255.469	48.577.254.822	-92.241.000.647
	- Debito per contributi da rimborsare	63.166.305	63.981.305	815.000
	- Debito per oneri derivanti dalla cessione dei crediti contributivi	1.298.124.000	1.298.124.000	-
2	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:			
	- Fondo svalutazione crediti contributivi	**32.229.970.000**	**32.113.957.712**	**-116.012.288**
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	**174.409.515.774**	**82.053.317.839**	**-92.356.197.935**

I SINDACI

VALTER BARTOLUCCI - LORENZO DI MAIO
FIORENZO PESIRI - GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO

IL PRESIDENTE

MASSIMO PACI

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
ENTRATE E USCITE

	E N T R A T E	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		.. 1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO (all. 3 bis).....	**10.446.000.000**	**11.730.000.000**	**8.967.010.813**
2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:			
	- Interessi sulla disponibilità di c/c postale.....	-	-	**229.000**
3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI.....	-	-	**290.133.400**
4	VALORI TRASFERITI DA ALTRI ENTI.....	-	-	**143.955.268**
5	CONTRIBUTI TRASFERITI DA PARTE DELLE REGIONI...	-	-	**34.783.231**
6	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	**1.092.453.000**	**854.045.000**	**1.033.529.859**
	- Sanzioni civili e amministrative.....	1.068.000.000	835.000.000	940.611.859
	- Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi	20.753.000	18.545.000	88.760.000
	- Entrate diverse.....	3.700.000	500.000	4.158.000
	A-COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	**11.538.453.000**	**12.584.045.000**	**10.469.641.571**
8	PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI E FONDI VARI:			
	- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi.....	**1.237.000.000**	**1.265.045.000**	**1.814.186.468**
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	**1.237.000.000**	**1.265.045.000**	**1.814.186.468**
	TOTALE A + B.....	**12.775.453.000**	**13.849.090.000**	**12.283.828.039**

DEI CONTRIBUTI DEGLI ASILI NIDO
DELL'ANNO 2000

	U S C I T E	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	TRASFERIMENTI PASSIVI:			
	- Al Ministero della Sanità.....	**11.888.884.000**	**12.733.621.000**	**8.580.809.610**
2	ONERI FINANZIARI:			
	- Onere derivante dalla cessione di rediti contributivi di cui all'art. 13 della legge 448/1998 ed all'art. 1 D.L. 308/1999.....	**744.000.000**	**957.000.000**	-
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI:			
	- Rimborso di contributi.....	**1.269.000**	**1.269.000**	**54.421.162**
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:			
	- Uscite varie.....	**1.300.000**	**200.000**	**11.350.087**
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE...	**12.635.453.000**	**13.692.090.000**	**8.646.580.859**
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	**135.000.000**	**135.000.000**	**119.936.000**
6	ONERI TRIBUTARI.....	**5.000.000**	**22.000.000**	**4.538.000**
7	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
	- Assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi...	-	-	**1.698.174.180**
8	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	-	-	**1.814.599.000**
	- Insussistenza di residui per contributi.....	-	-	1.814.186.468
	- Insussistenza di residui per sanzioni civili e amministrative.....	-	-	412.532
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	**140.000.000**	**157.000.000**	**3.637.247.180**
	TOTALE A + B.....	**12.775.453.000**	**13.849.090.000**	**12.283.828.039**

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE
DEL FONDO DI ROTAZIONE
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	**CREDITO IN CONTO CORRENTE.....**	**38.103.510.040**	**103.432.994.058**	**65.329.484.018**
2	**RESIDUI ATTIVI:**	**171.220.548.000**	**199.979.008.000**	**28.758.460.000**
	- Crediti in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.a	171.070.640.000	171.100.492.000	29.852.000
	- Altri crediti:			
	- Crediti contributivi.....	-	28.729.842.000	28.729.842.000
	- Crediti per sanzioni civili ed amministrative.....	149.908.000	148.674.000	-1.234.000
3	**CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI**	**402.885.446**	**315.477.473**	**-87.407.973**
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	**209.726.943.486**	**303.727.479.531**	**94.000.536.045**

DEI CONTRIBUTI DEL
POLITICHE COMUNITARIE DI CUI ALL'ART. 5 L. 183/1987 E
DI CUI ALL'ART. 25 L. 845/1978
AL 31 DICEMBRE 2000

	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI:	**116.322.374.046**	**194.620.117.167**	**78.297.743.121**
	- Debito per contributi da destinare al finanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 L. 183/1987 - art. 1, comma 72, L. 549/1995	75.065.463.364	127.263.958.778	**52.198.495.414**
	- Debito per contributi da destinare al finanziamento del Fondo di rotazione art. 25 L. 845/1978	37.532.731.682	63.631.979.389	**26.099.247.707**
	- Debito per oneri derivanti dalla cessione dei crediti contributivi	3.724.179.000	3.724.179.000	-
2	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:			
	- Fondo svalutazione crediti contributivi	**93.404.569.440**	**109.107.362.364**	**15.702.792.924**
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	**209.726.943.486**	**303.727.479.531**	**94.000.536.045**

I SINDACI

VALTER BARTOLUCCI - LORENZO DI MAIO
FIORENZO PESIRI - GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO

IL PRESIDENTE

MASSIMO PACI

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE
DEL FONDO DI ROTAZIONE
ENTRATE E USCITE

	ENTRATE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO(	**956.970.000.000**	**971.833.000.000**	**1.037.197.791.034**
2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:			
	- Interessi sulla disponibilità di c/c postale.....	-	6.000.000	**8.847.000**
3	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	**1.433.273.000**	**1.780.062.000**	**2.736.627.000**
	- Sanzioni civili e amministrative.....	1.337.000.000	1.695.000.000	2.370.017.000
	- Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi	62.673.000	65.862.000	328.706.000
	- Entrate diverse.....	33.600.000	19.200.000	37.904.000
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRE	**958.403.273.000**	**973.619.062.000**	**1.039.943.265.034**
4	TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI (all. 4 bis).....	**14.654.000.000**	**14.645.000.000**	**14.578.520.051**
5	PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI E FONDI VARI:			
	- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi	**2.518.000.000**	**2.517.569.000**	**5.828.998.000**
	B - COMPONENTI ECONOMICHE....	**17.172.000.000**	**17.162.569.000**	**20.407.518.051**
	TOTALE A + B.....	**975.575.273.000**	**990.781.631.000**	**1.060.350.783.085**

DEI CONTRIBUTI DEL
POLITICHE COMUNITARIE DI CUI ALL'ART. 5 L. 183/1987 E
DI CUI ALL'ART. 25 L. 845/1978
DELL'ANNO 2000

	U S C I T E	.. PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	TRASFERIMENTI PASSIVI:	**967.264.773.000**	**982.203.331.000**	**1.026.956.552.161**
	- Al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche	644.843.182.000	654.802.221.000	684.637.701.441
	- Al Fondo di rotazione.....	322.421.591.000	327.401.110.000	342.318.850.720
2	ONERI FINANZIARI:			
	- Onere derivante dalla cessione di redditi contributivi 'art. 13 della legge 448/1998 ed art. 1 D.L. 308/1999	**2.448.000.000**	**2.747.000.000**	-
3	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:			
	- Uscite varie.....	**9.500.000**	**9.300.000**	**11.028.000**
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRE	**969.722.273.000**	**984.959.631.000**	**1.026.967.580.161**
4	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	**5.625.000.000**	**5.625.000.000**	**5.847.803.000**
5	ONERI TRIBUTARI.....	**228.000.000**	**197.000.000**	**173.800.000**
6	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
	- *Assegnazione al Fondo svalutazione crediti contrib*	-	-	**21.531.790.924**
7	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	-	-	**5.829.809.000**
	- Insussistenza di residui per contributi.....	-	-	5.828.998.000
	- Insussistenza di residui per sanzioni civili e amministrative.....	-	-	811.000
	B - COMPONENTI ECONOMICHE....	**5.853.000.000**	**5.822.000.000**	**33.383.202.924**
	TOTALE A + B.....	**975.575.273.000**	**990.781.631.000**	**1.060.350.783.085**

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
FONDO PER LA FORMAZIONE
FONDO PER LE POLITICHE
SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE.....	**63.309.040.022**	**108.071.730.245**	**44.762.690.223**
2	RESIDUI ATTIVI:	**790.930.108**	**52.210.790**	**-738.719.318**
	- Crediti in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.a. (all. n	790.857.659	20.108.659	-770.749.000
	- Altri crediti:			
	- Crediti contributivi (all. n. 5).....	-	31.925.490	31.925.490
	- Crediti per sanzioni civili ed amministrative.....	72.449	176.641	104.192
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	**64.099.970.130**	**108.123.941.035**	**44.023.970.905**

DEI CONTRIBUTI DEL
PROFESSIONALE E DEL
MIGRATORIE
AL 31 DICEMBRE 2000

	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI:	**64.099.970.130**	**108.123.941.035**	**44.023.970.905**
	- Debito verso lo Stato per il contributo da destinare al finanziamento del Fondo per la formazione professionale di cui all'art.5 della legge n. 196/1997.....	28.825.852.625	96.745.090.029	67.919.237.404
	- Debito verso lo Stato per il contributo da destinare al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 25, comma 2, ed all'art. 45 , comma 3, del D. Lgs n. 286/1997.....	35.257.375.505	11.362.109.006	-23.895.266.499
	- Debito per oneri derivanti dalla cessione dei crediti contributivi, di pertinenza del Fondo per la formazione professionale.....	16.646.000	16.646.000	-
	- Debito per oneri derivanti dalla cessione dei crediti contributivi, di pertinenza del Fondo nazionale per le politiche migratorie.....	96.000	96.000	96.000
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	**64.099.970.130**	**108.123.941.035**	**44.023.970.905**

I SINDACI

VALTER BARTOLUCCI - LORENZO DI MAIO
FIORENZO PESIRI - GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO

IL PRESIDENTE

MASSIMO PACI

GESTIONE PER LA RISCOS
FONDO PER LA FORMA
FONDO PER LE POLI
ENTRATE E USCITE

	ENTRATE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	**CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI (all. 5 bis)**	**37.153.000.000**	**35.642.000.000**	**79.492.143.450**
2	**QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI**			
	- Contributo di solidarietà dulle pensioni di importo superiore di cui all'art. 37 della legge 488/1999	**645.000.000**	**780.000.000**	-
3	**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:**	-	-	**10.467.937**
		-	-	
	- Entrate diverse di pertinenza del Fondo di formazione professionale	-	-	461.000
		-	-	
	- Entrate diverse di pertinenza del Fondo nazionale per le politiche migratorie	-	-	77.000
		-	-	
	- Sanzioni civili e amministrative:	-	-	**9.929.937**
		-	-	
	- Di pertinenza del Fondo di formazione professionale	-	-	-
		-	-	
	- Di pertinenza del Fondo nazionale per le politiche migratorie	-	-	9.929.937
	A-COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	**37.798.000.000**	**36.422.000.000**	**79.502.611.387**
	TOTALE	**37.798.000.000**	**36.422.000.000**	**79.502.611.387**

SIONE DEI CONTRIBUTI
ZIONE PROFESSIONALE E DEL
TICHE MIGRATORIE
DELL'ANNO 2000

	U S C I T E	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	**TRASFERIMENTI PASSIVI:**	**37.758.000.000**	**36.308.000.000**	**79.254.328.302**
	- Al Fondo per la formazione professionale di cui all'art. 5 della legge 196/1997	24.643.000.000	29.946.000.000	67.919.237.404
	- Al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 25, comma 2, ed all'art. 4, comma 3, del D. Lgs n. 286/1998	13.115.000.000	6.362.000.000	11.335.090.898
2	**ONERI FINANZIARI:**	-	**12.000.000**	**0**
	- Onere derivante dalla cessione di rediti contributivi di cui all'art. 13 della legge 448/1998 ed all'art. 1 D.L. 308/1999, di pertiinenza del Fondo di formazione professionale	-	12.000.000	
	- Onere derivante dalla cessione di rediti contributivi di cui all'art. 13 della legge 448/1998 ed all'art. 1 D.L. 308/1999, di pertiinenza del Fondo nazionale per le politiche migratorie	-	-	
3	**USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:**	-	-	**156.000**
	- Di pertinenza del Fondo per la formazione professionale	-	-	134.000
	- Di pertinenza del Fondo per le politiche migratorie	-	-	22.000
	A-COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	**37.758.000.000**	**36.320.000.000**	**79.254.484.302**
5	**SPESE DI AMMINISTRAZIONE**	**39.000.000**	**99.000.000**	**244.961.000**
	- Al Fondo per la formazione professionale	2.000.000	82.000.000	209.952.000
	- Al Fondo per le politiche migratorie	37.000.000	17.000.000	35.009.000
6	**ONERI TRIBUTARI**	**1.000.000**	**3.000.000**	**3.138.000**
	- Al Fondo per la formazione professionale	-	2.000.000	2.690.000
	- Al Fondo per le politiche migratorie	1.000.000	1.000.000	448.000
7	**VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE**	-	-	28.085
	- Fondo per le politiche migratorie:			
	- Insussistenza di residui per contributi	-	-	27.864
	- Insussistenza di residui per sanzioni civili e amministrative	-	-	221
	B - COMPONENTI ECONOMICHE	**40.000.000**	**102.000.000**	**248.127.085**
	TOTALE A + B	**37.798.000.000**	**36.422.000.000**	**79.502.611.387**

ALLEGATI

CREDITI CONTRIBUTIVI EX ENAOLI

(all. n. 1)

DESCRIZIONE	TOTALE
- Derivanti da denunce-rendiconto.....	39.991.761.000
- Per i lavoratori domestici.....	108.304.000
- Per i lavoratori agricoli dipendenti.....	899.831.551
- Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.....	49.517.881
- Per gli artigiani.....	1.405.032.816
- Per gli esercenti attivita' commerciale.....	1.254.273.241
TOTALE.....	**43.708.720.489**

CONTRIBUTI EX ENAOLI

(all. n. 1bis)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
- Derivanti da denuncia rendiconto...	7.243.000.000	3.172.000.000	16.755.738.620
- Lavoratori domestici.....	727.000.000	693.000.000	1.115.232.485
- Lavoratori agricoli dipendenti.....	198.000.000	218.000.000	170.888.879
- Coltivatori diretti, mezzadri e coloni	-	-	1.078.369
- Artigiani.....	-	-	59.616.429
- Esercenti attività commerciale.....	-	-	89.837.304
- Pescatori autonomi.....	5.000.000	-	-
- Personale INPS.....	-	-	-
- Altri sistemi.....	-	-	1.254.271.889
- Accertati per i lavoratori CEEM marit	-	-	17.244
TOTALE A + B.....	**8.173.000.000**	**4.083.000.000**	**19.446.681.219**

CREDITI CONTRIBUTIVI EX GESCAL

(all. n. 2)

DESCRIZIONE	IMPORTI
- Derivanti da denunce-rendiconto.....	378.206.658.360
- Derivanti dai lavoratori delle Casse Marittime.....	3.339.582.559
- Derivanti dai lavoratori dei pubblici servizi di telefonia.	26.212.331
TOTALE.....	**381.572.453.250**

CONTRIBUTI EX GESCAL

(all. n. 2 bis)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
- Derivanti da denuncia rendiconto...	-	-	3.504.670.360
- Per i lavoratori Casse Marittime.....	-	-	2.673.192.777
- Accertati con altri sistemi.....	-	-	9.331.000
TOTALE A + B.....	-	-	**6.187.194.137**

CREDITI CONTRIBUTIVI ASILI NIDO

(all. n. 3)

DESCRIZIONE	IMPORTI
- Derivanti da denunce-rendiconto.....	47.630.550.000
- Derivanti dai lavoratori dei pubblici servizi di telefo	2.490.012
- Derivanti dai lavoratori dei pubblici servizi di elettric	636.020
- Derivanti dai lavoratori agricoli dipendenti.....	11.787.587.568
TOTALE.....	**59.421.263.600**

CONTRIBUTI ASILI NIDO

(all. n. 3 bis)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1a NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
- Derivanti da denuncia rendiconto...	7.443.000.000	7.743.000.000	6.860.375.182
- Lavoratori agricoli dipendenti	3.000.000.000	3.987.000.000	1.943.916.081
- Lavoratori marittimi.....	-	-	30.120
- Personale I.N.P.S.....	-	-	169.632
- Pescatori autonomi.....	3.000.000	-	
- Accertati con altri sistemi.....	-	-	162.519.798
TOTALE	**10.446.000.000**	**11.730.000.000**	**8.967.010.813**

CONTRIBUTI FONDI DI ROTAZIONE

(all. n. 4)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
- Derivanti da denuncia rendiconto.....	956.970.000.000	971.833.000.000	1.037.194.313.674
- Accertati per i lavoratori marittimi imbarcati su navi minori ed estere	-	-	32.360
- Accertati con altri sistemi.....	-	-	3.445.000
TOTALE	**956.970.000.000**	**971.833.000.000**	**1.037.197.791.034**

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI - FONDI DI ROTAZIONE

(all. n. 4 bis)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
COPERTURA DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI:			
- Dalla riduzione del minimale contributivo art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989	2.739.000.000	2.739.000.000	2.739.000.000
- Dalla riduzione di entrate contributive di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 318/1996 convertito nella legge n. 402/1996	654.000.000	654.000.000	654.000.000
- Dalla agevolazione contributiva correlata alla produttività aziendale di cui all' art. 2 del D.L. 67/1997 convertito nella legge 135/1997	11.155.000.000	11.146.000.000	11.079.626.551
- Dal minor gettito contributivo derivante dalla esclusione dall'imponibile degli emolumenti per carichi di famiglia di cui all'art. 3 della legge 876/1986	40.000.000	40.000.000	40.000.000
- Dalla riduzione di entrate contributive prevista dai contratti di riallineamento di cui all'art. 23 della legge 196/1997	66.000.000	66.000.000	65.893.500
TOTALE	**14.654.000.000**	**14.645.000.000**	**14.578.520.051**

CREDITI CONTRIBUTIVI DEL FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE

(all. n. 5)

DESCRIZIONE	IMPORTI
Di competenza del Fondo per la formazione professionale ai sensi dell'art. 5 della legge 196/1997:	
- Derivanti da denunce-rendiconto.....	30.341.000
Di competenza del Fondo nazionale per le politiche migratorie ai sensi dell'art. 45 del D.L.vo 286/1998:	21.693.149
- ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.L.vo 286/1998:	
- Derivanti da denunce-rendiconto.....	5.627.000
- ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. L.vo 286/1998:	
- Accertati per i lavoratori agricoli dipendenti.....	16.066.149
TOTALE.....	**52.034.149**

CONTRIBUTI FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE

(all. n.5 bis)

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
	1ª NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
Di competenza del Fondo per la formazione professionale ai sensi dell'art.5 della legge 196/1997 e successive modific.:			
- Accertati con il sistema della denuncia-rendiconto.....	**24.000.000.000**	**29.262.000.000**	**68.131.552.404**
Di competenza del Fondo nazionale per le politiche migratorie ai sensi del D. L.vo 286/1998	**13.153.000.000**	**6.380.000.000**	**11.360.591.046**
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 943/1986:	**5.073.000.000**	**6.160.000.000**	**10.942.812.908**
- Accertati con il sistema della denuncia-rendiconto.....	3.678.000.000	4.290.000.000	5.615.358.986
- Accertati per i lavoratori agricoli dipendenti.....	770.000.000	966.000.000	1.361.509.579
- Accertati per i lavoratori domestici.....	625.000.000	904.000.000	3.965.944.343
- ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. L.vo 286/1998:	**8.080.000.000**	**220.000.000**	**417.778.138**
- Accertati con il sistema della denuncia-rendiconto.....	80.000.000	120.000.000	43.542.261
- Accertati per i lavoratori agricoli dipendenti.....	8.000.000.000	100.000.000	374.235.877
TOTALE.....	**37.153.000.000**	**35.642.000.000**	**79.492.143.450**

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Nel corso del 2000 la Gestione per la riscossione dei contributi per conto terzi è stata interessata unicamente dalla normativa preesistente e dall'aumento dei monti retributivi, nonché dagli effetti dei provvedimenti che hanno disciplinato l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile, limitatamente ai contributi destinati ai Fondi di rotazione, al Fondo per la formazione professionale e al Fondo per le politiche migratorie.

Pertanto, in attuazione dell'art. 1 della legge 537/1981, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I minimali predetti, a loro volta, sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente all'1.1.1999; con la stessa decorrenza hanno subito variazioni le retribuzioni convenzionali.

Con il 31 dicembre 1998 è cessata la riscossione del contributo ex Gescal, destinato alla Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case per i lavoratori, in attuazione dell'art. 3, comma 24, della legge 335/1995.

Per quanto attiene, invece, ai contributi ex Enaoli ed Asili Nido, l'art. 3, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448, ha previsto la soppressione delle relative aliquote contributive a decorrere dall'1/1/1999, ad esclusione di quei settori che versano il contributo per gli assegni familiari inferiore a quello dell'industria (2,48%), per i quali la soppressione decorre dal 1° gennaio 2000.

Inoltre con il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è soppresso il contributo di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, destinato al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DA DESTINARE ALLO STATO GIA' DI PERTINENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 ha, tra l'altro, istituito e disciplinato l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con la contestuale abolizione dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale di cui all' art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n 41.

Pertanto dal 1° Gennaio 1998, data di entrata in vigore del Decreto legislativo di che trattasi, è cessata la riscossione di detti contributi, fatto salvo quanto previsto all'art. 37, comma 1, che disciplinava gli adempimenti dei soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare e per i quali la cessazione ha operato nei casi limite a partire dal 1° ottobre 1998.

Conseguentemente, gli accertamenti previsti nel presente bilancio si riferiscono esclusivamente a recupero di contributi relativi a periodi precedenti.

Si precisa, inoltre che, a partire dal 1999, in base al combinato disposto dagli artt. 38 e 39 del predetto Decreto legislativo, come chiarito anche dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica, il gettito relativo alle riscossioni di contributi S.S.N. già di pertinenza delle Regioni e province autonome non viene più attribuito alle stesse, ma deve affluire al Bilancio dello Stato.

Nella tabella che segue, sono state riportate le fondamentali voci di entrata e di uscita del conto economico per il 2000, raffrontate con i corrispondenti dati ipotizzati per il 1999 - previsioni originarie e aggiornate – e con quelli accertati per il 1999, che si riferiscono a periodi di contribuzione ancora vigente per parte dell'anno.

(in miliardi di lire)

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
ENTRATE	1999	ORIGINARIO	AGGIORNATO	2000
- Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	760	151	200	504
- Quote di partecipazione degli iscritti	32	-	-	9
- Redditi e proventi patrimoniali	(...)	-	-	(...)
- Trasferimenti da parte delle Regioni	-	-	-	-
- Entrate non classificabili in altre voci	258	5	35	136
- Variazioni patrimoniali straordinarie	(...)	-	-	(...)
- Prelievi da Fondi e accantonamenti vari	430	67	158	99
TOTALE	**1.480**	**223**	**393**	**748**
USCITE				
- Trasferimenti passivi	713	96	147	358
- Oneri finanziari	31	25	22	(...)
- Poste correttive e compensative delle entrate	160	45	170	138
- Uscite non classificabili in altre voci	(...)	(...)	(...)	(...)
- Oneri tributari	1	1	1	(...)
- Spese di amministrazione	25	15	16	5
- Variazioni patrimoniali straordinarie	309	-	-	95
- Svalutazione e deprezzamenti	241	41	37	152
TOTALE	**1.480**	**223**	**393**	**748**

(...) valore inferiore agli 0,5 milioni.

CONTO ECONOMICO

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI - Ammontano a 507 miliardi e si riferiscono per:

- 296 mld. ai contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, e in particolare a contributi accertati tramite l'attività ispettiva svolta dall'Istituto, nonché da pratiche di condono;

- 208 mld. ai contributi a carico dei lavoratori autonomi, che come è noto, a partire dalla competenza del 1993 vengono riscossi direttamente dal Ministero delle Finanze.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Pari a 9 mld., riguardano per:

- 2 mld. il contributo a carico dei pensionati sui trattamenti pensionistici superiori a 18 milioni annui, erogati dall'Istituto o da altri Enti previdenziali, nella misura dello 0,90% fino a 40 milioni e dello 0,40% sulla fascia compresa tra 40 e 150 milioni;

- 3 mld. i contributi a carico dei cittadini non mutuati;

- 4 mld. i contributi a carico dei dipendenti e pensionati su redditi diversi da lavoro e pensione.

I contributi dei cittadini non mutuati e dei dipendenti e pensionati su redditi diversi da lavoro e pensione derivano prevalentemente da pratiche di condono, in quanto dal 1993 la riscossione del contributo viene effettuata dal Ministero delle Finanze ad eccezione di quella effettuata a seguito dell'assistenza fiscale che continua ad essere espletata dall'Istituto.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Iscritte per complessivi 136 mld., si riferiscono principalmente alle somme aggiuntive (sanzioni civili, amministrative, multe e ammende) dovute per il ritardato o omesso versamento, parziale o totale, dei contributi (133 mld.), a entrate varie e a interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi.

PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI – Ammontano a 99 mld. e si riferiscono:

- per 90 mld al prelievo connesso all'eliminazione di residui attivi per irrecuperabilità di crediti contributivi.
- per 9 mld. al prelievo per l'adeguamento del Fondo svalutazione crediti contributivi per l'eccedenza di questo rispetto ai crediti al 31 dicembre 1999 derivanti da alcune procedure di accertamento dei contributi.

TRASFERIMENTI PASSIVI - Ammontano a 357 mld. e rappresentano il differenziale netto tra le entrate e le uscite dell'anno da trasferire allo Stato per il finanziamento delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE - Pari a 138 mld., attengono interamente ai rimborsi di contributi indebiti.

ONERI TRIBUTARI - Pari a circa 0,1 mld., conseguono all'introduzione dell'IRAP a decorrere dal 1° gennaio 1998, disposta dall'art. 10 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle retribuzioni dei dipendenti dell'Istituto, nonchè all'assoggettamento a ritenute erariali degli interessi sui c/c postali.

SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI - Riguardano l'assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi della presunta irrecuperabilità dei crediti stessi per 152 mld., derivante dall'applicazione delle diverse percentuali di svalutazione dei crediti derivanti da alcune procedure di accertamento dei contributi.
L'operazione, peraltro, nulla modifica nei rapporti finanziari intrattenuti con lo Stato, in quanto questi, come noto, si basano sulle somme realmente riscosse.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE – Pari a 95 mld. si riferiscono a eliminazione di residui attivi per irrecuperabilità di crediti contributivi e crediti per sanzioni.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Sono state iscritte per 5 mld. e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto attribuite alla Gestione per lo svolgimento dei relativi compiti in base ai criteri previsti dal nuovo regolamento di contabilità che stabilisce che le spese generali di amministrazione rilevate dall'Istituto nel loro complesso, vengono ripartite fra le gestioni in base ai costi effettivamente sostenuti per ciascuna di esse.

In apposita tabella si riportano i dati delle spese di amministrazione dell'anno, suddivisi per grandi aggregati.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in miliardi di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000
SPESE PER IL PERSONALE	14	2
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:		
- Amministrazione Postale e Banche	a) (....)	a) (....)
- Altri Enti	6	a) (....)
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1	a) (....)
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA, MANUT.E ADATTAMENTO STABILI STRUM.	1	a) (....)
SPESE LEGALI	1	1
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI	2	2
ALTRE SPESE	1	a) (....)
TOTALE	**26**	**5**
meno **RECUPERI**	1	a) (....)
meno **RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI**	a) (....)	a) (....)
TOTALE NETTO	**25**	**5**

a) Dato inferiore al miliardo

STATO PATRIMONIALE

Nel prospetto che segue sono evidenziate, sinteticamente, le componenti patrimoniali della Gestione, risultanti all'inizio e alla fine dell'esercizio 2000.

(in miliardi di lire)

	STATO PATRIMONIALE		Variazioni	
	al 1° gennaio	al 31 dicembre		
ATTIVITA'				
- Credito in c/c verso l'INPS	2.057	1.360	-	697
- Residui attivi:	5.734	5.822	+	88
Crediti in gestione e garanzia presso la SCCI SpA		*1.348*		
Altri crediti		*4.474*		
- Crediti verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	126	60	-	66
Totale delle attività	**7.917**	**7.242**	**-**	**675**
PASSIVITA'				
- Residui passivi	4.965	4.237	-	728
- Poste rettificative dell'attivo	2.952	3.005	+	53
Totale delle passività	**7.917**	**7.242**	**-**	**675**

L'esame delle principali componenti dello stato patrimoniale evidenzia quanto segue.

CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS - Ammonta a 1.360 mld. e rappresenta le disponibilità della Gestione depositate nel conto corrente intrattenuto con l'INPS derivante, principalmente, dalle disponibilità necessarie a far fronte al debito per rimborso di contributi iscritto nella Gestione e dalle somme riscosse e non versate entro l'anno.

RESIDUI ATTIVI - Pari a 5.822 mld., sono costituiti:

- da 5.628 mld. per crediti contributivi verso le aziende di cui 1.295 mld. in gestione e garanzia presso la SCCI Spa e 4.333 mld. relativi a crediti non ceduti;

- da 190 mld. per crediti per sanzioni civili e amministrative di cui 53 mld. in gestione e garanzia presso la SCCI Spa e 137 mld. relativi a crediti non ceduti;

- da 4 mld. per crediti verso le Regioni per contributi dovuti per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani.

Si fornisce nel prospetto che segue un riepilogo per procedura di riscossione dei crediti verso le aziende ceduti e non.

CREDITI VERSO LE AZIENDE AL 31/12/2000
(in miliardi di lire)

DESCRIZIONE	CREDITI IN GESTIONE E GARANZIA PRESSO LA SCCI SPA	CREDITI NON CEDUTI	TOTALE CREDITI
CREDITI CONTRIBUTIVI			
Derivanti da denunce – rendiconto DM 10/M	1.206	-	1.206
Per i lavoratori domestici	-	2	2
Per i lavoratori agricoli dipendenti	-	881	881
Provenienti tramite le Casse Marittime	-	17	17
Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni	-	148	148
Per gli artigiani	47	64	111
Per gli esercenti attività commerciale	42	35	77
Per i liberi professionisti	-	111	111
Derivanti da denunce – rendiconto DM/10S	-	3.075	3.075
	-		
TOTALE CREDITI CONTRIBUTIVI	**1.295**	**4.333**	**5.628**
CREDITI PER SANZIONI			
Derivanti da denunce – rendiconto DM 10/M	-	4	4
Per i lavoratori domestici	-	(...)	(...)
Per i lavoratori agricoli dipendenti	-	106	106
Provenienti tramite le Casse Marittime	-	1	1
Per coltivatori diretti mezzadri e coloni	-	3	3
Per gli artigiani	8	1	9
Per gli esercenti attività commerciale	45	16	61
Per i liberi professionisti	-	6	6
TOTALE CREDITI PER SANZIONI	**53**	**137**	**190**
TOTALE GENERALE DEI CREDITI	**1.348**	**4.470**	**5.818**

CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI - Ammontano a 126 mld. e riguardano i crediti per sgravi di contributi di pertinenza del S.S.N., per i quali la Gestione degli interventi assistenziali rileva il credito verso lo Stato e, contestualmente, il debito verso la presente Gestione.

RESIDUI PASSIVI - Ammontano a 4.237 mld. e sono costituiti da:

- 3.492 mld relativi al debito verso lo Stato di cui nel prospetto allegato alla presente relazione si fornisce l'analisi:

 - 2.877 mld si riferiscono ai contributi accertati e non riscossi al netto del Fondo svalutazione crediti;

 - 615 mld si riferiscono ai contributi riscossi e non versati di cui 226 mld. si riferiscono alla attribuzione alla Gestione per il 1999 del ricavo dell'operazione di cartolarizzazione attribuito provvisoriamente in proporzione ai crediti ceduti da ciascuna gestione per i quali sarà possibile provvedere alla loro esatta imputazione soltanto quando perverranno i dati relativi della effettiva riscossione;

- 31 mld relativi al debito per oneri finanziari per la cessione dei crediti di cui all'art. 13, comma 6 della Legge 23 /12/1998, n.448;

- 714 mld relativi al debito per contributi da rimborsare.

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO - Pari a 3.005 mld. si riferiscono esclusivamente al Fondo svalutazione crediti contributivi, istituito per tenere conto della inesigibilità dei crediti dovuti alla Gestione.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE CENTRALE DI FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI RAPPORTI FINANZIARI CON
PER L'ANN0

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	DEBITI ALL'1.1.2000				IMPEGNI	PAGAMENTI
		DEBITO VERSO LO STATO (residui iniziali del capitolo 1 06 18)				
	ACCERTATE E NON RISCOSSE AL NETTO DEL F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	PER SOMME RISCOSSE E NON VERSATE	PER SOMME RISCOSSE E NON VERSATE PER ALTRE RISCOSSIONI	TOTALE DEBITO ALL'1.1.2000		
	1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6
VALLE D'AOSTA	3.980.461.544	775.182.827	2.257.333.309	7.012.977.680	850.880.541	2.257.333.309
PIEMONTE	163.672.951.476	22.023.295.065	86.256.611.037	271.952.857.578	35.682.172.917	86.256.611.037
LOMBARDIA	401.134.882.295	52.696.903.070	194.294.333.342	648.126.118.707	77.138.215.996	194.294.333.342
VENETO	171.997.839.982	21.344.926.992	65.978.206.255	259.320.973.229	20.847.802.046	65.978.206.255
FRIULI VENEZIA G.	47.128.303.698	6.032.308.354	20.497.419.049	73.658.031.101	6.595.265.680	20.497.419.049
LIGURIA	71.058.448.356	8.215.868.513	33.802.794.539	113.077.111.408	-1.640.336.760	33.802.794.539
EMILIA ROMAGNA	152.053.448.051	20.976.602.218	73.512.001.230	246.542.051.499	22.955.884.120	73.512.001.230
TOSCANA	155.709.423.851	15.651.255.366	60.466.281.199	231.826.960.416	11.156.486.777	60.466.281.199
MARCHE	54.928.830.577	5.396.284.498	25.267.172.014	85.592.287.089	13.178.364.237	25.267.172.014
UMBRIA	33.714.045.288	2.884.665.189	12.815.650.023	49.414.360.500	4.466.684.673	12.815.650.023
LAZIO	288.576.183.370	22.355.424.336	159.516.261.258	470.447.868.964	73.366.382.884	159.516.261.258
ABRUZZO	60.825.591.607	3.267.829.938	21.296.810.473	85.390.232.018	9.107.557.985	21.296.810.473
MOLISE	13.244.711.964	702.367.863	5.099.911.637	19.046.991.469	1.811.616.429	5.099.911.637
CAMPANIA	324.448.855.159	10.609.057.053	72.718.438.523	407.776.350.735	26.958.190.376	72.718.438.523
PUGLIA	354.940.661.013	7.620.028.619	81.820.085.009	444.380.774.641	20.892.237.961	81.820.085.009
BASILICATA	46.157.481.780	1.375.437.811	17.443.463.985	64.976.383.576	674.983.616	17.443.463.985
CALABRIA	164.169.129.506	4.092.308.276	59.672.172.442	227.933.610.224	12.812.692.675	59.672.172.442
SICILIA	300.099.425.895	10.632.209.610	73.120.689.682	383.852.325.187	12.178.173.071	73.120.689.682
SARDEGNA	68.818.290.104	4.551.550.391	22.545.108.851	95.914.949.346	6.691.949.265	22.545.108.851
TRENTO	14.373.964.931	2.597.861.024	6.836.013.110	23.807.839.065	949.737.509	6.836.013.110
BOLZANO	16.928.494.877	2.601.572.425	8.079.578.959	27.609.646.261	1.294.864.902	8.079.578.959
	2.907.961.425.324	226.402.939.443	1.103.296.335.926	4.237.660.700.693	357.969.806.900	1.103.296.335.926

LO STATO DISTINTI PER REGIONI E PROVINCE AUTONOME
2000

DEBITO VERSO LO STATO AL 31.12.2000 (residui finali del capitolo 1 06 18)						
PER SOMME ACCERTATE E NON RISCOSSE	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	SOMME ACCERTATE E NON RISCOSSE AL NETTO DELLA SVALUTAZIONE CREDITI	PER SOMME RISCOSSE E NON VERSATE			
			A SEGUITO DELLA CARTOLARIZZAZIONE 1999	PER ALTRE RISCOSSIONI	TOTALE SOMME RISCOSSE E NON VERSATE	TOTALE
7	8	9 = 7 - 8	10	11	13 = 10 - 11	13
8.677.992.242	4.581.128.518	4.096.863.724	775.182.827	734.478.361	1.509.661.188	5.606.524.912
357.242.157.019	191.169.427.843	166.072.729.176	22.023.295.065	33.282.395.217	55.305.690.282	221.378.419.458
863.555.689.034	459.454.184.604	404.101.504.430	52.696.903.070	74.171.593.861	126.868.496.931	530.970.001.361
358.508.105.163	190.733.463.879	167.774.641.284	21.344.926.992	25.071.000.744	46.415.927.736	214.190.569.020
100.572.768.685	53.491.183.304	47.081.585.381	6.032.308.354	6.641.983.997	12.674.292.351	59.755.877.732
150.823.991.706	80.627.198.956	70.196.792.750	8.215.868.513	-778.681.154	7.437.187.359	77.633.980.109
320.168.646.033	171.447.136.163	148.721.509.870	20.976.602.218	26.287.822.301	47.264.424.519	195.985.934.389
335.152.119.584	179.366.649.340	155.785.470.244	15.651.255.366	11.080.440.384	26.731.695.750	182.517.165.994
115.615.290.659	61.520.536.164	54.094.754.495	5.396.284.498	14.012.440.319	19.408.724.817	73.503.479.312
79.380.751.773	42.898.535.566	36.482.216.207	2.884.665.189	1.698.513.754	4.583.178.943	41.065.395.150
629.998.184.237	331.223.815.643	298.774.368.594	22.355.424.336	63.168.197.660	85.523.621.996	384.297.990.590
125.709.650.656	65.033.827.776	60.675.822.880	3.267.829.938	9.257.326.712	12.525.156.650	73.200.979.530
27.038.315.734	13.575.970.778	13.462.344.956	702.367.868	1.593.983.437	2.296.351.305	15.758.696.261
597.237.613.509	280.022.463.581	317.215.149.928	10.609.057.053	34.191.895.607	44.800.952.660	362.016.102.588
650.453.931.927	316.740.227.262	333.713.704.665	7.620.028.619	42.119.194.309	49.739.222.928	383.452.927.593
87.574.240.951	42.423.582.305	45.150.658.646	1.375.437.811	1.681.806.750	3.057.244.561	48.207.903.207
291.832.183.975	134.258.218.539	157.573.965.436	4.092.308.276	19.407.856.745	23.500.165.021	181.074.130.457
580.143.549.955	285.428.655.077	294.714.894.878	10.632.209.610	17.562.704.088	28.194.913.698	322.909.808.576
138.974.152.773	67.875.569.931	71.098.582.842	4.551.550.391	4.411.656.527	8.963.206.918	80.061.789.760
30.515.989.216	16.302.993.733	14.212.995.483	2.597.861.024	1.110.706.957	3.708.567.981	17.921.563.464
33.849.354.479	17.641.049.500	16.208.304.979	2.601.572.425	2.015.054.800	4.616.627.225	20.824.932.204
5.883.024.679.310	3.005.815.818.462	2.877.208.860.848	226.402.939.443	388.722.371.376	615.125.310.819	3.492.334.171.667

RENDICONTO

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DEL SERVIZIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'I.N.P.S.....	**2.057.144.449.888**	**1.359.532.273.849**	**-697.612.176.039**
2	RESIDUI ATTIVI:	**5.734.299.232.250**	**5.822.619.184.555**	**88.319.952.305**
	- Crediti contributivi (all. n. 1):	5.561.143.442.881	5.628.321.463.198	67.178.020.317
	Crediti in gestione e garanzia presso la SCCI SpA.....	-	*1.294.569.150.959*	
	Altri crediti.....	-	*4.333.752.312.239*	
	- Crediti per sanzioni civili ed amministrative:	168.836.919.173	189.978.851.161	21.141.931.988
	Crediti in gestione e garanzia presso la SCCI SpA...	-	*52.775.317.865*	
	Altri crediti.....	-	*137.203.533.296*	
	- Crediti verso le Regioni per contributi dovuti per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani art. 16 della L. n. 845/1978.....	4.318.870.196	4.318.870.196	0
3	CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI:	**125.958.256.795**	**60.405.494.755**	**-65.552.762.040**
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	**7.917.401.938.933**	**7.242.556.953.159**	**-674.844.985.774**

SANITARIO NAZIONALE GIA' DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DA DESTINARE ALLO STATO

AL 31 DICEMBRE 2000

	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI:	**4.965.105.875.212**	**4.236.741.134.697**	**-728.364.740.515**
	- Debito verso lo Stato	4.237.660.700.693	3.492.334.171.667	-745.326.529.026
	- Debito per oneri finanziari.....	30.416.635.557	30.416.635.557	0
	- Debiti per contributi da rimborsare.....	697.028.538.962	713.990.327.473	16.961.788.511
2	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	- Fondo Svalutazione crediti contributivi.....	**2.952.296.063.721**	**3.005.815.818.462**	**53.519.754.741**
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	**7.917.401.938.933**	**7.242.556.953.159**	**-674.844.985.774**

I SINDACI

Valter Bartolucci - Lorenzo Di Maio
Fiorenzo Pesiri - Giovanpietro Scotto Di Carlo

IL PRESIDENTE

Massimo Paci

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DEL SERVIZI
BILANCIO ECONOMIC

	ENTRATE	PREVENTIVO 2000 ORIGINARIO	PREVENTIVO 2000 AGGIORNATO	CONSUNTIVO 2.000
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI (all. n. 2 col. n. 3).....	**150.876.000.000**	**199.601.044.000**	**503.898.405.845**
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI:	**0**	**0**	**9.381.533.564**
	- Contributi a carico dei cittadini non iscritti ad ex Enti mutualistici.....	-	-	2.637.768.006
	- Contributi a carico lav.ri italiani (frontalieri,stagionali, emigranti) occupati in Svizzera L.n. 302/69.....	-	-	25.399.398
	- Contributi dovuti dai lavoratori dipendenti e pensionati su redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione comma 8, della Legge n. 41/1986.....	-	-	4.546.074.833
	- Contributi sui trattamenti pensionistici.....	-	-	2.172.291.327
3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:			
	- Interessi di c/c postale.....	**0**	**0**	**6.430.000**
4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI :	**4.958.200.000**	**35.410.797.000**	**135.703.485.830**
	- Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi.....	192.000.000	527.466.000	2.369.722.000
	- Sanzioni civili, amministrative, multe e ammende....	4.699.000.000	34.832.831.000	133.157.745.830
	- Entrate diverse.....	67.200.000	50.500.000	176.018.000
	A-COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE....	**155.834.200.000**	**235.011.841.000**	**648.989.855.239**
5	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	0	0	**73.874.680**
	Insussistenze passive			
	- Eliminazione residui passivi per contr. da rimborsar	-	-	73.874.680
6	PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI:			
	- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi	**67.246.000.000**	**157.613.794.000**	**98.713.088.738**
	B-COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE.....	**67.246.000.000**	**157.613.794.000**	**98.786.963.418**
	TOTALE (A+B).....	**223.080.200.000**	**392.625.635.000**	**747.776.818.657**

SANITARIO NAZIONALE GIA' DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DA DESTINARE ALLO STATO DELL'ANNO 2000

	U S C I T E	PREVENTIVO 2000 ORIGINARIO	PREVENTIVO 2000 AGGIORNATO	CONSUNTIVO 2.000
1	TRASFERIMENTI PASSIVI	**96.568.000.000**	**146.556.135.000**	**357.969.806.900**
2	ONERI FINANZIARI	**24.936.000.000**	**22.465.939.000**	**315.648.498**
	- Interessi passivi diversi.....	0	0	315.648.498
	- Derivanti dalla cessione crediti.....	24.936.000.000	22.465.939.000	0
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE			
	- Rimborsi di contributi.....	**45.000.000.000**	**170.000.000.000**	**137.731.568.118**
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI.....	**33.200.000**	**24.300.000**	**51.210.000**
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.	**166.537.200.000**	**339.046.374.000**	**496.068.233.516**
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	**14.898.000.000**	**16.218.000.000**	**5.108.258.000**
6	ONERI TRIBUTARI.....	**507.000.000**	**726.000.000**	**118.637.000**
7	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	**0**	**0**	**94.248.846.662**
	Insussistenze attive			
	- Eliminazione residui attivi per contributi.....	-	-	89.762.038.015
	- Eliminazione residui attivi per sanzioni.....	-	-	4.486.808.647
8	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
	- Svalutazione crediti contributivi.....	**41.138.000.000**	**36.635.261.000**	**152.232.843.479**
	B - COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE....	**56.543.000.000**	**53.579.261.000**	**251.708.585.141**
	TOTALE (A+B).....	**223.080.200.000**	**392.625.635.000**	**747.776.818.657**

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

CREDITI CONTRIBUTIVI

DESCRIZIONE	IMPORTI
- Derivanti da denunce-rendiconto DM 10/M	1.206.314.906.000
- Per i lavoratori domestici	1.432.245.000
- Per i lavoratori agricoli dipendenti	881.150.171.935
- Provenienti tramite le Casse Marittime	17.399.731.109
- Per coltivatori diretti, mezzadri e coloni	148.232.402.599
- Per gli artigiani	111.124.027.979
- Per gli esercenti attivita' commerciale	77.225.091.205
- Per i liberi professionisti	110.593.621.766
- Derivanti da denunce-rendiconto DM 10/S	3.074.849.265.605
TOTALE	5.628.321.463.198

CONTRIBUTO A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI

allegato n.2

	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000 ORIGINARIO	PREVENTIVO 2000 AGGIORNATO	CONSUNTIVO 2.000 (3)
A	LAVORATORI DIPENDENTI			
	1 - Accertati con il sistema DM/10M	-	10.485.000.000	34.646.878.594
	2 - Accertati con il sistema DM/10S	150.000.000.000	180.000.000.000	240.674.843.636
	3 - Accertati per i lavoratori agricoli dipe	-	-	2.186.720.694
	4 - Accertati per i lavoratori domestici	876.000.000	584.000.000	9.516.443.693
	5 - Accertati tramite le casse marittime	-	-	8.954.807.466
	6 - Accertati per il personale INPS	-	-	22.019.908
	7 - Accertati con altri sistemi	-	-	52.618.569
	TOTALE (A).....	**150.876.000.000**	**191.069.000.000**	**296.054.332.560**
B	LAVORATORI AUTONOMI			
	1 - Accertati per gli artigiani	-	-	88.507.389.774
	2 - Accertati per i commercianti	-	-	119.098.228.061
	3 - Accertati per i coltivatori diretti colon	-	-	-
	4 - Accertati per i pescatori autonomi	-	-	2.261.361
	5 - Accertati per gli iscritti al fondo clero	-	-	5.943.755
	6 - Accertati per i liberi professionisti	-	-	230.250.334
	7 - Accertati con altri sistemi	-	-	-
	TOTALE (B).....	-	-	207.844.073.285
	TOTA	**150.876.000.000**	**191.069.000.000**	**503.898.405.845**

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997

Il Decreto ha, tra l'altro, istituito e disciplinato l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con la contestuale abolizione (vedi art. 36) dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Pertanto, l'Istituto, a far data dall'entrata in vigore del Decreto legislativo di che trattasi, riscuote direttamente esclusivamente i contributi relativi ai periodi pregressi, (anni 1997 e precedenti), nonchè una parte di quelli relativi al 1998 in relazione a quanto previsto all'art. 37 che al comma 1, disciplina gli adempimenti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, strabilendo al comma 2, che l'applicazione dell'IRAP e la soppressione dei contributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 38 e 39, come chiarito anche dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica, a partire dal 1999, il gettito relativo a riscossioni di contributi S.S.N., già di pertinenza delle Regioni e Province autonome, non viene più attribuito alle stesse, ma affluisce al Bilancio dello Stato.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

La Gestione è stata interessata dall'articolo 13 che ha dettato le linee guida del processo di monetizzazione dei crediti contributivi Inps attraverso la cessione per la loro riscossione tramite dei concessionari, secondo le modalità di cui al comma 6 dello stesso articolo.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA PER PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 1979 ART. 23 QUINQUIES DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N.33

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La Gestione rileva le riscossioni dei contributi sociali di malattia per periodi contributivi fino al 31 dicembre 1979 di pertinenza del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Ufficio liquidazione degli Enti mutualistici disciolti.

Attesi i successivi trasferimenti delle entrate riscosse - al netto delle spese di funzionamento e di altre uscite - ai destinatari aventi diritto, la Gestione in esame presenta il conto di esercizio in pareggio.

CONTO ECONOMICO

Le entrate dell'esercizio 2000 (205 milioni) sono rappresentate in massima parte dai contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti che sono stati accertati per 175 milioni, da entrate diverse per 22 milioni e dal prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi per 8 milioni.

Le uscite sono rappresentate quasi esclusivamente:

- dai trasferimenti passivi che, iscritti in 163 milioni, concernono le somme di pertinenza dello Stato per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Ufficio Liquidazione degli Enti Mutualistici disciolti, presso il Ministero del Tesoro;

- dalle spese di amministrazione sono state iscritte in 33 milioni e rappresentano la quota parte delle spese attribuite alla Gestione.

Nella tabella che segue si riportano, per grandi aggregati, i dati delle spese di amministrazione raffrontate con quelle dell'esercizio precedente.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in milioni di lire)

A G G R E G A T I	CONSUNTIVO 1999	CONSUNTIVO 2000
SPESE PER IL PERSONALE	28	29
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1	1
ILLUMINAZ. FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, PULIZIA,VIGILANZA, MANUT. E ADATTAMENTO STABILI STRUM.	2	2
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI E AMM.TO APPARECHIATURE INFORMATICHE	(...)	(...)
ALTRE SPESE	3	1
TOTALE	**34**	**34**
meno **RECUPERI**	1	1
meno **RESIDUI INSUSS. PASSIVI**	(...)	(...)
TOTALE NETTO	**33**	**33**

STATO PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione all'inizio ed alla fine del 2000 sono evidenziate, per grandi aggregati, nel prospetto che segue:

(in milioni di lire)

	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
ATTIVITA'			
- Credito in conto corrente con l'INPS	4.728	279	- 4.449
- Residui attivi:	1.358	1.358	(...)
- crediti in gestione presso la SCCI Spa		*530*	
- altri crediti non ceduti		*828*	
Totale delle attività	**6.086**	**1.637**	**- 4.449**
PASSIVITA'			
- Residui passivi	5.584	1.143	- 4.441
- Debiti bancari e finanziari	(...)	(...)	-
- Poste rettificative dell'attivo	502	494	- 8
Totale delle passività	**5.003**	**1.637**	**- 4.449**

Le attività della gestione al 31 dicembre 2000 sono costituite:

- dal credito in conto corrente intrattenuto con l'I.N.P.S. pari a 279 mln;
- dai residui attivi pari a 1.358 mln che riguardano i crediti verso i datori di lavoro per contributi (1.046 milioni), i crediti verso le Regioni a statuto speciale per i contributi dovuti per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani, ai sensi dell'art. 16 della legge n.845/1978 (84 milioni) e i crediti per sanzioni civili (228 milioni).

In particolare si chiarisce che:

- I crediti verso i datori di lavoro per contributi sono distinti in :
 - 528 mln relativi ai crediti in gestione e garanzia presso la SCCI Spa;
 - 518 mln relativi ai crediti non ceduti.
- i crediti per sanzioni civili e amministrative sono distinti in:
 - 2 mln relativi ai crediti in gestione e garanzia presso la SCCI Spa;
 - 226 mln relativi ai crediti non ceduti.

Si fornisce nel prospetto che segue l'analisi per procedura di riscossione.

CREDITI AL 31/12/2000
(in milioni di lire)

DESCRIZIONE	CREDITI IN GESTIONE E GARANZIA PRESSO LA SCCI SPA	CREDITI NON CEDUTI	TOTALE CREDITI
CREDITI CONTRIBUTIVI			
Provenienti tramite le Casse Marittime	-	377	377
Per gli artigiani	307	79	386
Per gli esercenti attività commerciale	221	61	282
Per Avvocati/Procuratori	-	1	1
	528	**518**	**1.046**
Per le Regioni per la copertura assicurativa, art.16 legge n.845/78	-	84	84
TOTALE CREDITI CONTRIBUTIVI	-	**84**	**84**
CREDITI PER SANZIONI			
Per gli artigiani	1	-	1
Per gli esercenti attività commerciale	1	-	1
Provenienti tramite le Casse Marittime	-	226	226
TOTALE CREDITI PER SANZIONI	**2**	**226**	**228**
TOTALE GENERALE DEI CREDITI	**530**	**828**	**1.358**

Le passività sono costituite quasi esclusivamente:

- Dai residui passivi che ammontano a 1.142 milioni e sono costituiti da:

 1.035 mln relativi alle somme da trasferire allo Stato, di cui:

 784 mln si riferiscono ai contributi accertati e non riscossi al netto del Fondo svalutazione crediti contributivi, 252 mln si riferiscono ai contributi riscossi e non versati dei quali ultimi 13 mln sono da attribuire al ricavo dell'operazione di cartolarizzazione 1999;

 92 mln relativi alle somme da trasferire all'Ufficio liquidazione degli Enti mutualistici disciolti, di cui 80 mln si riferiscono ai contributi accertati e non riscossi al netto del Fondo svalutazione crediti contributivi, 12 mln si riferiscono ai contributi riscossi e non versati dei quali ultimi 2 mln sono da attribuire al ricavo dell'operazione di cartolarizzazione 1999;

- 15 mln relativi al debito per oneri finanziari derivanti dalla cessione dei crediti contributivi.

- Dal fondo valutazione crediti contributivi pari a 494 mln istituito per tenere conto della inesigibilità dei crediti contributivi dovuti alla Gestione.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE CENTRALE
DI RAGIONERIA E FINANZA

RENDICONTO

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI DELL'ART. 23 QUINQUIES DELLA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'I.N.P.S...	**4.728.156.936**	**278.791.235**	**-4.449.365.701**
2	RESIDUI ATTIVI:	**1.357.681.335**	**1.358.045.855**	**364.520**
	- Crediti contributivi...	1.060.967.201	1.046.057.862	-14.909.339
	- crediti in gestione presso la S.C.C.I. Spa		*527.683.476*	
	- altri crediti		*518.374.386*	
	- Crediti verso le Regioni per contributi dovuti per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani art. 16 della L. n. 845/1978	84.207.433	84.207.433	-
	- crediti in gestione presso la S.C.C.I. Spa		-	
	- altri crediti		*84.207.433*	
	- Crediti per sanzioni civili ed amministrative	212.506.701	227.780.560	15.273.859
	- crediti in gestione presso la S.C.C.I. Spa		*1.327.116*	
	- altri crediti		*226.453.444*	
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	**6.085.838.271**	**1.636.837.090**	**-4.449.001.181**

MALATTIA PER PERIODI FINO AL 31.12.1979 AI SENSI
LEGGE 29 FEBBRAIO 1980 N. 33
AL 31 DICEMBRE 2000

	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 1°.1.2000	CONSISTENZA AL 31.12.2000	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI:	**5.583.638.946**	**1.142.450.648**	**-4.441.188.298**
	- Debito verso il Servizio Sanitario Nazionale.....	2.951.995.823	1.035.518.585	-1.916.477.238
	- Debito verso la Gestione di liquidazione degli Enti mutualistici disciolti.....	2.617.029.652	92.318.592	-2.524.711.060
	- Debiti per oneri finanziari.....	14.613.471	14.613.471	-
	- per periodi 1° gennaio - 31 dicembre 1979.....	13.041.871	13.041.871	-
	- per periodi fino al 31 dicembre 1978.....	1.571.600	1.571.600	-
2	DEBITI BANCARI E FINANZIARI.....	**382.909**	**382.909**	-
3	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:			
	Fondo svalutazione crediti contributivi.....	**501.816.416**	**494.003.533**	**-7.812.883**
	- per periodi 1° gennaio - 31 dicembre 1979.....	424.913.233	417.100.350	-7.812.883
	- per periodi fino al 31 dicembre 1978.....	76.903.183	76.903.183	-
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	**6.085.838.271**	**1.636.837.090**	**-4.449.001.181**

I SINDACI
VALTER BARTOLUCCI - LORENZO DI MAIO
FIORENZO PESIRI - GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO

IL PRESIDENTE
MASSIMO PACI

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI
AI SENSI DELL'ART.23 QUINQUIES DELLA
CONTO ECONOMICO

	ENTRATE		IMPORTI
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI:		
	- per periodi 1° gennaio - 31 dicembre 1979	174.703.448	
	- per periodi fino al 31 dicembre 1978	394.880	
			175.098.328
2	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI :		
	- Sanzioni civili, amministrative, multe ed ammende:		
	- per periodi 1° gennaio - 31 dicembre 1979	21.724.917	
	- per periodi fino al 31 dicembre 1978	-	21.724.917
	- Entrate diverse :		
	- per periodi 1° gennaio - 31 dicembre 1979	444.090	
	- per periodi fino al 31 dicembre 1978	-	
			444.090
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE		197.267.335
3	PRELIEVO DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI:		
	- Prelievo dal Fondo Svalutazione crediti contributivi:		
	- per periodi 1° gennaio - 31 dicembre 1979	7.812.883	
	- per periodi fino al 31 dicembre 1978	-	7.812.883
	B - COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE		7.812.883
	TOTALE (A + B)		**205.080.218**

MALATTIA PER PERIODI FINO AL 31.12.1979
LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33
PER L'ESERCIZIO 2000

	USCITE		IMPORTI
1	TRASFERIMENTI PASSIVI:		
	- Al Servizio Sanitario Nazionale	162.884.153	
	- Alla Gestione di liquidazione degli Enti mutualistici disciolti.	316.469	163.200.622
2	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE:		
	- Rimborsi di contributi :		
	- per periodi 1° gennaio - 31 dicembre 1979	4.170.089	
	- per periodi fino al 31 dicembre 1978	-	4.170.089
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE		167.370.711
	SPESE DI AMMINISTRAZIONE :		
4	- per periodi 1° gennaio - 31 dicembre 1979	32.739.190	
	- per periodi fino al 31 dicembre 1978	75.810	32.815.000
5	ONERI TRIBUTARI:		
	- per periodi 1° gennaio - 31 dicembre 1979	1.123.399	
	- per periodi fino al 31 dicembre 1978	2.601	1.126.000
	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRARDINARIE:		
	Insussitenza di residui attivi per contributi	1.998.222	
	Insussitenza di residui attivi per sanzioni	1.770.285	3.768.507
	B - COMPONENTI ECONOMICHE NON FINANZIARIE		37.709.507
	TOTALE (A+B)		**205.080.218**

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI DEBITORI VERSO LO STATO DA PARTE DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI PER ANTICIPAZIONI SUL RELATIVO FABBISOGNO FINANZIARIO

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La "gestione per la regolazione dei rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali per anticipazioni sul relativo fabbisogno finanziario", istituita in attuazione del comma 6 dell'art. 35 della legge n.448/98 " Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" evidenzia i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

Nell'anno 2000 il fabbisogno delle gestioni previdenziali, non coperto dalle disponibilità delle gestioni attive, è risultato pari a **4.385** miliardi, ed è stato coperto per **3.000** miliardi con le anticipazioni ricevute nell'anno, come evidenziato nel bilancio finanziario dell'Istituto al capitolo E 62003, e per **1.385** miliardi utilizzando le quote giacenti presso la Tesoreria centrale, derivanti dai versamenti effettuati dallo Stato nell'esercizio 1999 a titolo di regolazioni pregresse e quali anticipazioni a copertura del fabbisogno presunto per l'anno 1999, risultate eccedenti l'effettivo fabbisogno delle gestioni.

In relazione a quanto sopra, alla fine dell'esercizio in esame, il fabbisogno delle gestioni previdenziali ascende a **9.197** miliardi mentre il debito verso lo Stato per le anticipazioni ricevute, ammonta a **15.285** miliardi, con un incremento di 3.000 miliardi rispetto a quello all'inizio dell'esercizio.

Ai fini dell'attribuzione alle gestioni previdenziali di tali anticipazioni si è tenuto conto dei criteri fissati dagli organi dell'Istituto con le deliberazioni del C.I.V. n. 7 del 9 maggio 2000 e del C.D.A. n. 349 del 27 giugno 2000 che hanno previsto che venisse coperto, in via prioritaria, il fabbisogno finanziario, complessivamente considerato, delle contabilità separate degli ex Fondi Trasporti, Elettrici e Telefonici, confluiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, successivamente, per la parte eccedente, il fabbisogno delle restanti gestioni previdenziali.

Nell'anno 2000 le predette anticipazioni di 9.197 miliardi risultano destinate esclusivamente a coprire parte del fabbisogno delle contabilità separate del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, alla fine dell'anno, ammonta complessivamente a 14.413 miliardi.

Nello Stato Patrimoniale della gestione risultano, pertanto, iscritti tra le Attività:

- il credito verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per le anticipazioni effettuate in relazione al fabbisogno delle contabilità separate del comparto Lavoratori dipendenti, per **9.197** miliardi;

- il credito in conto corrente verso l'INPS per le anticipazioni ricevute, eccedenti il fabbisogno, per **6.088** miliardi con una diminuzione di **1.385** miliardi rispetto alla situazione all'inizio dell'anno, così come precedentemente illustrato.

Nelle Passività risulta iscritto:

- il debito verso lo Stato per **15.285** miliardi per il complesso dei contributi ricevuti.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO

RENDICONTO

CONSUNTIVO 2000

GESTIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI

DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI PER ANTICIPAZIONI

ART. 35, C. 6

STATO PATRIMONIALE

(in

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2000	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2000	VARIAZIONI
1	**CREDITO VERSO LE GESTIONI PREVIDENZIALI PER ANTICIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 35, C.3 E 4 DELLA L. 448/98 EFFETTUATE:**	**4.811.632.590.148**	**9.196.804.842.309**	**4.385.172.252.161**
	- ALLA GESTIONE CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI.....	4.811.632.590.148		-4.811.632.590.148
	- AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI.....		9.196.804.842.309	9.196.804.842.309
2	**CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS**	**7.473.009.523.812**	**6.087.837.271.651**	**-1.385.172.252.161**
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	**12.284.642.113.960**	**15.284.642.113.960**	**3.000.000.000.000**

DEBITORI VERSO LO STATO DA PARTE

SUL RELATIVO FABBISOGNO FINANZIARIO

DELLA L. 448/98

AL 31 DICEMBRE 2000

lire)

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1° GENNAIO 2000	AL 31 DICEMBRE 2000	
1	DEBITO VERSO LO STATO PER LE ANTICIPAZIONI RICEVUTE AI SENSI DELL'ART. 35, C. 3 E 4 DELLA L. 448/98	12.284.642.113.960	15.284.642.113.960	3.000.000.000.000
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	12.284.642.113.960	15.284.642.113.960	3.000.000.000.000

I SINDACI
VALTER BARTOLUCCI - LORENZO DI MAIO
FIORENZO PESIRI - GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO

IL PRESIDENTE

MASSIMO PACI

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

FONDO DI SOLIDARIETA'
PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Decreto Interministeriale 28 aprile 2000, n. 158 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha adottato il regolamento concernente il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione industriale e riqualificazione professionale del personale del credito" istituito presso l'I.N.P.S., in conformità alle disposizioni dell'art. 2, comma 28 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 emanate al fine di perseguire politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione e per fronteggiare situazioni di crisi delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Il Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 8 novembre 2000 ha costituito il Comitato Amministratore del Fondo che si è insediato presso l'Istituto il 4 dicembre 2000.

Gli interventi a carico del Fondo, finanziati da un contributo "ordinario", un contributo "addizionale " ed uno "straordinario", sono concessi previa costituzione di specifiche riserve ed entro i limiti delle risorse già acquisite, nel rispetto dell'equilibrio finanziario.

L'obbligo per il versamento del contributo ordinario, dovuto da tutte le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende del credito, per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è sorto dal 1° luglio 2000 (data di entrata in vigore del D. I. n. 157/2000).

Le disposizioni operative diramate dall'Istituto per consentire il versamento dei contributi hanno previsto la possibilità, per le aziende, di regolarizzare il periodo relativo all'anno 2000 entro il 16/02/2001.

Il primo bilancio consuntivo del Fondo evidenzia nell'anno 2000 Entrate per 750 milioni e Uscite per 32 milioni presentando un avanzo di 718 milioni.

Nel rimandare all'appendice legislativa per ulteriori informazioni sulle prestazioni a carico del Fondo e sul loro finanziamento, si fornisce un commento alle voci di bilancio.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti - Figurano per 655 milioni ed attengono ai versamenti effettuati nell'ultimo mese dell'anno per il contributo ordinario.

Redditi e proventi patrimoniali - Pari a 1,3 milioni si riferiscono agli interessi attivi maturati sulle disponibilità del Fondo remunerate al saggio di interesse del 4,933 per cento, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 137 del 2 maggio 2001, secondo i criteri previsti dall'art. 34 del vigente Regolamento di contabilità.

Trasferimenti passivi - Determinati in 1,5 milioni attengono:
al finanziamento degli Istituti di patronato in applicazione dell'art. 4, Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 che ha stabilito che al predetto finanziamento si provvede con il prelievo di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

L'aliquota è determinata annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e, per l'anno 2000, è stata fissata nella misura dello 0,226 con decreto 17 aprile 2001;

al finanziamento dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale in applicazione degli articoli 5 e 12 della Legge 10/02/1961, n. 66.

Spese di amministrazione - Determinate in 29,8 milioni rappresentano la quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Istituto attribuite al Fondo sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dall'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi I.N.P.S.

In particolare, l'attribuzione ad ogni Fondo o Gestione avviene:

- in maniera diretta per la parte delle spese individuabile e divisibile fra le gestioni;
- in maniera proporzionale agli oneri già determinati in maniera diretta, per la parte non individuabile né divisibile fra le gestioni.

Nella pagina seguente si espongono, per aggregati, le varie componenti delle spese di amministrazione.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

AGGREGATI	ANNO 2000
Spese per il personale (dirette ed indirette)	29.000.000
Illuminazione, forza motrice, riscaldamento, pulizie, vigilanza, fitto, manutenzione e adattamento stabili strumentali	192.000
Spese per servizi informatici e ammortamento apparecchiature informatiche	221.000
Altre spese	410.750
TOTALE	29.823.750

Oneri tributari - Ammontano a 0,8 milioni e attengono al pagamento dell'IRAP.

Risultato di esercizio - L'esercizio 2000 presenta Entrate per 750 milioni e Uscite per 32 milioni con un'eccedenza delle prime sulle seconde per 718 milioni.

Circa le principali voci dello stato patrimoniale si segnala quanto segue:

Credito in conto corrente con l'I.N.P.S. – L'importo di 626 milioni rappresenta il credito in conto corrente che il Fondo vanta a fine esercizio nei confronti dell'INPS.

Avanzo Patrimoniale - Al 31/12/2000 il Fondo presenta un avanzo patrimoniale di 718 milioni.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

RENDICONTO

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO,DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS.....	0	625.978.250	625.978.250
2	RATEI ATTIVI.....	0	93.704.000	93.704.000
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	0	719.682.250	719.682.250

E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO
AL 31 DICEMBRE 2000

	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
1	**RESIDUI PASSIVI**	**0**	**1.482.000**	**1.482.000**
	Debiti per contribuzioni:			
	- verso istituti di patronato	0	1.481.000	1.481.000
	- verso istituto italiano di medicina sociale	0	1.000	1.000
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	**0**	**1.482.000**	**1.482.000**
2	**AVANZO PATRIMONIALE**	**0**	**718.200.250**	**718.200.250**
	TOTALE A PAREGGIO	**0**	**719.682.250**	**719.682.250**

I SINDACI
Valter Bartolucci - Lorenzo Di Maio
Fiorenzo Pesiri - Giovanpietro Scotto Di Carlo -

IL PRESIDENTE
Massimo Paci

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO,DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE
ENTRATE E USCITE

	ENTRATE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		ORIGINARIO	*AGGIORNATO*	
1	**CONTRIBUTI:**			
	- contributo ordinario a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (0,50%) (allegato n.1).....			**655.270.000**
	componenti finanziarie di parte corrente.....			**655.270.000**
2	**REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI.....**			**1.311.000**
3	**ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI**			
	-per contributi.....			**93.704.000**
	componenti economiche.....			**95.015.000**
	TOTALE DELLE ENTRATE.....			**750.285.000**

E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO DELL'ESERCIZIO 2000

	USCITE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		ORIGINARIO	*AGGIORNATO*	
1	**TRASFERIMENTI PASSIVI**			**1.492.000**
	-Istituti di patronato ed assistenza sociale.....			1.481.000
	-Istituto italiano di medicina sociale.....			11.000
	componenti finanziarie di parte corrente.....			**1.492.000**
2	**SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....**			**29.823.750**
3	**ONERI TRIBUTARI.....**			**769.000**
	componenti economiche.....			**30.592.750**
	TOTALE DELLE USCITE.....			**32.084.750**
4	**AVANZO DELL'ESERCIZIO.....**			**718.200.250**
	TOTALE A PAREGGIO.....			**750.285.000**

ALLEGATI

Allegato n.1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	Preventivo 2000		Consuntivo 2000			
	originario (dato economico) (1)	*aggiornato* (dato economico) (2)	accertati (3)	meno: rateo al 31.12.1999 (4)	più: rateo al 31.12.2000 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
Contributo ordinario.....	-	-	655.270.000	0	93.704.000	748.974.000
TOTALE	**0**	**0**	**655.270.000**	**0**	**93.704.000**	**748.974.000**

APPENDICE
EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

L'art. 2, c. 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ha previsto, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, l'emanazione di regolamenti che, in via sperimentale, definissero misure per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. A tal proposito si è definita la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

Il Decreto Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,. 27 novembre 1997 n. 477 *(Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni)* ha definito i principi e i criteri affinché quei soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a "*misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione*", riservando ai contratti collettivi nazionali di lavoro l'individuazione dei principi e dei criteri direttivi per la costituzione dei fondi.

Con il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, sottoscritto dall'ABI con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si è convenuto di istituire presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) il "*Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito*", al fine di gestire le situazioni di eccedenze transitorie o strutturali di personale ("*esuberi*") nell'ambito e in connessione col processo di ristrutturazione e di riorganizzazione o di situazioni di crisi del settore del Credito.

In attuazione della previsione dell'art. 1, c. 1 del D.M. n. 477/1997, con il Decreto Interministeriale 28 aprile 2000 n. 158 *(Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e*

riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito), adottato ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione del suddetto Fondo che ha lo scopo di attuare interventi nei confronti del personale dipendente dalle imprese, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari (il contratto collettivo nazionale di lavoro del credito si applica ai dipendenti delle aziende di credito, finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 10/9/1993, n. 385, o strumentale ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto legislativo).

Nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, il Fondo di solidarietà ha lo scopo di fornire, alle aziende che applicano i contratti collettivi del settore del credito, uno strumento di supporto che favorisca il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477, ed è gestito da un "*Comitato amministratore*" composto da:

- cinque esperti designati da ABI;
- cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione.

I componenti del comitato durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive.

Alle riunioni del comitato amministratore del Fondo partecipa il collegio sindacale dell'INPS nonché il direttore generale dell'Istituto, o un suo delegato, con voto consultivo.

Prestazioni (art. 5 del Regolamento n. 157/2000)

Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:

- *in via ordinaria:*

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

- *in via straordinaria:*

1) all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell'ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Il Fondo, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito versa la relativa contribuzione figurativa di cui all'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662, alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste nei singoli casi ed elencate dall'art. 7 del Regolamento.

In particolare si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono prestazioni dirette e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie e tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell'assegno.

Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica e sugli assegni non spettano i trattamenti di famiglia, né gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

L'art. 11 del Regolamento n. 158 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro. In particolare, l'assegno è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato; la prestazione è invece cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato fino a concorrenza dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in attività di servizio. Il versamento della contribuzione figurativa è conseguentemente ridotto.

Gli assegni straordinari a sostegno del reddito non hanno alcuna influenza sui trattamenti di pensione eventualmente già in godimento, ma incidono sulle situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.

Il lavoratore ha la facoltà di chiedere l'erogazione dell'assegno straordinario in unica soluzione. In tal caso l'importo da corrispondere lo calcolerà il datore di lavoro senza interessare il Fondo.

Finanziamento (art. 6 del Regolamento n. 158/2000)

A decorrere dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del DM, le prestazioni del Fondo sono finanziate dal *contributo ordinario* dovuto per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) determinato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

L'art. 6, comma 2 del Regolamento ha previsto che eventuali variazioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti fra datore di lavoro e lavoratori con gli stessi criteri di ripartizione dello 0,50%.

In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa è dovuto *un contributo addizionale*, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%. L'aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro. La misura effettiva del contributo addizionale sarà determinata applicando l'aliquota, così individuata, alle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato.

Per le prestazioni straordinarie erogate in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un *contributo straordinario*, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione figurativa.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 2, c. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% può essere sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

La *contribuzione figurativa* è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito.

In ogni caso è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l'applicazione dell'aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l'erogazione degli assegni (l'aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche è, al momento, determinata nella misura del 32,70%).

Il Fondo versa le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo.

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall'art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.

Il versamento della contribuzione figurativa deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza del trattamento pensionistico ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (art. 10, c. 11 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Il regolamento del Fondo scadrà trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale.

Per completare l'informazione, nelle pagine seguenti, si riporta il testo integrale del Regolamento istitutivo del Fondo.

DECRETO INTERMINISTERIALE 28 APRILE 2000, N. 158

(G.U. N. 139 DEL 16/06/2000)

Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";

Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Sentito il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare, nell'ambito degli interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità, l'opportunità di dare priorità ai finanziamenti di programmi formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti comunitari;

Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorità farebbe venire meno i criteri di precedenza e turnazione, così come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 febbraio 2000;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione del Fondo

1. È istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito".

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di

situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati da ABI e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro. di cui all'articolo 9;

c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;

d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n.

662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

5. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al Fondo pensione lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.

8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

9. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che

devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 8.

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9.

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite

tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10.

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per

ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità:

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno

straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 12.

Trasferimento di rapporti attivi e passivi

Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.

Art. 13.

Contributi sindacali

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 14.

Scadenza

Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.

Art. 15.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000

Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 172-bis

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

FONDO DI SOLIDARIETA'
PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO COOPERATIVO

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Decreto Interministeriale 28 aprile 2000, n. 157 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ha adottato il regolamento concernente il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione industriale e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo" istituito presso l'I.N.P.S., in conformità alle disposizioni dell'art. 2, comma 28 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 emanate al fine di perseguire politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione e per fronteggiare situazioni di crisi delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Il Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 8 novembre 2000 ha costituito il Comitato Amministratore del Fondo che si è insediato presso l'Istituto il 5 dicembre 2000.

Gli interventi a carico del Fondo, finanziati da un contributo "ordinario", uno "addizionale " ed uno "straordinario", sono concessi previa costituzione di specifiche riserve ed entro i limiti delle risorse già acquisite, nel rispetto dell'equilibrio finanziario.

Nel rimandare all'appendice legislativa per ulteriori informazioni sulle prestazioni a carico del Fondo e sul loro finanziamento, si fa presente che per l'anno 2000 non sono dovuti né il contributo straordinario né quello addizionale.

Invece, l'obbligo per il versamento del contributo ordinario, dovuto da tutte le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende del credito cooperativo, per il finanziamento di programmi formativi di

riconversione o riqualificazione professionale, è sorto dal 1° luglio 2000 (data di entrata in vigore del D. I. n. 157/2000).

Le disposizioni operative diramate dall'Istituto per consentire il versamento dei contributi hanno previsto la possibilità, per le aziende, di regolarizzare il periodo relativo all'anno 2000 entro il 16/02/2001.

Al 31/12/2000, i conti istituiti ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo non risultano aver avuto alcuna movimentazione, pertanto non si hanno elementi per redigere il progetto di bilancio consuntivo dell'anno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

APPENDICE
EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

L'art. 2, c. 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ha previsto, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, l'emanazione di regolamenti che, in via sperimentale, definissero misure per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. A tal proposito si è definita la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.

Il Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 27 novembre 1997 n. 477 *(Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni)* ha definito i principi e i criteri affinché i soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a "*misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione*", e ha riservato ai contratti collettivi nazionali l'individuazione dei principi e dei criteri direttivi per la costituzione dei fondi.

Con il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, sottoscritto da FEDERCASSE con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si è convenuto di istituire presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) il "*Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito Cooperativo*", al fine di gestire le situazioni di eccedenze transitorie o strutturali di personale ("*esuberi*") nell'ambito e in connessione col processo di ristrutturazione e di riorganizzazione o di situazioni di crisi del settore del Credito cooperativo.

In attuazione della previsione dell'art. 1, c. 1 del D.M. n. 477/1997, con il Decreto Interministeriale 28 aprile 2000 n. 157 *(Regolamento relativo all'istituzione del*

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo), adottato ai sensi dell'art. 17, c. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo che ha lo scopo di attuare interventi nei confronti del personale dipendente dalle imprese, comprese quelle appartenenti a gruppi creditizi, del Credito Cooperativo / Casse Rurali ed Artigiane che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari.

Nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, il Fondo di solidarietà ha lo scopo di fornire alle aziende che applicano i contratti collettivi del settore del credito cooperativo uno strumento di supporto che favorisca il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo ha autonoma gestione finanziaria e patrimoniale , ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.M. 27 novembre 1997, n. 477, ed è gestito da un "*Comitato amministratore*" composto da:

1) cinque esperti designati da FEDERCASSE;
2) cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo;
3) un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
4) un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione.

I componenti del comitato durano in carica due anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte consecutive.

Alle riunioni del comitato amministratore del Fondo partecipa il collegio sindacale dell'INPS nonché il direttore generale dell'Istituto, o un suo delegato, con voto consultivo.

Prestazioni (art. 5 del Regolamento n. 157/2000)

Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:

- *in via ordinaria:*

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello provinciale, regionale, interregionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

- *in via straordinaria:*

1) all'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell'ambito dei processi di agevolazione all'esodo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, di sospensione temporanea dell'attività lavorativa e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito il Fondo versa, altresì, la contribuzione figurativa come stabilito dall'art. 2, c. 28, della legge 23/12/1996, n. 662.

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste nei singoli casi così come disciplinato dall'art. 7 del Regolamento.

In particolare si fa presente che gli assegni straordinari a sostegno del reddito sono prestazioni dirette e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie e tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell'assegno.

Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica e sugli stessi non spettano i trattamenti di famiglia né gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

L'art. 11 del Regolamento n. 157 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro. In particolare, l'assegno è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato; la prestazione è invece cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato fino a concorrenza dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in attività di servizio. Il versamento della contribuzione figurativa è conseguentemente ridotto.

Gli assegni straordinari non hanno alcuna influenza sui trattamenti di pensione eventualmente già in godimento, ma incidono sulle situazioni per le quali sia influente il reddito del pensionato.

Il lavoratore ha la facoltà di chiedere l'erogazione dell'assegno straordinario in unica soluzione. In tal caso l'importo da corrispondere lo calcolerà il datore di lavoro senza interessare il Fondo.

Finanziamento (art. 6 del Regolamento n. 157/2000)

Dal 1/7/2000, data di entrata in vigore del DM, le prestazioni del Fondo sono finanziate dal *contributo ordinario,* dovuto per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, dello 0,50% (di cui 0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

L'art. 6, comma 2 del Regolamento ha previsto che eventuali variazioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori con lo stesso criterio di ripartizione stabilito per lo 0,50%.

In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa è dovuto, altresì, *un contributo addizionale*, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato. L'aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

Per la prestazione straordinaria erogata , in caso di esodo agevolato, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un *contributo straordinario*, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della relativa contribuzione figurativa.

L'onere degli assegni straordinari è a totale carico delle aziende da cui dipendevano i lavoratori interessati all'esodo.

Qualora il datore di lavoro non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario per i lavoratori ammessi all'agevolazione all'esodo, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento del citato contributo da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro del credito cooperativo, indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 2, c. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n. 477, ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

La *contribuzione figurativa* è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito.

In ogni caso è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè l'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, c. 7 del Regolamento) con l'applicazione dell'aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l'erogazione degli

assegni (l'aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche è, al momento, determinata nella misura del 32,70 %).

Il Fondo versa le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo.

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell'assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dall'art. 59, c. 3, della legge n. 449/1997, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.

Il versamento della contribuzione figurativa deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione ed è utile per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza (art. 10, c. 11 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

Il regolamento del Fondo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

Per completare l'informazione, nelle pagine che seguono, si riporta il testo integrale del Regolamento istitutivo del Fondo.

DECRETO INTERMINISTERIALE 28 APRILE 2000, N. 157

(G.U. N. 139 DEL 16/06/2000)

Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo";

Sentite le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Sentito il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di valutare, nell'ambito degli interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità, l'opportunità di dare priorità ai finanziamenti di programmi formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti comunitari;

Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra, avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorità farebbe venire meno i criteri di precedenza e turnazione, così come concordati dalle parti sociali nel predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 4 febbraio 2000;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione del Fondo

1. È istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo"

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro, ivi compresi i datori di lavoro facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo, cui si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo / Casse rurali ed artigiane e i relativi contratti

complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati da FERDERCASSE e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro. di cui all'articolo 9;

c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;

d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11;

i) fare proposte, alle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, per l'incremento della contribuzione ordinaria di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), qualora le prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza o turnazione, si inquadrino in progetti, su base territoriale, promossi dalle federazioni locali o dalla Federazione italiana e riconosciuti di valenza strategica in ordine agli obiettivi del credito cooperativo;

l) determinare i criteri e le modalità operativi per il versamento del contributo straordinario dovuto in attuazione dell'intervento previsto dall'art. 6, comma4.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a livello aziendale, provinciale, regionale e interregionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della Cooperazione;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi, nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,5%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tale contributo può essere incrementato, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, qualora le prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e turnazione, si inquadrino in progetti, su base territoriale, promossi dalle federazioni locali o dalla federazione italiana e riconosciuti di valenza strategica in ordine agli obiettivi del credito cooperativo;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario ci cui al comma 3, ferma

restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento del citato contributo di solidarietà da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro del credito cooperativo, indicati da FEDERCASSE al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso.

5. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno della categoria del Credito cooperativo.

6. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.

7. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

8. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, nel credito cooperativo, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino tenuti alla predetta contribuzione a forme di previdenza sono devolute all'assicurazione generale obbligatoria.

9. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza delle sopra citate forme di previdenza, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato, da ciascun datore di lavoro, tenuto alla contribuzione alle predette forme di previdenza, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

10. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 11, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale

per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 8.

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9.

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine

cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10.

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, comunitari o della Cooperazione.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 15 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le

disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità:

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o

vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti,(ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli

strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento), che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di omissione dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 12.

Trasferimento di rapporti attivi e passivi

Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo", il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.

Art. 13.

Contributi sindacali

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 14.

Scadenza

Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo", disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 8, 9, 10 e 11.

Art. 15.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2000

Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 173.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DA IMPRESE ASSICURATIVE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 28 settembre 2000, n. 351, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 29 novembre 2000 n. 279, ha approvato il regolamento relativo all'istituzione presso l'INPS del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, avente lo scopo di attuare interventi, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

I destinatari degli interventi sono i lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante daila circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazione nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Il Fondo gode di autonomia gestionale sotto il profilo finanziario e patrimoniale ed è gestito da un Comitato amministratore, costituito con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 11 aprile 2001, composto da cinque esperti designati dall'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA), cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 settembre 1996 e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Comitato amministratore del Fondo si è insediato presso l'Istituto il 21 maggio 2001.

I componenti durano in carica due anni e la nomina può essere rinnovata una sola volta.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Collegio sindacale dell'INPS nonché, con voto consultivo, il Direttore generale od un suo delegato.

I compiti del Comitato consistono, tra l'altro, nella predisposizione, sulla base dei criteri stabiliti dal C.I.V. dell'INPS, dei bilanci annuali della gestione, preventivi e consuntivi, corredati di una relazione e nella deliberazione sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa.

Il decreto prevede le norme relative sia al finanziamento del Fondo, che avviene attraverso contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, che l'accesso alle prestazioni.

Il contributo per il finanziamento, pari allo 0,50%, è per i primi 3 anni a carico delle imprese di assicurazione, mentre per il successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75% ed a carico dei lavoratori per il restante 25%.

Il Regolamento prevede che il Fondo scada trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e dispone, inoltre, norme per la cessazione della gestione liquidatoria e la ripartizione delle eventuali disponibilità non utilizzate a cui provvederà il Comitato amministratore.

Allo stato attuale non disponendo di elementi per la predisposizione del primo progetto di bilancio relativo al Fondo in parola, si rimanda la redazione dello stesso in sede di stesura della nota di aggiornamento al bilancio preventivo 2001.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

APPENDICE
EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Pubblicata sul supplemento ordinario n. 233 alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1996 n. 303

– STRALCIO -

(...)

Art. 2.

28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.

(...)

Legge 11 maggio 1999, n. 140
"*Norme in materia di attività produttive*"
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1999
- STRALCIO -
(...)
Art. 4.
(Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative)
(...)
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.
(...)

DECRETO LEGGE 23 dicembre 1976, n. 857 "*Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti*"
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 29 dicembre 1976
- STRALCIO -
(...)
Art. 11
Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa di assicurazione posta in liquidazione con le modalità previste nell'articolo 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, anche se il relativo potere non sia espressamente previsto nel decreto di liquidazione.
Nelle convenzioni che saranno stipulate dal commissario liquidatore per il trasferimento del portafoglio, dovrà essere previsto l'obbligo da parte dell'impresa in favore della quale è disposto il trasferimento del portafoglio, di assumere una parte del personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione nei tempi che saranno stabiliti, tenendo conto delle esigenze della liquidazione.
Nel caso in cui il commissario liquidatore non abbia potuto procedere al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione, il trasferimento stesso sarà disposto dal comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" che provvederà alla sua ripartizione fra le altre imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 88 del citato testo unico.
Lo stesso comitato provvederà altresì alla ripartizione del personale dell'impresa in liquidazione fra le imprese alle quali è trasferito il portafoglio. Il personale stesso sarà assunto con la gradualità e nei tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione.
L'assunzione del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione, prevista dal secondo e quarto comma del presente articolo non può riguardare il personale assunto nei dodici mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione.
(...)

DECRETO 28 settembre 2000, n. 351

Istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa. (G.U. n. 279 del 29.11.2000)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Preso atto dell'accordo del 26 luglio 1999, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa";
Sentite le organizzazioni individuate dalle disposizioni di cui al richiamato articolo 4, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, nelle parti firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 settembre 2000;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione del fondo

1.È istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa".

Art. 2.

Finalità del fondo

1. Il fondo, che gode di autonomia gestionale sotto il profilo finanziario e patrimoniale, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circoiazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 3.
Amministrazione del fondo

1. Il fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo, il collegio sindacale dell'INPS, nonchè il direttore generale dell'istituto, o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art. 4.
Compiti del comitato amministratore del fondo

1. Il comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare gli interventi in conformità dei criteri definiti all'articolo 5;
c) deliberare sul versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, disponendone, eventualmente, la sospensione e la successiva riattivazione, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire l'erogazione delle prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento, nonché la gestione del fondo stesso;
d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
f) indicare l'ente cui demandare la gestione dei programmi formativi di cui all'articolo 6, comma 4, e fornire indicazioni sulle modalità di svolgimento dei programmi stessi;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, compatibilmente con le funzioni e gli scopi del fondo.

Art. 5.
Criteri per l'accesso alle prestazioni

1. Le domande di accesso alle prestazioni proposte dalle imprese di cui all'articolo 2 sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale; il comitato amministratore, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo, delibera gli interventi in favore di ciascuna impresa in proporzione al numero delle domande proposte dell'impresa medesima.
2. Nell'ambito della quota di spettanza di ciascuna delle imprese in liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 2, determinata secondo il criterio di proporzionalità di cui al comma 1, gli interventi sono deliberati secondo l'ordine cronologico delle lettere raccomandate di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 6.
Prestazioni

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del fondo, qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, il fondo stesso provvede:
a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
b) qualora si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60% dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.
2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi, commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo esistenti, per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.
3. Al trattamento di cui al punto b) del comma 1 possono accedere sia i lavoratori che si trovano nelle condizioni richieste al momento della messa in liquidazione, sia coloro i quali maturano i necessari requisiti nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa, e comunque non oltre la scadenza del fondo.
4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.

Art. 7.

Prestazioni in favore dei lavoratori ex lege 26 febbraio 1977, n. 39

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, già dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il fondo, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, provvede, in alternativa a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39:

a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;

b) qualora si tratti di lavoratori che si trovano nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi fra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.

2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.

3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento della entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti nell'arco di sette anni dalla stessa data. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dalla data in vigore del presente decreto, e dai secondi entro dodici mesi dalla stessa data.

4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.

5. Ai lavoratori già dipendenti dalle imprese indicate al comma 1, che non abbiano optato per l'utilizzo delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b) e che, nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengano assunti presso un'impresa di assicurazione in città diversa da quella in cui veniva in precedenza svolta la prestazione, il fondo, in caso di effettivo trasferimento, corrisponde, quale forma di sostegno all'occupazione, un contributo netto per spese di alloggio di L. 8.000.000 per il primo anno, 6.000.000 per il secondo anno, 4.500.000 per il terzo anno.

Art. 8.

Accesso alle prestazioni

1. La richiesta delle prestazioni, di cui agli articoli 6 e 7, è formulata mediante lettera raccomandata indirizzata al commissario liquidatore, il quale ne dà notizia al comitato

amministratore del fondo, allegando la documentazione necessaria all'accertamento del diritto ad una delle suindicate prestazioni.
2. Il comitato amministratore provvede ad informare l'ANIA dell'avvenuta deliberazione degli interventi.

Art. 9.
Casi di esclusione
1. Sono esclusi dagli interventi di cui al precedente articolo 2:
a) i lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato;
b) i lavoratori assunti nei dodici mesi antecedenti alla data del provvedimento di liquidazione;
c) i lavoratori in possesso dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 10.
Finanziamento
1. Per le finalità del presente decreto, è dovuto al fondo un contributo dello 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni.
2. Per i primi tre anni il contributo è a totale carico delle imprese di assicurazioni, mentre per il successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.

Art. 11.
Scadenza
1. Il "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa", disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 12.

Art. 12.
Liquidazione del fondo
1. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle gestioni o fondi pensionistici del settore assicurativo. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.
2. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione ordinaria del fondo.
3. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 2, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di

appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 28 settembre 2000

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SALVI

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LETTA

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 196